




UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

Sentenze pubblicate settembre 2018



Sommario

Pag.	<u>3</u>	Sezioni unite
Pag.	<u>22</u>	Sezione prima e VI prima
Pag.	<u>46</u>	Sezione seconda e VI seconda
Pag.	<u>73</u>	Sezione terza e VI terza
Pag.	<u>88</u>	Sezione lavoro e VI lavoro
Pag.	<u>136</u>	Sezione tributaria e VI tributaria
Pag.	<u>169</u>	Questioni processuali comuni alle sezioni



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezioni unite



Sez. U - , **Sentenza n. 23620 del 28/09/2018** (Rv. **650466 - 02**)

Presidente: **RORDORF RENATO**. Estensore: **PIETRO CAMPANILE**. Relatore: **PIETRO CAMPANILE**. P.M. **IACOVIELLO FRANCESCO MAURO**. (Conf.)

A. (VITALE ANTONIO FRANCESCO) contro D. (PANTANO MASSIMILIANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 12/02/2015

133209 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA Notificazione della sentenza ad indirizzo tratto da pubblici elenchi - Omissioni del codice fiscale e della dizione "notificazione ai sensi della l. n. 53 del 1994" - Raggiungimento dello scopo - Fattispecie.

L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisca una mera irregolarità la mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" e l'inserimento del codice fiscale del soggetto notificante, essendo pacifico tra le parti l'avvenuto perfezionamento della notifica).

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Legge 12/11/2011 num. 183 art. 25

Massime precedenti Conformi: N. 20625 del 2017 Rv. 645225 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7665 del 2016 Rv. 639285 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 23620 del 28/09/2018** (Rv. **650466 - 01**)

Presidente: **RORDORF RENATO**. Estensore: **PIETRO CAMPANILE**. Relatore: **PIETRO CAMPANILE**. P.M. **IACOVIELLO FRANCESCO MAURO**. (Conf.)

A. (VITALE ANTONIO FRANCESCO) contro D. (PANTANO MASSIMILIANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 12/02/2015

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Notificazione della sentenza a mezzo PEC - Indirizzo del destinatario risultante dai pubblici elenchi tra cui l'albo avvocati - Validità - Fondamento.

In materia di notificazioni al difensore, in seguito all'introduzione del "domicilio digitale", previsto dall'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'art. 6 bis del d.lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies, Legge 17/12/2012 num. 221, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90, Legge 11/08/2014 num. 114, Cod. Proc. Civ. art. 326, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 bis

Massime precedenti Vedi: N. 13224 del 2018 Rv. 648685 - 01, N. 17048 del 2017 Rv. 644961 - 01, N. 20946 del 2018 Rv. 650226 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 23143 del 26/09/2018** (Rv. **650465 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **RAFFAELE FRASCA**. Relatore: **RAFFAELE FRASCA**.

A. (LAZZARINI SIMONE) contro M.

Regola giurisdizione

092075 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Regolamento d'ufficio - Regime delle spese processuali - Procedimento di conflitto - Procedimenti davanti alle giurisdizioni confliggenti.

092086 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SPESE DEL GIUDIZIO In genere.

In tema di regolamento di giurisdizione d'ufficio ai sensi dell'art. 59 della l. n. 69 del 2009, il regime delle spese processuali del giudizio davanti alla S.C. e di quelli svoltisi davanti alle giurisdizioni confliggenti è ispirato al principio della soccombenza, collegato a quello della causalità, assumendo rilievo la concreta attività difensiva espletata da ciascuna delle parti. Ne consegue che, con riferimento all'attività processuale dinanzi alla S.C. nel procedimento per conflitto, può dirsi vittoriosa, e ha pertanto diritto alla rifusione delle spese, la parte che abbia preso posizione sull'esercizio del potere officioso da parte del giudice e che, nel farlo, abbia sostenuto l'avviso poi espresso dalle Sezioni Unite in sede di risoluzione del conflitto, non potendosi invece procedere alla regolazione delle spese nell'ipotesi in cui le parti si siano rimesse alla decisione della Corte; con riferimento invece ai procedimenti davanti alle giurisdizioni confliggenti, ove le Sezioni Unite accolgano il conflitto e dichiarino la giurisdizione del giudice che l'aveva declinata, si configura una soccombenza reciproca, dovendosi ritenere che entrambe le parti, omettendo di impugnare la declinatoria che precedette la riassunzione davanti alla giurisdizione confliggente, abbiano dato causa all'inutile svolgimento del processo davanti al plesso giurisdizionale che aveva declinato la giurisdizione.

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13725 del 2016 Rv. 640225 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 22753 del 25/09/2018** (Rv. **650606 - 01**)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO**. Estensore: **ENRICA D'ANTONIO**. Relatore: **ENRICA D'ANTONIO**. P.M. **MATERA** **MARCELLO**. (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (BAVA ANDREA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 22/10/2012

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Vittime del dovere e soggetti ad essi equiparati - Fratelli e sorelle superstiti - Requisiti ex art. 6 della l. n. 466 del 1980 - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

I superstiti delle vittime del dovere sono quelli individuati dall'art. 6 della l. n. 466 del 1980 che, per la categoria dei fratelli e delle sorelle, richiede il requisito della convivenza, al fine dell'erogazione dei benefici, in ragione della natura assistenziale di questi ultimi; la l. n. 266 del 2005 non ha provveduto, infatti, all'unificazione della categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità organizzata, avendo solo fissato l'obiettivo di un progressivo raggiungimento di tale fine; né tale interpretazione si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., trattandosi di erogazioni speciali previste per categorie portatrici di diritti posti a presidio di differenti valori, sia pure tutti di rilevanza costituzionale. (Nella specie, la S.C. ha respinto la domanda delle sorelle né conviventi, né a carico, di un militare deceduto a causa di una sciagura

aerea, volta al riconoscimento del loro inserimento, quali superstiti di vittima del dovere, nell'apposito elenco di cui all'art. 3, comma 3, del d.p.r. n. 243 del 2006, al fine di fruire dei benefici previsti dalla normativa vigente).

Riferimenti normativi: Legge 13/08/1980 num. 466 art. 6, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 565 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 82 com. 1, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 82 com. 4, Legge 20/10/1990 num. 302 art. 4 com. 2, Legge 23/11/1998 num. 407, DPR 07/07/2006 num. 243 art. 3 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23300 del 2016 Rv. 641631 - 01, N. 7761 del 2017 Rv. 643552 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 22756 del 25/09/2018** (Rv. **650464 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.** Relatore: **ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.** P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO.** (Conf.)

I. (CAMPO SALVATORE LORENZO) contro C. (BERTONE FRANCESCO SAVERIO)
Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/11/2015

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Ingiunzione fiscale - Esecuzione cd. in danno - Riscossione delle spese - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di ingiunzione fiscale ex art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla riscossione delle somme occorse per la cd. esecuzione in danno, venendo in evidenza un'obbligazione di diritto privato che trova esclusivo presupposto nell'inerzia dell'obbligato all'esecuzione dell'ordinanza contingibile e urgente e nel conseguente esercizio del potere sostitutivo della P.A., senza che sia posto in discussione il provvedimento amministrativo, trattandosi soltanto di accertare il diritto della P.A. al rimborso delle spese sostenute. (In applicazione del suesposto principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di appello che aveva declinato la giurisdizione in quanto la pretesa creditoria della P.A. traeva origine da un provvedimento amministrativo discrezionale).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 54, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1, Costituzione art. 102, Costituzione art. 103

Massime precedenti Vedi: N. 11937 del 2012 Rv. 623337 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15611 del 2006 Rv. 590815 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 22434 del 24/09/2018** (Rv. **650460 - 01**)

Presidente: **CANZIO GIOVANNI.** Estensore: **GIACINTO BISOGNI.** Relatore: **GIACINTO BISOGNI.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

C. (GIUBBONI STEFANO) contro P. (CICCIARI GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 11/03/2014

082276 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITA Trattamento economico del coniuge divorziato - Attribuzione di una quota del trattamento di reversibilità - Presupposti - Corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione - Esclusione - Fondamento.

Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la titolarità dell'assegno di cui all'art. 5 della l. n. 898 del 1970, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno periodico divorzile al momento della morte dell'ex coniuge e non già come titolarità astratta del diritto all'assegno divorzile già definitivamente soddisfatto con la corresponsione in unica soluzione. In quest'ultimo caso, infatti, difetta il requisito funzionale del trattamento di reversibilità, che è dato dal medesimo presupposto solidaristico dell'assegno periodico di divorzio, finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell'ex coniuge, mentre nel caso in cui sia stato corrisposto l'assegno "una tantum" non esiste una situazione di contribuzione economica che viene a mancare.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 8, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13

Massime precedenti Conformi: N. 9054 del 2016 Rv. 639581 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16744 del 2011 Rv. 619161 - 01

Massime successive: Conformi

Sez. U - , Sentenza n. 22438 del 24/09/2018 (Rv. 650462 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ENZO VINCENTI. Relatore: ENZO VINCENTI. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)

G. (VACCARELLA ROMANO) contro E. (CLARIZIA ANGELO)

Dichiara estinto il processo, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 12/01/2017

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Deposito di copia non autenticata di ricorso telematico - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Limiti.

Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 380 ter, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 2

Massime precedenti Difformi: N. 30918 del 2017 Rv. 647031 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 30765 del 2017 Rv. 647029 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10266 del 2018 Rv. 648132 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 22439 del 24/09/2018** (Rv. **650463 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ALBERTO GIUSTI**. Relatore: **ALBERTO GIUSTI**. P.M. **MATERA** **MARCELLO**. (Conf.)

K. (ANTONUCCI VINCENZO) contro R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 29/07/2016

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Attore soccombente nel merito - Impugnazione per difetto di giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento.

L'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21260 del 2016 Rv. 641347 - 01

Annotata

Sez. U - , **Sentenza n. 22437 del 24/09/2018** (Rv. **650461 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ENZO VINCENTI**. Relatore: **ENZO VINCENTI**. P.M. **MATERA** **MARCELLO**. (Conf.)

M. (LECIS UGO) contro R. (SPADAFORA GIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/02/2014

018029 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) Assicurazione della responsabilità civile – Clausole "on claims made basis" – Atipicità – Esclusione - Deroga al modello legale di cui all'art. 1917, comma 1, c.c. - Conseguenze – Controllo di meritevolezza degli interessi – Esclusione – Verifica di rispondenza del regolamento contrattuale ai limiti imposti dalla legge - Conseguenze.

Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1917 com. 1, Cod. Civ. art. 1932, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9140 del 2016 Rv. 639703 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. U - , **Sentenza n. 22438 del 24/09/2018** (Rv. **650462 - 03**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ENZO VINCENTI**. Relatore: **ENZO VINCENTI**. P.M. **FINOCCHI** **GHERSI** **RENATO**. (Conf.)

G. (VACCARELLA ROMANO) contro E. (CLARIZIA ANGELO)

Dichiara estinto il processo, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 12/01/2017

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE Ricorso in forma di documento informatico - Notifica a mezzo PEC - Sottoscrizione digitale dell'atto notificato in originale telematico - Necessità.

In tema di giudizio per cassazione, in caso di ricorso predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato in via telematica, l'atto nativo digitale notificato deve essere ritualmente sottoscritto con firma digitale, potendo la mancata sottoscrizione determinare la nullità dell'atto stesso, fatta salva la possibilità di ascriverne comunque la paternità certa, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 7443 del 2017 Rv. 643817 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 22438 del 24/09/2018** (Rv. **650462 - 02**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ENZO VINCENTI**. Relatore: **ENZO VINCENTI**. P.M. **FINOCCHI** **GHERSI** **RENATO**. (Conf.)

G. (VACCARELLA ROMANO) contro E. (CLARIZIA ANGELO)

Dichiara estinto il processo, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 12/01/2017

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE Ricorso in originale digitale e notificato telematicamente - Prova del perfezionamento della notifica - Deposito di copie analogiche del messaggio PEC e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna non autenticate - Onere di disconoscimento del controricorrente - Necessità.

In tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso predisposto in originale digitale e sottoscritto con firma digitale sia notificato in via telematica, ai fini della prova della tempestività della notificazione del ricorso, è onere del controricorrente disconoscere, ai sensi della disciplina di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, la conformità agli originali dei messaggi di PEC e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 7900 del 2018 Rv. 648310 - 01, N. 19078 del 2018 Rv. 649947 - 01, N. 12605 del 2018 Rv. 648878 - 01, N. 16496 del 2018 Rv. 649498 - 01

Sez. **U -** , **Ordinanza n. 22428 del 21/09/2018** (Rv. **650457 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **GIACINTO BISOGNI**. Relatore: **GIACINTO BISOGNI**.

C. (ANGELONE RENATO) contro F.
Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Vigilanza sito stoccaggio rifiuti, svolta da una società cooperativa per società commissariata - Giurisdizione ordinaria - Fattispecie.

La devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti all'attività di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della P.A. o dei soggetti alla stessa equiparati, prevista dall'art. 4 del d.l. n. 90 del 2008, conv., con modif. in l. n. 123 del 2008, presuppone che gli atti di gestione siano espressione dell'esercizio di un potere autoritativo della P.A. (o di soggetti ad essa equiparati), mentre quando in giudizio sia dedotto un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, la controversia continua ad appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie, la S.C., in sede di risoluzione di un conflitto negativo di giurisdizione, ha attribuito al giudice ordinario la controversia relativa al pagamento dei compensi spettanti ad una società cooperativa per l'attività di vigilanza armata di siti di stoccaggio di rifiuti, svolta per conto di altra società, affidataria del servizio di gestione dei rifiuti e sottoposta a commissariamento.)

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/05/2008 num. 90 art. 4, Legge 14/07/2008 num. 123

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14126 del 2010 Rv. 613610 - 01

Sez. **U -** , **Sentenza n. 22426 del 21/09/2018** (Rv. **650456 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **ANTONIETTA SCRIMA**. Relatore: **ANTONIETTA SCRIMA**. P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

P. (MICHELUTTI ROBERTO) contro C. (MARTINUZZI GIANGIACOMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 21/08/2013

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Ordinanza ingiunzione in materia urbanistica ed edilizia - Opposizione - Giurisdizione ordinaria - Fondamento.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

L'opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione della normativa urbanistica ed edilizia (nella specie, per l'erezione di un muro in assenza di titolo abilitativo) appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, sia in forza di quanto previsto dall'art. 22 bis, comma 2, lett. c), della l. n. 689 del 1981, sia considerando che l'opposizione non genera una controversia nascente da atti e provvedimenti della P.A. relativi alla gestione del territorio ma rappresenta, piuttosto, l'esercizio di una posizione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo, ad opera di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34, Legge 24/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. F

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8076 del 2015 Rv. 634939 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11388 del 2016 Rv. 639955 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 22433 del 21/09/2018** (Rv. **650459 - 03**)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** Estensore: **FRANCESCO ANTONIO**

ANTONIO GENOVESE.

GENOVESE. Relatore: **FRANCESCO ANTONIO**

G. (USAI ROBERTO) contro R.

Regola giurisdizione

131026 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE -
COMPETENZA Opposizione fondata sull'esistenza di una clausola di arbitrato internazionale
- Regolamento preventivo di giurisdizione - Esclusione della giurisdizione italiana - Effetti -
Nullità del decreto ingiuntivo.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, quando all'esito del regolamento preventivo di giurisdizione sia stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale, si determina una improseguibilità del giudizio di merito, in quanto il giudice italiano, pure avendo avuto il potere di adottare il provvedimento poi opposto, non ha più quello di decidere la relativa controversia, se non limitandosi a dichiarare la nullità del ridetto decreto monitorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11

Massime precedenti Conformi: N. 8166 del 1999 Rv. 529041 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 22433 del 21/09/2018** (Rv. **650459 - 01**)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** Estensore: **FRANCESCO ANTONIO**

ANTONIO GENOVESE.

GENOVESE. Relatore: **FRANCESCO ANTONIO**

G. (USAI ROBERTO) contro R.

Regola giurisdizione

092074 GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - TUTELA GIURISDIZIONALE DEI
DIRITTI E DEGLI INTERESSI Opposizione a decreto ingiuntivo - Regolamento preventivo di
giurisdizione - Ammissibilità - Sussiste - Fondamento.

Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché l'adozione del provvedimento monitorio non costituisce decisione nel merito ai sensi dell'art. 41 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 2982 del 1984 Rv. 435022 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 22433 del 21/09/2018** (Rv. **650459 - 02**)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** Estensore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.**
Relatore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.**
G. (USAI ROBERTO) contro R.
Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Arbitrato internazionale - Convenuto in via monitoria residente in Italia - Ammissibilità del regolamento di giurisdizione - Condizioni - Fattispecie.

Nel vigente sistema di diritto internazionale privato disciplinato dalla l. n. 218 del 1995, l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione proposta dal convenuto residente o domiciliato in Italia è sempre ammissibile, purché l'istante dimostri l'esistenza di uno specifico interesse a ricorrere a questo specifico strumento al fine di escludere la giurisdizione nazionale davanti al quale sia stato convenuto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il regolamento proposto da una società avente sede in Italia, che invocava il patto teso a devolvere ad un arbitrato straniero la lite promossa in via monitoria nei suoi confronti davanti al giudice italiano).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 73, Cod. Proc. Civ. art. 4

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4807 del 2005 Rv. 579448 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 22430 del 21/09/2018** (Rv. **650458 - 01**)
Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** Estensore: **ANTONELLO COSENTINO.**
Relatore: **ANTONELLO COSENTINO. P.M. MATERA MARCELLO.** (Conf.)
C. (MANTOVANI FRANCESCO) contro C. (IZZO RAFFAELE)
Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 30/07/2016

001087 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - COMPETENZA IN GRADO D'APPELLO - PROCEDIMENTO Sentenze pronunciate in grado di appello dal TSAP - Regola della cd. doppia conforme - Applicabilità - Conseguenze - Fondamento.

Al ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse in grado di appello dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche si applica la regola, emergente dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'articolo 348 ter c.p.c., secondo la quale la sentenza di appello che risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme) non è censurabile con il mezzo di cui all'articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. Il ricorso alle Sezioni Unite proposto avverso tali sentenze è, infatti, disciplinato dalle norme processuali vigenti del codice di procedura civile regolative dell'ordinario ricorso per cassazione, atteso che il rinvio operato dall'art. 202 del r.d. n. 1775 del 1933 alla disciplina del codice processuale del 1865 non deve intendersi come recettizio, ma come formale, con conseguente applicazione delle norme come mutate nel tempo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Regio Decr. 11/12/1993 num. 1775 art. 202

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26127 del 2016 Rv. 641796 - 01, N. 31113 del 2017 Rv. 646742 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 22406 del 13/09/2018** (Rv. **650453 - 01**)

Presidente: RORDORF RENATO. Estensore: PIETRO CAMPANILE. Relatore: PIETRO CAMPANILE.

G. (CORSO GUIDO) contro F. (BONFANTE GUIDO)
Regola giurisdizione

081253 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - IN GENERE Azione ai sensi dell'art. 146 l.f. nei confronti degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo e del direttore generale di società "in house" - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fondamento.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE In genere.

L'azione di responsabilità esercitata, ex art. 146, comma 2, l.fall., dal curatore del fallimento di una società cd. "in house" (nella specie, deputata alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti) nei confronti degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo e del direttore generale della stessa, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, e non al giudice contabile, in conseguenza della scelta del paradigma privatistico, che comporta, in mancanza di specifiche disposizioni in contrario o di ragioni ostative di sistema, l'applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394

Massime precedenti Vedi: N. 19340 del 2016 Rv. 641306 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5491 del 2014 Rv. 629863 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 22408 del 13/09/2018 (Rv. 650455 - 01)

Presidente: RORDORF RENATO. Estensore: BIAGIO VIRGILIO. Relatore: BIAGIO VIRGILIO. P.M. FUZIO RICCARDO. (Diff.)

A. (MONDELLI NICOLA) contro C. (GUALTIERI ALFREDO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 10/06/2014

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Taglio straordinario dei boschi - Somme ricavate - Giurisdizione ordinaria - Fondamento.

E' devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione delle controversie aventi ad oggetto la consegna delle somme prelevate dal ricavato dei tagli straordinari dei boschi, depositate presso le Camere di Commercio e da queste tenute, ex art. 133 del r.d.l n. 3267 del 1923, a disposizione dell'Amministrazione forestale, atteso che quest'ultima, in base alla normativa citata, ha un diritto soggettivo perfetto alla consegna di dette somme ad opera dell'ente che ne ha la veste di mero depositario, senza che risultino coinvolti provvedimenti autoritativi con profili di discrezionalità.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 30/12/1923 num. 3267 art. 131, Regio Decr. Legisl. 30/12/1923 num. 3267 art. 133, Regio Decr. Legisl. 30/12/1923 num. 3267 art. 134

Sez. U - , Sentenza n. 22402 del 13/09/2018 (Rv. 650604 - 01)

Presidente: **RORDORF RENATO.** Estensore: **PIETRO CAMPANILE.** Relatore: **PIETRO CAMPANILE.** P.M. **IACOVIELLO FRANCESCO MAURO.** (Conf.)
A. (MARSICO LUCA) contro P.
Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 23/03/2017

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Iscrizione nel registro degli indagati - Acquisizione notizia di reato - Identificazione soggetto indagabile - Omissione o ritardo - Discrezionalità - Esclusione - Illecito disciplinare di cui alla lett. g.) dell'art. 2 d.lgs n. 109 del 2006 - Fattispecie.

In tema di illeciti disciplinari riguardanti magistrati, integra la fattispecie prevista dall'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 109 del 2006 il comportamento del P.M. che, appena acquisita la notizia di reato in termini di configurabilità oggettiva - ovvero di fatto sussumibile in una determinata fattispecie di reato - non proceda, senza alcuna discrezionalità e soluzione di continuità, alla relativa iscrizione nel registro e, conseguiti elementi certi di identificazione del soggetto indagabile - non integranti un mero sospetto -, con altrettanta tempestività non proceda all'iscrizione del relativo nominativo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del C.S.M. che aveva ritenuto integrato l'illecito disciplinare commesso da sostituti procuratori i quali, a fronte della morte di una persona, sottoposta a controllo delle forze dell'ordine, avvenuta in ospedale la mattina successiva alla notte trascorsa in caserma, avevano trascurato la denuncia presentata dalla persona che vi era stata condotta insieme all'individuo poi deceduto, senza procedere ad alcuna determinazione in ordine all'esercizio dell'azione penale e persistito nell'omissione successivamente al deposito della sentenza che aveva disposto la trasmissione degli atti al P.M. per verificare quanto accaduto tra l'intervento degli agenti operanti e l'accesso all'ospedale, avendo provveduto all'adempimento solo un anno dopo la sentenza e per il solo reato di lesioni, allo scopo di consentire la citazione degli indagati alla "possibile udienza di opposizione" alla richiesta di archiviazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Legge 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20505 del 2006 Rv. 592134 - 01, N. 20936 del 2011 Rv. 618833 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 22409 del 13/09/2018** (Rv. **650605 - 01**)

Presidente: **RORDORF RENATO.** Estensore: **BIAGIO VIRGILIO.** Relatore: **BIAGIO VIRGILIO.**

G. (D'ANGELO GIANFRANCO) contro P. (PROCURATORE GENERALE)
Regola giurisdizione

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Società di capitali a partecipazione pubblica - Azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali - Giurisdizione contabile - Condizioni - Società "in house providing" - Requisiti - Verifica - Fattispecie.

Sussiste la giurisdizione contabile in materia di azione di responsabilità nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipata da enti pubblici solo se vi siano i seguenti requisiti perché sia configurabile una società "in house providing": a) il capitale sociale deve essere integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e lo statuto deve vietare la cessione delle partecipazioni a soci privati; b) la società deve esplicitamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; c) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici. Detti requisiti devono sussistere tutti contemporaneamente e risultare da precise disposizioni statutarie in vigore al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita. (Nella specie, la S.C. ha escluso che una società,

pur essendo interamente partecipata dalla Regione, potesse essere qualificata come in "house providing" dal momento che l'oggetto sociale descritto nello statuto contemplava l'esercizio di molteplici attività diversificate, con la massima libertà gestionale e la possibilità di coordinare le iniziative con altri enti e aziende fornitrici di servizi pubblici, lasciando spazio all'operatività in regime di libero mercato).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 5491 del 2014 Rv. 629863 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30978 del 2017 Rv. 646737 - 01, N. 7177 del 2014 Rv. 629807 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 22412 del 13/09/2018** (Rv. **650282 - 01**)

Presidente: **RORDORF RENATO**. Estensore: **CARLO DE CHIARA**. Relatore: **CARLO DE CHIARA**.

A. (FATTORI MARCO) contro M.
Regola giurisdizione

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di protezione internazionale - Individuazione dello Stato competente - Situazione giuridica soggettiva azionata - Diritto soggettivo - Giurisdizione ordinaria - Fondamento.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

La controversia avente ad oggetto la procedura di determinazione dello Stato europeo competente sulla domanda dello straniero richiedente protezione internazionale e sul conseguente, eventuale, provvedimento di trasferimento emesso dalla P.A., ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 - anche prima della previsione espressa contenuta nell'art. 3, comma 3 bis, del d.lgs. cit., come introdotto dal d.l. n. 13 del 2017 conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017 - è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la situazione giuridica soggettiva dello straniero che chiede protezione internazionale ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali la cui giurisdizione spetta, in mancanza di una norma espressa che disponga diversamente, all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13, Legge 13/04/2017 num. 46

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8044 del 2018 Rv. 647569 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 22405 del 13/09/2018** (Rv. **650452 - 01**)

Presidente: **RORDORF RENATO**. Estensore: **PIETRO CAMPANILE**. Relatore: **PIETRO CAMPANILE**. P.M. **MATERA** **MARCELLO**. (Conf.)

K. (SALVONI ALESSANDRO) contro N. (GOSTNER GERHART)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/07/2015

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE Condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Finalità e presupposti - Fattispecie.

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere.

La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che aveva escluso la condanna, nonostante l'artificiosa evocazione in giudizio di una parte, peraltro senza proporre domanda contro di essa, finalizzata a "bloccare" le azioni promosse all'estero, in quanto la pretestuosità sarebbe dovuta essere eccepita dalla stessa parte invece rimasta contumace).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20732 del 2016 Rv. 642925 - 01, N. 7620 del 2013 Rv. 625886 - 01 Rv. 625885 - 01, N. 3003 del 2014 Rv. 629613 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2951 del 2016 Rv. 638372 - 01

Massime successive: Vedi

Annotata

Sez. U - , Sentenza n. 22404 del 13/09/2018 (Rv. 650451 - 01)

Presidente: RORDORF RENATO. Estensore: ANTONIETTA SCRIMA. Relatore: ANTONIETTA SCRIMA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
F. (ANGELETTI CARLO) contro C. (PAPA STEFANO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/04/2012

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Modifica della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Possibilità - Oggetto - Limiti - Sostituzione della domanda di adempimento di obbligazione contrattuale con quella di ingiustificato arricchimento - Ammissibilità - Condizioni.

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere.

Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6, Cod. Civ. art. 2041

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26128 del 2010 Rv. 615487 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 22407 del 13/09/2018** (Rv. **650454 - 01**)

Presidente: **RORDORF RENATO**. Estensore: **CARLO DE CHIARA**. Relatore: **CARLO DE CHIARA**. P.M. **FUZIO RICCARDO**. (Conf.)

B. (GIACOBBE GIOVANNI) contro M.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 17/07/2017

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Principio del "favor rei" ex art. 2 c.p. - Applicabilità - Esclusione - Art. 32 bis d.lgs. 109 del 2006 - Introduzione del principio - Esclusione - Fondamento.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, essendo l'illecito riconducibile al "genus" di quelli amministrativi, non trova applicazione il principio del "favor rei", di cui all'art. 2 c.p., in forza del quale, in deroga al principio "tempus regit actum", l'eventuale "abolitio criminis" opera retroattivamente, né tale principio è desumibile dalla norma transitoria contenuta nell'art. 32 bis, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006, che non prevede un sistema di regole omologo all'art. 2 c.p., valido sia per la riforma della fattispecie dell'illecito, sia per le modifiche del trattamento sanzionatorio, ma si limita a stabilire, per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo cit., l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 del r.d.l. n. 511 del 1946 "se più favorevoli". (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione del C.S.M. che aveva respinto la richiesta ex art. 673 c.p.p. di revoca della sentenza disciplinare con la quale era stata inflitta la sanzione dell'ammonizione in relazione al delitto di ingiuria commesso ai danni di un vigile urbano, nonostante la depenalizzazione del reato per effetto del d.lgs. n. 7 del 2016).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32 bis, Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15314 del 2010 Rv. 613974 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 21974 del 10/09/2018** (Rv. **650281 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **GIACINTO BISOGNI**. Relatore: **GIACINTO BISOGNI**.

P. (PROCURATORE GENERALE CORTE SUPREMA CASSAZIONE ORSI LUIGI) contro M.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 11/09/2017

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Illecito disciplinare per omessa astensione - Elemento psicologico - Intento di favorire o danneggiare una delle parti - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, ai fini della consumazione dell'illecito previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006, non occorre che il magistrato abbia avuto uno specifico intento di favorire o danneggiare una delle parti del processo, ma è sufficiente che egli fosse a conoscenza di circostanze di fatto che lo obbligavano ad astenersi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza disciplinare di assoluzione di un giudice delegato, il quale aveva omesso di astenersi dalla trattazione di procedure fallimentari, il cui curatore aveva ceduto un appartamento alla convivente del magistrato ad un prezzo inferiore a quello di mercato e con denaro proveniente in parte da quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. C

Sez. U, Sentenza n. 21928 del 07/09/2018 (Rv. 650603 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: BIAGIO VIRGILIO. Relatore: BIAGIO VIRGILIO.

A. (STERRANTINO DANIELE) contro C.

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/08/2016

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Canone concessorio di accesso a strada statale - Contenuto patrimoniale - Giurisdizione g.o. - Fattispecie.

Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il "petitum" sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. (Nella specie, è stato ritenuto che avesse contenuto patrimoniale e spettasse perciò alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il pagamento di somme a titolo di canone concessorio, dovuto per licenze di accesso alla rete stradale, il cui importo era stato determinato sulla base di provvedimenti presupposti, senza che rilevasse un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali o venissero esercitati poteri discrezionali-valutativi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21545 del 2017 Rv. 645317 - 01, N. 21522 del 2017 Rv. 645315 - 01, N. 20939 del 2011 Rv. 618995 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 21927 del 07/09/2018 (Rv. 650450 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: BIAGIO VIRGILIO. Relatore: BIAGIO VIRGILIO. (Conf.)

F. (COCCO MASSIMO) contro P. (PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI)

Rigetta, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 27/07/2015

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Gruppo consiliare regionale - Percezione di fondi pubblici - Illecita gestione - Responsabilità - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Fondamento.

L'azione di responsabilità per la illecita gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali è attratta alla giurisdizione della Corte dei conti, sia perché a tali gruppi - pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica - va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, per la funzione strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122, comma 4, Cost., che non può estendersi alla gestione di contributi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la giurisdizione contabile, con riferimento all'azione risarcitoria, promossa nei confronti del presidente del gruppo consiliare regionale di un partito politico, derivante dall'illecita gestione dei contributi erogati a detto gruppo, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis della l.r. Lazio n. 6 del 1973).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Costituzione art. 122, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1, Legge Reg. Lazio 15/03/1973 num. 6 art. 3, Legge Reg. Lazio 15/03/1973 num. 6 art. 3 bis

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23257 del 2014 Rv. 632757 - 01, N. 10094 del 2015 Rv. 635272 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 21599 del 04/09/2018 (Rv. 650280 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ADRIANA DORONZO. Relatore: ADRIANA DORONZO.

contro

Regola giurisdizione

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Specialista ambulatoriale interno in convenzione con le aziende del SSN - Procedura di conferimento degli incarichi - Accordo nazionale collettivo - Natura concorsuale - Esclusione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.

La procedura per il conferimento degli incarichi di specialista ambulatoriale interno in convenzione con le aziende del servizio sanitario nazionale non ha natura concorsuale, ma costituisce espressione del potere negoziale della P.A. in veste di datore di lavoro, atteso che l'art. 21 dell'Accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità sanitarie prevede che la selezione dei candidati avvenga sulla base di parametri specifici e vincolanti, stabiliti dalla contrattazione collettiva, senza alcun bando e valutazione discrezionale dei titoli o atto di approvazione finale. Ne consegue che le controversie relative a tale procedura appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 23/03/2005 art. 21, Contr. Coll. 23/03/2005 art. 23, Contr. Coll. 23/03/2005 art. 24, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 1, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 4

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16756 del 2014 Rv. 631791 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 21598 del 04/09/2018 (Rv. 650279 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ADRIANA DORONZO. Relatore: ADRIANA DORONZO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)

B. (VALLERGA MAURO) contro C. (MANZI ANDREA)

Cassa con rinvio, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 02/09/2016

039012 CIMITERI - SEPOLCRO (DIRITTO DI) Diritto di sepoltura privata - Provvedimento amministrativo di riconoscimento dell'esercizio da tempo immemorabile - Giurisdizione amministrativa - Fondamento - Fattispecie.

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI In genere.

Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 104 del 2010, le controversie inerenti ad atti o provvedimenti relativi al riconoscimento, da parte di un Comune, della titolarità del diritto di sepoltura privata esercitato da tempo immemorabile su aree o porzioni di edificio in un cimitero pubblico, atteso che tale riconoscimento si configura quale concessione amministrativa di beni soggetti al regime demaniale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice

amministrativo, il tema di diritto di sepoltura in relazione ad una controversia nella quale era stata prospettata illegittimità del provvedimento con il quale il Comune aveva individuato il titolare originario del rapporto concessorio risalente da tempo immemorabile, e non la contestazione del diritto tra contendenti legati da vincoli familiari).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. B, Cod. Civ. art. 824

Massime precedenti Vedi: N. 1134 del 2003 Rv. 559992 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 375 del 1991 Rv. 470502 - 01, N. 8197 del 1994 Rv. 488031 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 21589 del 04/09/2018 (Rv. 650278 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: MAGDA CRISTIANO. Relatore: MAGDA CRISTIANO.

B. (SORGE ALFREDO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/10/2015

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Indennità di cui all'art. 46 l. n. 2359 del 1865 - Perdita o diminuzione della proprietà per effetto dell'opera pubblica - Decorrenza del termine di prescrizione - Fattispecie.

Il termine per la prescrizione del diritto all'indennità prevista dall'art. 46 della l. n. 2359 del 1865 decorre dal momento in cui il danneggiato ha piena conoscenza del pregiudizio derivante dalla perdita o diminuzione di facoltà inerenti al proprio diritto dominicale conseguenti all'esecuzione dell'opera pubblica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva individuato il "dies a quo" della prescrizione nella data di redazione di un verbale attestante la realizzazione dell'opera pubblica nei suoi tratti essenziali, ritenendo che da quel momento gli aventi diritto fossero nella possibilità di percepire il pregiudizio indennizzabile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12771 del 2013 Rv. 626772 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 21597 del 04/09/2018 (Rv. 650449 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: MAGDA CRISTIANO. Relatore: MAGDA CRISTIANO.

T. (MASONI GIUSEPPE MATTEO) contro C. (GENNARI PAOLO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 14/01/2016

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Canone di concessione d'uso di struttura comunale - Controversia su "an" e "quantum" - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In materia di concessioni amministrative di beni pubblici, l'art. 133, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 104 del 2010 (come il previgente art. 5 della l. n. 1034 del 1971, mod. dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000), nell'attribuire la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo fa espressamente salve le controversie aventi ad oggetto "indennità, canoni od altri corrispettivi", che restano assoggettate al regime generale, a seconda che involgano diritti soggettivi a

contenuto patrimoniale o l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione dei canoni od alla debenza del rimborso; ne consegue che le controversie sull'"an" e sul "quantum" del canone pattuito convenzionalmente come corrispettivo della concessione d'uso di una struttura comunale (e di eventuali controcrediti della concessionaria pure previsti convenzionalmente) appartengono alla giurisdizione ordinaria, avendo ad oggetto diritti soggettivi a contenuto patrimoniale senza involgere la validità degli atti amministrativi che hanno condotto alla stipula della convenzione. (Nella specie, una squadra di calcio, debitrice dei canoni concessori per l'utilizzo dello stadio comunale, aveva opposto in compensazione alla P.A. le spese sostenute per i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'impianto, il cui rimborso era previsto, sia pure in via forfetaria, nella stipulata convenzione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. B, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24902 del 2011 Rv. 620168 - 01, N. 20939 del 2011 Rv. 618995 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione prima e VI prima



Sez. 1 - , **Ordinanza n. 23323 del 27/09/2018** (Rv. **650932 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **MARCO MARULLI**. Relatore: **MARCO MARULLI**. P.M. DE **AUGUSTINIS** **UMBERTO**. (Conf.)

I. (GEREMIA RINALDO) contro A. (RIJLI SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/03/2014

114053 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RESCSSIONE Appalto - Diritti ed obblighi scaturenti dal contratto - Rescissione del contratto ad opera della P.A. - Facoltà dell'appaltatore di agire per la risoluzione del contratto - Sussiste.

In tema di appalto di opere pubbliche, il provvedimento di rescissione adottato dalla stazione appaltante, ex art. 340 della l. n. 2248 del 1865, all. F, non impedisce all'appaltatore di agire per la risoluzione del contratto in base alle regole generali dettate per l'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., poiché il potere autoritativo di cui si rende espressione il provvedimento di rescissione adottato dalla P.A., non è idoneo ad incidere sulle posizioni soggettive nascenti dal rapporto contrattuale aventi consistenza di diritti soggettivi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 340

Massime precedenti Conformi: N. 21882 del 2015 Rv. 637321 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1642 del 1998 Rv. 512687 - 01, N. 8587 del 2004 Rv. 572660 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 23320 del 27/09/2018** (Rv. **650760 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **GUIDO MERCOLINO**. Relatore: **GUIDO MERCOLINO**. P.M. DE **AUGUSTINIS** **UMBERTO**. (Conf.)

L. (MASTRANGELO PIETRO) contro G. (CATUCCI MARIA)

Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 01/06/2016

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - Vizi deducibili - Proposizione di nuove questioni giuridiche - Ammissibilità - Limiti.

Nel caso in cui l'appello sia stato dichiarato inammissibile ex art. 348-ter c.p.c., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado può essere proposto entro i limiti delle questioni già sollevate con l'atto di appello e di quelle riproposte ex art. 346 c.p.c., senza che possa assumere rilievo la diversa formulazione dei motivi, che trova giustificazione nella natura del ricorso per cassazione, quale mezzo di impugnazione a critica vincolata, proponibile esclusivamente per i vizi previsti dall'art. 360, comma 1, c.p.c., non comportando la dichiarazione di inammissibilità dell'appello sostanziali modificazioni nel giudizio di legittimità, fatta eccezione per la necessità che l'impugnazione sia rivolta direttamente contro la sentenza di primo grado e per l'esclusione della deducibilità del vizio di motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2784 del 2015 Rv. 634388 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 23314 del 27/09/2018** (Rv. **650758 - 02**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **MAURO DI MARZIO**. Relatore: **MAURO DI MARZIO**.

F. (ROSSANO CLAUDIO) contro L. (GIACOBBE GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/06/2014

133005 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - IN GENERE Omessa assegnazione del termine ex art. 184 c.p.c. nella formulazione precedente alle modifiche introdotte con la legge n. 80 del 2005 applicabile "ratione temporis" - Conseguenze - Nullità della sentenza - Fondamento.

E' nulla la sentenza che abbia deciso la domanda nel merito, senza che sia stata concessa alla parte la possibilità di formulare le proprie richieste istruttorie, in conseguenza dell'omesso riconoscimento del termine per la produzione di documenti e l'indicazione di nuovi mezzi di prova, di cui all'art. 184 c.p.c., nella formulazione introdotta con la l. n. 534 del 1995, trattandosi di un termine non rimesso alla discrezionalità del giudice, ma conseguente automaticamente alla rituale richiesta della parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13946 del 2014 Rv. 631827 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 23322 del 27/09/2018** (Rv. **650761 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **MARIA ACIERNO**. Relatore: **MARIA ACIERNO**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

Q. (MICCINESI MARCO) contro E. (RICCI SANTE)

Rigetta, TRIBUNALE FIRENZE, 16/10/2013

081265 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE Dichiarazione di fallimento del contribuente - Credito per sanzione tributaria sorto in epoca precedente al fallimento - Inesigibilità durante la procedura concorsuale e fino al ritorno "in bonis" del contribuente - Esclusione - Fondamento.

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

Le sanzioni pecuniarie per la violazione di leggi tributarie commesse in data antecedente al fallimento del contribuente, costituiscono un credito che soggiace all'applicazione di tutte le regole civilistiche, sia che si verta in una fase fisiologica del rapporto obbligatorio, sia che si verta nell'ambito di una procedura concorsuale, dovendo l'Amministrazione soddisfarsi secondo le regole del concorso nei modi stabiliti dalla legge. Pertanto, è infondata l'eccezione per la quale, in costanza di fallimento, l'esigibilità delle sanzioni tributarie dovrebbe essere congelata, potendo l'amministrazione finanziaria farle valere esclusivamente una volta che il fallito sia tornato "in bonis", sia perché il fallimento non equivale alla morte dell'imprenditore, tanto che con esso il contribuente non viene privato della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, sia perché la postergazione del pagamento dei crediti derivanti dalle sanzioni pecuniarie violerebbe la disciplina imperativa di cui all'art. 2752 c.c. e diverrebbe un modo per sfuggire al pagamento delle sanzioni amministrative in danno dell'erario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5, Cod. Civ. art. 2752, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 8, Legge Falliment. art. 96

Massime precedenti Conformi: N. 21078 del 2011 Rv. 619687 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3427 del 2002 Rv. 552937 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 23313 del 27/09/2018 (Rv. 650905 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: ALDO ANGELO DOLMETTA. Relatore: ALDO ANGELO DOLMETTA. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

W. (FERINA FEDERICO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/11/2011

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Credito vantato nei confronti del correntista - Onere della banca di produzione degli estratti conto - Decorrenza dall'apertura del conto corrente - Necessità.

La banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 1857, Cod. Civ. art. 2220

Massime precedenti Vedi: N. 9365 del 2018 Rv. 648117 - 01, N. 13258 del 2017 Rv. 644273 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23326 del 27/09/2018 (Rv. 650922 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: MASSIMO FALABELLA. Relatore: MASSIMO FALABELLA. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

B. (BAZOLI ALFREDO) contro F. (PAFUNDI GABRIELE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 04/06/2013

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Atto di disposizione successivo al sorgere del credito - Condizioni - Conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato - Atti a titolo oneroso - Obbligazione del dante causa nei confronti di altri creditori - Consapevolezza del terzo - Necessità.

In tema di azione revocatoria ordinaria, ove l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza anche da parte del terzo, perché quest'ultimo deve essere a conoscenza che il proprio dante causa è vincolato verso creditori e che l'atto posto in essere arreca pregiudizio alla garanzia patrimoniale del disponente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Vedi: N. 27546 del 2014 Rv. 633992 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 1 - , **Sentenza n. 23314 del 27/09/2018** (Rv. **650758 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **MAURO DI MARZIO**. Relatore: **MAURO DI MARZIO**.

F. (ROSSANO CLAUDIO) contro L. (GIACOBBE GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/06/2014

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Cassazione con rinvio al giudice d'appello - Rinvio c.d. restitutorio e rinvio c.d. restitutorio - Attribuzioni del giudice del rinvio.

Nell'ipotesi di rinvio c.d. improprio o restitutorio alla corte d'appello - che si verifica quando la sentenza impugnata, senza entrare nel merito, si sia limitata ad una pronuncia meramente processuale - la corte territoriale, diversamente da quanto accade nel caso di rinvio c.d. proscutorio, conserva tutti i poteri connaturati alla funzione di giudice dell'impugnazione avverso la sentenza del tribunale, e deve pertanto esaminare tutte le questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Conformi: N. 4290 del 2015 Rv. 634729 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11844 del 2016 Rv. 639945 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 23315 del 27/09/2018** (Rv. **650759 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **MAURO DI MARZIO**. Relatore: **MAURO DI MARZIO**.

F. (FAUCEGLIA GIUSEPPE) contro A. (DI NANNI CARLO)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/08/2016

081029 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI Sindacato di fattibilità del tribunale - Fattibilità giuridica e fattibilità economica - Limiti - Controllo esteso alla verifica della non manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati - Necessità - Rilevanza di tali principi nel concordato con continuità aziendale - Al fine della revoca dell'ammissione - Sussistenza.

La previsione dell'art. 186 bis, ultimo comma, l. fall., che attribuisce al tribunale il potere di revocare l'ammissione al "concordato con continuità aziendale" qualora l'esercizio dell'attività di impresa risulti manifestamente dannoso per i creditori, non attribuisce all'organo giudicante il compito di procedere alla valutazione della convenienza economica della proposta che, quando non sia implausibile, è riservata al giudizio dei creditori ma solo verificare che l'andamento dei flussi di cassa, ed il conseguente indebitamento, non siano tali da erodere le prospettive di soddisfazione dei creditori.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 com. 2 lett. E

Massime precedenti Conformi: N. 9061 del 2017 Rv. 644969 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 23325 del 27/09/2018** (Rv. **650762 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **MARINA CIRESE**. Relatore: **MARINA CIRESE**. P.M. **DE AUGUSTINIS** **UMBERTO**. (Conf.)

R. (CLARIZIA ANGELO) contro C. (POZZI FRANCESCO MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/04/2014

013047 ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI Decisione arbitrale fondata su questione rilevata d'ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti - Violazione del contraddittorio - Conseguenze - Nullità del lodo - Fattispecie.

E' nullo, per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa, il lodo arbitrale nel quale sia posta a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, in sede di impugnazione del lodo arbitrale, aveva omesso di valutare la dedotta violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, nonostante la decisione fosse stata fondata sull'inefficacia del contratto per difetto di un progetto preliminare, questione mai discussa dalle parti, che nel giudizio arbitrale avevano chiesto, reciprocamente, la risoluzione del contratto per inadempimento, con ciò presupponendo la validità del titolo originario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 28660 del 2013 Rv. 629222 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 23153 del 26/09/2018** (Rv. **650931 - 02**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **MASSIMO FALABELLA**. Relatore: **MASSIMO FALABELLA**. P.M. **VITIELLO** **MAURO**. (Conf.)

C. (TANGANELLI FEDERICO) contro C. (BIANCHI ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/10/2012

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI - Unico elemento indiziario - Efficacia probatoria - Condizioni.

In tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più d'uno, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento su uno solo di essi, purché grave e preciso, dovendo il requisito della "concordanza" ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 656 del 2014 Rv. 629325 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 23157 del 26/09/2018** (Rv. **650617 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **FRANCESCO TERRUSI**. Relatore: **FRANCESCO TERRUSI**. P.M. **VITIELLO** **MAURO**. (Conf.)

C. (SALVALAGGIO CATIA) contro B. (MERCANTI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/01/2015

081081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE Società avente ad

oggetto l'esercizio di un'attività commerciale - Effettivo esercizio di attività agricola - Esenzione dal fallimento - Non sussiste - Fondamento.

Ai fini dell'esenzione dal fallimento di un'impresa, costituita in forma societaria ed avente quale oggetto statutario l'esercizio di attività commerciale, non rileva l'attività agricola effettivamente esercitata, poiché tali società acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, in considerazione di quanto previsto nello statuto, diversamente dall'imprenditore commerciale individuale, che assume la qualifica solo in conseguenza dell'esercizio effettivo dell'attività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2135, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. del 2004 num. 99 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 28015 del 2013 Rv. 629320 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 17343 del 2017 Rv. 644845 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23151 del 26/09/2018 (Rv. 650821 - 01)

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

B. (DE ANGELIS LUCIO) contro F. (MANCONI FRANCESCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/05/2014

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. - Inammissibilità - Eccezioni - Fondamento.

L'ordinanza della corte di appello dichiarativa dell'inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza nel merito non è impugnabile con ricorso per cassazione, neanche ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., a meno che il provvedimento non sia censurato, per "error in procedendo", nei casi in cui il relativo modello procedimentale sia stato utilizzato al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge. (La S.C., ribadendo la natura non definitiva dell'ordinanza della corte di appello resa ex artt. 348 bis, comma 1, e 348 ter c.p.c., perché il ricorso per cassazione può sempre essere proposto contro la sentenza di primo grado, ne ha escluso l'autonoma impugnabilità in una fattispecie in cui il giudice di appello, nel pronunciarla, aveva confermato l'inammissibilità per tardività delle produzioni documentali effettuate in primo grado dal ricorrente.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 15776 del 2016 Rv. 641291 - 01, N. 5655 del 2018 Rv. 648291 - 01, N. 2351 del 2017 Rv. 642719 - 01, N. 3023 del 2018 Rv. 647940 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1914 del 2016 Rv. 638369 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22771 del 25/09/2018 (Rv. 650756 - 01)

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: PAOLA VELLA. Relatore: PAOLA VELLA. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

I. (SANDULLI MICHELE) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/12/2013

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE Concordato fallimentare - Omologazione - Norma attributiva di privilegio - Dichiarazione di incostituzionalità - Conseguenze - Retroattività - Limite preclusivo - Omologa del concordato - Fondamento.

Qualora il decreto di omologazione del concordato fallimentare abbia riconosciuto ad un credito un grado privilegiato, in applicazione di una norma attributiva di prelazione successivamente travolta da dichiarazione di illegittimità costituzionale con efficacia "ex tunc", detta efficacia retroattiva non si estende ai rapporti ormai definitivamente esauriti, per essersi verificato uno degli eventi cui l'ordinamento collega il loro consolidamento, tra i quali rientra la definitività del riparto fallimentare al pari di quella dell'omologazione in parola, trattandosi in entrambi i casi della cristallizzazione del passaggio dalla posizione di creditore concorsuale (sulla base dello stato passivo) a creditore concorrente (sulla base della regolazione giudiziale, nel primo caso, o consensuale nel secondo).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 129 com. 4, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 23 com. 37 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 20381 del 2012 Rv. 624199 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22783 del 25/09/2018 (Rv. 650587 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. Relatore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

F. (FICI ALDO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/04/2011

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Ordine di integrazione del contraddittorio - Inadempimento - Inammissibilità del ricorso - Istanza di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso - Irrilevanza.

Nel caso in cui, nel giudizio di legittimità, la parte non adempia all'ordine di integrazione del contraddittorio emesso dalla S.C., il ricorso va dichiarato inammissibile, sebbene sia stata presentata istanza di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 bis

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 6107 del 2012 Rv. 622254 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22775 del 25/09/2018 (Rv. 650895 - 01)

Presidente: SCHIRO' STEFANO. Estensore: LAURA TRICOMI. Relatore: LAURA TRICOMI. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

S. (GIOVANARDI CARLO ALBERTO) contro B. (BERLIRI FABRIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/09/2013

085006 FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE Comportamento determinante pregiudizio giuridico - Necessità - Accordo transattivo del creditore con un terzo - Liberazione del bene dall'ipoteca - Conseguenza - Liberazione del fideiussore - Fondamento.

L'accordo transattivo intervenuto tra creditore e terzo, che comporti l'estinzione dell'ipoteca posta a garanzia del credito, ha come conseguenza la liberazione del fideiussore per fatto del creditore, ai sensi dell'art. 1955 c.c., perché tale accordo integra un comportamento dal quale deriva un pregiudizio giuridico, non solo economico, sofferto dal fideiussore, che si concretizza nella perdita del diritto di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1955, Cod. Civ. art. 1950, Cod. Civ. art. 1949

Massime precedenti Vedi: N. 21833 del 2017 Rv. 645415 - 01, N. 28838 del 2008 Rv. 605881 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22772 del 25/09/2018 (Rv. 650921 - 01)

Presidente: SCHIRO' STEFANO. Estensore: PAOLO DI MARZIO. Relatore: PAOLO DI MARZIO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

F. (TRANI SALVATORE) contro S. (PASSALACQUA MARCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/10/2013

133070 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore - Conflitto di interessi - Inammissibilità della costituzione - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento - Fattispecie.

Nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore, al quale sia stato peraltro conferito mandato con un unico atto, e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio. (Nel caso di specie la S.C., in materia di azione di responsabilità promossa da un socio nei confronti degli amministratori di una s.r.l., ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva ritenuto inammissibile la costituzione in giudizio della società e degli amministratori con il medesimo difensore ravvisando, fra le posizioni da questi assistite, un conflitto di interessi, perché il socio aveva agito per far valere il danno arrecato dagli amministratori alla società).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 7363 del 2018 Rv. 648113 - 01, N. 15884 del 2013 Rv. 626953 - 01, N. 21350 del 2005 Rv. 584805 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22776 del 25/09/2018 (Rv. 650903 - 01)

Presidente: SCHIRO' STEFANO. Estensore: GIULIA IOFRIDA. Relatore: GIULIA IOFRIDA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

M. (VASSALLE ROBERTO) contro B. (MORERA UMBERTO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 17/01/2014

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Contratti bancari - Riforma o cassazione parziale della sentenza - Effetti sui capi della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassati - Estensione ai capi non oggetto di impugnazione autonoma ma necessariamente collegati - Giudicato - Esclusione - Fattispecie.

Il principio dettato dall'art. 336 c.p.c., secondo cui la riforma o la cassazione parziale della sentenza ha effetto anche sui capi della stessa dipendenti dalla parte riformata o cassata, trova applicazione rispetto ai capi non impugnati autonomamente, ma necessariamente collegati ad altro che sia stato impugnato. Ne consegue che, in tema di contratti bancari, la riforma o la

cassazione della sentenza che abbia dichiarato la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta e contenga l'espressa statuizione della non debenza di interessi e spese, impedisce il passaggio in giudicato della parte di sentenza relativa alla non debenza degli accessori, trattandosi di statuizione necessariamente collegata al capo impugnato e riformato o cassato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Vedi: N. 3129 del 2011 Rv. 615905 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22785 del 25/09/2018** (Rv. **650930 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **EDUARDO CAMPESE.** Relatore: **EDUARDO CAMPESE.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)
B. (LUCISANO CLAUDIO) contro C. (MANNOCCHI MASSIMO)
Rigetta, TRIBUNALE FIRENZE, 08/05/2014

081029 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI Relazione del professionista attestatore - Domanda di compenso - Prova del diligente adempimento - Ammissione del debitore al concordato - Insufficienza - Fondamento.

Il professionista al quale sia stato negato, a causa di carenze nella dovuta diligenza, il compenso per la redazione della relazione di cui all'art. 161, comma 3, l. fall., non può invocare, a fondamento del proprio credito, l'ammissione del debitore che lo ha designato (successivamente dichiarato fallito) alla procedura concordataria. Infatti, il decreto emesso dal tribunale ex art. 163, comma 1, l. fall. non costituisce approvazione della relazione, né un apprezzamento di competenza esclusiva del tribunale in ambito concordatario, in quanto l'ammissione a detta procedura non assevera definitivamente, con valore di giudicato, l'esattezza dell'adempimento del professionista, potendo la valutazione essere, in seguito, smentita dal medesimo tribunale, in sede di procedura fallimentare, all'esito di un più approfondito controllo da parte del commissario giudiziale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 com. 3, Legge Falliment. art. 163 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5825 del 2018 Rv. 648570 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 22757 del 25/09/2018** (Rv. **650936 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **MAURO DI MARZIO.** Relatore: **MAURO DI MARZIO.**
E. (TANZI ANGELO) contro P. (PANSOLLI UGO)
Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/07/2016

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Sentenza notificata con modalità telematica - Deposito telematico della sentenza notificata - Inammissibilità - Deposito di copia analogica - Completa di attestazione di conformità - Necessità.

In tema di ricorso per cassazione redatto in forma analogica ma notificato via PEC, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per ritenere soddisfatto l'onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente non può procedere al deposito telematico della sentenza,

della quale deve invece estrarre e depositare copia analogica, unitamente alla relazione di notifica, attestandone la conformità agli originali digitali, ai sensi dell'art 9, commi 1 bis e 1 ter, l. n. 53 del 1994.

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 1 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 1 ter

Massime precedenti Vedi: N. 30765 del 2017 Rv. 647029 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10266 del 2018 Rv. 648132 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22784 del 25/09/2018** (Rv. **650929 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **EDUARDO CAMPESE.** Relatore: **EDUARDO CAMPESE.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)
G. (ALESI ROBERTA) contro F.
Rigetta, TRIBUNALE PESARO, 31/07/2013

081277 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - VERIFICAZIONE Eccezione revocatoria - C.d. revocatoria incidentale - Proposta dal curatore - Introducibilità nel giudizio di opposizione allo stato passivo - Per la prima volta - Sussistenza - Fondamento.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore può proporre per la prima volta l'eccezione revocatoria, anche se non formulata in sede di verifica dello stato passivo, e nonostante la corrispondente azione non sia stata inserita nel programma di liquidazione e neppure effettivamente proposta, anche in via riconvenzionale, nel medesimo giudizio, potendo il giudice delegato ed il tribunale escludere il credito in conseguenza della semplice contestazione del curatore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95 com. 1, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 25728 del 2016 Rv. 642756 - 02

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22777 del 25/09/2018** (Rv. **650904 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **ALBERTO PAZZI.** Relatore: **ALBERTO PAZZI.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Conf.)
V. (CAZZOLA LUIGI) contro F. (MOBIGLIA ALESSANDRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/05/2013

113166 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - DEL DEBITORE Onere della prova - Ripartizione - Prova dell'esistenza del credito e della scadenza - Compete al creditore - Mera allegazione dell'inadempimento del creditore - Sufficienza - Estinzione dell'obbligazione a seguito di compensazione - Invocata dal debitore - Onere della piena prova del controcredito - Sussiste - Fattispecie.

Il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale deve provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, e può limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte che, qualora eccepisca l'estinzione dell'obbligazione in modo diverso dall'adempimento, nella specie a seguito di compensazione, è gravata della piena prova dell'esistenza del controcredito. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello che aveva accolto l'azione di risoluzione per inadempimento di un contratto di cessione

di partecipazione a s.r.l., promossa dalla società cedente, alla quale il debitore cessionario aveva resistito eccependo l'esistenza, nei confronti dell'attrice, di un credito del quale non aveva però fornito la prova).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Vedi: N. 15677 del 2009 Rv. 609003 - 01, N. 292 del 2016 Rv. 638377 - 01, N. 23759 del 2016 Rv. 642073 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13533 del 2001 Rv. 549956 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22784 del 25/09/2018 (Rv. 650929 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: EDUARDO CAMPESE. Relatore: EDUARDO CAMPESE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
G. (ALESI ROBERTA) contro F.
Rigetta, TRIBUNALE PESARO, 31/07/2013

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Domanda inammissibile - Omessa pronuncia - Motivo di ricorso per cassazione - Esclusione.

L'omessa pronuncia, qualora abbia ad oggetto una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, alla proposizione di una tale domanda, non consegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 24445 del 2010 Rv. 615091 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22474 del 24/09/2018 (Rv. 650754 - 01)

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: MASSIMO FALABELLA. Relatore: MASSIMO FALABELLA. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)
A. (VENERI MASSIMO) contro F.
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/10/2013

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Notificazione di ricorso per dichiarazione di fallimento - Inesistenza - Costituzione in giudizio della debitrice - Conseguenze - Sanatoria "ex nunc".

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

In ipotesi di notifica di ricorso per dichiarazione di fallimento, astrattamente qualificabile come inesistente, al pari del pedissequo decreto di convocazione, la costituzione della debitrice poi dichiarata fallita ne determina la sanatoria con effetto "ex nunc", ponendo il giudizio al riparo da ulteriori effetti invalidanti, sempreché si provveda, a seguito di detta costituzione, a fissare una nuova udienza, nel rispetto del termine di quindici giorni di cui all'art. 15, comma 3, l. fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.

Sez. 1 - , **Sentenza n. 22472 del 24/09/2018** (Rv. **650585 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **FRANCESCO TERRUSI**. Relatore: **FRANCESCO TERRUSI**. P.M. **VITIELLO** **MAURO**. (Diff.)

L. (BOCCHINI ROBERTO) contro C. (ERRICHELLO GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 30/05/2014

081220 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITA' Vendita fallimentare - Divieti di partecipazione - Estensione del disposto di cui all'art. 17, l. n. 55 del 1990, dettato in tema di interposizione fiduciaria nei pubblici appalti - Esclusione - Fondamento - Principio di diritto nell'interesse della legge.

Il divieto di interposizione fiduciaria nei pubblici appalti, previsto dall'art. 17, comma 3, della l. n. 55 del 1990, non si applica alle procedure competitive di vendita svolte in sede fallimentare, in quanto il suo ambito applicativo riguarda i soli contratti mediante i quali la pubblica amministrazione si assicura l'esecuzione di lavori, essendo il divieto finalizzato ad impedire la partecipazione alle gare pubbliche di società fiduciarie non autorizzate ai sensi della l. n. 1966 del 1939, alle quali viene imposto l'obbligo della previa comunicazione della propria composizione societaria all'ente committente, o concedente, per esigenze di trasparenza e prevenzione di fenomeni criminali.

Riferimenti normativi: Legge 19/03/1990 num. 55 art. 19 com. 3, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/11/1939 num. 1966, Cod. Proc. Civ. art. 363

Massime precedenti Vedi: N. 11258 del 2007 Rv. 597779 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22465 del 24/09/2018** (Rv. **650583 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **ROSARIO CAIAZZO**. Relatore: **ROSARIO CAIAZZO**. P.M. **DE RENZIS** **LUISA**. (Conf.)

V. (VETRO ANTONIA) contro D. (GULLO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/06/2014

131011 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA' - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITA' DELL'OPPONENTE Decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo - Conseguenze - Formazione del giudicato - Ambito oggettivo - Estensione al titolo che ne costituisce il fondamento - Sussistenza - Ulteriore azione su medesimo titolo - Preclusione - Fattispecie.

Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. (Nella specie la S.C. ha ritenuto preclusa dal giudicato, formatosi a seguito dell'estinzione della causa di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da un banca in relazione al saldo passivo di un conto corrente, la successiva domanda, proposta dal correntista, tesa ad

ottenere la ripetizione delle somme indebitamente trattenute dall'istituto di credito in forza di clausole negoziali invalide).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28318 del 2017 Rv. 646711 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22481 del 24/09/2018** (Rv. **650920 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **LAURA TRICOMI**. Relatore: **LAURA TRICOMI**. P.M. **SORRENTINO** **FEDERICO**. (Conf.)

C. (TRINGALI EMANUELE) contro V. (BURGIO GIULIANA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 28/01/2013

045046 COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - CONTABILITA' - SPESE - IN GENERE Delibera di conferimento di incarico a professionista - Indicazione della spesa e dei mezzi per farvi fronte - Modalità - Prestazioni ulteriori non previste in contratto - Copertura - Mutamento dell'imputazione mediante ricorso a risparmi di spesa - Illegittimità - Fondamento.

La delibera comunale di conferimento di incarico ad un professionista deve indicare l'ammontare della spesa, mediante l'identificazione e la distinzione delle diverse voci che la compongono (spese generali, tecniche, per compensi professionali, ecc.), ed i mezzi per farvi fronte, ugualmente identificati e distinti analiticamente, così da creare un doppio e congiunto (non alternativo) indice di riferimento che vincola l'operato dell'ente locale in relazione alle spese stabilite anticipatamente, in ragione dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario, e quindi al buon andamento della P.A.; ne consegue che, in mancanza di nuova e specifica delibera, non è consentito aggirare la previsione normativa mutando l'imputazione delle spese mediante la riduzione di alcune voci e l'innalzamento di altre, in modo da convogliare i mezzi economici così reperiti al soddisfacimento di spese diverse da quelle originariamente previste.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 284, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 288, Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 com. 4 CORTE COST., Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 55 com. 5, Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 123 com. 1 lett. N CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2225, Cod. Civ. art. 2230 com. 2, Cod. Civ. art. 2233 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17469 del 2013 Rv. 627394 - 01, N. 6970 del 2018 Rv. 648139 - 02, N. 15050 del 2018 Rv. 649072 - 01, N. 24303 del 2011 Rv. 620602 - 01, N. 21010 del 2018 Rv. 650184 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22466 del 24/09/2018** (Rv. **650753 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **ALDO CENICCOLA**. Relatore: **ALDO CENICCOLA**. P.M. **SOLDI ANNA** **MARIA**. (Conf.)

B. (COACCIOLI ANTONIO) contro F.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MACERATA, 22/05/2014

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità contrattuale - Poteri d'ufficio del giudice - Conversione del contratto nullo - Esclusione - Rilevazione d'ufficio della nullità - Istanza di conversione successiva della parte - Prima difesa utile - Ammissibilità - Fattispecie.

In tema di nullità contrattuale, il potere del giudice di rilevarla d'ufficio non può estendersi fino alla conversione del contratto nullo, ostandovi la previsione di cui all'art. 1424 c.c.; è tuttavia ammissibile l'istanza di conversione avanzata dalla parte nella prima difesa utile successiva al rilievo della nullità del titolo posto a fondamento della domanda, essendo detta istanza strettamente consequenziale all'esercizio del potere officioso del giudice. (Nella specie la S.C. ha ritenuto ammissibile l'istanza di conversione in mutuo ipotecario, proposta da una banca per la prima volta in seno all'opposizione allo stato passivo, dopo che il giudice delegato aveva rilevato in sede di verifica la nullità del mutuo fondiario ex art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1424, Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17352 del 2017 Rv. 644846 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018 (Rv. 650919 - 01)
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: ALBERTO PAZZI. Relatore: ALBERTO PAZZI. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)
C. (PECCHIOLI PAOLO) contro D. (VITALE CONCETTA ROSARIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/04/2013

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Motivi di ricorso - Mera riproposizione delle tesi difensive svolte nelle fasi di merito - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Nella specie, i comuni associati avevano riproposto la censura di nullità, per contrarietà all'ordine pubblico, della determinazione arbitrale del prezzo di cessione della partecipazione del privato nella società "in house" per la gestione del servizio di refezione scolastica, aumentato con l'adeguamento Istat dei prezzi dei pasti ex art. 6 l. n. 537 del 1993, senza spiegare perché il detto meccanismo imperativo di revisione contrattuale potesse incidere sulla qualità del servizio fino a compromettere i diritti sociali ad esso collegati).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 4 lett. 2, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 24 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419 com. 2, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 11098 del 2000 Rv. 539750 - 01, N. 17330 del 2015 Rv. 636872 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22482 del 24/09/2018 (Rv. 650755 - 01)
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: LAURA TRICOMI. Relatore: LAURA TRICOMI. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Diff.)
Z. (MANTIA LORIS LUCA) contro C. (CORDONE ALFREDO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/04/2013

135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI Tariffe professionali - Inderogabilità - Limiti - Incarichi professionali conferiti da enti pubblici - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

La regola dell'inderogabilità dei limiti tariffari di categoria stabiliti per i professionisti si applica ai soli incarichi professionali privati e non opera, pertanto, in relazione agli incarichi conferiti da enti pubblici, in quanto l'art. 6 della l. n. 404 del 1977, interpretando autenticamente l'articolo unico della l. n. 340 del 1976, che sancisce l'inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti, ne ha limitato l'applicazione ai rapporti intercorrenti tra privati.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 CORTE COST., Legge 04/03/1958 num. 143, Legge 05/05/1976 num. 340, Legge 01/07/1977 num. 404 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 14187 del 2011 Rv. 618312 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18805 del 2018 Rv. 649875 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22419 del 13/09/2018 (Rv. 650474 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: ANDREA SCALDAFERRI. Relatore: ANDREA SCALDAFERRI.

C. (LUGLI ALFREDO MARIA) contro F.
Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 26/05/2015

081209 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE Fallimento - Opponibilità al fallimento del venditore di un contratto di vendita immobiliare - Presupposto - Prova.

L'opponibilità al fallimento del venditore di un contratto di cessione immobiliare presuppone la trascrizione del contratto stesso in data antecedente alla dichiarazione di fallimento, la cui prova può essere fornita esclusivamente a mezzo della produzione in giudizio, in originale o in copia conforme, della nota di trascrizione, in quanto solo le indicazioni in essa riportate consentono di individuare, senza possibilità di equivoci, gli elementi essenziali del negozio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2659, Legge Falliment. art. 45, Legge Falliment. art. 72

Massime precedenti Vedi: N. 21273 del 2015 Rv. 637286 - 01, N. 28668 del 2013 Rv. 629673 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22210 del 12/09/2018 (Rv. 650404 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: MASSIMO FALABELLA. Relatore: MASSIMO FALABELLA. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

F. (GALLIGARI MARIA GIOVANNA) contro S. (FERRARI GABRIELE)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE SPOLETO, 14/05/2014

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Società od enti cooperativi di produzione e di lavoro - Crediti - Privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. - Ambito di applicazione.

149181 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE In genere.

L'art. 2751 bis, n. 5, c.c., che persegue lo scopo di agevolare le cooperative di produzione e lavoro nella realizzazione dei crediti collegati prevalentemente alla prestazione di un'attività lavorativa diretta da parte dei soci, attribuisce privilegio generale sui mobili a favore non di tutti i crediti delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, ma soltanto di quelli relativi ai corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 3592 del 1995 Rv. 491438 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22208 del 12/09/2018 (Rv. 650403 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: ALBERTO PAZZI. Relatore: ALBERTO PAZZI. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

B. (BOCCAGNA RAFFAELE) contro B.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 17/10/2013

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Insinuazione al passivo del credito della banca - Onere di deposito degli estratti conto - Sussistenza - Contestazioni specifiche del curatore - Onere di integrazione documentale della banca - Sussistenza - Mancanza di contestazioni - Presa d'atto delle risultanze degli estratti conto da parte del giudice delegato o del tribunale fallimentare, in caso di opposizione allo stato passivo - Sussistenza - Limiti.

In tema di ammissione al passivo fallimentare, nell'insinuare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, la banca ha l'onere di dare conto dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali; il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l'onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha, a sua volta, l'onere ulteriore di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito avuto riguardo alle contestazioni in parola; il giudice delegato o, in sede di opposizione, il tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell'evoluzione storica del rapporto come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d'ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95, Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1832, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22204 del 12/09/2018 (Rv. 650402 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: MARINA CIRESE. Relatore: MARINA CIRESE. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

F. (SALCE PAOLO) contro A. (MODESTI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 29/04/2014

097195 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONTROLLI, CONTABILITA' E FINANZIAMENTI Finanziamento dei costi sostenuti per le ispezioni e controlli veterinari relativi a stabilimenti di macellazione di animali - Interpretazione dell'allegato A n. 7 d.lgs. n. 432 del 1998 - Unicità del contributo per tutte le operazioni eseguite presso lo stesso stabilimento - Limiti.

In tema di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari relativi a stabilimenti di macellazione, gli allegati n. 6 e n. 7 del d.lgs. n. 434 del 1998 (attuativo delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE) postulano che, quand'anche le verifiche ispettive o di controllo riguardino le attività di macellazione, sezionamento e immagazzinamento, il contributo da versare rimanga unico per tutte le operazioni eseguite presso lo stesso stabilimento, purché il "quantum" sia idoneo a coprire ciascuna delle spese sostenute.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/1998 num. 432, Direttive Commissione CEE 22/12/1993 num. 118, Direttive Commissione CEE 26/06/1996 num. 43

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22202 del 12/09/2018 (Rv. 650582 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: GUIDO MERCOLINO. Relatore: GUIDO MERCOLINO. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

T. (GURRERA LELIO) contro C. (SAETTA ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/07/2012

114001 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Appalto di opere pubbliche - Appalto c.d. aperto - Caratteri - Compatibilità con l'esistenza di un progetto prestabilito e con la precisa quantificazione 'ab origine' dell'importo complessivo dell'appalto - Esclusione.

In tema di appalti pubblici, il contratto che, attraverso il capitolato speciale, non si limiti a fissare astrattamente i criteri per l'individuazione delle prestazioni dovute dall'appaltatore, rimettendone la concreta determinazione ad atti successivi dell'Amministrazione o ad ordini di servizio della direzione dei lavori, ma richiami, per converso, un progetto prestabilito, quantificando "ab origine" l'importo complessivo correlato, non è qualificabile come "appalto aperto". Tale figura presuppone, infatti, la pattuizione della prestazione dell'appaltatore con riferimento ad un arco di tempo e per interventi non predeterminati nel numero, ma solo nel genere, ed individuati di volta in volta in base alle necessità della stazione appaltante, entro un limite massimo di spesa e senza la preventiva fissazione del corrispettivo per l'appaltatore, destinato ad essere determinato nell'importo solo "ex post", in base ai criteri stabiliti nel contratto ed alle prestazioni concretamente richieste.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 3 CORTE COST., DPR 21/12/1999 num. 554 art. 154, DPR 05/10/2010 num. 207 art. 105, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 PENDENTE

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22216 del 12/09/2018 (Rv. 650405 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. Relatore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

C. (ARIETA GIOVANNI) contro I. (DE RUVO GAETANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/05/2012

058017 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI Collegamento tra atti di natura eterogenea - Requisiti - Accertamento riservato al giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità.

Affinché possa configurarsi un collegamento tra atti giuridici di varia natura tipologica (contratti, provvedimenti amministrativi, accordi non aventi contenuto patrimoniale), con una loro considerazione unitaria allo scopo di trarne un vincolo a carico di una parte, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in

essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. Accertare la natura, l'entità, le modalità e le conseguenze del collegamento tra tale eterogeneo complesso di atti (negoziali, autoritativi, ecc.) rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22118 del 11/09/2018 (Rv. 650400 - 01)

Presidente: SCHIRO' STEFANO. Estensore: PAOLO FRAULINI. Relatore: PAOLO FRAULINI. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

B. (PIPPIONE GIUSEPPINA) contro B. (ROPPO VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/03/2014

056021 CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) - A RISPARMIO - IN GENERE Rilascio di libretto di deposito a risparmio - Soggetto titolare del rapporto diverso dal possessore del libretto - Qualifica di cliente agli effetti degli obblighi di informazione gravanti sulla banca - Spettanza.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 119, comma 1 e comma 4 (quest'ultimo come sostituito dall'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 342 del 1999), d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di deposito bancario con rilascio di un libretto di deposito a risparmio, deve considerarsi cliente della banca - avente diritto a ricevere per iscritto, alla scadenza del contratto e almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto e ad acquisire copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni nell'ambito del suddetto rapporto contrattuale di deposito bancario - non solo il possessore del libretto di deposito, legittimato al compimento delle operazioni riguardanti il titolo, ma anche, se diverso dal possessore del libretto, il soggetto titolare del rapporto di deposito, che, quale parte del rapporto contrattuale con la banca, può comunque avere interesse ad acquisire la documentazione inerente alle operazioni relative al suo svolgimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 119 com. 1, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 119 com. 4, Decreto Legisl. 04/08/1999 num. 342 art. 24 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 11004 del 2006 Rv. 590439 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22113 del 11/09/2018 (Rv. 650398 - 01)

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: ROSARIO CAIAZZO. Relatore: ROSARIO CAIAZZO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

I. (CANCRINI ARTURO) contro C. (DI CONCETTO MARINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 15/10/2013

114071 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Dichiarazione dell'appaltatore di avere esaminato la situazione dei luoghi - Portata - Natura di clausola di stile - Esclusione.

In tema di appalto di opere pubbliche, la dichiarazione dell'impresa di aver esaminato la situazione dei luoghi e i suoi riflessi nell'esecuzione dell'opera si inserisce nell'ambito delle disposizioni introdotte dall'art. 1 del d.P.R. n. 1063 del 1962 (che, per la sua natura normativa, non è consentito considerare di stile), del quale riproduce sostanzialmente il contenuto mediante una specifica clausola contrattuale: questa, dunque, traducendosi in un attestato di presa conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possano influire sull'esecuzione

dell'opera e comportando un preciso dovere di conoscenza a carico dell'appaltatore - dovere cui è correlata una altrettanto precisa responsabilità -, non può a maggior ragione essere considerata superflua, come è peculiare delle clausole di stile.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 13734 del 2003 Rv. 566927 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 22122 del 11/09/2018** (Rv. **650401 - 01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA**. Estensore: **LOREDANA NAZZICONE**. Relatore: **LOREDANA NAZZICONE**. P.M. **DE AUGUSTINIS** **UMBERTO**. (Conf.)

S. (TARANTO VINCENZO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANIA, 28/12/2012

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE Concordato preventivo omologato - Istanza di svincolo delle somme accantonate per i creditori irreperibili - Decreto di rigetto del giudice delegato - Reclamo al collegio - Rigetto - Ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. - Inammissibilità - Fondamento.

È inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. avverso il decreto con cui il tribunale, in sede di reclamo, abbia confermato il decreto del giudice delegato di rigetto della domanda di restituzione delle somme accantonate per il soddisfacimento dei creditori irreperibili, trattandosi di atto giudiziale privo dei connotati della decisorietà e della definitività, potendo essere, su richiesta della stessa parte istante o d'ufficio, modificato e revocato in ogni tempo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 164, Legge Falliment. art. 180, Legge Falliment. art. 182

Massime precedenti Conformi: N. 12265 del 2016 Rv. 640038 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21914 del 07/09/2018** (Rv. **650581 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **GUIDO MERCOLINO**. Relatore: **GUIDO MERCOLINO**. P.M. **ZENO** **IMMACOLATA**. (Conf.)

C. (DI LASCIO ANDREA) contro P. (VAVASSORI GIORGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 07/05/2013

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE L.r. Lombardia n. 3 del 2009 - Aree suscettibili di trasformazione - Vincoli conformativi derivanti dalle previsioni del piano regolatore - Rilevanza - Esclusione - Valutazione dell'edificabilità di fatto - Necessità - Conseguenze - Determinazione del valore di mercato.

In tema di liquidazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, l'art. 17 della l.r. Lombardia n. 3 del 2009 sancisce l'irrilevanza, ai fini indennitari, dei vincoli conformativi connessi alle previsioni del piano regolatore riguardanti le aree suscettibili di trasformazione, richiedendo una valutazione sull'edificabilità di fatto, i cui caratteri, ai sensi del successivo art. 18, devono ritenersi sussistenti se, nell'ambito territoriale in cui l'area è inserita, sono già presenti, o comunque in fase di realizzazione, una o più delle opere di urbanizzazione primaria indicate dalla legge. In questi casi, il valore di mercato da assumere come riferimento per la liquidazione dell'indennità deve essere determinato sulla base di una valutazione delle concrete possibilità di sfruttamento del suolo ai fini edilizi, desumibili, in via principale, dall'esistenza di opere di urbanizzazione primaria e, in ogni caso, dalle caratteristiche già enucleate dalla giurisprudenza,

quali l'ubicazione, la morfologia, l'accessibilità, lo sviluppo edilizio in atto nella zona ed il rapporto con le aree limitrofe, nonché l'esistenza e l'utilizzabilità di impianti di servizi pubblici essenziali e di infrastrutture necessarie alla vita della comunità.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 3 CORTE COST., Legge 11/08/1992 num. 359 art. 1 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 04/03/2009 num. 3 art. 17, Legge Reg. Lombardia 04/03/2009 num. 3 art. 18

Massime precedenti Vedi: N. 13521 del 2014 Rv. 631422 - 01, N. 20241 del 2016 Rv. 641845 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza interlocutoria n. 21930 del 07/09/2018 (Rv. 650171 - 01)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CARLO DE CHIARA. Relatore: CARLO DE CHIARA. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)
U. (FERRARA ALESSANDRO) contro M.
Solleva questione legittimità costituzionale, GIUDICE DI PACE ROMA, 31/05/2017

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Misure alternative al trattenimento - Convalida - Omessa previsione della necessaria fissazione dell'udienza e della partecipazione di un difensore eventualmente anche nominato d'ufficio - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 13 e 24, comma 2, Cost. - Non manifesta infondatezza.

E' rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 13 e 24, comma 2, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida della misura dell'obbligo di presentazione presso un ufficio della forza pubblica, di cui alla lett. c) del citato art. 14 comma 1 bis, si svolga in udienza con la partecipazione necessaria del difensore di fiducia o, in caso di mancata nomina, di un difensore d'ufficio, non potendo il dubbio di legittimità costituzionale essere risolto in via interpretativa, attesi gli insuperabili limiti letterali della legge sospetta: infatti, la "facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida", prevista dall'art. 14, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, è chiaramente alternativa all'udienza di convalida con la partecipazione necessaria del difensore del destinatario, prevista, invece, per le misure del trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri e dell'accompagnamento alla frontiera, rispettivamente, dall'art. 14, comma 4, e dall'art. 13, comma 5 bis, del d.lgs. cit.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 27/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 27/07/1998 num. 286 art. 14 com. 4, Decreto Legisl. 27/07/1998 num. 286 art. 13 com. 5, Decreto Legge 23/06/2011 num. 89 art. 3 com. 1 lett. D, Legge 02/08/2011 num. 129

Massime precedenti Vedi: N. 2997 del 2018 Rv. 647048 - 01

Annotata

Sez. 1 - , Sentenza n. 21662 del 05/09/2018 (Rv. 649960 - 01)
Presidente: IOFRIDA GIULIA. Estensore: LOREDANA NAZZICONE. Relatore: LOREDANA NAZZICONE. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)
F. (MAZZARELLA FERDINANDO) contro C. (COLBERTALDO ANNA FIORELLA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 13/07/2013

159294 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - VERSO I CREDITORI

SOCIALI Decorso della prescrizione - Insufficienza del patrimonio sociale - Bilancio approvato - Rilevanza - Relazione dei sindaci critica - Falsità dei dati esposti in bilancio - Percepibilità da parte dei creditori sociali - Apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito.

Nell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società di capitali, spettante, ai sensi degli artt. 2394 e 2407 c.c., ai creditori sociali, l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti, rilevante ai fini del decorso della prescrizione quinquennale, può risultare dal bilancio sociale che costituisce, per la sua specifica funzione, il documento informativo principale sulla situazione della società non solo nei riguardi dei soci, ma anche dei creditori e dei terzi in genere. Sicché spetta al giudice di merito, con un apprezzamento in fatto insindacabile in cassazione, accertare se la relazione dei sindaci al bilancio che abbia evidenziato l'inadeguatezza della valutazione di alcune voci - a fronte della quale l'assemblea abbia comunque deliberato la distribuzione di utili ai soci, senza rilievi da parte degli organi di controllo -, sia idonea ad integrare di per sé l'elemento della oggettiva percepibilità per i creditori circa la falsità dei risultati attestati dal bilancio sociale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2407, Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2429, Cod. Civ. art. 2433, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2949 CORTE COST., Legge Falliment. art. 146 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25178 del 2015 Rv. 637903 - 01

Sez. **6 - 1**, **Ordinanza n. 21647 del 05/09/2018** (Rv. **650346 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI**

ANDREA. Estensore: **MASSIMO**

FALABELLA. Relatore: **MASSIMO**

FALABELLA.

B. (POLO PARADISE DANIEL) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/05/2017

081085 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - PICCOLO IMPRENDITORE Dichiarazione di fallimento - Requisiti - Nozione di attivo patrimoniale - Riferimento all'art. 2424 c.c. - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di requisiti di fallibilità, la consistenza dell'attivo patrimoniale, di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), l.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007, deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e ricomprende le immobilizzazioni, l'attivo circolante, le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, i ratei e i risconti, come documentati dai bilanci degli ultimi tre esercizi anteriori alla proposizione della domanda di fallimento, sicché è irrilevante il momento dell'acquisto del cespite da parte dell'imprenditore. (Nella specie, la S.C. ha respinto l'assunto della società ricorrente secondo cui non doveva tenersi conto dell'unico cespite immobiliare acquistato diversi anni prima rispetto ai tre esercizi di riferimento dei bilanci prodotti).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 com. 2 lett. A, Cod. Civ. art. 2424, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 1, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 1 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 22150 del 2010 Rv. 615278 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 501 del 2016 Rv. 638271 - 01

Sez. **6 - 1**, **Ordinanza n. 21646 del 05/09/2018** (Rv. **650473 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI**

ANDREA. Estensore: **MASSIMO**

FALABELLA. Relatore: **MASSIMO**

FALABELLA.

G. (ROMANIELLO ROCCO MARIANO) contro B. (GARGANI BENEDETTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 10/03/2017

113200 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO Contratti bancari - Conto corrente - Domanda di accertamento della nullità di clausole anatocistiche e di ripetizione di indebito - Insussistenza di versamenti solutori - Irrilevanza - Interesse del correntista all'accertamento - Sussistenza - Ragioni.

In tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2907, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 21609 del 04/09/2018** (Rv. **650345 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **ANTONIO VALITUTTI.** Relatore: **ANTONIO VALITUTTI.**

D. (BOSCAINO AMEDEO) contro P.

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE ROMA, 10/07/2017

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Immigrazione - Ricorso proposto avverso il decreto di espulsione - Successiva concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari - Conseguenza - Sopravvenuta inefficacia del decreto.

Il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari rende ineseguibile il decreto di espulsione precedentemente emesso nei confronti della medesima persona, onde il Giudice di pace, adito in sede di opposizione all'espulsione, deve dichiarare l'inefficacia del decreto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6

Massime precedenti Conformi: N. 14268 del 2014 Rv. 631625 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 21610 del 04/09/2018** (Rv. **650471 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **ANTONIO VALITUTTI.** Relatore: **ANTONIO VALITUTTI.**

D. (VITALE GIANLUCA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/07/2017

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Revoca dell'ammissione per dolo o colpa grave nell'agire o nel resistere in giudizio - Presupposti - Collegamento con l'infondatezza dell'azione di merito - Esclusione.

In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la valutazione della sussistenza dei presupposti per la revoca, per avere la parte agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, deve essere basata esclusivamente sulla valutazione di tali presupposti, indipendentemente dalla valutazione della fondatezza dell'azione di merito.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 19016 del 2011 Rv. 619753 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21613 del 04/09/2018 (Rv. 650472 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MASSIMO FALABELLA. Relatore: MASSIMO FALABELLA.

F. (FIORESTA RAFFAELE) contro G. (PAPPALARDO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/05/2017

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Giudizio di appello - Determinazione del valore della controversia - Impugnazione relativa solo ad una questione processuale - Valore indeterminabile - Fondamento - Fattispecie.

In tema di liquidazione delle spese del giudizio di appello, ai fini della determinazione del valore della controversia, quando la sentenza di primo grado sia impugnata solo in ordine ad una questione processuale, il cui ipotetico accoglimento comporterebbe la necessità da parte del giudice del gravame di rimettere la causa al giudice di primo grado, il valore della causa deve considerarsi indeterminabile, poiché l'esame di tale unica questione non comporta la necessità di esaminare il merito della causa. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva considerato di valore indeterminabile la causa relativa all'impugnazione di una sentenza per violazione del contraddittorio determinata dalla nullità della notificazione dell'atto introduttivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 10/03/2014 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 18233 del 2009 Rv. 609418 - 01, N. 27871 del 2017 Rv. 646647 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21583 del 03/09/2018 (Rv. 650469 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MASSIMO FALABELLA. Relatore: MASSIMO FALABELLA.

E. (COPPOLA VINCENZO) contro F.

Rigetta, TRIBUNALE TREVISO, 28/06/2017

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Opposizione allo stato passivo - Decreto ingiuntivo non munito di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. prima del fallimento - Opponibilità alla procedura - Esclusione - Violazione dell'art. 1, protocollo n. 1, CEDU - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Non è opponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, solo in virtù della dichiarazione giudiziale di esecutorietà il decreto passa in giudicato, non rilevando l'avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. o la mancata tempestiva opposizione alla data della dichiarazione di fallimento; né ciò



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione seconda e VI seconda



Sez. 2 - , **Ordinanza n. 23634 del 28/09/2018** (Rv. **650383 - 02**)

Presidente: **MATERA LINA.** Estensore: **GUIDO FEDERICO.** Relatore: **GUIDO FEDERICO. P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)**

2. (GIACOBBE GIOVANNI) contro A. (SGADARI STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/06/2013

138016 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE Ammissioni del procuratore contenute negli atti difensivi - Valore indiziario - Valore confessorio - Condizioni - Fattispecie.

Le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento. Esse, tuttavia, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., qualora l'atto sia stato sottoscritto dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva negato valore confessorio alle dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta di una parte, sottoscritta dal solo difensore e depositata in diverso giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 228, Cod. Proc. Civ. art. 229

Massime precedenti Vedi: N. 20701 del 2007 Rv. 599675 - 01, N. 26686 del 2005 Rv. 585896 - 01, N. 15760 del 2001 Rv. 551112 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 23634 del 28/09/2018** (Rv. **650383 - 01**)

Presidente: **MATERA LINA.** Estensore: **GUIDO FEDERICO.** Relatore: **GUIDO FEDERICO. P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)**

2. (GIACOBBE GIOVANNI) contro A. (SGADARI STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/06/2013

100142 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO Litisconsorzio necessario - Omessa integrazione nel giudizio di merito - Censurabilità per la prima volta in sede di legittimità - Ammissibilità - Condizioni.

L'eccezione di difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, a condizione che l'esistenza del litisconsorzio risulti dagli atti e dai documenti del giudizio di merito e la parte che la deduca ottemperi all'onere di indicare nominativamente le persone che devono partecipare al giudizio, di provare la loro esistenza e i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'integrazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11415 del 2003 Rv. 565346 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 593 del 2001 Rv. 543222 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 23370 del 27/09/2018** (Rv. **650382 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **LUIGI ABETE**. Relatore: **LUIGI ALESSANDRO**. (Diff.)

ABETE. P.M. **PEPE**

C. (DI VILIO VINCENZO) contro B. (COPPOTELLI PIERA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/05/2016

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Illecito amministrativo di cui agli artt. 53, comma 1, lett. d) e 144 TUB - Voto espresso dal consigliere di sorveglianza in sede di approvazione del bilancio - Sistema "dualistico" - Condizioni.

Il voto espresso dal consigliere di sorveglianza in sede di approvazione del bilancio non integra, nel sistema "dualistico", l'illecito amministrativo di cui agli artt. 53, comma 1, lett. d), e 144 TUB (d.lgs. n. 385 del 1993) e di cui alle disposizioni della Banca d'Italia del 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche, allorché il voto medesimo, per le motivazioni che lo sorreggono, non contrasti con il sistema delle competenze degli organi societari.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 53, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 144, Cod. Civ. art. 2409 terdecies, Cod. Civ. art. 2409 quaterdecies

Massime precedenti Vedi: N. 9546 del 2018 Rv. 648049 - 01, N. 28748 del 2008 Rv. 605917 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 23412 del 27/09/2018** (Rv. **651007 - 01**)

Presidente: **MATERA LINA**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO ALBERTO**. (Diff.)

CARRATO. P.M. **CELESTE**

C. (DE BONIS MARCO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/04/2014

106010 MEDIAZIONE - PROVVISORIE D.lgs. n. 50 del 1992 - Tutela del consumatore - Mancata o inesatta informativa sul diritto di recesso - Conseguenze - Fattispecie.

In materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, la tutela del consumatore, prevista in caso di mancata o inesatta informativa sul diritto di recesso dal previgente art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 1992, "applicabile ratione temporis", consiste nel far decorrere un termine più lungo per l'esercizio del diritto, potendosi conseguire, ai sensi del successivo art.10, la nullità delle sole pattuizioni in contrasto con le disposizioni del decreto e non dell'intero contratto. (Nella specie, il giudice del merito aveva dichiarato la nullità del contratto di mediazione immobiliare per mancata o inesatta informativa sul diritto di recesso ai sensi del citato art. 6, peraltro neppure concretamente esercitato).

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 20/12/1985 num. 577, Legge 15/01/1992 num. 50 art. 6 com. 3, Legge 15/01/1992 num. 50 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 47 com. 1, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1418, Cod. Civ. art. 1419

Massime precedenti Vedi: N. 3878 del 2012 Rv. 621991 - 01, N. 14762 del 2003 Rv. 567321 - 01, N. 869 del 2018 Rv. 646668 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 22997 del 26/09/2018** (Rv. **650381 - 01**)

Presidente: **MATERA LINA**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO ALESSANDRO**. (Conf.)

CARRATO. P.M. **PEPE**

V. (SCAFA ANDREA) contro P. (POLCHI RODOLFO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/06/2014

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Domanda di esecuzione in forma specifica - Obbligo di pagamento del promissario acquirente - Condizioni e limiti - "Dies a quo" di decorrenza del termine dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva - Conseguenze - Fattispecie.

Il promissario acquirente che, a norma dell'art 2932 c.c., chieda l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico o a farne offerta nei modi di legge se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda giudiziale (o entro il termine convenzionalmente pattuito), mentre non è tenuto a pagare il prezzo quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento dello stesso (o della parte residua) così come l'assolvimento delle altre eventuali condizioni cui si sia obbligato risultino dovute all'atto della stipulazione del contratto definitivo, sicché, in tale evenienza, solo con il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica sorge l'obbligo, anche per l'eventuale successivo mancato saldo del prezzo, al quale è subordinato l'effetto traslativo della proprietà. Ne consegue che è illegittima l'imposizione, con la sentenza emessa ex art. 2932 c.c., di un termine per l'assolvimento delle condizioni alle quali risulta subordinato l'effetto traslativo che debba decorrere anticipatamente rispetto al passaggio in giudicato della pronuncia costitutiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, accogliendo la domanda dei promissari acquirenti, aveva subordinato il trasferimento della proprietà al pagamento del residuo corrispettivo e degli accessori entro centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza, anziché dal passaggio in giudicato della medesima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 10605 del 2016 Rv. 639953 - 01, N. 8693 del 2016 Rv. 639745 - 01, N. 10827 del 2001 Rv. 548807 - 01, N. 8212 del 2006 Rv. 589314 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 22903 del 26/09/2018** (Rv. **650377 - 01**)

Presidente: **MATERA LINA.** Estensore: **ALDO CARRATO.** Relatore: **ALDO CARRATO. P.M. PEPE ALESSANDRO.** (Diff.)

L. (CADELO ENRICO) contro C. (POLIZZOTTO STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/10/2013

149131 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL - Procura a vendere rilasciata dal mutuatario al mutuante - Violazione del divieto del patto commissorio - Sussistenza - Acquisto del bene da parte di un terzo - Irrilevanza - Condizioni.

Estendendosi il divieto di patto commissorio, ex art. 2744 c.c., a qualsiasi negozio che venga utilizzato per conseguire il risultato concreto vietato dall'ordinamento, ne consegue che anche la procura a vendere un immobile, conferita dal mutuatario al mutuante contestualmente alla stipulazione del mutuo, è idonea a integrare la violazione della norma suddetta, qualora si accerti che tra il mutuo e la procura sussista un nesso funzionale. Tale valutazione è demandata al giudice di merito che, nel compierla, non deve limitarsi ad un esame formale degli atti posti in essere dalle parti, ma deve considerarne la causa in concreto e, in caso di operazione complessa, valutarli alla luce di un loro potenziale collegamento funzionale, apprezzando ogni circostanza di fatto rilevante e il risultato stesso che l'operazione negoziale era idonea a produrre e, in concreto, ha prodotto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2744, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1813

Massime precedenti Conformi: N. 15486 del 2014 Rv. 631747 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22994 del 26/09/2018** (Rv. **650380 - 01**)

Presidente: **MATERA LINA**. Estensore: **MAURO CRISCUOLO**. Relatore: **MAURO CRISCUOLO**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

H. (CECHELLA CLAUDIO) contro M. (GIULIANI NICOLETTA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 09/01/2013

013004 ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE Scadenza del termine per l'emissione del lodo - Effetti - Proroga - Volontà delle parti - Difensori muniti di procura speciale comprensiva dei più ampi poteri - Ammissibilità - Difensori privi di procura speciale - Consenso delle parti alla proroga - Necessità - Fattispecie.

In tema di arbitrato libero, la proroga del termine fissato per la pronuncia del lodo può essere concordata sia dai difensori muniti di procura speciale, comprensiva della facoltà di transigere e dei più ampi poteri, che necessariamente includono anche la possibilità di concedere un termine per l'emissione del lodo, sia dai difensori privi di procura speciale, purché le parti non abbiano negato il proprio consenso alla proroga medesima, e l'accertamento dell'intervenuto accordo, risolvendosi nella ricostruzione della volontà delle parti, è rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, che, se congruamente e correttamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non censurabile la sentenza della corte di appello che, sulla base di una richiesta di rinvio ai fini dell'escussione dei testi fatta dall'avvocato della società ricorrente, aveva ritenuto implicitamente raggiunto tra le parti, che non avevano manifestato alcun dissenso al riguardo, un accordo per la proroga del termine per la pronuncia del lodo.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24562 del 2011 Rv. 619787 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22994 del 26/09/2018** (Rv. **650380 - 02**)

Presidente: **MATERA LINA**. Estensore: **MAURO CRISCUOLO**. Relatore: **MAURO CRISCUOLO**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

H. (CECHELLA CLAUDIO) contro M. (GIULIANI NICOLETTA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 09/01/2013

013004 ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE Arbitrato libero - Regole del procedimento - Rispetto del principio del contraddittorio - Fissazione dei termini perentori per allegazioni ed istanze istruttorie - Condizioni - Fattispecie.

In tema di arbitrato libero, così come nell'ambito dell'arbitrato rituale, gli arbitri incorrono nella violazione del principio del contraddittorio qualora abbiano stabilito la natura perentoria dei termini da loro fissati alle parti per le allegazioni e istanze istruttorie e, in relazione a tale determinazione, abbiano dichiarato decaduta una parte per il tardivo esercizio delle facoltà di proporre quesiti e istanze istruttorie, senza che la convenzione d'arbitrato, o un atto scritto separato o il regolamento processuale dagli arbitri stessi predisposto, prevedesse la possibilità di fissare termini perentori per lo svolgimento delle attività difensive e senza una specifica avvertenza circa il carattere perentorio dei termini al momento della loro assegnazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso fondato sulla circostanza che gli arbitri, dopo aver fissato termini perentori per le richieste istruttorie, avevano successivamente consentito a una parte, risultata poi vittoriosa, di produrre la documentazione e le prove a sostegno delle sue

pretese, rispetto alle quali tuttavia la controparte era stata messa in grado di interloquire e controdedurre).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101

Massime precedenti Vedi: N. 1099 del 2016 Rv. 638613 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22896 del 26/09/2018 (Rv. 650376 - 01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: GIUSEPPE TEDESCO. Relatore: GIUSEPPE TEDESCO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

M. (IARIA GIOVANNI) contro D. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 05/03/2015

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Violazione dell'art. 174 cod. strada - Irrogazione delle sanzioni - Competenza - Soggetti preposti al controllo delle condizioni di lavoro - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di violazioni delle disposizioni previste dall'art. 174 cod. strada, l'esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi installati sull'autoveicolo è finalizzato all'accertamento del rispetto dei limiti temporali dell'orario di lavoro e risponde, quindi, alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e di tutelare i lavoratori addetti al settore dell'autotrasporto; ne consegue che la competenza a svolgere tali verifiche e a irrogare le relative sanzioni appartiene, oltre che ai soggetti normalmente preposti alla sicurezza stradale, anche all'ispettorato del lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto rientranti nella competenza dell'ispettorato del lavoro il controllo e la potestà sanzionatoria non solo in ordine alla regolare tenuta dei dischi, ma anche relativamente alla violazione dei tempi di guida e riposo da parte dei conducenti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 174, Regolam. Comunitario 20/12/1985 num. 3820, Regolam. Comunitario 15/03/2006 num. 561

Massime precedenti Conformi: N. 20594 del 2016 Rv. 641566 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22911 del 26/09/2018 (Rv. 650378 - 01)

Presidente: MATERA LINA. Estensore: LUIGI ABETE. Relatore: LUIGI ABETE. P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)

N. (SACCO NICOLA) contro C. (DANIEL DANILIO GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/02/2014

046098 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO Azione promossa nei confronti del condominio relativamente alle aree esterne a esso - Legittimazione passiva dell'amministratore del condominio - Sussistenza - Fondamento.

La legittimazione passiva dell'amministratore del condominio, ex art. 1131, comma 2, c.c. non incontra limiti e sussiste - anche in ordine all'interposizione d'ogni mezzo di gravame che si renda eventualmente necessario - in relazione a ogni tipo d'azione, anche reale o possessoria, promossa da terzi o da un singolo condòmino nei confronti del condominio medesimo relativamente alle parti comuni dello stabile condominiale (tali dovendo estensivamente ritenersi anche quelle esterne, purché adibite all'uso comune di tutti i condòmini), trovando ragione nell'esigenza di facilitare l'evocazione in giudizio del condominio, quale ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condòmini. (Nella specie, la S.C. ha cassato

la decisione di merito che, negata la natura condominiale di un'area cortilizia, esterna al fabbricato ma adibita ad uso comune, aveva escluso la legittimazione passiva dell'amministratore rispetto a un'"actio negatoria" proposta da un condomino relativamente a tale area).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131 com. 2, Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Conformi: N. 9206 del 2005 Rv. 581097 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8014 del 2018 Rv. 647872 - 01, N. 5831 del 2017 Rv. 643173 - 01, N. 20712 del 2017 Rv. 645550 - 02, N. 22886 del 2010 Rv. 615537 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18331 del 2010 Rv. 614419 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 22989 del 26/09/2018** (Rv. **650379 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **RAFFAELE SABATO**. Relatore: **RAFFAELE SABATO**. P.M. **PATRONE** **IGNAZIO**. (Conf.)

V. (RIGHETTI ELENA) contro V. (SELLA ANTONIO DOMENICO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/01/2014

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE Cassazione per violazione di legge e per vizi di motivazione - Poteri del giudice di rinvio - Accertamento di nuovi fatti - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

In tema di giudizio di rinvio, l'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio opera solo con riferimento ai fatti che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. In caso diverso, quando la cassazione avvenga sia per vizi di violazione di legge che per vizi di motivazione, essa non incide sul potere del giudice di rinvio non solo di riesaminare i fatti, oggetto di discussione nelle precedenti fasi, non presupposti dal principio di diritto, ma anche, nei limiti in cui non si siano già verificate preclusioni processuali o decadenze, di accertarne di nuovi da apprezzare in concorso con quelli già oggetto di prova. (Nella specie, S.C. ha ritenuto che non avesse esorbitato dai limiti del giudizio di rinvio la corte di appello che, in applicazione del principio di diritto espresso dalla sentenza di cassazione, aveva rigettato la domanda del ricorrente sulla base dell'accertamento di nuovi fatti rispetto a quelli presi in considerazione nella sentenza cassata.)

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40, Decreto Legisl. 06/06/2001 num. 380 art. 30, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Vedi: N. 16660 del 2017 Rv. 644821 - 01, N. 7379 del 2001 Rv. 547141 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 23076 del 26/09/2018** (Rv. **651006 -01**)

Presidente: **MATERA LINA**. Estensore: **ANTONIO SCARPA**. Relatore: **ANTONIO SCARPA**. P.M. **SGROI** **CARMELO**. (Conf.)

G. (FALAGIANI CARLO) contro C. (SARDOS ALBERTINI MARIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 03/10/2013

046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Nullità della deliberazione che privi un singolo partecipante dei diritti individuali su una parte comune dell'edificio - Risarcimento del danno - Sussistenza - Fattispecie.

La delibera dell'assemblea di condominio, che privi il singolo partecipante dei propri diritti individuali su una parte comune dell'edificio, rendendola inservibile all'uso e al godimento dello stesso, integra un fatto potenzialmente idoneo ad arrecare danno al condòmino medesimo, il quale, lamentando la nullità della delibera, ha facoltà di chiedere la condanna al risarcimento del danno del condominio, quale centro di imputazione degli atti e delle attività compiute dalla collettività condominiale e delle relative conseguenze patrimoniali sfavorevoli. (Nella specie, il condominio, a seguito di delibera, aveva realizzato, nella comune corte interna dell'edificio, un ascensore che aveva ridotto la luce e l'aria dell'appartamento, posto al piano terra, della ricorrente e impedito a quest'ultima l'uso di una porzione rilevante della stessa corte).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043, Cod. Civ. art. 1136 com. 2, Cod. Civ. art. 1136 com. 3, Cod. Civ. art. 1137, Cod. Civ. art. 1120 com. 2, Cod. Civ. art. 1121, Legge 11/12/2012 num. 220, Legge 09/01/1989 num. 13 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 12582 del 2015 Rv. 635891 - 01, N. 6129 del 2017 Rv. 643264 - 01, N. 17460 del 2018 Rv. 649269 - 01, N. 14096 del 2012 Rv. 623551 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22885 del 26/09/2018 (Rv. 650375 - 01)

Presidente: ORICCHIO ANTONIO. Estensore: ALDO CARRATO. Relatore: ALDO CARRATO. P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)

C. (MASCOTTO ALBERTO) contro C. (BEGHIN GIAMPIETRO)
Cassa senza rinvio, TRIBUNALE VICENZA, 26/06/2014

254022 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE Sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - Ordinanza ingiunzione prefettizia - Opposizione - Legittimazione passiva esclusiva del Prefetto - Conseguenze - Legittimazione del Comune all'impugnazione - Esclusione - Fattispecie.

In tema di violazioni del codice della strada, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia per infrazione accertata dalla polizia municipale, legittimata passiva, a norma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981 ("ratione temporis" applicabile), come precedentemente richiamato dall'art. 205 del codice della strada (nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione sopravvenuta per effetto del d.lgs. n. 150 del 2011), è unicamente l'autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione, ovvero il Prefetto, sicchè è inammissibile l'impugnazione proposta in tale giudizio dal Comune, per difetto di legittimazione dello stesso. (In applicazione di tale principio, la S.C., in una fattispecie di opposizione proposta avverso un'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal solo Comune, e non anche dal Prefetto, che, invece, non risultava aver partecipato in alcun modo al giudizio di secondo grado).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23, Cod. Strada art. 205, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8344 del 2013 Rv. 625580 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1502 del 2005 Rv. 578971 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23074 del 26/09/2018 (Rv. 651005 - 01)

Presidente: MATERA LINA. Estensore: GIUSEPPE FORTUNATO. Relatore: GIUSEPPE FORTUNATO. P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)

S. (FIORITO PAOLO) contro I. (FIORENTINO GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/04/2014

078014 ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO Enti previdenziali pubblici - Dismissione del patrimonio immobiliare - D.l. n. 41 del 2004 - Presupposti - Fattispecie.

In tema di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, nel sistema risultante dalla disciplina contenuta nel d.l. n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 410 del 2001, e nel d.l. n. 41 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 104 del 2004, le vantaggiose condizioni relative al prezzo di vendita degli immobili oggetto di dismissione trovano applicazione in favore dei soli conduttori, in regola col pagamento dei canoni e in possesso di un valido contratto di locazione, che abbiano manifestato la volontà di acquistare entro il termine del 31 ottobre 2001 - o abbiano esercitato il diritto di opzione. (Nella specie, la S.C. ha escluso la sussistenza dei suddetti requisiti in quanto i ricorrenti, alla data del 31 ottobre 2001, occupavano "sine titulo" il bene e perciò non rivestivano ancora la qualità di conduttori, né potevano avvalersi della dichiarazione del precedente conduttore di voler acquistare, non essendogli subentrati, giacché la risoluzione del contratto di quest'ultimo era avvenuta qualche mese prima l'assunzione in locazione del bene da parte loro).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/2004 num. 41 art. 1, Legge 23/04/2004 num. 104, Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 3, Legge 23/11/2001 num. 410

Massime precedenti Vedi: N. 21596 del 2013 Rv. 627527 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3728 del 2016 Rv. 638502 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22720 del 25/09/2018** (Rv. **650372 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **STEFANO OLIVA**. Relatore: **STEFANO OLIVA**. P.M. **TRONCONE** **FULVIO**. (Conf.)

P. (ROMEO VITTORIO) contro P. (PRETE ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 25/10/2013

046157 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - IN GENERE Intercapedine esistente tra il suolo e la superficie del piano terra - Appartenenza alle parti comuni dell'edificio - Assenza di titolo diverso - Presunzione - Fondamento - Fattispecie.

L'intercapedine esistente tra il piano di posa delle fondazioni di un edificio condominiale - che costituisce il suolo di esso - e la prima soletta del piano interrato, è parte comune dell'edificio, in quanto destinata all'aerazione o coibentazione del fabbricato, se non risulta diversamente dai titoli di acquisto delle singole proprietà, e anzi in quelli del piano terreno e seminterrato non è neppure menzionata tra i confini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che l'area sottostante al pavimento del piano terreno dell'edificio non fosse ricompresa nell'ambito delle parti comuni dello stabile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Conformi: N. 3854 del 2008 Rv. 602023 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4391 del 1996 Rv. 497529 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22726 del 25/09/2018** (Rv. **650373 - 01**)

Presidente: **MATERA LINA**. Estensore: **MAURO CRISCUOLO**. Relatore: **MAURO CRISCUOLO**. P.M. **CAPASSO** **LUCIO**. (Conf.)

S. (PETRAROTA VITO) contro G. (CICALA GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 25/02/2014

100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE Raddoppio del contributo unificato in appello - Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto con la legge n. 228 del 2012 - Procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 - Data di introduzione del giudizio di impugnazione e non della causa in primo grado - Fattispecie.

L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17

Massime precedenti Vedi: N. 14515 del 2015 Rv. 636018 - 01, N. 6280 del 2015 Rv. 634897 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22645 del 25/09/2018** (Rv. **650370 - 01**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **MAURO CRISCUOLO**. Relatore: **MAURO CRISCUOLO**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)
M. (GIACOBBE GIOVANNI) contro V.
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/09/2013

136074 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - REGOLAMENTO DI CONFINI (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE Presupposto - Incertezza oggettiva o soggettiva sui confini - Asserita usurpazione di parte del terreno - Azione di regolamento dei confini - Configurabilità - Trasformazione in azione di rivendica - Esclusione - Fattispecie.

Poiché il "discrimen" tra l'azione di rivendica e quella di regolamento dei confini è la ricorrenza di una situazione di incertezza sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà, la seconda azione non muta natura, trasformandosi nella prima, nel caso in cui l'attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha inquadrato la vicenda nell'ambito dell'azione di regolamento di confini, a fronte di una domanda dell'attore che assumeva l'avvenuta realizzazione di una costruzione su di una parte del suo fondo e di una difesa della convenuta la quale, senza contestare il titolo del primo, si era limitata a sostenere che in realtà il suo titolo prevedeva il trasferimento di un bene avente dimensioni tali da includere anche la porzione interessata dalla domanda attorea).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 950

Massime precedenti Conformi: N. 15304 del 2006 Rv. 590173 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11822 del 2018 Rv. 648496 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 22728 del 25/09/2018** (Rv. **650374 - 01**)

Presidente: **MATERA LINA**. Estensore: **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. Relatore: **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. P.M. DEL **CORE** **SERGIO**. (Conf.)

G. (ELMI NICOLA) contro A. (ROMANO NICOLA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE RAVENNA, 14/10/2013

058135 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Compravendita - Animali da compagnia o d'affezione - Bene di consumo - Applicabilità del codice del consumo - Condizioni - Riflessi sulla denuncia del difetto della cosa venduta.

In tema di compravendita di animali, la persona fisica che acquista un animale da compagnia (o d'affezione), per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, va qualificato a tutti gli effetti "consumatore", così come va qualificato "venditore", ai sensi del codice del consumo, chi, nell'esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale, venda un animale da compagnia che, a sua volta, in quanto "cosa mobile" in senso giuridico, costituisce "bene di consumo". Ne consegue che la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell'art. 132 c.cons., al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 128, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 132, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 135, Cod. Civ. art. 810, Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1496

Massime precedenti Vedi: N. 5705 del 2014 Rv. 630541 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 22711 del 25/09/2018** (Rv. **650371 - 01**)

Presidente: **MATERA LINA**. Estensore: **SERGIO GORJAN**. Relatore: **SERGIO GORJAN**. P.M. **TRONCONE** **FULVIO**. (Conf.)

G. (TEDESCHINI FEDERICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 09/05/2014

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa - Determinazione del valore della causa - Pluralità di domande proposte in un unico processo, ma in via subordinata o alternativa - Criterio - Prevalenza della domanda di maggior valore - Fattispecie.

Ai sensi dell'art. 10 c.p.c., richiamato dall'art. 5 d.m. n. 140 del 2012 "ratione temporis" applicabile, le domande proposte, in via gradata tra loro, verso la stessa parte non si sommano ai fini della determinazione del valore della causa, con riguardo alla liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa, dovendo esser utilizzato a tal fine l'ammontare richiesto nella domanda di valore maggiore. (Nella specie, la S.C. ha escluso il cumulo delle domande proposte dalla società attrice, in via principale, per ottenere la residua parte di un contributo concesso originariamente e, in via subordinata all'ipotesi di rigetto della pretesa svolta in via principale, per trattenere la somma già ricevuta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 104, Legge 24/11/1990 num. 392 art. 5, Legge 05/10/1994 num. 585 art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 11150 del 2003 Rv. 565157 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22490 del 24/09/2018 (Rv. 650368 - 01)

Presidente: MATERA LINA. Estensore: CHIARA BESSO MARCHEIS. Relatore: CHIARA BESSO MARCHEIS. P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.)

C. (CIERI PAOLO) contro P. (CANTALUPO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/04/2014

013015 ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE Devoluzione della controversia ad arbitri - art. 808 quater c.p.c. - Interpretazione della clausola - Dubbio sulla scelta arbitrale compiuta dalle parti - "Quantificazione" della materia devoluta agli arbitri - Fattispecie.

In tema di arbitrato, il "favor" per la competenza arbitrale contenuto nella disposizione di cui all'art. 808 quater c.p.c. si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla "quantificazione" della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la clausola contrattuale, pur facendo richiamo al collegio arbitrale per "ogni e qualsiasi controversia", avesse anche stabilito che restava inteso il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria "necessariamente", rendendo così incerta la volontà delle parti sulla stessa scelta della compromissione in arbitri e non consentendo perciò l'applicazione dell'art. 808 quater c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 quater, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1367

Massime precedenti Vedi: N. 23675 del 2013 Rv. 627976 - 01, N. 12684 del 2007 Rv. 596871 - 01, N. 11857 del 2006 Rv. 590823 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 22519 del 24/09/2018 (Rv. 650369 - 01)

Presidente: ORICCHIO ANTONIO. Estensore: GUIDO FEDERICO. Relatore: GUIDO FEDERICO. P.M. SERVELLO GIANFRANCO. (Conf.)

D. (IACOPINO GIUSEPPE MARIA PASQUALE) contro R. (LEONI LUCIO)

Rigetta, TRIBUNALE VELLETRI, 28/06/2011

140010 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - Lettura e sottoscrizione della sentenza e del verbale da parte del giudice - Omissione del deposito, della data e della firma del cancelliere immediatamente dopo l'udienza - Nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, deve ritenersi pubblicata e non può essere dichiarata nulla nel caso in cui il cancelliere non abbia dato atto del deposito in cancelleria e non vi abbia apposto la data e la firma immediatamente dopo l'udienza. Invero, la previsione normativa dell'immediato deposito in cancelleria del provvedimento è finalizzata a consentire, da un lato, al cancelliere il suo inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, con l'attribuzione del relativo numero identificativo, e, dall'altro, alle parti di chiederne il rilascio di copia, eventualmente, in forma esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la sentenza letta e sottoscritta dal giudice in udienza, unitamente al relativo verbale, nonostante il cancelliere avesse omesso di sottoscriverla contestualmente e avesse provveduto ad apporre il visto a distanza di quindici giorni dall'udienza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Legge 02/12/1991 num. 399, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 35, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 27/03/2000 num. 264 art. 13, DM Grazia e Giustizia 01/12/2001

Massime precedenti Conformi: N. 11176 del 2015 Rv. 635565 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22374 del 13/09/2018 (Rv. 650366 - 01)

Presidente: **ORICCHIO**

ANTONIO. Estensore: **GIUSEPPE**

FORTUNATO. Relatore: **GIUSEPPE FORTUNATO.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

L. (FRANZONI MASSIMO) contro G. (STORACE FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/05/2014

136251 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE Norme urbanistiche non ancora approvate dall'organo preposto - Distanza dal confine - Rilevanza delle misure di salvaguardia, anteriormente alla loro approvazione, nei rapporti tra privati - Esclusione - Fondamento.

183001 URBANISTICA - IN GENERE In genere.

Poiché le norme urbanistiche acquistano efficacia vincolante non alla data della loro adozione da parte dei competenti enti pubblici territoriali, ma solo quando, compiuto l'iter previsto dalla legge, vengano approvate dall'organo a ciò preposto, prima di tale approvazione, le disposizioni in esse contenute, essendo prive dell'efficacia propria delle norme giuridiche, non valgono a integrare sostitutivamente la disposizione fondamentale dettata dall'art. 873 c.c. in tema di rapporti di vicinato, con la conseguenza che, fino a detta approvazione conclusiva, tali rapporti restano regolati dalle precedenti norme locali tuttora in vigore o, in mancanza, dal codice civile o da leggi speciali, non rilevando l'obbligatoria applicazione delle misure di salvaguardia di cui agli artt. 1 della l. n. 1902 del 1952 e 3 della l. n. 675 del 1967 (che ha integrato l'art. 10 della l. n. 1150 del 1942), atteso che tali misure sono rivolte ai Sindaci ed ai Prefetti per fini di interesse pubblico e non interferiscono, quindi, sulla disciplina dei rapporti privati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 03/11/1952 num. 1902, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 10, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 2473 del 1996 Rv. 496493 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19822 del 2004 Rv. 577506 - 01, N. 20994 del 2013 Rv. 627635 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 22362 del 13/09/2018 (Rv. 650321 - 02)

Presidente: **MATERA LINA.** Estensore: **ELISA PICARONI.** Relatore: **ELISA PICARONI.**

F. (SIVIERI ORLANDO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PIACENZA, 02/11/2011

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Cose sequestrate nel procedimento penale - Spese di custodia - Provvedimento di dissequestro e restituzione - Periodo successivo ai trenta giorni seguenti alla comunicazione del provvedimento - Addebito al soggetto indicato nel provvedimento di dissequestro - Obbligo di comunicazione al custode - Insussistenza - Sopravvenienza art. 150 d.P.R. 115 del 2002 - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di custodia dei beni oggetto di sequestro penale, dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di dissequestro e di restituzione del bene all'avente diritto, il carattere pubblico della funzione del custode e il connesso onere di anticipazione delle spese di conservazione e custodia a carico dello Stato vengono meno, così che la relativa indennità è dovuta dal soggetto indicato nel summenzionato provvedimento che non abbia provveduto al tempestivo ritiro del bene. Inoltre, ai fini della cessazione del rapporto

pubblicistico, non è necessaria la comunicazione al custode del provvedimento di restituzione, poiché tanto l'abrogato art. 84, comma 2, disp. att. c.p.p., applicabile "ratione temporis" nella specie, quanto il successivo art. 150, comma 4, del d.P.R. n. 115 del 2002 collegano l'estinzione dell'obbligo di anticipazione dell'erario alla comunicazione di tale provvedimento al solo avente diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 150 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 5699 del 2011 Rv. 617033 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 22376 del 13/09/2018 (Rv. 650367 - 01)

Presidente: ORICCHIO ANTONIO. Estensore: UBALDO BELLINI. Relatore: UBALDO BELLINI. P.M. SERVELLO GIANFRANCO. (Conf.)

C. (GRANARA DANIELE) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 15/09/2011

133245 PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PRIMA UDIENZA Termine di cui all'art. 184 c.p.c. - Concessione - Natura discrezionale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Causa documentale - Diniego del termine - Rigetto della domanda per mancanza della prova documentale - Illegittimità.

La concessione del termine di cui all'art. 184 c.p.c. - nel testo modificato dall'art. 18 della l. n. 353 del 1990, applicabile "ratione temporis" - non è rimessa alla discrezionalità del giudice, ma consegue automaticamente alla richiesta proveniente dalla parte, ove funzionale alla corretta estrinsecazione del diritto di difesa; ne consegue che il giudice di merito non può negare il termine per le istanze e produzioni istruttorie sul rilievo che la causa è di natura documentale e, nel contempo, rigettare la domanda per carenza delle prove documentali che la parte avrebbe potuto produrre nel termine ingiustamente negato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 18

Massime precedenti Conformi: N. 4497 del 2011 Rv. 616845 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26538 del 2017 Rv. 646837 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 22362 del 13/09/2018 (Rv. 650321 - 01)

Presidente: MATERA LINA. Estensore: ELISA PICARONI. Relatore: ELISA PICARONI. F. (SIVIERI ORLANDO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PIACENZA, 02/11/2011

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Custode giudiziario di cose sequestrate in procedimento penale - Diritto al compenso - Prescrizione - Termine di decennale - Decorrenza - Limiti - Fondamento.

133016 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CUSTODE - IN GENERE In genere.

Il diritto del custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale al compenso per l'attività svolta, che non deriva da un rapporto di diritto privato, ma da un incarico di natura pubblicistica, è correlato a una prestazione continuativa e matura di giorno in giorno, così che è soggetto a prescrizione decennale decorrente da ogni singolo giorno, a meno che nel provvedimento di conferimento sia stabilita una determinata periodicità nella corresponsione del

compenso, dovendosi, in tal caso, ritenere configurabile una prestazione periodica, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 3070 del 2017 Rv. 642576 - 01, N. 13673 del 2003 Rv. 566918 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 22154 del 12/09/2018** (Rv. **650084 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ANTONIO SCARPA**. Relatore: **ANTONIO SCARPA**.

T. (DE GIORGIO MARIO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 13/04/2016

031124 BENI - PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE Spazi destinati a parcheggio ex art. 41 sexies della l. n. 1150 del 1942 - Diritto reale di uso dell'area in favore degli acquirenti delle unità abitative - Diritto del venditore al corrispettivo - Criterio determinazione - Natura di debito di valuta del prezzo - Disciplina applicabile - Conseguenze.

136302 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE In genere.

La sostituzione automatica della clausola che riservi al venditore la proprietà esclusiva dell'area destinata a parcheggio, ai sensi dell'art. 41 sexies della l. n. 1150 del 1942, con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d'uso a favore dell'acquirente di unità immobiliari comprese nell'edificio attribuisce al venditore, ad integrazione dell'originario prezzo della compravendita, il diritto al corrispettivo di tale diritto d'uso che, in difetto di pattuizione tra le parti, va determinato in base al prezzo di mercato, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto, presumendosene ex art. 1474, comma 1, c.c. la coincidenza con quello normalmente praticato dall'alienante. L'importo così calcolato ha natura di debito di valuta con la conseguenza che, trovando applicazione la disciplina dettata dall'art. 1277 c.c. e, in caso di ritardo nell'adempimento, dall'art. 1224, comma 2, c.c., lo stesso non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta, né vanno accordati interessi con funzione compensativa sulla somma dovuta aumentata gradualmente nell'intervallo di tempo trascorso fra la conclusione del contratto e la liquidazione operata in sentenza.

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18, Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1474 com. 1, Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818

Massime precedenti Vedi: N. 21003 del 2008 Rv. 605247 - 01, N. 16411 del 2017 Rv. 644771 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 22150 del 12/09/2018** (Rv. **650356 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ANTONELLO COSENTINO**. Relatore: **ANTONELLO COSENTINO**.

contro

Regola competenza

044073 COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE Fermo amministrativo conseguente a violazione del cod. strada - Opposizione - Competenza del giudice di pace - Sussistenza - Fondamento.

Il giudizio di opposizione a fermo amministrativo conseguente a violazioni del codice della strada rientra nella competenza per materia del giudice di pace, ai sensi del combinato disposto degli artt. 205 del d.lgs. n. 285 del 1992 e 22-bis della l. n. 689 del 1981, attributivi allo stesso della cognizione, senza limiti di valore, sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni del codice della strada, giacché il fermo, che consiste in una misura puramente afflittiva, volta ad indurre il debitore all'adempimento, ha natura alternativa all'esecuzione e, dunque, la sua impugnativa si sostanzia in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, soggetta alle regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22155 del 12/09/2018 (Rv. 650942 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore: ANTONIO SCARPA.

P. (CORSARO ANDREA) contro C. (COSTA ANTONIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 27/12/2016

046167 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE Giardino di proprietà esclusiva inserito in struttura complesso immobiliare - Presunzione di comunione - Operatività - Condizioni.

In tema di condominio negli edifici, un muro di recinzione e delimitazione di un giardino di proprietà esclusiva, pur inserito nella struttura del complesso immobiliare, non può di per sé ritenersi incluso fra le parti comuni, ai sensi dell'art. 1117 c.c., con le relative conseguenze in ordine all'onere delle spese di riparazione, atteso che tale bene, per sua natura destinato a svolgere funzione di contenimento di quel giardino e, quindi, a tutelare gli interessi del suo proprietario, può essere compreso fra le indicate cose condominiali solo ove ne risulti obiettivamente la diversa destinazione al necessario uso comune, ovvero qualora sussista un titolo negoziale (quale il regolamento condominiale o l'atto costitutivo del condominio) che consideri espressamente detto manufatto di proprietà comune, così convenzionalmente assimilandolo ai muri maestri ed alle facciate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Vedi: N. 11444 del 2015 Rv. 635508 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22158 del 12/09/2018 (Rv. 650943 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MAURO CRISCUOLO. Relatore: MAURO CRISCUOLO.

R. (OLIVO FRANCESCO) contro G.
Rigetta, TRIBUNALE MESSINA, 14/03/2016

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Attività ultimate dopo la scadenza del termine concesso dal giudice - Riduzione di un terzo degli onorari ex art. 52 d.P.R. n. 115 del 2002 - Legittimità - Fondamento.

In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, in caso di perizia depositata dopo la scadenza del termine concesso dal giudice, è legittima, ove non sia possibile

l'individuazione della parte di incarico svolta tempestivamente, la riduzione di un terzo dell'onorario ai sensi dell'art. 52, ultima parte, del d.P.R. n. 115 del 2002, dovendosi ritenere che l'esclusione del compenso per "il periodo successivo alla scadenza del termine", prevista dalla suddetta norma, osti al riconoscimento di vacanze computabili oltre il numero massimo calcolabile per i giorni compresi nel termine fissato, ma non consenta di acquisire la prestazione senza remunerazione, determinandosi, diversamente, una sanzione diversa per due situazioni identiche, quali la riduzione di solo un terzo per gli onorari a tariffa variabile e la cancellazione del compenso per gli onorari a tempo di prestazioni comunque validamente effettuate dopo la scadenza, che abbiano portato non alla revoca dell'incarico, ma all'acquisizione della relazione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 52

Massime precedenti Conformi: N. 18331 del 2015 Rv. 636792 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 22029 del 11/09/2018 (Rv. 650071 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GIUSEPPE GRASSO. Relatore: GIUSEPPE GRASSO. P.M. SERVELLO GIANFRANCO. (Diff.)

C. (LENTINI GIUSEPPE) contro P. (GALLO ALESSANDRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 13/03/2012

133016 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CUSTODE - IN GENERE Custode giudiziale - Compiti - Rapporto con il proprietario debitore del bene - Successione del secondo al primo al momento della cessazione dell'incarico - Esclusione - Legittimazione ad esercitare diritti nascenti dal contratto - Spettanza - Fattispecie.

Il custode giudiziale, quale amministratore dei beni pignorati, agisce in giudizio esclusivamente per assicurarne la conservazione e la piena fruibilità nell'interesse dei soli creditori procedenti, allo scopo dell'espropriazione, con la conseguenza che, al momento della cessazione dell'incarico, non si verifica alcun fenomeno successorio con il proprietario debitore, il quale diviene l'unico soggetto legittimato ad esercitare le domande nascenti dal contratto e consequenziali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il diritto alla restituzione dei frutti riguardanti un immobile, già sottoposto a pignoramento, decorresse dalla domanda del proprietario debitore e non da quella precedentemente proposta dal custode giudiziale, che aveva abbandonato la causa in seguito alla liberazione del bene dal vincolo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 521, Cod. Proc. Civ. art. 559, Cod. Proc. Civ. art. 560, Cod. Proc. Civ. art. 676, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2429 del 1988 Rv. 458197 - 01, N. 25736 del 2016 Rv. 642757 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22021 del 11/09/2018 (Rv. 650070 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: GIUSEPPE GRASSO. Relatore: GIUSEPPE GRASSO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

I. (COSI SAVERIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 20/06/2016

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Giudizio per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo - Accoglimento della domanda di indennizzo sulla base di moltiplicatore annuo diverso da quello richiesto dalla parte - Soccombenza reciproca agli effetti della regolamentazione delle spese processuali - Esclusione -

Fondamento - Rilevanza ai fini della compensazione delle spese di lite - Ammissibilità - Fattispecie.

In tema di procedimento d'equa riparazione disciplinato dalla l. n. 89 del 2001, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte, per l'applicazione, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall'attore, non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., poiché, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l'ammontare della somma domandata a titolo di danno non patrimoniale, non completa il "petitum" della domanda sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l'esercizio di un potere officioso di liquidazione. Peraltro, la differenza fra il "quantum" richiesto e quello ottenuto può assurgere a sintomo di quelle "gravi ed eccezionali ragioni" che giustificano la compensazione totale o parziale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il riconoscimento di pochi mesi di esubero rispetto alla durata standard del processo rientrasse tra le "gravi ed eccezionali ragioni" rilevanti ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo "ratione temporis" applicabile).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45

Massime precedenti Vedi: N. 14976 del 2015 Rv. 636087 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22030 del 11/09/2018** (Rv. **650072 - 01**)

Presidente: **MATERA LINA**. Estensore: **LORENZO ORILIA**. Relatore: **LORENZO ORILIA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Diff.)

G. (TURCO MARIA) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE LOCRI, 24/01/2014

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Momento di espletamento dell'incarico - Deposito relazione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di spese di giustizia, l'incarico conferito agli ausiliari del magistrato (nella specie, un consulente nominato dal P.M. nell'ambito di un procedimento penale) deve intendersi espletato, in considerazione della funzione della consulenza tecnica e della lettera della legge, con il deposito della relazione, con essa avendo il consulente risposto, con la tempistica richiesta dal magistrato, ai quesiti formulati. Dalla data di tale deposito, pertanto, decorre il termine di cento giorni entro cui i detti ausiliari devono presentare, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002, la domanda di liquidazione del compenso loro spettante e delle spese sostenute.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 71

Massime precedenti Conformi: N. 28952 del 2011 Rv. 621002 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 22000 del 11/09/2018** (Rv. **650355 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO CARRATO**.

P. (SCARDIGLI MASSIMO) contro C. (SANSONI ANDREA)

Rigetta, TRIBUNALE FIRENZE, 19/12/2016

133204 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE' DIMORANTE, NE' DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA Verbale di accertamento violazione amministrativa - Notifica a persona residente in altro Stato membro dell'Unione europea - Modalità - Procedura ex art. 14 del Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio - Disciplina - Applicabilità della sola normativa dello Stato di destinazione e non di quello di spedizione - Estensione procedura ad organi diversi dallo Stato - Ammissibilità - Fattispecie.

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE In genere.

In tema di notifica di verbale di accertamento di violazione amministrativa a persona residente in altro Stato membro dell'Unione europea, la validità della procedura di cui all'art. 14 del Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, che consente agli Stati membri, in virtù del criterio del reciproco affidamento, di avvalersi direttamente del servizio postale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equivalente, non può essere condizionata all'applicazione all'estero di ulteriori modalità stabilite dalle leggi nazionali in materia di notifica tramite posta, dovendosi osservare le sole disposizioni dello Stato membro di destinazione che siano dettate in modo speciale per la concreta esecuzione dei singoli atti previsti dalla sua legislazione. Tale procedura è applicabile a tutti gli organi, ivi compresi i Comuni, che siano legittimati nell'ordinamento interno di ogni Stato membro a porre in essere le attività notificatorie. (Fattispecie relativa a notifica di verbale di accertamento effettuata a mezzo posta dal Comune di Firenze nei confronti di cittadino tedesco residente in Germania ai sensi dell'art. 201 del codice della strada).

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 201, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 385 com. 3), Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 1982 art. 890, Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 14, Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 15, Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 16

Massime precedenti Vedi: N. 11140 del 2015 Rv. 635506 - 01, N. 10543 del 2015 Rv. 635609 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 22046 del 11/09/2018** (Rv. **650073 - 01**)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: STEFANO OLIVA. Relatore: STEFANO OLIVA. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

L. (D'ARGENZIO FABIO) contro D. (AGOSTINI TIZIANA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/04/2012

058220 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO Condizione posta nell'interesse di entrambe le parti (bilaterale) e condizione mista - Inapplicabilità dell'art. 1359 c.c. - Fondamento.

Ove le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo per potere pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito, tale condizione è qualificabile come "mista", dipendendo la concessione del mutuo anche dal comportamento del promissario acquirente nell'approntare la pratica. La mancata erogazione del prestito, però, comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell'art. 1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché questa disposizione è inapplicabile qualora la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia interesse all'avveramento della condizione (cd. condizione bilaterale), sia perché l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto essa costituisca oggetto di

un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo in una condizione mista.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1358, Cod. Civ. art. 1359, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1355

Massime precedenti Conformi: N. 23824 del 2004 Rv. 578807 - 01, N. 10074 del 1996 Rv. 500605 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22009 del 11/09/2018 (Rv. 650083 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ALDO CARRATO. Relatore: ALDO CARRATO.

M. (TUDECH GIORGIO) contro A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SORVEGLIANZA VENEZIA, 01/06/2017

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Disciplina - Applicabilità al procedimento di liberazione anticipata di competenza del magistrato di sorveglianza - Fondamento - Legittimazione del magistrato di sorveglianza a provvedere sulla richiesta di liquidazione del compenso - Sussistenza.

Il magistrato di sorveglianza è legittimato a provvedere sulla richiesta di liquidazione del compenso a titolo di gratuito patrocinio afferente a prestazione difensiva espletata nel corso del procedimento di liberazione anticipata di sua competenza, poiché l'art. 75, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel menzionare la "fase dell'esecuzione", si riferisce ai procedimenti che si svolgono davanti a tutti gli organi di giurisdizione chiamati ad esercitare tale attività di esecuzione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 75, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17684 del 2012 Rv. 623929 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19161 del 2009 Rv. 609887 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21990 del 11/09/2018 (Rv. 650081 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ANTONELLO COSENTINO. Relatore: ANTONELLO COSENTINO.

contro

Regola competenza

254018 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA Sanzioni per violazione delle norme sui limiti temporali di guida degli automezzi - Opposizione - Competenza del tribunale - Esclusione - Competenza del giudice di pace - Sussistenza - Fondamento.

Per quanto la previsione di limiti temporali nella guida di automezzi, contenuta negli artt. 6 e 7 Reg. CEE n. 3820/85, sia finalizzata a ragioni, oltre che di sicurezza dei trasporti su strada, anche di tutela dei lavoratori del settore, tuttavia il superamento di quei limiti è previsto e punito come illecito amministrativo dall'art. 174 del codice della strada approvato con d.lgs. n. 285 del 1992, ossia da un testo normativo in materia di circolazione stradale; pertanto, questa essendo la materia regolata dalla norma che prevede l'illecito, non può trovare applicazione la deroga in favore del tribunale - prevista dall'art. 22 bis, comma 2, lett. a), l. n. 689 del 1981 (aggiunto

dall'art. 98 d.lgs. n. 507 del 1999) "quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia (...) di tutela del lavoro (...) e di prevenzione degli infortuni sul lavoro" - alla generale competenza del giudice di pace in materia di opposizioni ai sensi dell'art. 22 della stessa legge.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 174, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 98, Regolam. Consiglio CEE 20/12/1985 num. 3820

Massime precedenti Conformi: N. 5977 del 2005 Rv. 580827 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22017 del 11/09/2018** (Rv. **650319 - 01**)

Presidente: **MATERA LINA**. Estensore: **CHIARA BESSO MARCHEIS**. Relatore: **CHIARA BESSO MARCHEIS**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)
C. (CARTEI ROBERTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, TRIBUNALE LIVORNO, 14/10/2014

218012 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE Giudizio civile - Equivalenza tra spese liquidate a carico dello Stato in favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e spese liquidate a carico del soccombente - Esclusione - Fondamento.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 130, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 133

Massime precedenti Vedi: N. 18167 del 2016 Rv. 641094 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22014 del 11/09/2018** (Rv. **650175 - 01**)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO**. Estensore: **LUIGI ABETE**. Relatore: **LUIGI ABETE**. P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)
C. (ROMANO ANTONIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 29/12/2012

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Rimborso delle spese a favore di amministrazione statale - Spese vive - Limitazione alle sole spese prenotate a debito.

La condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un'amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., DPR 26/09/1972 num. 642 art. 17, Legge 21/02/1989 num. 99 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 5859 del 2002 Rv. 553931 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22054 del 11/09/2018** (Rv. **650320 - 01**)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO**. Estensore: **GIUSEPPE FORTUNATO**. Relatore: **GIUSEPPE FORTUNATO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)
F. (VACCARELLA ROMANO) contro L. (BUZZANCA PIERLUIGI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 26/06/2014

136307 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD. CIV. Norme dei regolamenti edilizi sulle distanze - Finalità - Conseguenze.

Le norme dei regolamenti edilizi che impongono distanze tra le costruzioni maggiori rispetto a quelle previste dal codice civile o stabiliscono un determinato distacco tra le costruzioni e il confine sono volte non solo a regolare i rapporti di vicinato evitando la formazione di intercapedini dannose, ma anche a soddisfare esigenze di carattere generale, come quella della tutela dell'assetto urbanistico, così che, ai fini del rispetto di tali norme, rileva la distanza in sé, a prescindere dal fatto che gli edifici si fronteggino.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Conformi: N. 3854 del 2014 Rv. 629629 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22016 del 11/09/2018** (Rv. **650318 - 02**)

Presidente: **MATERA LINA**. Estensore: **CHIARA BESSO MARCHEIS**. Relatore: **CHIARA BESSO MARCHEIS**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)
L. (D'AMBROSIO VINCENZO) contro S. (STABILE GIUSEPPE)
Rigetta, TRIBUNALE SALERNO, 08/10/2014

026036 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Causa di divisione - Determinazione del valore - Criterio della massa attiva - Irrilevanza - Criterio della quota contestata - Fondamento - Rilevanza del "donatum" - Condizioni - Richiesta di collazione.

Nei giudizi di divisione, il valore della causa, ai fini della liquidazione del compenso dell'avvocato, è stabilito ai sensi del codice di procedura civile, avendo riguardo non a quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma alla quota o ai supplementi di quota in contestazione. In particolare, quando l'attore abbia richiesto la collazione, nella massa ereditaria, dei beni donati al convenuto, l'interesse perseguito si incentra proprio sul "donatum" che, pertanto, va considerato nella determinazione del valore della controversia, a prescindere dal fatto che il suddetto attore abbia proposto azione di riduzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Civ. art. 553, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 10939 del 2006 Rv. 590125 - 01, N. 8839 del 1999 Rv. 529408 - 01, N. 2605 del 1999 Rv. 524360 - 01, N. 6765 del 2012 Rv. 622338 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 21995 del 11/09/2018** (Rv. **650082 - 01**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA FALASCHI.

T. (VALENTINI ALBERTO) contro I. (GENTILESCHI NUNZIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/07/2016

113077 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE Controversia tra ceduto e cessionario - Litisconsorzio necessario nei confronti del cedente - Esclusione - Limiti.

Nella controversia tra il cessionario di un credito ed il debitore ceduto non sono litisconsorti necessari né il creditore cedente né, in caso di più cessioni consecutive del medesimo credito, i cessionari intermedi, a meno che la parte che vi abbia interesse non abbia domandato l'accertamento con efficacia vincolante dell'esistenza del credito o dell'efficacia delle cessioni anche nei loro confronti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105

Massime precedenti Conformi: N. 8980 del 2012 Rv. 622757 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22050 del 11/09/2018 (Rv. 650074 - 01)

Presidente: ORICCHIO ANTONIO. Estensore: GIUSEPPE TEDESCO. Relatore: GIUSEPPE TEDESCO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

T. (PANZARINO VITO) contro G. (IMPERATO ROBERTO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 09/12/2013

136071 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - NEGATORIA (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE "Actio negatoria servitutis" - Apposizione di tubature del gas su muro comune - Legittimazione passiva - Utente della fornitura comproprietario del muro - Configurabilità - Esclusione - Ente fornitore - Sussistenza.

L'azione volta ad ottenere l'accertamento della inesistenza della servitù di apporre le tubature del gas sul muro perimetrale di un edificio e la conseguente condanna alla loro rimozione va proposta non nei confronti dell'utente del servizio di fornitura comproprietario del muro, che è privo di legittimazione passiva, ma contro l'ente erogatore del gas, quale proprietario del fondo dominante costituito dall'impianto di distribuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1027

Massime precedenti Conformi: N. 11784 del 2006 Rv. 589651 - 01, N. 1991 del 1980 Rv. 405618 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22050 del 11/09/2018 (Rv. 650074 - 02)

Presidente: ORICCHIO ANTONIO. Estensore: GIUSEPPE TEDESCO. Relatore: GIUSEPPE TEDESCO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

T. (PANZARINO VITO) contro G. (IMPERATO ROBERTO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 09/12/2013

133166 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE Terzo chiamato in causa dal convenuto - Estensione automatica della domanda dell'attore nei suoi confronti - Configurabilità - Limiti - Vizio di extrapetizione - Esclusione.

Qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo indicandolo come il vero legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, con la conseguenza che il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 106

Massime precedenti Vedi: N. 27525 del 2009 Rv. 610830 - 01, N. 8411 del 2016 Rv. 639737 - 01, N. 5580 del 2018 Rv. 647752 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21997 del 11/09/2018 (Rv. 650354 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ALDO CARRATO. Relatore: ALDO CARRATO.

M. (MENNITI PIETRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, TRIBUNALE CATANZARO, 17/05/2017

218006 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - IN GENERE Rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile - Revoca di tale ammissione - Impugnazione dei relativi decreti - Legittimazione del difensore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

218021 PATROCINIO STATALE - CONDIZIONI - REVOCA - RICORSO AL GIUDICE - IN GENERE In genere.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del difensore contro la decisione del tribunale che aveva ritenuto inammissibile l'opposizione dal medesimo presentata in via diretta ed esclusiva avverso il decreto di revoca, confermandone la carenza di legittimazione ad agire).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 113, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 93, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 97, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 1539 del 2015 Rv. 634148 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21940 del 10/09/2018 (Rv. 650080 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA FALASCHI.

R. (MANGANELLO SALVATORE) contro C. (MESSANA EMILIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 01/04/2016

136082 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - PROVA "Probatio diabolica" a carico dell'attore - Oggetto - Produzione dell'atto di accettazione ereditaria e del rogito di acquisto - Insufficienza - Fondamento.

In tema di azione di rivendicazione, ai fini della "probatio diabolica" gravante sull'attore, tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo

originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, non è sufficiente produrre l'atto di accettazione ereditaria, che non prova il possesso del dante causa, né il contratto di acquisto del bene, che non prova l'immissione in possesso dell'acquirente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 470, Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25643 del 2014 Rv. 633752 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21938 del 10/09/2018 (Rv. 650079 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA FALASCHI.

B. (MORGAGNI EUGENIO) contro Z. (DELLA CASA GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/10/2015

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Promessa di vendita effettuata da un comproprietario "pro indiviso" - Trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. della sola quota appartenente allo stipulante - Impossibilità.

In tema di preliminare di vendita di un bene immobile concluso da uno solo dei comproprietari "pro indiviso", si deve escludere la facoltà del promissario acquirente di richiedere ex art. 2932 c.c. il trasferimento coattivo limitatamente alla quota appartenente allo stipulante, non essendo consentito, in via giudiziale, costituire un rapporto giuridico diverso da quello voluto dalle parti con il preliminare poiché l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto è ammessa, ai sensi dell'art. 2932, comma 1, c.c., solo "qualora sia possibile".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1103, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Conformi: N. 21286 del 2014 Rv. 632332 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21550 del 03/09/2018 (Rv. 650069 - 01)

Presidente: ORICCHIO ANTONIO. Estensore: GIUSEPPE FORTUNATO. Relatore: GIUSEPPE FORTUNATO. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)

L. (ANNIBALI ANDREA) contro O. (MICHELI CARLO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 16/09/2013

058138 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE PRIMA DELLA RISPOSTA DELL'ACCETTANTE Pagamento di debito contratto in base a contratto nullo - Natura - Atto dovuto - Conseguenze - Eccezioni - Valore di accettazione proposta di modifica di tale contratto - Riconoscimento - Esclusione.

113039 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE In genere.

Il pagamento effettuato dal soggetto che aveva assunto il relativo obbligo, ancorché in base ad un contratto nullo, rimane qualificabile come adempimento del contratto stesso, suscettibile di comportare la restituzione dell'importo versato in applicazione dei principi dell'indebito oggettivo. In particolare, detto pagamento resta atto dovuto e non assume carattere e significato negoziale, tranne che nelle ipotesi tipiche indicate dall'art. 1327 c.c., non potendo essere interpretato quale

accettazione della proposta di modifica di un contratto giudicato invalido di cui costituisca mera esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1327

Massime precedenti Vedi: N. 13132 del 2006 Rv. 591104 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 21557 del 03/09/2018** (Rv. **650174 - 01**)

Presidente: **MATERA LINA**. Estensore: **UBALDO BELLINI**. Relatore: **UBALDO BELLINI**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

A. (PALUMBO FRANCESCO) contro E.
Rigetta, TRIBUNALE BOLZANO, 30/09/2014

027006 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI Rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici - Mandato - Necessità - Esclusione.

In tema di rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici da parte dell'Avvocatura dello Stato, non è necessario che, in ordine ai singoli giudizi, l'ente rilasci uno specifico mandato all'Avvocatura medesima, né che questa produca il provvedimento del competente organo dell'ente recante l'autorizzazione del legale rappresentante ad agire od a resistere in causa, escludendo gli artt. 1 e 45 r.d. n. 1611 del 1933 che l'Avvocatura necessiti di alcuna forma di mandato ed essendo eventuali divergenze tra organi sulla opportunità di promuovere la lite o di resistere a lite da altri proposta, impedita o composta "intra moenia" dalla previsione dell'art. 12 l. n. 103 del 1979. Ne consegue che la stessa assunzione di iniziativa giudiziaria, pure nella forma dell'impugnazione, ad opera dell'Avvocatura dello Stato con riguardo a tali organi od enti, comporta la presunzione "iuris ed de iure" di esistenza di un valido consenso e di piena validità dell'atto processuale compiuto e lascia nell'ambito del rapporto interno le questioni attinenti alla inosservanza di regole di formazione del consenso medesimo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 45, Legge 03/04/1979 num. 103 art. 12

Massime precedenti Conformi: N. 6228 del 2013 Rv. 625592 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 21552 del 03/09/2018** (Rv. **650172 - 01**)

Presidente: **MATERA LINA**. Estensore: **ROSSANA GIANNACCARI**. Relatore: **ROSSANA GIANNACCARI**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Diff.)

B. (MICCOLIS GIUSEPPE) contro H. (GULLO RAFFAELE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/07/2014

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Reclamo contro decisione commissario usi civici - Notificazione ai litisconsorti necessari nel termine perentorio ex art. 32 l. n. 1766 del 1927 - Necessità - Fondamento - Garanti - Esclusione - Fondamento.

184030 USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - TERMINI In genere.

Ai sensi dell'art. 4 l. n. 1078 del 1930, che prevede, a pena di inammissibilità, la notifica, entro il termine perentorio di giorni trenta, del reclamo avverso la decisione del commissario degli usi civici a tutti coloro che, nella causa principale, hanno interesse ad opporsi alla domanda di riforma di essa, va escluso che debba essere integrato il contraddittorio anche nei confronti dei

garanti poiché la domanda di garanzia impropria è fondata su un titolo diverso da quella di accertamento degli usi civici e, pertanto, non ricorrendo un'ipotesi di inscindibilità della causa, non sussiste un litisconsorzio necessario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 32, Legge 10/07/1930 num. 1078 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1940 del 2004 Rv. 569837 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28654 del 2008 Rv. 605652 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21554 del 03/09/2018 (Rv. 650173 - 01)

Presidente: ORICCHIO ANTONIO. Estensore: GUIDO FEDERICO. Relatore: GUIDO FEDERICO.

F. (DI MARCO DANIELE) contro S. (SABATINI MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/12/2013

136197 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE Disciplina ex art. 844 c.c. - Contemperamento fra esigenze della proprietà e della produzione - Rilevanza solo per le propagazioni rientranti nella normale tollerabilità - Immissioni realizzate al di fuori di tale ambito - Illecito extracontrattuale - Determinazione del danno - Irrilevanza del contemperamento - Fondamento - Fattispecie.

L'art. 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione, l'obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio. Viceversa, l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c. comporta, nella liquidazione del danno da immissioni, l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso poiché, venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile, in quello dell'art. 2059 c.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per avere applicato, ai fini dell'ammontare del risarcimento, pure il criterio della "priorità dell'uso" in un caso in cui le immissioni provenienti da un'officina superavano la soglia di normale tollerabilità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5844 del 2007 Rv. 597527 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23283 del 2014 Rv. 633128 - 01, N. 5564 del 2010 Rv. 611786 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione terza e VI terza



Sez. 3 - , **Ordinanza n. 23450 del 28/09/2018** (Rv. **650857 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **MARCO DELL'UTRI**. Relatore: **MARCO DELL'UTRI**. P.M. **PATRONE** **IGNAZIO**. (Conf.)

F. (DENTICI LARA) contro V. (SPINELLI GIORDANO TOMMASO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/03/2015

040065 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - CAUSALITA' (NESSO DI) Affidamento di veicolo a terzo da parte di chi non ne sia né proprietario né locatario - Danno da circolazione stradale - Condotta gravemente imprudente del conducente del veicolo - Causa sopravvenuta da sé sola sufficiente a determinare il sinistro - Accertamento - Applicazione dell'art. 2043 c.c. - Fattispecie.

In tema di responsabilità civile da incidente stradale, il comportamento del conducente di un veicolo senza guida di rotaie, che, di sua esclusiva iniziativa, e nonostante il rigoroso divieto imposto dalla legge, disponga il trasporto di un terzo sul veicolo e conduca il veicolo stesso senza rispettare le regole della circolazione stradale, determinando, a causa di tale condotta gravemente imprudente, la verificazione di un sinistro, costituisce, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p., causa sopravvenuta, di per sé idonea a determinare l'evento dannoso, che esclude ogni rapporto di causalità tra detto evento e la condotta del soggetto che ha affidato al conducente il veicolo il quale non sia né proprietario né locatario del veicolo stesso, trovando applicazione in tale peculiare fattispecie il paradigma probatorio dell'art. 2043 c.c. (Nel dare applicazione al principio, la S.C. ha escluso la concorrente responsabilità della figlia minorennella della proprietaria di un quadriciclo, la quale si era furtivamente impossessata delle chiavi del mezzo e le aveva consegnate a un'altra persona, anch'essa minorennella, che si era messa alla guida del veicolo e, tenendo comportamenti gravemente imprudenti, aveva contribuito a cagionare un sinistro stradale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 com. 3 CORTE COST., Cod. Strada art. 91 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19180 del 2018 Rv. 649737 - 02, N. 18753 del 2017 Rv. 645371 - 01, N. 2360 del 2010 Rv. 611411 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018** (Rv. **650858 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **ENRICO SCODITTI**. Relatore: **ENRICO SCODITTI**. P.M. **BASILE** **TOMMASO**. (Conf.)

P. (VENTURINI FABIO) contro U. (LEO LOREDANA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/06/2016

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Danno permanente alla salute - Misura standard del risarcimento individuata dalla legge o in base al criterio equitativo uniforme utilizzato dalla giurisprudenza - Personalizzazione - Limiti - Condizioni - Conseguenze - Congiunta attribuzione del danno biologico e del danno c.d. esistenziale - Duplicazione risarcitoria - Sussistenza - Autonoma valutazione della sofferenza morale come conseguenza della lesione del diritto alla salute - Necessità.

In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettabili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione

in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 32, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 127 art. 1 com. 17

Massime precedenti Conformi: N. 7513 del 2018 Rv. 648303 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10912 del 2018 Rv. 649024 - 01, N. 901 del 2018 Rv. 647125 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018 (Rv. 650858 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: ENRICO SCODITTI. Relatore: ENRICO SCODITTI. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

P. (VENTURINI FABIO) contro U. (LEO LOREDANA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/06/2016

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Danno non patrimoniale - Carattere unitario e omnicomprensivo - Nozione - Criteri - Prova - Conseguenze risarcitorie - Liquidazione - Valutazione degli effetti verificatisi sul piano della sfera morale del danneggiato e di quelli incidenti sul piano dinamico-relazionale - Distinzione - Necessità - Autonoma risarcibilità.

In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici; ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1126, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 127 art. 1 com. 17, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 32

Massime precedenti Conformi: N. 901 del 2018 Rv. 647125 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 11754 del 2018 Rv. 648794 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26972 del 2008 Rv. 605495 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018** (Rv. **650858 - 03**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **ENRICO SCODITTI**. Relatore: **ENRICO SCODITTI**. P.M. **BASILE** **TOMMASO**. (Conf.)

P. (VENTURINI FABIO) contro U. (LEO LOREDANA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/06/2016

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Danno non patrimoniale - Accertamento - Modalità - Lesione di interessi costituzionalmente tutelati diversi dal diritto alla salute - Analoga valutazione dell'aspetto interiore e di quello dinamico-relazionale - Necessità.

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza di lesione alla salute, ogni "vulnus" arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato va valutato ed accertato, all'esito di compiuta istruttoria, in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto risarcibile sia della sofferenza morale che della privazione, ovvero diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato, cui va attribuita una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi i profili, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche. (Fattispecie relativa a danno da perdita del rapporto parentale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 901 del 2018 Rv. 647125 - 04

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 23631 del 28/09/2018** (Rv. **650882 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA** **ADELAIDE**. Estensore: **AUGUSTO TATANGELO**. Relatore: **AUGUSTO TATANGELO**.

F. (DI PIERRO NICOLA) contro R. (IURI DANIELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 18/10/2016

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Indicazione dell'esistenza di un vincolo di destinazione - Carattere positivo della dichiarazione - Sussistenza - Conseguenze.

Nell'espropriazione presso terzi, l'indicazione dell'esistenza di un vincolo di destinazione che può determinare l'impignorabilità del credito aggredito in via esecutiva, non fa venir meno il carattere di positività della dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c., e comunque il terzo debitore dell'esecutato non è legittimato a far valere la predetta impignorabilità, neanche sotto il profilo dell'esistenza di vincoli di destinazione, essendo tale questione relativa al rapporto tra creditore esecutante e debitore esecutato, al quale soltanto spettano gli appositi rimedi oppositivi previsti dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 547

Massime precedenti Conformi: N. 387 del 2007 Rv. 595611 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 23167 del 27/09/2018** (Rv. **650600 - 02**)

Presidente: **ARMANO** **ULIANA**. Estensore: **ANTONELLA** **DI**
FLORIO. Relatore: **ANTONELLA** **DI** **FLORIO**. P.M. **SOLDI** **ANNA** **MARIA**. (Conf.)

D. (TORRICELLI ANDREA) contro U. (DE BONIS MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/04/2016

104075 LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE Diritto di riscatto - Fondamento - Prelazione legale - Concorrenza con la prelazione convenzionale - Configurabilità - Limiti - Fattispecie concreta - Qualificazione - Spettanza al giudice del merito - Sussistenza.

Il diritto di riscatto, previsto per le locazioni ad uso abitativo dall'art. 3 della l. n. 431 del 1998 in combinato disposto con gli artt. 38 e 39 della l. n. 392 del 1978, è conseguenza della prelazione legale che può concorrere anche con la prelazione convenzionale, essendo compito del giudice di merito provvedere alla qualificazione della fattispecie concreta sulla base dei fatti complessivamente dedotti e tenuto conto delle parti processuali presenti in giudizio, anche alla luce dei principi di economia processuale e di conservazione delle prove.

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1998 num. 431 art. 3 com. 1 lett. G, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14645 del 2002 Rv. 557891 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 23174 del 27/09/2018 (Rv. 650856 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: PASQUALE GIANNITI. Relatore: PASQUALE GIANNITI. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

C. (BALDI NERI) contro S. (POLICE ARISTIDE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/03/2015

011048 APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DELL'APPALTATORE Opere edilizie - Costruzione su strutture o fondamenta preparate dal committente o da terzi - Obblighi dell'appaltatore - Onerosità e difficoltà di esecuzione - Imprevedibilità secondo la diligenza media alla stipulazione del contratto - Responsabilità dell'appaltatore - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di appalto, quando si tratti di opere edilizie da eseguirsi su strutture o basamenti preesistenti o preparati dal committente o da terzi, il direttore dei lavori, dinanzi a situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, è tenuto, in adempimento dei propri obblighi di diligenza, ad intraprendere le opportune iniziative per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento ai lavori di edificazione di una cantina di imbottigliamento, aveva ritenuto i direttori dei lavori corresponsabili della frana verificatasi nell'area di scavo, per non avere adeguatamente considerato, durante la fase di progettazione delle opere, i profili inerenti alla stabilità del pendio su cui la costruzione sarebbe dovuta sorgere, tanto più al cospetto di una relazione geologica carente dei dati tecnici necessari per la verifica di stabilità del pendio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1655

Massime precedenti Conformi: N. 12995 del 2006 Rv. 591371 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 23167 del 27/09/2018 (Rv. 650600 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: ANTONELLA DI FLORIO. Relatore: ANTONELLA DI FLORIO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

D. (TORRICELLI ANDREA) contro U. (DE BONIS MARCO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/04/2016

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Mero concorso di norme, anche convenzionali - Domanda nuova - Esclusione - Fondamento.

La questione relativa alla novità, o meno, di una domanda giudiziale è correlata all'individuazione del bene della vita in relazione al quale la tutela è richiesta, per cui non può esservi mutamento della domanda ove si sia in presenza di un ipotetico concorso di norme, anche solo convenzionali, a presidio dell'unico diritto azionato, presupponendo il cambiamento della domanda la mutazione del corrispondente diritto, non già della sua qualificazione giuridica. Ne consegue che se l'attore invoca, a sostegno della propria pretesa, un presidio normativo ulteriore rispetto a quello originariamente richiamato, fermi i fatti che ne costituiscono il fondamento, ciò non determina alcuna "mutatio libelli", restando invariato il diritto soggettivo del quale è richiesta la tutela.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 9333 del 2016 Rv. 639621 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 23197 del 27/09/2018 (Rv. 650602 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **STEFANO OLIVIERI.** Relatore: **STEFANO OLIVIERI.** P.M. **TRONCONE** **FULVIO.** (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/05/2016

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Condotta omissiva - Giudizio controfattuale - Operatività - Teoria del "più probabile che non" - Applicabilità - Fattispecie.

In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana). (Nel dare applicazione al principio, in un caso in cui alla omessa diagnosi di appendicite acuta era comunque seguita la risoluzione della patologia mediante intervento chirurgico, all'esito del quale era peraltro insorto uno stato di coma con pericolo di vita, la S.C. ha affermato che, sostituendo alla omessa diagnosi la corretta rilevazione della patologia, sarebbe rimasto immutato, nella sequenza sopra indicata, il segmento causale successivo, posto che l'intervento chirurgico aveva trovato il diretto antecedente causale nella malattia non altrimenti trattabile e il successivo stato di coma aveva costituito un evento del tutto anomalo ed eccezionale, la cui genesi eziologica era stata assorbita nella efficienza deterministica esclusiva della condotta gravemente imperita dell'anestesista nel corso dell'intervento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Conformi: N. 47 del 2017 Rv. 642263 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25119 del 2017 Rv. 646271 - 01, N. 3390 del 2015 Rv. 634481 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 23189 del 27/09/2018 (Rv. 650601 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: ANNA MOSCARINI. Relatore: ANNA MOSCARINI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)

G. (CAPUTO FRANCESCO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 16/01/2014

133032 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE Minorenne - Raggiungimento della maggiore età nel corso del processo - Impugnazione - Instaurazione da e contro i soggetti effettivamente legittimati - Necessità.

Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (nella specie, il raggiungimento della maggiore età da parte di minore costituitosi in giudizio a mezzo dei suoi legali rappresentanti) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione (ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi del nuovo testo dell'art. 190 c.p.c.), e non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 c.p.c., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati, e ciò alla luce dell'art. 328 c.p.c., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato. Un'esigenza di tutela della parte incolpevole non si pone, in ogni caso, rispetto all'ipotesi del raggiungimento della maggiore età nel corso del processo, che non costituisce un evento imprevedibile, ma, al contrario, un accadimento inevitabile nell'"an" - essendo lo stato di incapacità per minore età "naturaliter" temporaneo - ed agevolmente riscontrabile nel "quando".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Conformi: N. 8194 del 2013 Rv. 625669 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22823 del 26/09/2018 (Rv. 650599 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: FRANCESCA FIECCONI. Relatore: FRANCESCA FIECCONI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)

B. (DE ANGELIS FRANCESCO) contro P. (ASTOLFI ANDREA MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/07/2016

104039 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE Responsabilità del conduttore - Presunzione di colpa - Prova liberatoria - Condizioni - Fattispecie.

L'art. 1588 c.c., in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'evento, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un caso di allagamento di un immobile, aveva ritenuto integrata la prova liberatoria da parte del conduttore, a fronte della mera allegazione della

verosimile rottura di un flessibile di un sanitario del bagno, la quale era però rimasta indimostrata all'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1177, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1588, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15721 del 2015 Rv. 636374 - 01, N. 11972 del 2010 Rv. 612885 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22810 del 26/09/2018 (Rv. 650598 - 02)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO ROSSETTI. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

W. (ANNESE PIETRO) contro C. (CAZZETTA PIETRO LUIGI)
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/02/2016

100159 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO Erronea affermazione della propria competenza per territorio da parte del giudice di primo grado e del giudice di appello - Conseguenze - Cassazione ai sensi dell'art. 382 c.p.c.

Nell'ipotesi in cui sia il giudice di primo grado sia quello di secondo grado abbiano erroneamente ritenuto sussistere la propria competenza per territorio, della quale invece erano privi, alla cassazione della sentenza d'appello deve seguire - ai sensi dell'art. 382 c.p.c. - l'indicazione, da parte della Corte di cassazione, del giudice competente in primo grado, dinanzi al quale sarà onere della parte più diligente riassumere il giudizio ex art. 50 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22958 del 2010 Rv. 615803 - 01, N. 10566 del 2003 Rv. 564793 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 22794 del 26/09/2018 (Rv. 650447 - 01)

Presidente: OLIVIERI STEFANO. Estensore: GIOVANNI FANTICINI. Relatore: GIOVANNI FANTICINI. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

V. (PETRUCCI LUCA) contro G. (PREVITI STEFANO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/09/2015

127041 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Sentenza penale di annullamento ai soli effetti civili delle statuizioni assolutorie del giudice penale - Prescrizione del diritto al risarcimento - Decorrenza - Dalla data in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile - Configurabilità - Fondamento.

In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito considerato dalla legge come reato, ove sia intervenuta sentenza penale di annullamento, ai soli effetti civili, della statuizione assolutoria del giudice penale, il "dies a quo" per il computo del termine va individuato, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, secondo periodo, c.c., nella data in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile, tale dovendosi considerare la pronuncia emessa dalla Corte di cassazione ex art. 622 c.p.p.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Massime precedenti Vedi: N. 11775 del 2013 Rv. 626762 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 22810 del 26/09/2018** (Rv. **650598 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

W. (ANNESE PIETRO) contro C. (CAZZETTA PIETRO LUIGI)
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/02/2016

058135 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Foro del consumatore - Individuazione - Criteri - Contratto del "professionista" - Nozione - Fattispecie.

Ai fini dell'applicazione della disciplina del foro del consumatore, di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del d. lgs. n. 206 del 2005, non può essere qualificato tale - e deve invece essere considerato "professionista" - l'avvocato che abbia stipulato un contratto per l'attivazione di una linea telefonica per il proprio studio professionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 3, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U

Massime precedenti Conformi: N. 11933 del 2006 Rv. 589986 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17466 del 2014 Rv. 631788 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 23069 del 26/09/2018** (Rv. **650881 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**.

D. (MATTEINI GAIA) contro C. (LATELLA DARIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/06/2016

113091 OBBLIGAZIONI IN GENERE - COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA Rapporto contrattuale - Esecuzione secondo correttezza e buona fede - Contenuto - Determinazione - Criteri - Fattispecie.

I doveri di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. - essendo diretti a salvaguardare l'utilità della controparte nei limiti dell'interesse proprio, dell'accessorietà all'obbligazione pattuita e della necessità di non snaturare la causa contrattuale - non impongono al debitore di avvertire il creditore dell'imminente scadenza del termine di prescrizione del suo credito. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la violazione dei predetti doveri nel comportamento dell'assicuratore il quale aveva omesso di avvisare il contraente della prossima scadenza del termine di prescrizione biennale del diritto ad incassare l'indennizzo spettante in base ad una polizza assicurativa sulla vita, che era stato conseguentemente devoluto al fondo per le vittime delle frodi finanziarie, ai sensi dell'art. 1, comma 345 quater, della l. n. 266 del 2005).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., Preleggi art. 12, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 345 quater, Decreto Legge 28/08/2008 num. 134 art. 2 bis, Costituzione art. 2 CORTE COST.

Sez. 3 - , **Sentenza n. 22554 del 25/09/2018** (Rv. **650855 - 01**)

Presidente: **OLIVIERI STEFANO.** *Estensore:* **SALVATORE SAIJA.** *Relatore:* **SALVATORE SAIJA.** *P.M. CARDINO* **ALBERTO.** (Conf.)
G. (PARENTI LUIGI) contro W. (GAGGERO FRANCESCO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/09/2015

133204 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE' DIMORANTE, NE' DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA Notifica di atti giudiziari all'estero a mezzo posta - Convenzione dell'Aja del 1965 - Notifica in Germania mediante consegna "diretta" - Invalidità - Fondamento.

In tema di notificazione di atti giudiziari all'estero a mezzo del servizio postale, ai sensi della Convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965, resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica n. 42 del 1981, deve ritenersi invalida la notifica effettuata in Germania con trasmissione diretta a mezzo posta, atteso che tale paese, pur avendo ratificato detta Convenzione, si è opposto, ai sensi degli artt. 10 e 21 della stessa, alla trasmissione degli atti mediante consegna "diretta".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Legge 06/02/1981 num. 42, Tratt. Internaz. 15/11/1965

Massime precedenti Vedi: N. 8242 del 2006 Rv. 588166 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22540 del 25/09/2018 (Rv. 650853 - 01)
Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME**
GUIZZI. *Relatore:* **STEFANO GIAIME** **GIAIME GUIZZI.**
F. (CEPPARULO UGO) contro U. (FABRIZIO LUCA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/12/2014

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

La modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. è consentita sempre che rimangano immutate le parti del giudizio nonché la vicenda sostanziale oggetto dello stesso. (Nella specie, in un giudizio per risarcimento danni da sinistro stradale, la S.C. ha ritenuto ammissibile la sostituzione dell'originaria domanda del terzo trasportato, tesa a far valere la responsabilità del proprietario del veicolo fondata sul contratto di trasporto concluso tra le parti, con un'altra basata sulla presunzione di responsabilità del proprietario medesimo, ex art. 2054 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 13091 del 2018 Rv. 649542 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22404 del 2018 Rv. 650451 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 22551 del 25/09/2018 (Rv. 650854 - 01)
Presidente: **OLIVIERI STEFANO.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M. CARDINO* **ALBERTO.** (Conf.)
A. (ARIETA GIOVANNI) contro B.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/06/2015

054005 CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CONTENUTO DEL CONTO - IN GENERE Estratto conto non comunicato o contestato - Efficacia probatoria ex art. 1832 c.c. - Esclusione -

Valutabilità come elemento di prova soggetto al prudente apprezzamento del giudice - Sussistenza.

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE In genere.

In materia di rapporti di conto corrente, l'estratto conto non debitamente comunicato al correntista o dallo stesso tempestivamente contestato perde il valore probatorio privilegiato, previsto dall'art. 1832 c.c., ma è comunque prudentemente apprezzabile dal giudice come elemento di prova ex artt. 115 e 116 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23421 del 2016 Rv. 642654 - 01, N. 28819 del 2017 Rv. 646066 - 01, N. 15148 del 2018 Rv. 648898 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018 (Rv. 650880 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO.

G. (MONTAGNI ENRICO) contro P. (TALARICO MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/04/2016

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. come riformulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 - Censura di insufficienza della motivazione - Inammissibilità - Vizi deducibili - Individuazione.

In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Costituzione art. 111 com. 6

Massime precedenti Conformi: N. 23940 del 2017 Rv. 645828 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22521 del 24/09/2018 (Rv. 650492 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO.

M. (CASSIANI MARCO) contro U. (BIASIOTTI MOGLIAZZA MASSIMO)

Rigetta, TRIBUNALE PESARO, 24/11/2016

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - Facoltà della parte di chiedere il differimento dell'udienza di discussione - Fondamento - Fissazione officiosa di apposita udienza - Equipollenza - Diritto della parte ad un ulteriore rinvio - Esclusione - Mancata acquisizione delle conclusioni delle parti - Rilevanza - Limiti.

In caso di decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la facoltà della parte di richiedere un differimento dell'udienza di discussione, che trova fondamento nella tutela del diritto di difesa, è parimenti soddisfatta dalla fissazione officiosa di apposita udienza per la trattazione orale, in esito alla quale la parte non ha diritto ad un ulteriore rinvio, a nulla rilevando la mancata acquisizione, all'udienza precedente, delle conclusioni rassegnate, in quanto l'omissione di tale attività processuale (che si compendia nella mera sintesi delle domande, delle difese e delle eccezioni proposte) può dar luogo ad una nullità processuale solamente qualora la parte interessata deduca la specifica lesione di un interesse sostanziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Cod. Proc. Civ. art. 157

Massime precedenti Vedi: N. 7104 del 2015 Rv. 635107 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 22257 del 13/09/2018** (Rv. **650593 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **FRANCESCA FIECCONI.** Relatore: **FRANCESCA FIECCONI.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Conf.)
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (SCOGNAMIGLIO PASQUALE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/05/2016

162014 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE Ragioni di carattere processuale anziché di merito - Sufficienza - Giudizio di appello - Remissione della causa al primo giudice per ragioni di giurisdizione - Condanna alle spese del soccombente sulla questione di giurisdizione - Legittimità.

Agli effetti del regolamento delle spese processuali, la soccombenza può essere determinata non soltanto da ragioni di merito, ma anche da ragioni di ordine processuale, non richiedendo l'art. 91 c.p.c., per la statuizione sulle spese, una decisione che attenga al merito, bensì una pronuncia che chiuda il processo davanti al giudice adito, tale dovendosi considerare anche la pronuncia con cui il giudice d'appello rimette le parti davanti al primo giudice per ragioni di giurisdizione ai sensi dell'art. 353 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 583 del 1999 Rv. 529254 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 22260 del 13/09/2018** (Rv. **650594 - 01**)
Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA.** Estensore: **DANILO SESTINI.** Relatore: **DANILO SESTINI.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)
B. (FONTANA ELISABETTA) contro M. (GASPARINI FRANCESCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/01/2015

055089 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Retratto agrario - Condizioni soggettive ed oggettive - Sussistenza - Momento determinante - Individuazione - Sopravvenuto mutamento della destinazione del fondo venduto a terzi da

agraria ad edilizia - Successiva comunicazione della dichiarazione di esercizio del diritto di riscatto - Conseguenze.

In tema di retratto agrario, le condizioni soggettive ed oggettive che legittimano l'aveute diritto a riscattare il fondo dall'acquirente devono esistere sia alla data della vendita del fondo al terzo, che segna la nascita del diritto, sia alla data in cui tale diritto viene esercitato, coincidente con quella della ricezione della dichiarazione di riscatto da parte del retrattato, con la conseguenza che, ove prima o nell'intervallo di tempo tra i suddetti momenti si verifichi il mutamento della destinazione da agraria ad edilizia o urbana in generale, del fondo oggetto di retratto, la vicenda traslativa a favore del retraente non si perfeziona, mentre tale mutamento non rileva quando sopravvenga dopo il concreto esercizio del retratto e sia sussistente al momento della decisione del giudizio in cui il retratto sia ancora in discussione.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23902 del 2006 Rv. 592618 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22256 del 13/09/2018 (Rv. 650592 - 01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **FRANCESCA FIECCONI.** Relatore: **FRANCESCA FIECCONI. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)**
I. (IRACI SARERI GIACOMO) contro P.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA

100251 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE Appello erroneamente proposto nelle forme del ricorso anziché della citazione - Ammissibilità - Sanatoria - Condizioni - Limiti.

L'appello erroneamente proposto con ricorso, anziché con atto di citazione, è ammissibile ove sia notificato entro il termine di impugnazione; né rileva, in senso ostativo alla maturazione della decadenza dalla facoltà di proporre gravame, la circostanza che il decreto di fissazione dell'udienza sia stato emesso e comunicato dopo lo spirare di tale termine, poiché il tempestivo deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla potenziale sanatoria dell'errore nella scelta del rito, non potendo la parte, relativamente agli altri elementi che non sono nella propria disponibilità, pretendere che l'ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria, né, tantomeno, invocare il diritto alla rimessione in termini, giacché l'errore sulla forma dell'atto di appello non è sussumibile nella causa non imputabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Conformi: N. 12413 del 2017 Rv. 644082 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22279 del 13/09/2018 (Rv. 650597 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **PAOLO PORRECA.** Relatore: **PAOLO PORRECA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**
S. (GIGANTE VINCENZO) contro L. (CELLAMARE ANGELO)
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TARANTO, 31/07/2015

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Difensore distrattario - Obbligazione di pagamento dell'IVA a carico del soccombente - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

L'avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l'importo dell'IVA che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla. Invero, in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti posto nella condizione di conseguire due volte la medesima somma di denaro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza, emessa in sede di opposizione a precetto, con la quale era stata disattesa la pretesa di non debenza dell'IVA, sebbene l'imposta fosse pacificamente deducibile dalla parte vittoriosa dell'originaria controversia quale committente della prestazione professionale liquidata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 644 art. 21

Massime precedenti Conformi: N. 2474 del 2012 Rv. 621951 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 22272 del 13/09/2018 (Rv. 650596 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: PAOLO SPAZIANI. Relatore: PAOLO SPAZIANI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

D. (INFANTINO LORENZO SALVATORE) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/03/2014

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI Liquidazione equitativa cd. "pura" - Contenuto - Conseguenze - Fattispecie.

La liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. "pura", consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. Nel consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell'operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.) sia nel vizio di violazione dell'art. 1226 c.c. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva operato una drastica riduzione dell'importo dovuto ai danneggiati a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a reato di violenza sessuale sulla base del rilievo, puramente assertivo, secondo cui il maggiore importo liquidato dal primo giudice era "sproporzionato" rispetto ai fatti e la riduzione dello stesso appariva "conforme a giustizia").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24070 del 2017 Rv. 645831 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22062 del 11/09/2018 (Rv. 650615 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **DANILO SESTINI.** *Relatore:* **DANILO SESTINI.**

M. (MINUCCI PAOLO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 07/12/2016

018149 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE Natanti - Proponibilità dell'azione diretta per danno alle cose - Esclusione.

In materia di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei natanti, l'art. 123 del d.lgs. n. 209 del 2005 prevede l'obbligo di assicurazione per la copertura dei soli danni alla persona, così che, in caso di danni alle cose, non sussistendo un rapporto diretto e immediato tra assicuratore e danneggiato, quest'ultimo non ha azione diretta contro il primo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 123

Massime precedenti Conformi: N. 8816 del 2002 Rv. 555140 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21944 del 10/09/2018 (Rv. 650614 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **DANILO SESTINI.** *Relatore:* **DANILO SESTINI.**

contro

Regola competenza

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Elevazione dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione.

È inammissibile il conflitto di competenza elevato dal giudice dopo la prima udienza di trattazione, quando egli ha già concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.


Massime precedenti Conformi: N. 23106 del 2015 Rv. 637630 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione lavoro e VI lavoro



Sez. L - , **Sentenza n. 23586 del 28/09/2018** (Rv. **650542 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **FEDERICO DE GREGORIO**. Relatore: **FEDERICO DE GREGORIO**. P.M. **SERVELLO GIANFRANCO**. (Diff.)
D. (GHIDINI SUSANNA) contro W. (COSCIA GIORGIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/02/2012

058269 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE Contratto di lavoro a termine - Risoluzione per mutuo consenso - Eccezione in senso stretto - Esclusione - Accertamento d'ufficio - Ammissibilità - Fattispecie.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

La risoluzione consensuale del contratto non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, essendo lo scioglimento per mutuo consenso un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, desumibile dalla volontà in tal senso manifestata, anche tacitamente, dalle parti, che può essere accertato d'ufficio dal giudice anche in sede di legittimità, ove non vi sia necessità di effettuare indagini di fatto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rilevato lo scioglimento per mutuo consenso di un contratto di lavoro a tempo determinato, sulla base dell'ampio intervallo temporale tra la scadenza del contratto e la data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, nonché del fatto, riconosciuto dal lavoratore nel corso dell'interrogatorio libero, dello svolgimento "medio tempore" di un'altra attività lavorativa).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 com. 2 lett. E, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 10201 del 2012 Rv. 623126 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13660 del 2018 Rv. 648629 - 01, N. 16339 del 2015 Rv. 636348 - 01, N. 29427 del 2017 Rv. 646087 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 23596 del 28/09/2018** (Rv. **650618 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **CARLA PONTERIO**. Relatore: **CARLA PONTERIO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)
M. (FEDERICO FABIO) contro I.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/06/2016

103274 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO Superamento del periodo di comporto - Onere della prova - Mancata contestazione specifica da parte del lavoratore dei giorni di assenza per malattia - Conseguenze.

132151 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE In genere.

In materia di impugnazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto, grava sul datore di lavoro l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del potere di recesso e spetta al lavoratore la loro contestazione; pertanto, in difetto di specifica contestazione ovvero in assenza di una chiara e precisa presa di posizione del lavoratore sull'esistenza delle assenze per malattia incluse nel computo del comporto, le stesse risulteranno non controverse e, come tali, non bisognevoli di prova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 4556 del 2004 Rv. 570819 - 01, N. 19709 del 2015 Rv. 637339 - 01, N. 5191 del 2008 Rv. 602119 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 23596 del 28/09/2018 (Rv. 650618 - 02)

Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: CARLA PONTERIO. Relatore: CARLA PONTERIO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

M. (FEDERICO FABIO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/06/2016

103235 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE Unico termine di comporto previsto dalla contrattazione collettiva - Comporto per sommatoria - Determinazione secondo equità - Criteri - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.

In relazione alla cd. eccessiva morbilità, il comporto per sommatoria, ove la contrattazione non lo preveda e non vi siano usi utilmente richiamabili, va determinato dal giudice con impiego della cd. equità integrativa. In tal caso le determinazioni del giudice circa i termini cd. interni ed esterni del comporto - durata complessiva delle assenze tollerate e ampiezza del relativo periodo di riferimento - sono censurabili in sede di legittimità solo sotto il profilo della logicità e della congruità della motivazione. (Nel caso di specie, avente ad oggetto il c.c.n.l. del settore commercio, è stata ritenuta immune da censure la sentenza di merito con la quale il limite interno del comporto per sommatoria era stato individuato in 180 giorni - pari a quello del comporto secco - e quello esterno nell'anno solare di 365 giorni, calcolati a ritroso dall'ultimo episodio morboso, con conseguente diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di assenze per malattia fino a 180 giorni in un anno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14633 del 2006 Rv. 590777 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7187 del 1990 Rv. 468194 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 23618 del 28/09/2018 (Rv. 650567 - 01)

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: ROSA ARIENZO. Relatore: ROSA ARIENZO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

B. (PERRONE CAPANO CARMINE) contro A. (ROSATO GIANFRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 06/03/2013

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Trasferimento a società di diritto privato di attività svolte da enti pubblici - Passaggio di personale - Art. 2112 c.c. - Applicabilità - Fondamento.

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE In genere.

La disciplina dell'art. 2112 c.c. si applica anche in caso di passaggio di personale da ente pubblico a società di diritto privato, alla quale è stato attribuito l'esercizio di funzioni o servizi in precedenza esercitati direttamente dall'ente, a prescindere dalla preesistenza di un'azienda in senso tecnico ex art. 2555 c.c., e dalle modalità con le quali il trasferimento d'azienda è stato attuato, essendo ininfluente che il trasferimento sia avvenuto per atto negoziale o a seguito di provvedimento autoritativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 18, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 32 com. 1, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31, Direttive del Consiglio CEE 12/03/2001 num. 23, Cod. Civ. art. 2555

Massime precedenti Conformi: N. 25021 del 2014 Rv. 633244 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 23589 del 28/09/2018 (Rv. 650543 - 01)

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: LAURA CURCIO. Relatore: LAURA CURCIO. P.M. SERVELLO GIANFRANCO. (Conf.)

F. (PULSONI FABIO) contro T. (LEONARDI RICCARDO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 03/05/2013

103281 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMAComunicazione del recesso a mezzo lettera raccomandata - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. - Data di consegna dell'avviso di giacenza - Compimento della giacenza ovvero ritiro del plico da parte del destinatario - Irrilevanza.

111029 NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI In genere.

Un atto unilaterale recettizio, qual è il licenziamento, si presume conosciuto - ai sensi dell'art. 1335 c.c. - nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza; ne consegue che, ove il licenziamento sia intimato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 6256 del 2016 Rv. 639548 - 01, N. 18661 del 2017 Rv. 645005 - 01, N. 19232 del 2018 Rv. 649874 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23663 del 28/09/2018 (Rv. 650902 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: GIULIO FERNANDES. Relatore: GIULIO FERNANDES.

F. (FORESTA SANTINO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 25/06/2016

103206 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE Assunzione di lavoratori subordinati senza il tramite dell'ufficio di collocamento - Sanzione amministrativa - Applicabilità a carico dell'amministratore dell'ente datore di lavoro autore dell'illecito - Fondamento - Litisconsorzio necessario nella causa di opposizione - Esclusione - Legittimazione all'impugnazione - Qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata - Necessità - Fondamento.

La sanzione pecuniaria prevista per la inosservanza del divieto di assunzione di lavoratori subordinati senza il tramite dell'ufficio di collocamento va posta a carico dell'amministratore dell'ente che con la sua condotta ha determinato l'illecito, in quanto tale condotta, esigendo per sua natura il dolo o la colpa, è addebitabile solo a una persona fisica, salva la responsabilità solidale meramente patrimoniale dell'ente rappresentato, solidarietà che, non dipendendo da un'obbligazione unitaria, non determina il litisconsorzio necessario fra il legale rappresentante e l'ente. Ne consegue che ove l'opposizione sia stata proposta dalla persona fisica nella qualità di rappresentante "pro tempore" dell'ente, quest'ultimo non ha legittimazione a impugnare la sentenza neanche qualora sia una nuova persona fisica a rappresentarlo, giacché il precedente rappresentante conserva la propria legittimazione, che spetta esclusivamente a chi abbia assunto qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legge 22/02/2002 num. 12 art. 3 CORTE COST., Legge 23/04/2002 num. 73 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 bis com. 7 lett. A CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15902 del 2002 Rv. 558444 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 23600 del 28/09/2018 (Rv. 650621 - 01)

Presidente: NOBILE VITTORIO. Estensore: CARLA PONTERIO. Relatore: CARLA PONTERIO. P.M. MATERA MARCELLO. (Diff.)

I. (GREGORIO STEFANO) contro A. (MESSA VITTORIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/03/2016

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Esecuzione di ordine illegittimo di un superiore gerarchico - Scriminante ex art. 51 c.p. - Esclusione - Fattispecie.

L'esecuzione di un ordine illegittimo impartito dal superiore gerarchico non basta di per sé ad impedire la configurabilità di una giusta causa di recesso, non trovando applicazione nel rapporto di lavoro privato l'art. 51 c.p. in assenza di un potere di supremazia, inteso in senso pubblicistico, del superiore riconosciuto dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto giustificata la condotta del lavoratore - consistita nella simulazione e contabilizzazione di lavori non eseguiti - perché posta in essere in esecuzione di ordini impartitigli dal superiore gerarchico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.

Sez. L - , Sentenza n. 23597 del 28/09/2018 (Rv. 650619 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: ROBERTO RIVERSO. Relatore: ROBERTO RIVERSO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

C. (PERSIANI MATTIA) contro T. (GIGLI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/06/2012

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e Periti commerciali - Applicazione del cd. coefficiente di neutralizzazione - Regola del "pro rata" - Violazione - Esclusione - Fondamento.

In materia di pensioni di anzianità dei ragionieri e dei periti commerciali, l'applicazione del cd. coefficiente di neutralizzazione sull'anzianità maturata dopo la delibera della Cassa del 7 giugno 2003 non viola il principio del "pro rata" garantito dall'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, in quanto non comporta prelievi forzosi, massimali o eliminazioni di diritti quesiti del pensionato, costituendo, invece, una misura di graduazione della prestazione con scopo dissuasivo e con finalità di garantire il mantenimento di equilibri finanziari, la cui applicazione è rimessa alla scelta dell'assicurato di optare per la pensione di anzianità, giovandosi, peraltro, della possibilità di mantenere l'iscrizione nell'albo e di proseguire l'attività professionale.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 44 com. 7, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17742 del 2015 Rv. 636247 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 23603 del 28/09/2018 (Rv. 650623 - 01)

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: CATERINA MAROTTA. Relatore: CATERINA MAROTTA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)
G. (PAPANTI PELLETIER PAOLO) contro B. (NERI ALESSANDRA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/08/2016

103282 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Proposizione da terzo sprovvisto di procura - Ammissibilità - Condizioni - Successiva ratifica del lavoratore - Forma scritta - Prova testimoniale - Limiti.

In tema di licenziamento individuale, l'impugnativa ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 costituisce un atto negoziale dispositivo e formale che può essere posto in essere unicamente dal lavoratore (oltre che dall'associazione sindacale, cui quest'ultimo aderisca, in forza del rapporto di rappresentanza "ex lege"), da un suo rappresentante munito di specifica procura scritta o da un terzo, ancorché avvocato o procuratore legale, sprovvisto di procura, il cui operato venga successivamente ratificato dal lavoratore medesimo, sempre che la ratifica rivesta la forma scritta e sia portata a conoscenza del datore di lavoro prima della scadenza del termine di sessanta giorni per impugnare; ne consegue l'inammissibilità della prova testimoniale in ordine all'esistenza dell'atto, ai sensi dell'art. 2725, comma 2, c.c., se non nel caso in cui il documento sia andato perduto senza colpa.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2725 com. 2, Cod. Civ. art. 2724 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 25118 del 2017 Rv. 645820 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 23595 del 28/09/2018 (Rv. 650545 - 01)

Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: MATILDE LORITO. Relatore: MATILDE LORITO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)
P. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE) contro P. (DE GIROLAMO RAFFAELE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/06/2016

103128 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI Nullità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro - Ripristino del rapporto - Reinserimento del lavoratore nel precedente luogo e nelle mansioni originarie - Necessità - Trasferimento successivo - Ammissibilità - Condizioni - Ragioni del trasferimento - Onere della prova a carico del datore di lavoro - Contenuto.

103289 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) In genere.

L'ottemperanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di riammissione in servizio, a seguito di accertamento della nullità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro, implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell'attività lavorativa deve quindi avvenire nel luogo precedente e nelle mansioni originarie, a meno che il datore di lavoro non intenda disporre il trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva, e sempre che il mutamento della sede sia giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive, fermo restando che, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se può integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque provare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19095 del 2013 Rv. 628394 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9725 del 2018 Rv. 647777 - 01, N. 14375 del 2016 Rv. 640567 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 23608 del 28/09/2018 (Rv. 650625 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CATERINA MAROTTA. Relatore: CATERINA MAROTTA. P.M. CORASANITI GIUSEPPE. (Conf.)

B. (SCARPANTONI CARLO) contro P. (DE ANGELIS UGO)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 27/06/2017

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Qualificazione del provvedimento impugnato - Errore revocatorio - Esclusione - Fondamento.

È inammissibile la revocazione proposta avverso una sentenza della Corte di cassazione per pretesa erronea qualificazione giuridica del provvedimento impugnato come sentenza, piuttosto che come ordinanza, trattandosi non già di errore percettivo bensì di valutazione in diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 25654 del 2013 Rv. 628355 - 01, N. 14937 del 2017 Rv. 644594 - 01, N. 15346 del 2017 Rv. 644739 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 23602 del 28/09/2018** (Rv. **650622 - 01**)

Presidente: **BALESTRIERI FEDERICO**. Estensore: **GUGLIELMO**

CINQUE. Relatore: **GUGLIELMO CINQUE**. P.M. **SERVELLO GIANFRANCO**. (Conf.)

M. (DI RISIO CARMINE) contro S. (CAMMARATA MARIO OTTONE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 30/06/2016

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Licenziamento disciplinare - Contratto collettivo - Previsione di fattispecie integrante giusta causa - Documento morale o materiale - Accertamento - Necessità - Fondamento.

In tema di licenziamento disciplinare, qualora il grave documento morale e materiale è parte integrante della fattispecie prevista dalle parti sociali come giusta causa di recesso, occorre accertarne la relativa sussistenza, quale elemento costitutivo che osta alla prosecuzione del rapporto di lavoro, restando preclusa, in caso contrario, la sussunzione del caso concreto nell'astratta previsione della contrattazione collettiva. (Nella specie, la S.C., ha cassato la sentenza di merito che - nell'ipotesi di lavoratore cui erano stati contestati i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione verso prossimi congiunti, richiamando l'art. 32 del c.c.s.l. del 29 dicembre 2010 - si era limitata a richiamare l'"oggettiva gravità ed odiosità dell'episodio contestato ed il discredito cagionato all'azienda anche al suo interno", senza indicare elementi concreti idonei a dimostrare l'esistenza di un grave danno all'impresa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Contr. Coll. 29/12/2010 art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 28962 del 2017 Rv. 646386 - 02, N. 9396 del 2018 Rv. 647874 - 01, N. 20931 del 2018 Rv. 650095 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 23595 del 28/09/2018** (Rv. **650545 - 02**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **MATILDE LORITO**. Relatore: **MATILDE LORITO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

P. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE) contro P. (DE GIROLAMO RAFFAELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/06/2016

103128 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI Dipendenti postali - Riammissione in servizio - Accordo collettivo del 29 luglio 2004 - Eccedenarietà presso la sede di provenienza - Verifica - Modalità.

In materia di trasferimento dei dipendenti postali, già assunti a termine, la eccedenarietà presso la sede di provenienza, di cui all'accordo sindacale del 29 luglio 2004, non può essere accertata semplicemente sulla base dell'inclusione del comune di precedente adibizione negli elenchi dei comuni definiti eccedentari dal datore di lavoro, ma va effettuata, per ciascuno di detti comuni, sulla base di informazioni relative al numero dei posti in organico, al personale impiegato e alla relativa percentuale di copertura, sì da consentire al dipendente di conoscere ed eventualmente contestare tali dati e al giudice di valutarli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 29/07/2004

Massime precedenti Vedi: N. 9725 del 2018 Rv. 647777 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 23605 del 28/09/2018** (Rv. **650624 - 01**)

Presidente: **BALESTRIERI**

FEDERICO. Estensore: **FABRIZIO**

AMENDOLA. Relatore: **FABRIZIO**

AMENDOLA. P.M. **MASTROBERARDINO**

PAOLA. (Conf.)

C. (ANGIELLO LUIGI) contro B. (SGOTTO CIABATTINI LIDIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 23/08/2016

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Impiegato di banca - Irregolarità nella concessione di un fido - Configurabilità.

E' legittimo il licenziamento disciplinare dell'impiegato di banca che, nell'istruire la pratica di concessione di un fido, appone firme apocrife del cliente e modifica un elemento essenziale dell'accordo contrattuale, quale la scadenza, trattandosi di azioni che violano i doveri di diligenza e fedeltà ed incidono in modo irreversibile sull'elemento fiduciario del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6901 del 2016 Rv. 639251 - 01, N. 9802 del 2015 Rv. 635385 - 01, N. 15654 del 2012 Rv. 624184 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 23598 del 28/09/2018** (Rv. **650620 - 01**)

Presidente: **MANNA**

ANTONIO. Estensore: **ROBERTO**

BELLE'. Relatore: **ROBERTO**

BELLE'. P.M. **VISONA'**

STEFANO. (Conf.)

B. (MAZZOTTA ORONZO) contro F. (TOSI PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/10/2012

129174 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE Dipendenti dell'Istituto bancario San Paolo - Trattamenti pensionistici integrativi preesistenti al d.lgs. n. 124 del 1993 - Accordi modificativi del 1988 e del 1989 - Criteri - Opponibilità - Fondamento.

Il trattamento pensionistico integrativo previsto per i dipendenti dell'Istituto bancario San Paolo trova disciplina, per effetto dell'art. 3 del d.lgs n. 124 del 1993, anche nei contratti e negli accordi collettivi del 30 novembre 1998 e del 31 maggio 1999, che sono, quindi, opponibili al personale in pensione alla data del 31 dicembre 1997 nella parte in cui prevedono la facoltà di scelta tra percepire una quota individuale in un'unica soluzione o versarla ad un'assicurazione per la costituzione di una rendita vitalizia, da liquidare secondo lo studio attuariale acquisito con i medesimi accordi, atteso che il trattamento previdenziale aggiuntivo al quale i pensionati avrebbero avuto diritto prima delle modifiche apportate dalle parti sociali era certo nell' "an", ma non nel "quantum", perché costituito da una quota limitata del reddito prodotto dalla gestione di pertinenza della prestazione stessa, individuata secondo i criteri previsti dallo Statuto dell'ente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 3

Sez. L - , **Sentenza n. 23346 del 27/09/2018** (Rv. **650566 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **PAOLO NEGRI DELLA TORRE**. Relatore: **PAOLO NEGRI DELLA TORRE**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)
R. (VAGAGGINI ROBERTO) contro G. (FAVALLI GIACINTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 14/06/2016

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Contestazione disciplinare - Immediatezza - Arco temporale tra scoperta dell'infrazione e contestazione - Eventuale violazione del diritto di difesa del lavoratore - Sindacabilità in sede di legittimità.

In tema di licenziamento per giusta causa, mentre spetta al giudice di merito verificare in concreto quando un potenziale illecito disciplinare sia stato scoperto nei suoi connotati sufficienti a consentirne la contestazione in via disciplinare, costituisce questione di diritto, sindacabile in sede di legittimità, determinare se l'arco temporale intercorso tra la scoperta dell'illecito disciplinare e la sua contestazione dia luogo, o meno, a violazione del diritto di difesa del lavoratore.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16841 del 2018 Rv. 649317 - 01, N. 12231 del 2018 Rv. 648683 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30985 del 2017 Rv. 646738 - 01

Sez. **6 - L**, **Ordinanza n. 23421 del 27/09/2018** (Rv. **650925 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **FRANCESCA SPENA**. Relatore: **FRANCESCA SPENA**.

C. (DE STEFANO MAURIZIO) contro T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/07/2016

026065 AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA Contributo soggettivo nella misura ridotta del tre per cento del reddito - Decorrenza - Dall'anno solare successivo a quello di maturazione del quinquennio di pensionamento.

In materia di previdenza forense, l'avvocato che prosegua l'attività professionale oltre la data del pensionamento ha diritto a versare il contributo soggettivo ridotto, nella misura del tre per cento del reddito, a decorrere dall'anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione.

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 10 com. 3 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 141 art. 5

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10033 del 1997 Rv. 508871 - 01

Sez. **L -**, **Sentenza n. 23338 del 27/09/2018** (Rv. **650563 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **CARLA PONTERIO**. Relatore: **CARLA PONTERIO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

L. (TAMBURRO LUCIANO) contro I. (MARESCA ARTURO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/06/2016

103279 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE Licenziamento discriminatorio - Onere della prova - Incidenza sulle parti del rapporto - Contenuto - Fattispecie.

In tema di licenziamento discriminatorio, in forza dell'attenuazione del regime probatorio ordinario introdotta per effetto del recepimento delle direttive n. 2000/78/CE, n. 2006/54/CE e n. 2000/43/CE, così come interpretate dalla CGUE, incombe sul lavoratore l'onere di allegare e dimostrare il fattore di rischio e il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, deducendo al contempo una correlazione significativa tra questi elementi, mentre il datore di lavoro deve dedurre e provare circostanze inequivoche, idonee ad escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria del recesso. (Nella specie, è stata esclusa la configurabilità di una condotta discriminatoria nel licenziamento di una lavoratrice affetta da handicap, in forza della dimostrata necessità di riduzione del personale di un'unità e del divieto di recesso nei confronti dell'unica altra dipendente ex art. 54, comma 9, del d.lgs. n. 151 del 2001).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 05/07/2006 num. 54, Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78, Direttive del Consiglio CEE 29/06/2000 num. 43, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 54, Legge 28/06/2012 num. 92

Massime precedenti Vedi: N. 6575 del 2016 Rv. 639245 - 01, N. 14206 del 2013 Rv. 626676 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 23332 del 27/09/2018 (Rv. 650562 - 01)

Presidente: D'ANTONIO ENRICA. Estensore: RENATO PERINU. Relatore: RENATO PERINU. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

F. (GELMINI MASSIMO) contro I. (CATALANO GIANDOMENICO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 29/02/2012

129059 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE Soci di società cooperative e di ogni altro tipo di società - Svolgimento attività lavorativa per la società - Obbligo assicurativo - Condizioni - Fattispecie.

In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'art. 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve interpretarsi nel senso che i soci delle cooperative o di ogni altro tipo di società sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sia quando prestano alle dipendenze della società attività lavorativa manuale sia, prescindendo dal titolo formale o soggettivo rivestito e facendo esclusivo riferimento all'aspetto sostanziale del rapporto, attività lavorativa intellettuale consistente nella sovrintendenza del lavoro altrui che determini l'esposizione a rischio ambientale. (Nella specie, è stata ravvisata la sussistenza dell'obbligo assicurativo per il socio di cooperativa adibito a sovrintendere alle operazioni svolte dai dipendenti in ambienti in cui si trovavano apparecchi ed impianti costituenti fonti di rischio ex art. 1 del d.P.R. n. 1124 del 1965).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 8225 del 2003 Rv. 563502 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12227 del 2004 Rv. 574095 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 23340 del 27/09/2018** (Rv. **650564 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** Estensore: **FABRIZIO AMENDOLA.** Relatore: **FABRIZIO AMENDOLA.** P.M. **FRESA MARIO.** (Conf.)
S. (GALLOTTI DAVIDE) contro M. (GIORDANO ALESSANDRA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/04/2017

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Obbligo di "repechage" - Limite - Difetto della capacità professionale richiesta per occupare il posto di lavoro - Onere della prova a carico del datore di lavoro - Necessità - Fondamento.

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, grava sul datore di lavoro l'obbligo di provare - in base a circostanze oggettivamente riscontrabili - che il lavoratore non abbia la capacità professionale richiesta per occupare la diversa posizione libera in azienda, altrimenti il rispetto dell'obbligo di "repechage" risulterebbe sostanzialmente affidato ad una mera valutazione discrezionale dell'imprenditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Costituzione art. 41, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 13809 del 2017 Rv. 644526 - 01, N. 21715 del 2018 Rv. 650261 - 01

Sez. **6 - L, Ordinanza n. 23415 del 27/09/2018** (Rv. **650924 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **LUCIA ESPOSITO.** Relatore: **LUCIA ESPOSITO.**
G. (TOSI GIAN ANGELO) contro I.
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/06/2016

100025 IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" Modifica degli elementi di fatto - Mutamento della domanda - Configurabilità - Fattispecie.

Costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello, quella che, alterando anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introduce una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, inserendo nel processo un nuovo tema di indagine, sul quale non si sia formato in precedenza il contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che le questioni sollevate dall'ente impositore, a fronte dell'eccezione di prescrizione formulate dal contribuente, comportassero la modifica della domanda così come originariamente prospettata nella cartella di pagamento prodromica all'impugnata ingiunzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8842 del 2013 Rv. 626148 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 23345 del 27/09/2018** (Rv. **650565 - 01**)

Presidente: **BALESTRIERI FEDERICO**. Estensore: **GABRIELLA MARCHESE**. Relatore: **GABRIELLA MARCHESE**. P.M. **SERVELLO GIANFRANCO**. (Conf.)
G. (CARINCI FRANCO) contro C. (DI STEFANO GIUSEPPE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 09/05/2016

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Obblighi del datore di lavoro ex art. 7, comma 1, st.lav. - Affissione del codice disciplinare - Art. 173 del c.c.n.l. commercio in tema di equiparazione dell'omessa comunicazione della malattia all'assenza ingiustificata - Esclusione - Fondamento.

In tema di sanzioni disciplinari, è estraneo all'area di attuazione dell'art. 7, comma 1, della l. n. 300 del 1970, l'obbligo del datore di lavoro di portare a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, il contenuto dell'art. 173 del c.c.n.l. commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, concernente l'equiparazione dell'omessa comunicazione della malattia all'assenza giustificata, in quanto, soddisfatto l'onere datoriale di pubblicità in ordine al rilievo disciplinare dell'assenza ingiustificata, la conoscenza dell'esatta portata dell'obbligo di giustificazione dell'assenza rientra, invece, tra gli oneri del lavoratore, nell'ambito dei generali doveri di diligenza e di informazione scaturenti dal rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7, Contr. Coll. 30/03/2015 art. 173

Sez. L - , **Sentenza n. 23045 del 26/09/2018** (Rv. **650561 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**. P.M. **VISONA STEFANO**. (Diff.)
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (ROSSI ADRIANO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 08/11/2012

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Contestazione della DPL di violazione in materia di disciplina del lavoro - Opposizione ad ordinanza ingiunzione - Giudizio tra datore di lavoro ed ente previdenziale concernente il versamento dei contributi - Pregiudizialità - Esclusione - Fondamento.

129192 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE In genere.

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

Tra il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto l'opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative per violazione delle norme sul collocamento relativamente ai medesimi lavoratori, entrambi presupponenti l'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, non sussiste rapporto di pregiudizialità, atteso che l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell'Ispettorato del lavoro e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 23/04/2004 num. 124 art. 10

Massime precedenti Conformi: N. 849 del 2004 Rv. 569520 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 26927 del 2008 Rv. 605460 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6523 del 2008 Rv. 602923 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 23041 del 26/09/2018** (Rv. **650560 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **ROSA ARIENZO**. Relatore: **ROSA ARIENZO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

N. (TRIFIRO' SALVATORE) contro L. (FRANCIOSO COSIMO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/07/2016

103277 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE Esuberi raggruppati in diverse di graduatorie - Criterio di scelta - Esigenze tecnico produttive ed organizzative - Individuazione dei singoli lavoratori da licenziare - Utilizzo di sottocriteri riconducibili alle esigenze suddette - Illegittimità - Fondamento.

In tema di licenziamento collettivo, il criterio delle esigenze tecnico produttive può essere utilizzato per la creazione di graduatorie anche trasversali tra i vari settori, in considerazione delle professionalità fungibili, ma il medesimo parametro non può essere poi invocato nuovamente, in relazione alle singole graduatorie, nello specifico attraverso l'utilizzo di sottocriteri variabili fra una graduatoria e l'altra - come il titolo di studio e la coerenza del profilo professionale con la riorganizzazione post ristrutturazione - perché la selezione dei lavoratori da licenziare verrebbe effettuata senza il rispetto dei criteri di oggettività e trasparenza.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 2429 del 2012 Rv. 620957 - 01, N. 19010 del 2018 Rv. 649918 - 01, N. 24352 del 2017 Rv. 646138 - 01, N. 22824 del 2009 Rv. 610354 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 23034 del 26/09/2018** (Rv. **650392 - 02**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **CARLA PONTERIO**. Relatore: **CARLA PONTERIO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

C. (BONACCORSI DI PATTI DOMENICO) contro B. (GIANNELLI PIER LUIGI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/12/2016

103276 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE Termine per le comunicazioni di cui all'art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, come modificato dall'art. 1, comma 44, della l. n. 92 del 2012 - Decorrenza - Dalla "comunicazione" del primo licenziamento - Fondamento.

In tema di licenziamento collettivo, il termine di sette giorni per la comunicazione di cui all'art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, come modificato dall'art. 1, comma 44, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla comunicazione del primo licenziamento, come risulta dal tenore letterale della disposizione, che fa espresso riferimento alla "comunicazione" dei recessi e non già alla data di ricezione degli stessi.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 9, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 44

Massime precedenti Vedi: N. 7490 del 2011 Rv. 616524 - 01, N. 23736 del 2016 Rv. 642087 - 01, N. 22024 del 2015 Rv. 637385 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 23042 del 26/09/2018 (Rv. 650448 - 01)

Presidente: NOBILE VITTORIO. Estensore: CATERINA MAROTTA. Relatore: CATERINA MAROTTA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

M. (DONDI MICHELE) contro N. (MOLTENI GIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/06/2017

058176 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - ILLICEITA' - FRODE ALLA LEGGE Licenziamento collettivo dichiarato illegittimo - Successiva intimazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Soppressione di posizione lavorativa posta a base di entrambi i licenziamenti - Frode alla legge - Configurabilità - Condizioni.

103276 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE In genere.

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO In genere.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto per gli stessi motivi già adottati a fondamento di un precedente licenziamento collettivo dichiarato illegittimo (nella specie, soppressione della posizione lavorativa) realizza uno schema fraudolento ex art. 1344 c.c., il cui accertamento deve essere condotto dal giudice di merito in base ad una valutazione unitaria e non atomistica di ulteriori indici sintomatici dell'intento elusivo, quali la mancata ottemperanza del datore all'ordine giudiziale di reintegra e la contiguità temporale del secondo recesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 19863 del 2018 Rv. 650087 - 01, N. 106 del 2013 Rv. 624857 - 01, N. 22357 del 2015 Rv. 637793 - 01, N. 10108 del 2006 Rv. 589846 - 01, N. 7702 del 2018 Rv. 647671 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. L - , Ordinanza n. 23037 del 26/09/2018 (Rv. 650393 - 01)

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO. Estensore: GABRIELLA

MARCHESE. Relatore: GABRIELLA MARCHESE. P.M. SERVELLO GIANFRANCO. (Conf.)

C. (IMBIMBO SERGIO) contro A. (ZULLO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/04/2013

103224 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE Contratto di inserimento ex artt. 54 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003 - Indicazione del progetto "per relationem" - Legittimità - Fondamento.

Il contratto di inserimento, di cui agli artt. 54 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003, applicabile "ratione temporis", deve contenere la specifica indicazione del progetto, ai sensi dell'art. 56, onere che può essere soddisfatto anche attraverso il richiamo di un documento esterno al contratto che contenga il progetto, purché specificamente individuato e conforme alle prescrizioni dell'art. 55.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 0/9 /276 num. 276 art. 54, Decreto Legisl. 0/9 /276 num. 276 art. 55, Decreto Legisl. 0/9 /276 num. 276 art. 56, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23059 del 26/09/2018 (Rv. 650923 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: LUCIA ESPOSITO. Relatore: LUCIA ESPOSITO.

C. (COSI SAVERIO) contro I. (TRIOLO VINCENZO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/05/2016

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009 - Gravi ed eccezionali ragioni - Non illogicità od erroneità - Sindacabilità in cassazione - Fattispecie.

In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni" richieste per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", non sono determinabili "a priori" ma devono essere specificate in via interpretativa dal giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illogica, erronea e non conforme al principio di lealtà ex art. 88 c.p.c. la compensazione delle spese processuali giustificata con il pagamento pressoché integrale degli importi dovuti dall'ingiunto, effettuato in esito all'emissione del provvedimento monitorio e prima della pronuncia di primo grado sul giudizio di opposizione, trattandosi di comportamento non caratterizzato da spontaneità ed inidoneo ad esonerare la parte opposta dall'onere di impugnazione della eventuale pronuncia di accoglimento dell'opposizione proposta).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45, Cod. Proc. Civ. art. 88

Massime precedenti Vedi: N. 2883 del 2014 Rv. 629612 - 01, N. 6059 del 2017 Rv. 643329 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 23019 del 26/09/2018 (Rv. 650390 - 01)

Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: ALFONSINA DE FELICE. Relatore: ALFONSINA DE FELICE. (Conf.)

A. (GENTILI MARIA PAOLA) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/08/2013

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Stabilizzazione del personale precario - Diritto soggettivo - Esclusione - Proroga dei contratti a termine in scadenza - Limiti.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

In materia di pubblico impiego privatizzato, i processi di stabilizzazione sono effettuati - in presenza dei requisiti soggettivi previsti - nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno;

di conseguenza, in assenza dei presupposti, non è configurabile un diritto soggettivo alla stabilizzazione - escludendosi, pertanto, l'esistenza di qualsivoglia diritto di natura risarcitoria in capo ai suoi potenziali destinatari - né un diritto alla proroga dei contratti a termine in scadenza, ammissibile solo nell'ipotesi di concreta possibilità di definire utilmente la procedura finalizzata alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 519, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 39 com. 1, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 51, Decreto Legisl. 29/03/2012 num. 49 art. 3, Decreto Legisl. 29/03/2012 num. 49 art. 4, Decreto Legisl. 29/03/2012 num. 49 art. 5, Decreto Legisl. 29/03/2012 num. 49 art. 7, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 3 com. 90

Massime precedenti Vedi: N. 22128 del 2015 Rv. 637402 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29915 del 2017 Rv. 646305 - 01, N. 19166 del 2017 Rv. 645037 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 23022 del 26/09/2018 (Rv. 650391 - 01)

Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: ANTONELLA PAGETTA. Relatore: ANTONELLA PAGETTA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)
C. (VALLEBONA ANTONIO) contro S. (TURCO MARIALUCREZIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/03/2017

103219 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE Contratto di solidarietà cd. "difensivo" - Successivo licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo - Ammissibilità - Fondamento.

Nella vigenza del contratto di solidarietà cd. difensivo, previsto dall'art. 1 del d.l. n. 726 del 1984, conv. con modif. in l. n. 863 del 1984, al datore di lavoro è precluso il licenziamento collettivo - che presuppone necessariamente la riduzione stabile dell'attività economica - proprio in ragione delle specifiche finalità cui è preordinata la stipula del contratto di solidarietà, in connessione al sacrificio richiesto ai lavoratori con la riduzione dell'orario lavorativo e quindi della retribuzione, mentre è ammissibile il ricorso al recesso individuale, ancorché plurimo, per giustificato motivo oggettivo, che risponde all'esigenza di adottare misure organizzative che consentono una più intensa e funzionale organizzazione della forza lavoro, con accorpamento di funzioni e soppressione di posti di lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 1, Legge 19/12/1984 num. 863, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 29306 del 2008 Rv. 606356 - 01, N. 637 del 1998 Rv. 511866 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23062 del 26/09/2018 (Rv. 650901 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: LUCIA ESPOSITO. Relatore: LUCIA ESPOSITO.

I. (ROSSI ANDREA) contro G.

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE ROMA, 20/09/2017

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Giudice di pace - Provvedimento decisorio sulla competenza - Impugnabilità col regolamento di competenza - Esclusione - Conseguente appellabilità ai sensi e nei limiti dell'art. 339 c. p. c. - Sussistenza.

100007 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE In genere.

La decisione con la quale il giudice di pace statuisca sulla propria competenza, ove non abbia natura meramente interlocutoria, ma costituisca una vera e propria sentenza, non è impugnabile col regolamento di competenza, ma può essere soltanto appellata, nei limiti e secondo le previsioni di cui all'art. 339 c. p. c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14185 del 2008 Rv. 603771 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 23034 del 26/09/2018 (Rv. 650392 - 01)

Presidente: NOBILE VITTORIO. Estensore: CARLA PONTERIO. Relatore: CARLA PONTERIO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

C. (BONACCORSI DI PATTI DOMENICO) contro B. (GIANNELLI PIER LUIGI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/12/2016

103276 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE Comunicazione di cui all'art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, come modificato dall'art. 1, comma 44, della l. n. 92 del 2012 - Unicità - Fondamento.

In tema di licenziamento collettivo, la comunicazione, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, anche dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 44, della l. n. 92 del 2012, per assolvere alla funzione cui è normativamente preordinata, non può essere parcellizzata in tante comunicazioni - ciascuna limitata ai lavoratori fino a quel momento licenziati ed effettuata entro sette giorni dai singoli licenziamenti - ma deve essere unica, cioè tale da esprimere l'assetto definitivo sull'elenco dei lavoratori da licenziare e sulle modalità di applicazione dei criteri di scelta.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 9, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 44, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 23736 del 2016 Rv. 642087 - 01, N. 22024 del 2015 Rv. 637385 - 01, N. 67 del 2017 Rv. 642503 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 22672 del 25/09/2018 (Rv. 650388 - 01)

Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: MATILDE LORITO. Relatore: MATILDE LORITO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

M. (FIUMARA ANGELO) contro C. (AMMIRATI ANNARITA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/04/2016

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Ristrutturazione aziendale di specifica unità produttiva contestualmente soppressa - Scelta dei lavoratori dell'unità soppressa da licenziare - Legittimità - Criteri ex art. 5 l. n. 223 del 1991 - Applicabilità automatica - Limiti - Fondamento.

In materia di licenziamento determinato da motivo oggettivo, qualora la ristrutturazione aziendale sia riferita ad una specifica unità produttiva, contestualmente soppressa, non è contraria a buona fede la decisione aziendale di limitare agli addetti della predetta unità la platea dei lavoratori da licenziare, ove risulti l'effettiva impossibilità di utile collocazione nell'assetto organizzativo dell'impresa, non sussistendo alcun automatismo nell'applicazione dei criteri di scelta previsti dall'art. 5 della l. n. 223, utilizzabili invece nell'ipotesi di recesso motivato da generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 com. 1, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 46, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 4678 del 2015 Rv. 634813 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 22665 del 25/09/2018 (Rv. 650387 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: ROBERTO RIVERSO. Relatore: ROBERTO RIVERSO. P.M. CELENTANO Carmelo. (Diff.)

A. (SCUDELLER NANDINO) contro I. (SGROI ANTONINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/04/2012

129003 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE Aliquota contributiva ridotta ex art. 20, n. 1, del d.l. n. 30 del 1974, conv. con modif. in l. n. 114 del 1974 - Intermediari di servizi - Applicabilità - Fondamento.

129006 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - SOGGETTI - IN GENERE In genere.

L'aliquota ridotta del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari, di cui all'art. 20, n. 1, del d.l. n. 30 del 1974, conv. con modif. in l. n. 114 del 1974, prevista per i datori di lavoro esercenti attività commerciali iscritti negli "elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia", va applicata, oltre che agli intermediari di beni, anche agli intermediari di servizi, atteso che, ai fini dell'iscrizione nei predetti elenchi nominativi, deve farsi riferimento non già alla definizione di commerciante contenuta nell'art. 1 della l. n. 426 del 1971 - secondo cui è tale chi professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende - bensì alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali, introdotta dalla l. n. 1397 del 1960 (e modificata dalla l. n. 1088 del 1971), la quale si riferisce alla più ampia ed indistinta categoria dei datori di lavoro ausiliari del commercio; né rileva, in contrario, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 2 del d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. in l. n. 389 del 1989, di stretta applicazione e riferita esclusivamente agli agenti di assicurazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 20 lett. 1, Legge 16/04/1974 num. 114, Legge 11/06/1971 num. 426 art. 1, Legge 27/11/1960 num. 1397 CORTE COST., Legge 25/11/1971 num. 1088, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 2 com. 16, Legge 07/12/1989 num. 389

Massime precedenti Vedi: N. 11428 del 1991 Rv. 474442 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 22674 del 25/09/2018 (Rv. 650389 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: ENRICA D'ANTONIO. Relatore: ENRICA D'ANTONIO. P.M. VISONA' Stefano. (Conf.)

I. (RICCIO ALESSANDRO) contro F. (GENTILI AURELIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/02/2010

129133 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA Ex dipendenti degli enti creditizi privatizzati - Disciplina ex l. n. 218 del 1990 e d.lgs. n. 357 del 1990 - Obbligo della Gestione speciale istituita presso l'INPS di farsi carico del "trattamento in essere " - Quota capitalizzata percepita durante il rapporto di lavoro - Inclusione.

La Gestione speciale istituita presso l'INPS con d.lgs. n. 357 del 1990 (per i titolari di trattamenti pensionistici già a carico delle forme di assicurazione I.V.S. esclusive o esonerative, tra i dipendenti da enti creditizi pubblici dei quali era prevista la trasformazione in società per azioni) è tenuta ad assumere a proprio carico la percentuale di cui alla tabella allegata allo stesso decreto, riferita al trattamento pensionistico complessivo, goduto dai pensionati con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della l. n. 218 del 1990, compresa nel medesimo la quota di pensione già eventualmente erogata in forma capitale ai pensionati che l'avessero richiesta, secondo la facoltà statutariamente prevista.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 357, Legge 30/07/1990 num. 218

Massime precedenti Conformi: N. 1093 del 2006 Rv. 587236 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 22662 del 25/09/2018 (Rv. 650385 - 01)
Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. Relatore: ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)
I. (GAMBARDELLA GIUSEPPE) contro D. (CATURANO VINCENZO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/12/2015

103281 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMAAccertamento relativo ad una lettera inviata al lavoratore già licenziato oralmente - Valutazione come convalida o nuovo recesso - Incensurabilità in cassazione - Limiti.

In tema di licenziamento individuale, l'accertamento del giudice di merito, volto a stabilire se una lettera, inviata dal datore di lavoro al lavoratore già licenziato oralmente, configuri una (illegittima) convalida del precedente licenziamento o una nuova manifestazione di recesso, è sindacabile in sede di legittimità non sotto il profilo della ricostruzione della volontà delle parti, o dell'unica parte, in quanto accertamento di fatto non consentito, ma soltanto sul piano della individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di riscontrare errori di diritto o vizi del ragionamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1423, Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Vedi: N. 8483 del 1991 Rv. 473361 - 01, N. 13543 del 2002 Rv. 557429 - 01, N. 2465 del 2015 Rv. 634161 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 22683 del 25/09/2018 (Rv. 650558 - 01)
Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: AMELIA TORRICE. Relatore: AMELIA TORRICE. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
R. (MUSTI ANDREA) contro C. (LORENZONI FABIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/12/2016

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Licenziamento disciplinare - Dipendente responsabile del procedimento amministrativo - Situazione di conflitto di interessi, anche potenziale - Sufficienza - Fondamento.

In tema di pubblico impiego privatizzato, ha rilievo disciplinare e legittima la sanzione espulsiva del licenziamento la condotta del dipendente, responsabile del procedimento amministrativo, il quale ometta di astenersi dalle attività di ufficio in caso di conflitto di interessi, ovvero ometta di segnalare situazioni di conflitto, anche solo potenziale, venendo in rilievo obblighi finalizzati a garantire la trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa e, ad un tempo, a prevenire fenomeni corruttivi.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 6 bis, Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 41, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2015, DPR 16/04/2016 num. 62 art. 16

Massime precedenti Vedi: N. 8711 del 2017 Rv. 643915 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22738 del 25/09/2018 (Rv. 650917 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: LUIGI CAVALLARO. Relatore: LUIGI CAVALLARO.

I. (PREDEN SERGIO) contro B. (DE BENEDICTIS CATALDO MARIA)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 07/12/2016

129069 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE Prestazioni lavorative svolte in Italia e in altro Stato dell'Unione europea - Totalizzazione dei contributi - Quote aggiuntive previste dall'art. 10, comma 3, della l. n. 160 del 1975 - Spettanza - Condizioni - Perequazione automatica ai sensi dell'art. 10, comma 1, della l. n. 160 del 1975 - Differenza.

In tema di trattamento previdenziale, ove la pensione (nella specie di reversibilità) sia stata conseguita con la totalizzazione dei periodi lavorativi prestati presso diversi Stati membri della Comunità Europea, le quote aggiuntive previste dall'art. 10, comma 3, della l. n. 160 del 1975, spettano solo se il "pro rata" italiano sia superiore al trattamento minimo, senza che rilevi il diverso regime previsto per la perequazione automatica di cui al comma 1 della medesima norma, il cui riconoscimento alle pensioni inferiori al trattamento minimo è stato esteso dal successivo art. 14 del d.l. n. 663 del 1979, conv. con modif. nella l. n. 33 del 1980.

Riferimenti normativi: Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 14 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18744 del 2013 Rv. 628085 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 22664 del 25/09/2018 (Rv. 650386 - 01)

Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: ALFONSINA DE FELICE. Relatore: ALFONSINA DE FELICE.

D. (PARENTI LUIGI) contro M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/10/2012

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Stato temporaneo di inidoneità psico-fisica del docente - Utilizzazione in altri compiti previo collocamento fuori ruolo ex art. 26 del c.c.n.l. del 1995 per il personale del comparto scuola - Esclusione - Fondamento.

Con riferimento al personale del comparto scuola, l'art. 26 del c.c.n.l. del 1995, in forza del quale - stante la perdurante operatività, per le ipotesi da esso contemplate, della disciplina speciale di cui all'art. 71 del d.P.R. n. 3 del 1957 sulla dispensa dal servizio per infermità - il docente divenuto inidoneo all'insegnamento per motivi di salute può essere adibito, su domanda e previo collocamento fuori ruolo, a compiti diversi e compatibili con la sua preparazione culturale e professionale, non è applicabile al docente che versi in stato di temporanea inidoneità psico-fisica, atteso che l'ambito di operatività dell'art. 26 cit. comprende le sole malattie o infortuni per causa di servizio, che comportino un'inidoneità psico-fisica irreversibile ed assoluta.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 04/08/1995, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 71, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 514

Massime precedenti Vedi: N. 16592 del 2010 Rv. 614492 - 01, N. 8081 del 2015 Rv. 635297 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 22687 del 25/09/2018** (Rv. **650559 - 01**)

Presidente: **BALESTRIERI FEDERICO**. Estensore: **MATILDE LORITO**. Relatore: **MATILDE LORITO**. P.M. **MASTROBERARDINO** **PAOLA**. (Conf.)

L. (DI RISIO CARMINE) contro M. (D'ADAMO PIETRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 20/08/2016

103224 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE Contratto di inserimento - Finalità formative - Contratto a causa mista - Carezza del progetto di inserimento - Conseguenze.

Il contratto di inserimento, regolato dagli artt. 54 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003 (applicabile "ratione temporis"), è connotato dalla finalità formativa ed è qualificabile come contratto a causa mista, risultante dallo scambio tra lavoro retribuito e addestramento finalizzato alla acquisizione di una più definita professionalità, per l'inserimento (o reinserimento) nel mondo del lavoro. Ne consegue che la carezza del progetto individuale, preordinato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore, come pure l'articolazione del rapporto secondo moduli esecutivi incompatibili con le finalità di formazione, integrano un vizio genetico della causa contrattuale, tale da determinare la conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 54, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 14, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 15, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 55

Massime precedenti Vedi: N. 23037 del 2018 Rv. 650393 - 01, N. 9294 del 2011 Rv. 616863 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 22388 del 13/09/2018** (Rv. **650538 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**. P.M. **VISONA'** **STEFANO**. (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (DIRUTIGLIANO DIEGO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/12/2012

254025 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE Audizione del trasgressore e relativa convocazione - Effetto interruttivo della prescrizione - Idoneità - Sussistenza - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative, l'audizione del trasgressore, prevista dall'art. 18 della l. n. 689 del 1981, e la relativa convocazione, sono idonei a costituire in mora il debitore, ai sensi dell'art. 2943 c.c., atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione, ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18

Massime precedenti Conformi: N. 28238 del 2008 Rv. 605761 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. L - , Sentenza n. 22396 del 13/09/2018 (Rv. 650541 - 01)

Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: ANNALISA DI PAOLANTONIO. Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

C. (CONTI GIORGIO) contro C. (VACCARI STEFANO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/11/2016

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Pubblico impiego privatizzato - Recesso durante il periodo di prova - Obbligo di motivazione - Finalità - Equiparazione al licenziamento disciplinare - Esclusione - Ragioni - Conseguenze in tema di onere della prova.

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'obbligo - imposto dalle parti collettive alle amministrazioni - di motivare il recesso intimato durante il periodo di prova, in quanto finalizzato a consentire la verificabilità giudiziale della coerenza delle ragioni del recesso rispetto alla finalità della prova e all'effettivo andamento della prova stessa, non porta ad omologare il predetto recesso al licenziamento disciplinare, anche ove fondato sull'assenza di diligenza nell'esecuzione della prestazione, poiché tale mancanza ben può essere valorizzata al solo fine di giustificare il giudizio negativo sull'esperimento; nè l'obbligo in parola incide sulla ripartizione degli oneri probatori, spettando comunque al lavoratore dimostrare il perseguimento di finalità discriminatorie o altrimenti illecite o la contraddizione tra recesso e funzione dell'esperimento medesimo.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 10/04/1996 art. 15, DPR 09/05/1994 num. 487 art. 28, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 70 com. 13, Cod. Civ. art. 2104

Massime precedenti Vedi: N. 21376 del 2018 Rv. 650211 - 01, N. 15638 del 2018 Rv. 649324 - 01, N. 9948 del 2001 Rv. 548380 - 01, N. 16224 del 2013 Rv. 627077 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 22387 del 13/09/2018 (Rv. 650537 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: ROBERTO BELLE'. Relatore: ROBERTO BELLE'. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

V. (IOSSA FRANCESCO PAOLO) contro I. (TOSI PAOLO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/11/2012

103294 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - IN GENERE Erogazione continuativa di un emolumento - Cessazione della "causa debendi" - Onere del datore - Contenuto - Onere del lavoratore di provare altra fonte di debito - Esclusione.

Nell'ipotesi di erogazione continuativa di un emolumento nell'ambito del rapporto di lavoro, spetta al datore che abbia dedotto la cessazione della "causa debendi" dimostrare, ai fini dell'accertamento della non spettanza dell'attribuzione, la natura non retributiva del predetto emolumento, dovendo escludersi che gravi sul lavoratore - a seguito di tale deduzione - l'onere di provare la sussistenza di altra fonte di debito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7154 del 2003 Rv. 562843 - 01, N. 1734 del 2011 Rv. 616329 - 01, N. 22872 del 2010 Rv. 615604 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 22389 del 13/09/2018** (Rv. **650540 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**. P.M. **VISONA'** **STEFANO**. (Diff.)

V. (LEPORE MARIA CLAUDIA) contro I. (DAMIANI LAURA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/09/2015

078015 ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI Dipendenti Inail - Pensione integrativa - Voci retributive fisse e continuative - Computabilità - Fattispecie.

In tema di base di calcolo della pensione integrativa dei dipendenti dell'INAIL, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di previdenza e quiescenza del relativo personale, ai fini della computabilità nella pensione integrativa già erogata dal fondo istituito dall'ente, ancora transitoriamente prevista a favore dei soggetti già iscritti, nei limiti dettati dall'art. 64 della l. n. 144 del 1999, è sufficiente che le voci retributive siano fisse e continuative. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza di merito, ha ritenuto inclusa nella base pensionabile in questione l'indennità di "toga", benché definita dalla norma istitutiva quale emolumento di carattere "non stipendiale").

Riferimenti normativi: Legge 17/05/1999 num. 144 art. 64

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7154 del 2010 Rv. 612464 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 22382 del 13/09/2018** (Rv. **650539 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **CATERINA MAROTTA**. Relatore: **CATERINA MAROTTA**. P.M. **MASTROBERARDINO** **PAOLA**. (Conf.)

N. (PILEGGI ANTONIO) contro D. (RIZZO NUNZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 13/04/2016

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Insubordinazione - Reiterazione delle condotte - Rilevanza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di licenziamento disciplinare, l'insubordinazione può risultare da una somma di diverse condotte, e non necessariamente da un singolo episodio, tali da integrare una giusta causa di licenziamento, poichè il comportamento reiteratamente inadempiente posto in essere dal lavoratore - come l'uscita dal lavoro in anticipo e la mancata osservanza delle disposizioni datoriali e delle prerogative gerarchiche - è contraddistinto da un costante e generale atteggiamento di sfida e di disprezzo nei confronti dei vari superiori gerarchici e della disciplina aziendale tale da far venir meno il permanere dell'indispensabile elemento fiduciario. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che aveva abbandonato in plurime occasioni il proprio posto di lavoro prima della fine del turno, invocando un diritto al

"tempo tuta", e si era rifiutato di riprendere il lavoro, pur espressamente invitato a farlo, rivolgendo minacce al capo reparto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2104, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 2179 del 2000 Rv. 534439 - 01, N. 9736 del 2018 Rv. 648728 - 02

Sez. L - , **Sentenza n. 22189 del 12/09/2018** (Rv. **650536 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **DANIELA BLASUTTO**. Relatore: **DANIELA BLASUTTO**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/02/2015

098137 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA' - DI FUNZIONE Pubblico impiego privatizzato - Componenti Commissione ex art. 14, comma 7, della l. n. 41 del 1986 - Indennità di funzione - Trattamento economico dei dirigenti di prima fascia - Parametrazione - Svolgimento mansioni dirigenziali - Irrilevanza.

Ai componenti della Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale, di cui all'art. 14 della l. n. 41 del 1986, spetta, in aggiunta al trattamento economico commisurato a quello del dirigente di prima fascia, la speciale "indennità di funzione" prevista dall'art. 12 della l. n. 146 del 1980, che è parametrata al trattamento economico fondamentale previsto dal contratto collettivo nazionale per i dirigenti di prima fascia, indipendentemente dallo svolgimento da parte di costoro di funzioni dirigenziali e dalla loro appartenenza alla P.A.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1986 num. 41 art. 14, Legge 24/04/1980 num. 146 all. 12, DPR 14/05/2007 num. 90 art. 2, Contr. Coll. 05/04/2001 art. 38 com. 3

Sez. L - , **Sentenza n. 22177 del 12/09/2018** (Rv. **650534 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **ROBERTO RIVERSO**. Relatore: **ROBERTO RIVERSO**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)
I. (CORETTI ANTONIETTA) contro G. (TRIVELLINI RAFFAELE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 09/01/2013

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Padre lavoratore - Riposi giornalieri ex art. 40 del d.lgs. n. 151 del 2001 - Madre lavoratrice autonoma - Alternatività - Esclusione - Ragioni.

L'utilizzo da parte del padre lavoratore dipendente dei riposi giornalieri previsti dall'art. 40 del d.lgs. n. 151 del 2001 non è alternativo alla fruizione dell'indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma la quale, a differenza della lavoratrice dipendente, può rientrare al lavoro in qualsiasi momento dopo il parto, e dunque anche mentre sta godendo della suddetta indennità, cosicché, potendo entrambi i genitori lavorare subito dopo l'evento della maternità, risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi la facoltà di decidere le modalità di fruizione dei permessi al fine di garantire l'assistenza e protezione della prole, salvi i limiti temporali previsti dalla legge, senza che rilevi la sovrapposizione, in tutto o in parte, dei due benefici in capo ai distinti beneficiari.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 40

Massime precedenti Vedi: N. 10282 del 2018 Rv. 648342 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 22178 del 12/09/2018** (Rv. **650535 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **FABRIZIA GARRI**. Relatore: **FABRIZIA GARRI**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

U. (PERONE GIAN CARLO) contro S. (RAFFONE FAUSTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 02/02/2016

103277 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE Applicazione dei criteri di scelta con riferimento all'unità produttiva - Ammissibilità - Condizioni - Indicazione delle ragioni - Necessità - Omissione - Conseguenze.

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva, le esigenze di cui all'art. 5, comma 1, della l. n. 223 del 1991, riferite al complesso aziendale, possono costituire criterio esclusivo nella determinazione della platea dei lavoratori da licenziare, purché il datore indichi nella comunicazione ex art. 4, comma 3, della l. n. 223 citata, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, ciò al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l'effettiva necessità dei programmati licenziamenti. Ne consegue che, qualora, nella comunicazione si faccia generico riferimento alla situazione generale del complesso aziendale, senza alcuna specificazione delle unità produttive da sopprimere, i licenziamenti intimati sono illegittimi per violazione dell'obbligo di specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 3, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 4678 del 2015 Rv. 634813 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 22190 del 12/09/2018** (Rv. **650498 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **ENRICA D'ANTONIO**. Relatore: **ENRICA D'ANTONIO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

B. (PROSPERINI ALBERTO) contro I. (PULLI CLEMENTINA)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 24/09/2014

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro - Difesa dell'INPS in proprio - Obbligatorietà - Esclusione.

In tema di procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, l'art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv. dalla l. n. 248 del 2005, che nel prevedere la notifica all'INPS degli atti relativi attribuisce ai funzionari delegati alla difesa processuale dell'Istituto tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in detti giudizi, non esclude la facoltà da parte dell'Istituto di farsi difendere da un avvocato esterno o da un legale del proprio ufficio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 10 com. 6, Legge 02/12/2005 num. 248 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 18154 del 2016 Rv. 641086 - 01

Sez. **L -** , **Ordinanza n. 22197 del 12/09/2018** (Rv. **650499 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CATERINA MAROTTA**. Relatore: **CATERINA MAROTTA**. P.M. **VISONA'** **STEFANO**. (Conf.)
I. (MOLTENI GIORGIO) contro R. (IACOVIELLO MICHELE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/10/2014

103294 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - IN GENERE Trasferimento del lavoratore - Trattamento economico aggiuntivo - Natura retributiva - Condizioni - Collegamento con la prestazione - Necessità.

In caso di trasferimento del lavoratore, alle somme erogate a tale titolo deve riconoscersi natura retributiva qualora si tratti di importi compensativi della maggiore gravosità e del disagio morale ed ambientale dell'attività lavorativa prestata presso la nuova sede per adempiere, sia pure indirettamente, gli obblighi della prestazione lavorativa; il collegamento sinallagmatico con detta prestazione rende, infatti, tali importi un adeguamento della retribuzione ai maggiori esborsi sopportati in considerazione delle mutate condizioni ambientali in cui il lavoratore svolge la propria attività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20011 del 2018 Rv. 649873 - 01

Sez. **6 - L**, **Ordinanza n. 22166 del 12/09/2018** (Rv. **650502 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **LUCIA ESPOSITO**. Relatore: **LUCIA ESPOSITO**.
C. (PANDOLFO ANGELO) contro M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/02/2016

132094 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) Inosservanza del termine a comparire - Sanatoria - Giustificazione del ritardo - Necessità - Esclusione.

Nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell'art. 435, comma 3, c.p.c., deve intercorrere tra la data di notifica dell'atto di appello e quella dell'udienza di discussione, non comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, bensì la nullità di quest'ultima, sanabile "ex tunc" senza che sia necessario giustificare il ritardo, essendo possibile avvalersi della spontanea costituzione dell'appellato o della rinnovazione disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 435 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 9735 del 2018 Rv. 648185 - 01

Sez. **6 - L**, **Ordinanza n. 22126 del 11/09/2018** (Rv. **650501 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **FRANCESCA SPENA**. Relatore: **FRANCESCA SPENA**.
M. (DE DONNO GIOVANNI) contro I. (PULLI CLEMENTINA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 11/11/2016

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Indennità di accompagnamento ex art. 1 della l. n. 18 del 1980 - Cumulo con l'indennità speciale per cecità parziale - Condizioni.

L'indennità di accompagnamento ex art. 1 della l. n. 18 del 1980, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 429 del 1991, è cumulabile con l'indennità speciale per cecità parziale di cui all'art. 3 della l. n. 508 del 1988 a condizione che il requisito sanitario sia integrato da infermità diverse dalla cecità parziale.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/1991 num. 429 art. 2, Legge 21/11/1988 num. 508 art. 3, Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 11912 del 2012 Rv. 623284 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 22077 del 11/09/2018 (Rv. 650557 - 01)

Presidente: D'ANTONIO ENRICA. Estensore: DANIELA CALAFIORE. Relatore: DANIELA CALAFIORE. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

I. (D'ALOISIO CARLA) contro F. (TORRE ATTILIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 12/02/2013

138078 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - DI ATTI PUBBLICI Copia autentica di decreto ingiuntivo - Attestazione di conformità del cancelliere - Mancanza dell'abbreviazione "f.to" accanto alla riproduzione del nominativo del magistrato sottoscrivente - Nullità - Esclusione - Fondamento.

La mancanza, nella copia autentica del decreto ingiuntivo rilasciata dal cancelliere, dell'abbreviazione "f.to" accanto alla riproduzione del nominativo del magistrato che ha sottoscritto l'originale, non è causa di nullità, ma di mera irregolarità dell'atto, dovendo coordinarsi l'art. 14 della l. n. 15 del 1968 (applicabile "ratione temporis") - che disciplina l'autenticazione delle copie, senza prevedere alcuna sanzione per il caso di violazione delle relative disposizioni - con l'art. 156 c.p.c., sicché, tenuto conto che l'elemento essenziale dell'autenticazione è l'attestazione della conformità all'originale, deve ritenersi raggiunto lo scopo qualora non sia in discussione che la copia sia conforme all'originale e che l'originale contenga la sottoscrizione autografa del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 643 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 58, Cod. Civ. art. 2714, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 5628 del 1999 Rv. 527187 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21985 del 11/09/2018 (Rv. 650304 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: PAOLA GHINOY. Relatore: PAOLA GHINOY. G. (DEL ROSSO MARIA GABRIELLA) contro I. (PULLI CLEMENTINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 15/11/2016

066009 DECADENZA - IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA - COMPIMENTO DELL'ATTO Ricorso ex art. 445 bis c.p.c. - Dichiarazione di inammissibilità - Decadenza ex art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003 - Effetto impeditivo - Configurabilità - Ragioni.

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE In genere.

Il ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dall'art. 445 bis c.p.c. costituisce domanda idonea ad impedire la decadenza ex art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, anche laddove sia dichiarato inammissibile per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di atto di esercizio giudiziale del diritto alla prestazione previdenziale comunque idoneo ad instaurare un rapporto processuale diretto ad ottenere l'intervento del giudice, produttivo di conseguenze processuali e sostanziali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 3, Legge 24/11/2003 num. 326, Legge 12/06/1984 num. 222

Massime precedenti Vedi: N. 26309 del 2017 Rv. 646179 - 02, N. 16685 del 2018 Rv. 649246 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21978 del 11/09/2018 (Rv. 650253 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: LUCIA ESPOSITO. Relatore: LUCIA ESPOSITO.

A. (PESCOLLA GIANLUCA) contro U. (LOTTI MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 25/07/2017

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE Sentenza di appello - Motivazione "per relationem" - Riferimento alla sentenza di primo grado - Legittimità - Limiti - Fattispecie

La motivazione della sentenza "per relationem" è ammissibile, purché il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell'identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio. (Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la sentenza di appello che non aveva neppure sinteticamente, risposto alle censure proposte con l'atto di appello).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 118

Massime precedenti Conformi: N. 7347 del 2012 Rv. 622892 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21977 del 11/09/2018 (Rv. 650303 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: LUCIA ESPOSITO. Relatore: LUCIA ESPOSITO.

L. (FALASCA GIAMPIERO) contro A. (GIUSTI ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/01/2017

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Ordinanza di estinzione del giudizio - Interesse del convenuto ad impugnare - Esclusione - Ragioni.

Non sussiste l'interesse del convenuto ad impugnare un'ordinanza di estinzione del giudizio, trattandosi di statuizione meramente processuale inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte ed a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi l'efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1695 del 2018 Rv. 646920 - 01, N. 16016 del 2014 Rv. 632248 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 22072 del 11/09/2018** (Rv. **650555 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI**. Relatore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)
S. (TAVERNITI BRUNO) contro B. (CHIELLO ANGELO GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 09/11/2015

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Impedimenti soggettivi e ostacoli di fatto - Idoneità ad impedire la decorrenza della prescrizione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante, ai fini del decorso della prescrizione per l'azione di annullamento del licenziamento illegittimo, la dedotta impossibilità per il lavoratore di acquisire la documentazione a tal fine necessaria, se non all'esito del procedimento penale promosso nei suoi confronti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10828 del 2015 Rv. 635661 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21371 del 2018 Rv. 650209 - 01, N. 24366 del 2010 Rv. 615869 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 22075 del 11/09/2018** (Rv. **650556 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**. Relatore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

C. (CARAMITTI MARIO) contro U. (DE GRAZIA DAVIDE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/05/2017

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Termine per la contestazione dell'addebito - Raddoppio nei casi previsti dall'art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Fondamento - Decorrenza - Condizioni.

In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi del comma 4 dell'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 75 del 2017), in caso di infrazioni soggette a sanzioni più gravi di quelle previste nel primo periodo del comma 1 del medesimo articolo, tutti i termini procedurali indicati nel successivo comma 2 sono raddoppiati, compreso quello stabilito per la contestazione dell'addebito, senza che possano essere invocati diversi termini previsti dalla disciplina contrattuale perché, come stabilito dall'art. 55 del d.lgs. menzionato, tale normativa di legge è inderogabile e prevale su quella contrattuale, sostituendosi ad essa ex artt. 1339 e 1419 c.c.; ne consegue che la contestazione dell'addebito deve essere effettuata entro quaranta giorni

dall'acquisizione della notizia dell'infrazione da parte dell'ufficio competente, sempre che si tratti di notizia che contenga gli elementi sufficienti a dare un corretto avvio al procedimento disciplinare, mentre il termine non può decorrere se la notizia, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell'incolpazione, ma richieda accertamenti di carattere preliminare, volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419, Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 16706 del 2018 Rv. 649360 - 01, N. 7134 del 2017 Rv. 643567 - 01

Sez. **L -**, **Ordinanza n. 22081 del 11/09/2018** (Rv. **650533 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**. Relatore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (DE ANGELIS UGO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/02/2013

098164 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - PROMOZIONI - IN GENERE Ministero affari esteri - Dipendente in servizio all'estero - Passaggio di qualifica - Mantenimento nella stessa sede per esigenze di servizio - Legittimità - Fondamento.

L'art. 93, comma 4, del d.P.R. n. 18 del 1967, applicabile "ratione temporis", consente che il personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, pur promosso ad una qualifica superiore, possa essere temporaneamente mantenuto, in presenza di necessità di servizio, nella sede già occupata e nelle mansioni pregresse. Ne consegue che, a fronte di accertate esigenze di servizio, la P.A. può conservare nel posto originario il dipendente, favorevolmente scrutinato per una qualifica superiore, ove lo stesso, pur interpellato, non abbia espresso la volontà di essere assegnato ad altra sede per la qualifica conseguita, rispondendo - nel bilanciamento degli interessi reciproci e in coincidenza con eventi straordinari, quali i procedimenti di riqualificazione del personale, idonei a determinare grandi cambiamenti nell'esigenza degli uffici - a criteri di corretta amministrazione graduare le nuove assegnazioni tenendo conto delle preferenze dei singoli aspiranti.

Riferimenti normativi: DPR 05/01/1967 num. 18 art. 93 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 3811 del 2014 Rv. 630467 - 01

Sez. **6 - L**, **Ordinanza n. 21986 del 11/09/2018** (Rv. **650500 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **PAOLA GHINOY**. Relatore: **PAOLA GHINOY**. F. (RICCARDI VINCENZO) contro C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/04/2016

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Obbligo del datore di lavoro di fornire le divise - Inadempimento - Conseguenze - Risarcimento del danno - Configurabilità - Presupposti.

L'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo, contrattualmente assunto, di fornitura ai dipendenti dei capi di vestiario, può determinare il diritto al risarcimento del danno dei lavoratori, a cui non sia stata consegnata la divisa, qualora sia dimostrato il pregiudizio economico

conseguente, quale l'usura dei propri abiti utilizzati in sostituzione, ovvero il costo sostenuto per l'acquisto che, altrimenti, non sarebbe stato affrontato, senza che alla mancata prova possa sopperire la liquidazione equitativa dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225

Massime precedenti Vedi: N. 23897 del 2008 Rv. 604802 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 21969 del 10/09/2018** (Rv. **650529 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** Estensore: **GUGLIELMO CINQUE.** Relatore: **GUGLIELMO CINQUE.** P.M. **CORASANITI GIUSEPPE.** (Conf.)
A. (PESSI ROBERTO) contro T. (GENTILI LUCA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 20/06/2016

100107 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA Cassazione con rinvio - Domanda di restituzione proposta nel giudizio di rinvio - Ammissibilità - Sussistenza - Fondamento.

In caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di appello cassata non costituisce domanda nuova, in quanto la ripetizione - che non è inquadrabile nell'istituto della "condictio indebiti" - è diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, nel caducare il titolo del pagamento rendendolo indebita sin dall'origine, determina il sorgere dell'obbligazione e della pretesa restitutoria che non poteva essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Conformi: N. 7978 del 2013 Rv. 625773 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 667 del 2016 Rv. 638219 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 21972 del 10/09/2018** (Rv. **650530 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** Estensore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** Relatore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)
G. (BAUSONE GIANGIACOMO) contro C. (COZZOLI VITO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/02/2013

092011 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Camera dei deputati - Rapporti di lavoro dei dipendenti - Controversie - Decisioni degli organi di autodichia - Impugnazione con ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Giurisdizione del giudice ordinario - Esclusione.

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE In genere.

Le controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale della Camera dei deputati spettano in via esclusiva ai suoi organi di autodichia ed esulano dalla cognizione del giudice ordinario, in forza dell'art. 12 del Regolamento della Camera del 18 febbraio 1971, norma che si sottrae al sindacato di costituzionalità e non è suscettibile di disapplicazione da parte del giudice ordinario; nelle predette controversie è, pertanto, inammissibile il ricorso straordinario per cassazione

avverso le decisioni emanate da tali organi, la cui sottrazione al controllo giurisdizionale è un riflesso dell'autonomia degli organi costituzionali in cui sono inseriti.

Riferimenti normativi: Regolamento Camera Deputati 18/02/1971 art. 12, Costituzione art. 64, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11019 del 2004 Rv. 573520 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21947 del 10/09/2018 (Rv. 650302 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: FRANCESCA SPENA. Relatore: FRANCESCA SPENA.

C. (MAGARAGGIA GIUSEPPE) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 06/12/2016

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Conversione in rapporto a tempo indeterminato - Mancata riammissione in servizio - Messa in mora - Periodi non lavorati - Diritto alla retribuzione - Sussistenza.

L'accertamento giudiziale dell'invalidità del contratto a termine per violazione di norme imperative, e della conseguente conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determina, nell'ipotesi in cui per fatto imputabile al datore di lavoro non sia possibile ripristinare il predetto rapporto, l'obbligo per quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dall'offerta della prestazione lavorativa in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme generali in tema di contratti a prestazioni corrispettive.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 PENDENTE, Decreto Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32, Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Vedi: N. 17248 del 2018 Rv. 649489 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2990 del 2018 Rv. 647561 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 21965 del 10/09/2018 (Rv. 650497 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CARLA PONTERIO. Relatore: CARLA PONTERIO. P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)

C. (RIZZO NUNZIO) contro A. (D'AMICO GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 18/05/2016

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Comunicazioni in "chat" privata - Diritto alla segretezza - Sussistenza - Conseguenze - Condotta diffamatoria - Configurabilità - Esclusione.

In tema di licenziamento disciplinare, i messaggi scambiati in una "chat" privata, seppure contenenti commenti offensivi nei confronti della società datrice di lavoro, non costituiscono giusta causa di recesso poiché, essendo diretti unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo e non ad una moltitudine indistinta di persone, vanno considerati come la corrispondenza privata, chiusa e inviolabile, e sono inadatti a realizzare una condotta diffamatoria in quanto, ove la comunicazione con più persone avvenga in un ambito riservato, non solo vi è un interesse

contrario alla divulgazione, anche colposa, dei fatti e delle notizie ma si impone l'esigenza di tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni stesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10280 del 2018 Rv. 648762 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 21962 del 10/09/2018** (Rv. **650496 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**. P.M. **VISONA'** **STEFANO**. (Conf.)

L. (STRANGIO TERESA) contro I. (FAVATA EMILIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 14/02/2013

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO Ripetizione di indebito - Restituzione di pagamenti mensili - Prescrizione ex art. 2948 c.c. - Esclusione - Ragioni.

L'azione di ripetizione di indebito proposta dall'INAIL per la restituzione delle somme corrisposte mensilmente a titolo di rendita per un infortunio sul lavoro è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., in quanto la frequenza mensile assume rilievo come occasionale conseguenza delle singole indebite percezioni e non come causa, stabilita ex ante, dell'attribuzione patrimoniale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 lett. 4

Sez. L - , **Ordinanza n. 21973 del 10/09/2018** (Rv. **650531 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**. Relatore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

C. (MEDICI CARMINE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/05/2013

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Pubblico impiego contrattualizzato - Dipendente vincitore di concorso per dirigente - Trattamento economico sino al conferimento del primo incarico - Trattamento fisso del dirigente - Spettanza - Trattamento accessorio - Esclusione.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, in virtù dell'art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 10 del d.lgs. n. 387 del 1998 (applicabile "ratione temporis"), al dipendente vincitore del concorso per dirigente spetta, sino al conferimento del primo incarico, la differenza fra il trattamento economico fisso riconosciuto al dirigente dal contratto collettivo (stipendio tabellare, RIA, maturato economico annuo, assegno "ad personam" o elemento fisso, ove acquisiti) e il trattamento economico effettivamente ricevuto, con esclusione di quello accessorio (retribuzione di posizione), che è correlato all'effettiva attribuzione delle funzioni dirigenziali e all'assunzione delle connesse responsabilità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 28, Decreto Legisl. 29/10/1998 num. 387 art. 10

Massime precedenti Conformi: N. 9807 del 2012 Rv. 622926 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14142 del 2015 Rv. 636074 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 21959 del 10/09/2018** (Rv. **650494 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** Estensore: **GABRIELLA MARCHESE.** Relatore: **GABRIELLA MARCHESE.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)
C. (DI GIAMPIETRO SABRINA) contro B. (GOBBI LUISA)
Sospende esecutorietà, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/02/2016

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Rito cd. Fornero - Ambito di applicazione - Questioni relative alla natura subordinata del rapporto - Riconducibilità alle questioni ex art. 1, comma 47, della l. n. 92 del 2012 - Fondamento.

L'accertamento della natura giuridica del rapporto di lavoro, così come l'individuazione del soggetto che si assume essere datore di lavoro, è compatibile con il rito speciale previsto dall'art. 1, comma 48, della l. n. 92 del 2012, rientrando le relative questioni tra quelle che il giudice deve affrontare e risolvere nel percorso per giungere alla decisione di merito sulla domanda concernente la legittimità o meno del licenziamento.

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 47, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48

Massime precedenti Vedi: N. 7586 del 2018 Rv. 647664 - 01, N. 17775 del 2016 Rv. 641000 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 21961 del 10/09/2018** (Rv. **650495 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **ROSSANA MANCINO.** Relatore: **ROSSANA MANCINO.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)
I. (ROSSI ANDREA) contro B. (MAZZOCCHI MAURIZIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 23/01/2013

129058 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE Danni patrimoniali - Diritto di surroga - Accertamento del danno civilistico - Necessità - Condizioni.

L'accoglimento della domanda di surroga proposta dall'INAIL nei confronti del terzo responsabile di un infortunio per gli importi pagati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale presunto presuppone, diversamente che per le somme pagate dall'Ente a titolo di indennità giornaliera e di anticipazione delle spese mediche, l'accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro; occorre, quindi, dimostrare lo svolgimento, al momento dell'infortunio, di un'attività produttiva di reddito ed il venir meno della capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle attitudini personali, essendo a tali fini irrilevante che la vittima, avendo continuato a ricevere la retribuzione durante l'assenza dal lavoro, non abbia richiesto il risarcimento al responsabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 112 art. 68, DPR 30/06/1965 num. 112 art. 86

Massime precedenti Vedi: N. 3296 del 2018 Rv. 647577 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 21903 del 07/09/2018** (Rv. **650264 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **ROSSANA MANCINO**. Relatore: **ROSSANA MANCINO**. P.M. **VISONA'** **STEFANO**. (Conf.)
A. (CANNAS LUCIANA) contro I. (ROMEO LUCIANA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/11/2012

129028 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE Infortunio professionale - Domande di mero accertamento - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Natura lavorativa dell'infortunio - Questione di pregiudizialità ex art. 34 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

La domanda di mero accertamento della natura professionale dell'infortunio, nonché, specificamente, della sussistenza del nesso di causalità tra infortunio e prestazione lavorativa (in assenza di una inabilità permanente residua indennizzabile) è inammissibile, risolvendosi in una richiesta di accertamento di meri fatti, incompatibile con la funzione del processo che può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare. Né può ritenersi che la natura lavorativa dell'infortunio costituisca questione pregiudiziale al diritto alla rendita, come tale suscettibile, a norma dell'art. 34 c.p.c., di accertamento incidentale con efficacia di giudicato separatamente dall'esame della domanda principale, essendo invece uno degli elementi costitutivi del diritto medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 68, Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13

Massime precedenti Conformi: N. 17971 del 2010 Rv. 615268 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28821 del 2017 Rv. 646190 - 01, N. 14961 del 2015 Rv. 636240 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 21899 del 07/09/2018** (Rv. **650262 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **ROBERTO RIVERSO**. Relatore: **ROBERTO RIVERSO**. P.M. **SERVELLO** **GIANFRANCO**. (Conf.)
M. (BIONDO ERNESTO) contro I. (CARCAVALLO LIDIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/12/2011

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Contributi assicurativi - Versamento volontario - Annullamento del rapporto di lavoro - Diritto alla restituzione - Sussistenza.

Il pagamento dei contributi presuppone l'esistenza di un valido rapporto assicurativo pertanto, nell'ipotesi di versamento volontario dei contributi assicurativi e successivo annullamento del rapporto di lavoro sulla cui base era stato autorizzato detto versamento (nella specie, a seguito della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli), il lavoratore ha diritto alla ripetizione di quanto pagato, non potendo essere acquisiti contributi relativi a rapporti di lavoro dichiarati inesistenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12355 del 2010 Rv. 613526 - 01, N. 29910 del 2011 Rv. 620089 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 21904 del 07/09/2018** (Rv. **650265 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CARLA PONTERIO**. Relatore: **CARLA PONTERIO**. P.M. **GAETA PIETRO**. (Conf.)

P. (PICA MARIO) contro G. (FERRELLI EMANUELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2013

103073 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - IN GENERE Contratto d'opera intellettuale - Recesso "ad nutum" del cliente ex art. 2237 c.c. - Derogabilità - Apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa - Deroga pattizia alla facoltà di recesso - Configurabilità - Rinuncia espressa - Necessità - Esclusione.

La previsione della facoltà di recesso "ad nutum" del cliente nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quale contemplata dall'art. 2237, comma 1, c.c., non ha carattere inderogabile e, quindi, è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa una tale facoltà di recesso fino al termine del rapporto, ragion per cui anche l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga convenzionale alla suddetta facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia propriamente necessario pervenire alla conclusione di un patto specifico ed espresso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22786 del 2013 Rv. 628536 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 469 del 2016 Rv. 638216 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 21906 del 07/09/2018** (Rv. **650305 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **CARLA PONTERIO**. Relatore: **CARLA PONTERIO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

C. (BONACCORSI DI PATTI DOMENICO) contro C. (CARPIGO IVAN)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/06/2016

103276 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE Termine di cui all'art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, come modificato dall'art. 1, comma 44, della l. n. 92 del 2012 - Decorrenza - Data di invio delle comunicazioni - Rilevanza - Recessi differiti - Unicità della comunicazione e decorrenza dal primo recesso - Necessità - Ragioni.

In tema di licenziamenti collettivi, qualora il datore di lavoro abbia proceduto a recessi differiti, il termine di sette giorni per la comunicazione alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi, di cui all'art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, come modificato dall'art. 1, comma 44, della l. n. 92 del 2012, è unico e decorre dall'invio della comunicazione del primo recesso, poiché solo in tal modo è possibile garantire, rispetto a tutti i licenziamenti via via intimati, quella contestualità tra la comunicazione del recesso al lavoratore e la comunicazione ex art. 4, comma 9, che consente il controllo sulla correttezza nell'applicazione da parte del datore di lavoro dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 9, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 44, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 12

Massime precedenti Vedi: N. 67 del 2017 Rv. 642503 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 21901 del 07/09/2018** (Rv. **650263 - 01**)

Presidente: **D'ANTONIO ENRICA**. Estensore: **ROBERTO RIVERSO**. Relatore: **ROBERTO RIVERSO**. P.M. **VISONA'** **STEFANO**. (Conf.)

I. (**RICCI MAURO**) contro R.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/02/2012

129075 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Pensione di invalidità civile - Esportabilità in ambito comunitario - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

La pensione di invalidità civile non è esportabile in ambito comunitario, in virtù del principio, contemplato dall'art. 10 bis, comma 1, del Regolamento CEE n. 1247 del 1992, per cui le prestazioni speciali in denaro, sia assistenziali che previdenziali, ma non aventi carattere contributivo, sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui i soggetti interessati risiedono ed ai sensi della sua legislazione, sicché non è dovuta all'assicurato residente fuori dal territorio nazionale.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 30/04/1992 num. 1247 art. 10 bis com. 1, Legge 30/03/1971 num. 118

Massime precedenti Vedi: N. 7914 del 2017 Rv. 643590 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 21701 del 06/09/2018** (Rv. **650257 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **ALFONSINA DE FELICE**. Relatore: **ALFONSINA DE FELICE**.

I. (**LANZETTA ELISABETTA**) contro E. (**CROCE ROBERTO**)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 30/07/2012

103293 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI Dimissioni rassegnate dal lavoratore in stato di incapacità naturale - Annullamento - Diritto alle retribuzioni maturate - Decorrenza - Dalla data della sentenza di annullamento - Fondamento.

Nell'ipotesi di annullamento delle dimissioni presentate da un lavoratore subordinato (nella specie, perché in stato di incapacità naturale), le retribuzioni spettano dalla data della sentenza che dichiara l'illegittimità delle dimissioni, in quanto il principio secondo cui l'annullamento di un negozio giuridico ha efficacia retroattiva non comporta anche il diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a quella della riammissione al lavoro, che, stante la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro, non sono dovute in mancanza della prestazione, salvo espressa previsione di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22063 del 2014 Rv. 632901 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 21707 del 06/09/2018** (Rv. **650260 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **ROSSANA MANCINO**. Relatore: **ROSSANA MANCINO**. P.M. **VISONA'** **STEFANO**. (Conf.)
C. (PERCHINUNNO ENRICO) contro L.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 19/02/2013

254020 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE Regime successivo al d.lgs. n. 40 del 2006 - Appello - Ammissibilità - Decorrenza - Fondamento.

In tema di opposizione a sanzioni amministrative, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 26 del d.lgs. n. 40 del 2006, che ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981 - il quale prevedeva il ricorso per cassazione e non l'appello come mezzo di impugnazione della sentenza che avesse definito il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione - tali sentenze sono diventate soggette ad appello e non a ricorso per cassazione, secondo la regola generale posta dall'art. 339 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 26, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23

Massime precedenti Conformi: N. 2815 del 2015 Rv. 634595 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **L -**, **Ordinanza n. 21705 del 06/09/2018** (Rv. **650258 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **FABRIZIA GARRI**. Relatore: **FABRIZIA GARRI**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)
F. (AUDISIO MASSIMO) contro P.
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 09/08/2013

103362 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI Collocamento in CIG - Criteri di scelta ed oneri di comunicazione - Connessione con la procedura di mobilità - Irrilevanza - Fondamento.

In caso di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, la connessione della procedura con quella di mobilità non esime dal rispetto dei criteri di scelta di cui alla l. n. 223 del 1991, né esonera dagli oneri di comunicazione indicati nell'art. 1 comma 7, della stessa legge, essendo diverse le finalità cui assolvono i criteri per individuare i lavoratori da sospendere in CIGS (nella prospettiva del superamento della crisi aziendale, all'esito di un programma mirato di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione), ovvero da licenziare, qualora l'attuazione del programma suddetto non ne consenta un integrale reimpiego nell'assenza di misure alternative.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1 com. 7, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1 com. 8

Massime precedenti Vedi: N. 26587 del 2011 Rv. 619941 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **L -**, **Sentenza n. 21720 del 06/09/2018** (Rv. **650224 - 01**)

Presidente: NOBILE VITTORIO. Estensore: ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. Relatore: ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
S. (BRAIDA ROBERTO) contro B. (TROISI MIRCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 17/08/2016

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Rito cd. Fornero - Ordinanza ex art. 1, comma 49, della l. n. 92 del 2012 - Parte non oggetto di opposizione - Formazione del giudicato - Esclusione - Ragioni.

Nel cd. rito Fornero, l'ordinanza conclusiva della fase sommaria, salvo il caso di omessa opposizione, è priva di idoneità al giudicato, atteso che il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, e una seconda, a cognizione piena, che non è una "revisio prioris instantiae", ma solo una prosecuzione del giudizio di primo grado in forma ordinaria; ne consegue che non si forma il giudicato sulla parte di tale ordinanza che non abbia formato oggetto di opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 49, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 57

Massime precedenti Vedi: N. 27655 del 2017 Rv. 646437 - 01, N. 3136 del 2015 Rv. 634322 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19674 del 2014 Rv. 632600 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. L - , Sentenza n. 21715 del 06/09/2018 (Rv. 650261 - 01)

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: ANTONELLA PAGETTA. Relatore: ANTONELLA PAGETTA. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)
C. (PILEGGI ANTONIO) contro B. (REDA MARINO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/06/2016

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Obbligo del "repêchage" - Ipotetica ricollocabilità del lavoratore - Insufficienza - Scelte organizzative - Insindacabilità - Fattispecie.

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, determinato da ragioni tecniche, produttive e organizzative, l'ambito del sindacato giurisdizionale, con riferimento all'obbligo del "repechage", non può estendersi alla valutazione delle scelte gestionali ed organizzative dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost.; ne consegue che il detto obbligo non può ritenersi violato quando l'ipotetica possibilità di ricollocazione del lavoratore nella compagine aziendale non è compatibile con il concreto assetto organizzativo stabilito dalla parte datoriale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto giustificato il recesso datoriale per il fatto che la ricollocazione del dipendente, già inquadrato nell'organico a tempo indeterminato di un ente consortile, sarebbe potuta avvenire in sostituzione di lavoratori impegnati in attività aventi carattere meramente stagionale).

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 18, Legge 15/07/1966 num. 604, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18

Massime precedenti Vedi: N. 3040 del 2011 Rv. 616014 - 01, N. 20497 del 2018 Rv. 649924 - 01

Sez. **L -** , **Sentenza n. 21706 del 06/09/2018** (Rv. **650259 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **ROSSANA MANCINO**. Relatore: **ROSSANA MANCINO**. P.M. **VISONA'** **STEFANO**. (Conf.)

I. (**RUFINI ALESSANDRO**) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 27/09/2012

254012 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE Termine per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione - Termine quinquennale dalla commessa violazione, ex art. 28 della l. n. 689 del 1981 - Applicabilità - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella l. n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35, Legge 14/05/2005 num. 80

Massime precedenti Conformi: N. 17526 del 2009 Rv. 609101 - 01

Sez. **6 - L**, **Ordinanza n. 21734 del 06/09/2018** (Rv. **650301 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **FRANCESCA SPENA**. Relatore: **FRANCESCA SPENA**.

I. (**CORETTI ANTONIETTA**) contro C. (**CALASSO CLAUDIO**)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 23/11/2016

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Insolvenza del datore di lavoro - Intervento del Fondo di garanzia INPS - Non assoggettabilità del datore di lavoro a fallimento - Presupposti - Verifica del Tribunale fallimentare - Rilevanza.

In tema di intervento del Fondo di garanzia gestito dall'INPS, la verifica da parte del Tribunale fallimentare della non fallibilità dell'imprenditore, ex art. 15, ultimo comma, del r.d. n. 267 del 1942, costituisce presupposto, unitamente alla insufficienza delle garanzie patrimoniali a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata, per l'accesso alle prestazioni del Fondo per il pagamento del TFR e dei crediti di lavoro di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28091 del 2017 Rv. 646382 - 01, N. 27467 del 2017 Rv. 646263 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 21668 del 05/09/2018** (Rv. **650249 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **DANIELA CALAFIORE**. Relatore: **DANIELA CALAFIORE**. P.M. **SERVELLO** **GIANFRANCO**. (Conf.)

I. (PREDEN SERGIO) contro M. (BIOLE' ADOLFO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 03/07/2012

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Maggiorazione contributiva da esposizione ad amianto - Certificazioni INAIL - Salvaguardia ex art. 7 ter, commi 14 e 14 bis d.l. n. 5 del 1999, conv. con modif. in l. n. 33 del 2009 - Soggetti non pensionati - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In materia di rivalutazione contributiva da esposizione all'amianto, l'art. 7 ter, commi 14 e 14 bis del d.l. n. 5 del 1999, conv. in l. n. 33 del 2009, in quanto disposizione "in deroga", eccezionale ed insuscettibile di interpretazione estensiva ed analogica, e stante il testuale riferimento "ai trattamenti pensionistici erogati", è una norma di salvaguardia dagli effetti caducatori derivanti dall'attività di verifica dell'Inail sulle maggiorazioni applicabile solo nei confronti dei soggetti già percettori di pensione, e non anche a coloro che ne abbiano solo fatto domanda, senza che tale interpretazione ponga problemi di disparità di trattamento per la diversità delle situazioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/02/2009 num. 5 art. 7 ter com. 14, Decreto Legge 10/02/2009 num. 5 art. 7 ter com. 14, Preleggi art. 14, Preleggi art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 26817 del 2016 Rv. 642292 - 01, N. 6264 del 2011 Rv. 616416 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 21676 del 05/09/2018** (Rv. **650251 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **MARGHERITA MARIA LEONE**. Relatore: **MARGHERITA MARIA LEONE**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

A. (BAVARO GABRIELE) contro S. (CARDILLO ORESTE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/07/2015

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Comunicazione ex art. 7 della l. n. 604 del 1966 - Natura di atto di recesso - Esclusione - Ragioni.

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la comunicazione effettuata alla Direzione territoriale del lavoro, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 604 del 1966, come novellato dall'art. 1, comma 40, della l. n. 92 del 2012, inviata per conoscenza al lavoratore, non costituisce atto di recesso, perché contiene solo la manifestazione dell'intenzione del datore di lavoro di procedere al licenziamento, con l'indicazione dei motivi, essendo finalizzata all'espletamento della procedura conciliativa, in esito alla quale il recesso non è la soluzione obbligata.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7, Legge 18/07/2012 num. 92 art. 1 com. 40

Sez. L - , **Ordinanza n. 21675 del 05/09/2018** (Rv. **650250 - 01**)

Presidente: **D'ANTONIO ENRICA**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

I. (CARCAVALLO LIDIA) contro B. (BIOLE' ADOLFO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/02/2012

132121 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVANon contestazione - Mutamento delle circostanze - Mutamento difensivo - Ammissibilità - Condizioni.

Al mutare delle circostanze che hanno comportato la mancata contestazione dei fatti costitutivi del diritto (nella specie, revoca della certificazione INAIL di esposizione ultradecennale all'amianto vincolante per l'INPS) deve essere consentita la possibilità di negazione dei fatti precedentemente non contestati, purché la modifica dell'atteggiamento difensivo avvenga con modalità coerenti con la dinamica processuale del rito del lavoro, per cui, come le sopravvenienze devono essere allegare nella prima occasione processuale utile, anche la conseguente contestazione dovrà essere tempestivamente operata nella prima difesa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5488 del 2006 Rv. 588360 - 01, N. 25148 del 2017 Rv. 645888 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. L - , **Sentenza n. 21678 del 05/09/2018** (Rv. **650252 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **ROSSANA MANCINO**. Relatore: **ROSSANA MANCINO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Diff.)

I. (DI RELLA LUIGI) contro I. (PREDEN SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI

129088 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' Pensione di vecchiaia - Contributi figurativi da mobilità nell'ultimo quinquennio - Neutralizzazione - Esclusione - Ragioni.

In tema di pensione di vecchiaia, i contributi figurativi da mobilità acquisiti nell'ultimo quinquennio, che concorrano ad integrare il requisito contributivo minimo per l'accesso al trattamento pensionistico, non possono essere neutralizzati solo perché compromissivi del livello di prestazione pensionistica già virtualmente maturata, non essendo consentito far valere detta contribuzione agli effetti dell'anticipata maturazione del diritto alla pensione e nello stesso tempo non tenerne conto ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 26/05/1982 num. 297 art. 3, Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 6, Legge 19/07/1993 num. 236 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 4868 del 2014 Rv. 629701 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 21620 del 04/09/2018** (Rv. **650223 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **CATERINA MAROTTA**. Relatore: **CATERINA MAROTTA**. P.M. **CELENTANO** **CARMELO**. (Conf.)
S. (BOURSIER NIUTTA CARLO) contro B. (DANILE GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 05/07/2016

174210 TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE Autisti - Licenziamento per inidoneità al servizio a seguito di infortunio sul lavoro - Giudizio di inidoneità - Parere della commissione medica ex art. 29 all. A) del r.d. n. 148 del 1931 - Sindacabilità da parte del giudice di merito - Sussistenza - Fondamento.

Ai fini dell'accertamento dell'idoneità al servizio degli autisti dipendenti da aziende concessionarie di servizi di linea automobilistica di pubblico trasporto, il parere della Commissione medica di cui all'art. 29 del r.d. n. 148 del 1931, all. A), non è vincolante per il giudice di merito adito per l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento disposto a seguito di giudizio di inidoneità, avendo egli, anche in riferimento ai principi costituzionali di tutela processuale, il potere-dovere di controllare l'attendibilità degli accertamenti sanitari effettuati dalla predetta Commissione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 29

Massime precedenti Conformi: N. 16195 del 2011 Rv. 618659 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 21618 del 04/09/2018** (Rv. **650248 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**. P.M. **SANLORENZO** **RITA**. (Conf.)
M. (CETRANGOLO MARIA) contro I. (PATTERI ANTONELLA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 08/03/2012

129081 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE Pensione di vecchiaia in regime internazionale - Cumulo di periodi di maturati con Stati diversi - Liquidazione - Calcolo della pensione virtuale - Importo comprensivo della integrazione al minimo secondo la legge italiana - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie relativa a convenzione con la Repubblica del Venezuela.

In tema di liquidazione della pensione di vecchiaia in regime internazionale (nella specie convenzione con la Repubblica del Venezuela, ratificata con la l. n. 260 del 1991), l'integrazione al trattamento minimo va computata nel calcolo della pensione virtuale - e cioè dell'importo che sarebbe conseguito con l'applicazione della sola legge nazionale - se detta integrazione spetti al lavoratore ai sensi della legge italiana, atteso che la suddetta convenzione (art.8) dispone chiaramente che si deve tener conto di tutte le regole della legislazione propria dello Stato che provvede alla totalizzazione, restando irrilevante la mancata previsione espressa dell'applicazione della integrazione al minimo.

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638, Legge 06/08/1991 num. 260 art. 8, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 17147 del 2005 Rv. 583320 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 21617 del 04/09/2018** (Rv. **650247 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. Estensore: **FEDERICO DE GREGORIO**. Relatore: **FEDERICO DE GREGORIO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)
D. (DELLA MONICA UGO) contro A. (STUDIO LEGALE GIULIANO - MANCINO - SPARANO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 16/05/2013

103376 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE Impugnabilità ex art. 2113 c.c. - Presupposti - Azione giudiziaria del lavoratore promossa anteriormente - Rilevanza - Esclusione.

L'art. 2113 c.c. è applicabile anche nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia già intrapreso un'azione giudiziaria, in quanto la sua posizione di soggezione nei confronti del datore di lavoro non viene meno per il fatto che egli abbia azionato un diritto o sia assistito da un legale; ne consegue che, ai sensi del citato articolo, restano impugnabili nel termine di sei mesi tutte le rinunce e transazioni che non siano intervenute nella forma della conciliazione giudiziale o sindacale, a nulla rilevando che le suddette intervengano dopo che il lavoratore abbia già azionato il diritto in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 185, Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13616 del 2002 Rv. 557449 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 21563 del 03/09/2018 (Rv. 650220 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: DANIELA CALAFIORE. Relatore: DANIELA CALAFIORE. P.M. CELESTANO

CARMELO. (Conf.)

C. (BOTTACCHIARI ROBERTO) contro I. (ROSSI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 28/11/2012

129058 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE Azione di regresso Inail - Giudicato penale - Rilevanza - Limiti - Concorso di colpa della vittima - Accertamento in sede civile - Necessità - Condizioni.

In tema di azione di regresso esercitata dall'INAIL, il giudicato che accerta la responsabilità penale del datore di lavoro giova all'istituto per ciò che attiene all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte dell'imputato, ma non impedisce al chiamato in regresso di chiedere che nel giudizio civile sia sviluppata ogni indagine che non sia stata svolta nel giudizio penale, tra cui quella relativa all'eventuale concorso di colpa della vittima, qualora in sede penale non sia stata compiuta o non sia stato fissato il grado del concorso stesso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 6506 del 1995 Rv. 492761 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15392 del 2018 Rv. 649308 - 01, N. 8898 del 2014 Rv. 630436 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 21567 del 03/09/2018 (Rv. 650222 - 01)

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: GABRIELLA MARCHESE. Relatore: GABRIELLA MARCHESE. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

C. (PERFETTI PAOLO) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/06/2016

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA In genere

159056 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE SU 027436/2017 64612901

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 27436 del 2017 Rv. 646129 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 21562 del 03/09/2018** (Rv. **650219 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **FABRIZIA GARRI**. Relatore: **FABRIZIA GARRI**. P.M. **SANLORENZO** **RITA**. (Diff.)

M. (FAVARON PIERPAOLO) contro A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/02/2012

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Pausa - Orario di lavoro - Inclusione - Presupposti - Onere probatorio - A carico del lavoratore - Sussistenza.

In tema di rapporto di lavoro subordinato privato, ove sia prevista una pausa nello svolgimento dell'attività lavorativa, in difetto di una previsione di legge o contrattuale che ricomprenda il tempo da dedicare alla pausa nell'orario di lavoro, è onere del lavoratore allegare e dimostrare, ai fini della sua remunerazione, che tale tempo è connesso o collegato alla prestazione, è eterodiretto e non è lasciato, per la sua durata, nella disponibilità autonoma del lavoratore medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 1 com. 2 lett. A, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 175 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 13466 del 2017 Rv. 644521 - 01, N. 20694 del 2015 Rv. 637704 - 01, N. 7738 del 2018 Rv. 647676 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 21569 del 03/09/2018** (Rv. **650246 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **CATERINA MAROTTA**. Relatore: **CATERINA MAROTTA**. P.M. **FRESA** **MARIO**. (Diff.)

B. (SCARPANTONI CARLO) contro R. (DI RUSSO ANNA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 14/07/2016

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Art. 21, n. 2, comma 3, del c.c.n.l. gas acqua del 2011 - Termine per l'irrogazione della sanzione - Violazione - Conseguenze - Tutela applicabile.

In tema di licenziamento disciplinare, la violazione del termine di cui all'art. 21, n. 2, comma 3, del c.c.n.l. gas e acqua del 2011, secondo cui, se il provvedimento disciplinare non viene emanato nei dieci giorni lavorativi successivi al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, le giustificazioni si riterranno accolte, non integra una mera violazione di natura procedimentale

ma comporta la totale mancanza della giusta causa per effetto dell'ammissione del datore di lavoro dell'insussistenza della condotta illecita sanzionata; ne deriva che, in tale ipotesi, la tutela applicabile è quella di cui all'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970 e non quella di cui al comma 6 della predetta norma.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 10/02/2011 art. 21, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 6, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 3608 del 1998 Rv. 514346 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 21566 del 03/09/2018 (Rv. 650256 - 01)

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: GABRIELLA MARCHESE. Relatore: GABRIELLA MARCHESE. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)
C. (GENCO MASSIMILIANO) contro R. (PATRIZI GIOVANNI)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 31/05/2016

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Licenziamento del socio lavoratore - Impugnativa - Tutela reintegratoria ex art. 18 st.lav. - Condizioni - Impugnativa della delibera di esclusione del socio dalla cooperativa - Necessità - Fondamento.

159056 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE In genere.

La delibera di esclusione del socio lavoratore dalla cooperativa costituisce presupposto costitutivo della tutela reintegratoria di cui all'art. 18 st.lav. sicché, ove il socio lavoratore impugni il licenziamento intimatogli dalla cooperativa, detta tutela resta preclusa qualora non sia impugnata anche la delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni del licenziamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2532, Cod. Civ. art. 2533 CORTE COST., Legge 03/04/2001 num. 142 art. 2 com. 1, Legge 03/04/2001 num. 142 art. 5 com. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18

Massime precedenti Vedi: N. 24795 del 2016 Rv. 641979 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27436 del 2017 Rv. 646129 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 21565 del 03/09/2018 (Rv. 650221 - 01)

Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: ANNALISA DI PAOLANTONIO. Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO. P.M. MATERA MARCELLO. (Diff.)

A. (DI FILIPPI ANTONIO) contro P. (CRISCI SALVATORE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 27/12/2011

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Dirigente medico - Sostituzione nell'incarico - Art. 18 c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000 - Espletamento di mansioni superiori - Esclusione - Superamento del limite temporale - Irrilevanza - Indennità sostitutiva - Sufficienza - Fondamento.

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del S.S.N., ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici, se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 ter, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 1, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 24, Costituzione art. 36, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 18

Massime precedenti Conformi: N. 16299 del 2015 Rv. 636936 - 01


Massime precedenti Difformi: N. 13809 del 2015 Rv. 635864 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione tributaria e VI tributaria



Sez. 5 - , **Sentenza n. 23495 del 28/09/2018** (Rv. **650514 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **ANGELINA MARIA PERRINO**. Relatore: **ANGELINA MARIA PERRINO**. P.M. **DEL CORE SERGIO**. (Diff.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (FANTOZZI AUGUSTO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/06/2010

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI Fondi pensione - Operazioni imponibili - Esenzione ex art. 10, comma 1, n. 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Condizioni.

In tema di IVA, rientra tra i soggetti passivi anche il fondo pensione costituito a norma del d.lgs. n. 124 del 1993 quando svolge un'attività economica volta a ricavare utili con carattere di stabilità: ne deriva che, se l'attività di gestione del fondo consiste nella scelta, nell'acquisto, nella vendita di immobili e nei relativi compiti di amministrazione e di contabilità, la stessa fruisce dell'esenzione riservata ai fondi di investimento dall'art. 10, comma 1, n. 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, qualora gli affiliati sopportino il rischio della gestione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 lett. 1), Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124

Sez. 5 - , **Sentenza n. 23491 del 28/09/2018** (Rv. **650512 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **GIUSEPPE FUOCHI**. Relatore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI**. P.M. **DEL CORE SERGIO**. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (GALLI GIOVANNI)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/05/2010

178002 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Rivalutazione ai sensi della legge n. 342 del 2000 - Oggetto - Tutti i beni appartenenti ad una categoria omogenea - Necessità - Violazione - Conseguenze - Disconoscimento della rivalutazione per tutti gli altri beni della stessa categoria.

In materia di redditi d'impresa, la rivalutazione prevista dagli artt. 10 e 11 della l. n. 342 del 2000 deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, sicché, in caso di violazione di tale obbligo, e cioè di esclusione di alcuni beni dalla rivalutazione, gli effetti fiscali della rivalutazione stessa devono essere disconosciuti per tutti gli altri beni della stessa categoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2426, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 10, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 11, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87

Massime precedenti Conformi: N. 21349 del 2015 Rv. 636847 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 23492 del 28/09/2018** (Rv. **650513 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **ANGELINA MARIA PERRINO**. Relatore: **ANGELINA MARIA PERRINO**. P.M. **DEL CORE SERGIO**. (Conf.)
G. (OSNATO ANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 08/03/2010

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI Cessioni

all'esportazione - Duplice cessione - Individuazione della cessione soggetta al regime di non imponibilità - Criteri.

In tema di IVA, al fine di individuare, tra due cessioni consecutive di beni, quella non imponibile in quanto destinata all'esportazione, occorre verificare se e quando siano state espletate le operazioni d'imbarco delle merci ed a quale cessione siano imputabili le operazioni, con la conseguenza che, se la cessione che comporta la spedizione per nave è la prima delle due cessioni consecutive, sarà la stessa a fruire del regime di non imponibilità, dovendosi considerare la seconda avvenuta nello Stato di arrivo, mentre se, invece, la cessione che dà luogo alla spedizione è la seconda, la prima deve considerarsi avvenuta nello Stato membro di partenza.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 lett. A), DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 4408 del 2018 Rv. 647161 - 02

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 23487 del 28/09/2018** (Rv. **650511 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **ANTONIO GRECO**. Relatore: **ANTONIO GRECO**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

M. (LUCISANO CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI, 02/10/2009

100128 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE Sentenze delle commissioni tributarie emesse in sede di giudizio di ottemperanza - Ricorso per cassazione ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Limiti - Violazione delle "norme del procedimento" - Nozione - Fattispecie.

L'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 - a mente del quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per "violazione delle norme del procedimento" - deve essere interpretato nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro "error in procedendo" nel quale sia incorso il giudice dell'ottemperanza ed, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare ed eventualmente integrare il "dictum" costituito dal giudicato cui l'amministrazione non si sia adeguata o l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede.

Riferimenti normativi: DPR 31/12/1992 num. 546 art. 70, DPR 31/12/1992 num. 546 art. 62

Massime precedenti Vedi: N. 8830 del 2014 Rv. 630773 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 23535 del 28/09/2018** (Rv. **650340 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **ANDREINA GIUDICEPIETRO**. Relatore: **ANDREINA GIUDICEPIETRO**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

S. (FREGNI GIORGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE BOLOGNA, 27/01/2011

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Pensioni erogate ai militari per infermità, lesioni o menomazioni riportate in servizio - Militare non di leva (finanziere) - Pensioni privilegiata ordinaria - IRPEF - Assoggettabilità - Fondamento.

In tema di pensioni erogate ai militari per infermità, lesioni o menomazioni riportate in servizio, le pensioni privilegiate ordinarie, corrisposte ove gli eventi abbiano riguardato un militare non di leva, sono soggette per l'intero ammontare ad IRPEF, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.p.r. n. 597 del 1973 (e, a partire dal 1 gennaio 1988, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.p.r. n. 917 del 1986), mancando un'espressa previsione di deroga al principio dell'assoggettabilità ad imposizione, disposta invece dall'art. 34 del D.p.r. n. 601 del 1973 per le pensioni di guerra e, per effetto della declaratoria di incostituzionalità di tale norma (a seguito della sentenza della Corte costituzionale 11 luglio 1989, n. 387), anche per le pensioni privilegiate ordinarie attribuite ai militari per fatti invalidanti se connessi alla prestazione del servizio di leva, in ragione della obbligatorietà del rapporto di servizio cui le menomazioni sono connesse e del carattere non reddituale, ma risarcitorio, dell'erogazione stessa.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 46 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 34, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 46 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 27938 del 2009 Rv. 611214 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 23514 del 28/09/2018 (Rv. 650339 - 01)
Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: GIANCARLO TRISCARI. **Relatore: GIANCARLO TRISCARI. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)**
M. (LUCISANO CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 29/03/2010

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Disciplina introdotta dal d.l. n. 258 del 2006 - Applicabilità ai fini dell'ammissibilità delle istanze proposte prima della sua entrata in vigore - Esclusione - Fondamento.

In tema di rimborsi IVA, l'inosservanza delle formalità previste dal d.l. n. 258 del 2006, conv. in l. n. 278 del 2006, emanato a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'UE 14 settembre 2006, nella causa C-228/2005, non può comportare la perdita del diritto del contribuente che, anteriormente a detta pronuncia, avesse già presentato istanza di rimborso e ricorso giudiziario avverso il diniego espresso o tacito dell'Amministrazione finanziaria, atteso che, da un lato, il suo diritto non trova fondamento nella disciplina sopravvenuta, ma nella riespansione dell'art. 19 del D.p.r. n. 633 del 1972, illegittimamente derogato dal legislatore italiano, mentre, dall'altro, non vi è alcuna disposizione implicante l'improcedibilità delle domande già formulate, per le quali si pone al più un'esigenza di completamento istruttorio.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19, Decreto Legge 15/09/2006 num. 258, Legge 10/11/2006 num. 278

Massime precedenti Conformi: N. 7229 del 2015 Rv. 635114 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 23518 del 28/09/2018 (Rv. 650516 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: GIUSEPPE FUOCHI
TINARELLI. Relatore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)
O. (BERLIRI CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 09/06/2011

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE "Ius superveniens" relativo a motivi di ricorso inammissibili - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di legittimità non è ammessa l'applicazione d'ufficio dello "ius superveniens" ove i motivi di ricorso cui lo stesso attiene debbano essere dichiarati inammissibili, atteso che, in detta ipotesi, la disciplina sopravvenuta non potrebbe comunque determinare l'accoglimento del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 19617 del 2018 Rv. 649858 - 01, N. 6101 del 2014 Rv. 630449 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 23502 del 28/09/2018** (Rv. **650515 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **FRANCESCO FEDERICI**. Relatore: **FRANCESCO FEDERICI**. P.M. **SORRENTINO** **FEDERICO**. (Conf.)

A. (TESAURO FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 10/06/2015

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Decisioni della Corte di cassazione - Omessa rilievo di questioni ritenute assorbite - Configurabilità dell'errore percettivo - Fattispecie.

In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'omessa percezione di questioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite configura un errore di fatto denunciabile ex art. 395, n. 4, c.p.c., senza che rilevi, ai fini della sua decisività, l'eventuale omessa riproposizione in sede di legittimità della questione assorbita, su cui non si forma giudicato implicito, atteso che può essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto sussistente l'invocato errore revocatorio in una decisione della stessa Corte di cassazione che aveva accolto il ricorso dell'Agenzia fondato su una questione preliminare e deciso la causa nel merito rigettando la domanda del contribuente, senza avvedersi che quest'ultimo aveva riproposto in appello motivi di ricorso che erano stati assorbiti, come già in primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4)

Massime precedenti Conformi: N. 7988 del 2018 Rv. 648262 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 23272 del 27/09/2018** (Rv. **650691 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO** **BIAGIO**. Estensore: **ANGELINA** **MARIA**
PERRINO. Relatore: **ANGELINA** **MARIA** **PERRINO**. P.M. **MASTROBERARDINO**
PAOLA. (Conf.)

B. (FEDON VIVIANA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/09/2016

048078 COMUNITA' EUROPEA - TRATTATI Norma nazionale - Attuazione del diritto dell'Unione - Presupposti - Conseguenze.

Ai fini dell'applicabilità dei diritti fondamentali dell'Unione europea, una norma nazionale, per rientrare nella nozione di "attuazione del diritto dell'unione", ai sensi dell'articolo 51, § 1, della

Carta di Nizza, deve avere un collegamento di una certa consistenza con il diritto europeo che vada al di là dell'affinità tra le materie prese in considerazione o dell'influenza esercitata da una materia sull'altra, occorrendo verificare se essa risponda allo scopo di attuare una disposizione del diritto dell'Unione, quale sia il suo carattere, e se persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto unionale, quand'anche sia in grado di incidere indirettamente su quest'ultimo, nonché se esista una normativa unionale che disciplini specificamente la materia o che possa incidere sulla stessa.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 51

Sez. 5 - , Ordinanza n. 23246 del 27/09/2018 (Rv. 650737 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: ANGELINA MARIA PERRINO. Relatore: ANGELINA MARIA PERRINO. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (BRAGAGLIA ROBERTO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 19/12/2011

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi doganali - Determinazione del valore doganale - Criteri di cui agli artt. 28-30 del codice doganale comunitario - Modalità applicative.

In tema di dazi doganali, il valore in dogana coincide di norma con quello di transazione ossia al prezzo effettivamente pagato o da pagare, ai sensi dell'art. 29, Regolamento comunitario n. 2913 del 1992. Qualora le autorità doganali abbiano fondati dubbi sul valore dichiarato, per potersi discostare da questo, devono chiedere informazioni supplementari e sollecitare il contraddittorio con l'interessato e, in mancanza dei necessari chiarimenti, devono ricorrere ai metodi di valutazione immediatamente sussidiari ossia a quelli stabiliti, in successione, dall'art. 30 del medesimo codice doganale comunitario.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 28, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 29, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 20931 del 2013 Rv. 628162 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 23278 del 27/09/2018 (Rv. 650692 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. Relatore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 28/04/2010

178530 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PRESUPPOSTO Esercente attività d'impresa o professionale - Deduzione dei costi di ristrutturazione e/o manutenzione di immobile condotto in locazione, ma di proprietà di terzi - Condizioni - Limiti.

L'esercente attività d'impresa o professionale può dedurre dai redditi d'impresa i costi occorsi per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di un immobile condotto in locazione, anche se si tratta di un bene di proprietà di terzi, purché sussista il requisito dell'inerenza, avente valenza qualitativa, e quindi da intendersi come nesso di strumentalità, anche solo potenziale, tra il bene e l'attività svolta.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22938 del 2018 Rv. 650335 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11533 del 2018 Rv. 648545 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 23256 del 27/09/2018** (Rv. **650687 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA**. Relatore: **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (MARONGIU GIOVANNI)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 07/09/2012

279477 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE Controllo ex art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 - Oggetto - Conseguenze.

In tema di IVA, il controllo di cui all'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 ha ad oggetto la regolarità formale della fattura emessa dall'altro contraente ed, in particolare, la presenza nel documento dei requisiti essenziali indicati dall'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972: in mancanza, il committente o il cessionario sono tenuti alla regolarizzazione della fattura, trattandosi di omissioni idonee ad incidere sulla dichiarazione e sulla determinazione della base imponibile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 26183 del 2014 Rv. 633620 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 23260 del 27/09/2018** (Rv. **650688 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **ANGELINA MARIA PERRINO**. Relatore: **ANGELINA MARIA PERRINO**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

V. (MACCHIAGODENA SERGIO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PARMA, 10/08/2010

154100 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE Iscrizione a ruolo in violazione del "beneficium excussionis" - Illegittimità - Vizio proprio della cartella - Fondamento.

L'iscrizione a ruolo avvenuta in violazione del "beneficium excussionis", conformando l'attività di riscossione, è illegittima e tale illegittimità, riguardando il presupposto indefettibile della predisposizione e della notificazione della cartella, si riverbera su quest'ultima quale vizio proprio della stessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14, Cod. Civ. art. 2304

Massime precedenti Conformi: N. 4959 del 2017 Rv. 643290 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 15966 del 2016 Rv. 640644 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 23280 del 27/09/2018** (Rv. **650396 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **GIUSEPPE FUOCHI** **FUOCHI**
TINARELLI. Relatore: **GIUSEPPE FUOCHI** **TINARELLI.** P.M. DE **AUGUSTINIS**
UMBERTO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 28/04/2010

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Cessionario di beni - Detrazione ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Diritto - Condizioni - Beni strumentali - Annotazione nel registro dei beni ammortizzabili - Necessità - Esclusione.

In materia di IVA, il diritto del cessionario di beni alla detrazione di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 si fonda sull'esatto adempimento degli obblighi di fatturazione e di registrazione di cui agli artt. 21, 23, 24 e 25 del citato d.P.R. - secondo i quali il cedente deve emettere la fattura per l'operazione imponibile, annotarla nel registro delle fatture e trasmetterne copia, con addebito del tributo, al cessionario, il quale deve a sua volta annotarla nel registro degli acquisti - senza che assuma rilevanza, nell'ipotesi di beni strumentali, l'annotazione nel registro dei beni ammortizzabili prescritta dall'art. 16 del d.P.R. n. 600 del 1973, che costituisce condizione per la deducibilità delle spese relative ai fini delle imposte sui redditi.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 23, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 24, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 16

Massime precedenti Conformi: N. 16702 del 2005 Rv. 585153 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 23288 del 27/09/2018** (Rv. **650739 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **ANGELINA MARIA** **MARIA**
PERRINO. Relatore: **ANGELINA MARIA** **PERRINO.** P.M. DE **AUGUSTINIS**
UMBERTO. (Conf.)

U. (MARONGIU GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 15/10/2010

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI IVA di rivalsa indebitamente pagata - Cessionario - Legittimazione all'istanza di rimborso - Esclusione - Limiti.

Il cessionario non è legittimato a richiedere al fisco il rimborso dell'IVA di rivalsa che assume indebitamente assolta, salvo che la stessa si rifletta sulla liquidazione finale dell'imposta, determinando un'eccedenza rimborsabile.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14933 del 2011 Rv. 618492 - 01, N. 780 del 2017 Rv. 643491 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 23283 del 27/09/2018** (Rv. **650510 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **ANGELINA MARIA PERRINO.** P.M. **DE MARIA AUGUSTINIS**
PERRINO. Relatore: **ANGELINA MARIA PERRINO.** P.M. **DE MARIA AUGUSTINIS**
UMBERTO. (Conf.)

S. (FINOCCHIARO PIERGIORGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 03/11/2010

279443 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - REGISTRAZIONE DELLE FATTURE - IN GENERE "Reverse charge" - Diritto alla detrazione - Esercizio - Condizioni e limiti.

In tema di applicazione del regime di inversione contabile in materia di IVA (cd. "reverse charge"), la violazione degli obblighi formali di contabilità e di dichiarazione, pur non impedendo di per sé la nascita del diritto di detrazione, può incidere sull'esercizio dello stesso, ove, entro il termine previsto dal legislatore nazionale, il titolare non ne faccia uso.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 23, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25

Massime precedenti Vedi: N. 12649 del 2017 Rv. 644152 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 23246 del 27/09/2018** (Rv. **650737 - 02**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **ANGELINA MARIA PERRINO.** Relatore: **ANGELINA MARIA PERRINO.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (BRAGAGLIA ROBERTO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 19/12/2011

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi doganali - Procedimento di rettifica del valore di transazione dichiarato - Mancata risposta del contribuente alla richiesta di chiarimenti - Conseguenze.

In tema di diritti doganali, qualora, ai fini della determinazione del valore in dogana, l'Agenzia, sulla base di fondati dubbi sull'adeguatezza del valore di transazione, richieda al contribuente informazioni complementari e non riceva risposta, legittimamente procede alla rettifica del valore, senza ulteriori sollecitazioni.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 28, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 29, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 30

Sez. 5 - , **Sentenza n. 23269 del 27/09/2018** (Rv. **650738 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** Relatore: **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Parz. Diff.)
P. (AMATO CARLO) contro A.
Cassa senza rinvio, AGENZIA DELLE ENTRATE TREVISO, 14/09/2012

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Cartella esattoriale ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 non preceduta da atto di accertamento - Controversia - Lite pendente - Inclusione - Fondamento.

In tema di condono fiscale, rientrano nel concetto di lite pendente, con possibilità di definizione agevolata ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, le

controversie relative a cartella esattoriale emessa ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, non preceduta da precedente atto di accertamento, la quale, come tale, è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, trattandosi del primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 com. 12 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST.PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 1263 del 2014 Rv. 629155 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 23261 del 27/09/2018** (Rv. **650689 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **PAOLO CATALLOZZI**. Relatore: **PAOLO CATALLOZZI**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (GUGLIELMUCCI CORRADO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/04/2010

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Presupposto della pretesa tributaria - Configurabilità di una società di fatto - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fondamento.

Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2251, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14387 del 2014 Rv. 631535 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 23270 del 27/09/2018** (Rv. **650690 - 01**)

Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO**. Estensore: **ANDREA VENEGONI**. Relatore: **ANDREA VENEGONI**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Diff.)
M. (MACALUSO FRANCESCO) contro A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 09/03/2010

178479 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COMPENSI Associazione in partecipazione - Compensi corrisposti agli associati - Deducibilità - Limiti.

In tema di associazione in partecipazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", alle annualità di imposta 2000 e 2001), sono indeducibili i compensi corrisposti agli associati in eccedenza rispetto agli utili ordinari dell'impresa, senza che assuma rilevanza il tipo di apporto degli associati che ne siano stati beneficiari.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Vedi: N. 20049 del 2017 Rv. 645455 - 01, N. 16454 del 2014 Rv. 631927 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 22940 del 26/09/2018** (Rv. **650686 - 03**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA**. Relatore: **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Diff.)

D. (DAMASCELLI ANTONIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 12/11/2009

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Detrazioni - Contabilizzazione costi - Sufficienza - Esclusione - Conseguenze - Onere a carico del contribuente - Sussistenza.

In tema di IVA, ai fini della detrazione dei costi, non è sufficiente l'avvenuta contabilizzazione degli stessi, dovendo il contribuente dimostrarne, nell'ipotesi di contestazione dell'Amministrazione finanziaria, anche l'esistenza, l'inerenza e la coerenza economica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21184 del 2014 Rv. 632824 - 01, N. 7701 del 2013 Rv. 625810 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 22963 del 26/09/2018** (Rv. **650337 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **PAOLO CATALLOZZI**. Relatore: **PAOLO CATALLOZZI**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (DEL VECCHIO SERGIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 31/01/2011

279432 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE Operazioni inesistenti - Rimborso dell'IVA versata - Condizioni.

In tema di IVA, il cedente o il prestatore che abbia emesso fattura per un'operazione inesistente ha diritto al rimborso dell'imposta versata ove, in ragione del ritiro della fattura, il destinatario non abbia la possibilità di utilizzare tale documento ai fini della detrazione, con il conseguente rischio di perdita di gettito tributario.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 7, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26

Massime precedenti Vedi: N. 10939 del 2015 Rv. 635943 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 22952 del 26/09/2018** (Rv. **650235 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **GIAN ANDREA CHIESI**. Relatore: **GIAN ANDREA CHIESI**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 12/01/2011

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Richiesta di rimborso di crediti di imposta - Provvedimento di sospensione dell'esecuzione del rimborso - Impugnabilità dinanzi al giudice - Ammissibilità - Ragioni - Limiti.

Il provvedimento di sospensione della procedura di rimborso del credito IVA è impugnabile per vizi propri, perché riconducibile alla categoria residuale prevista nell'art. 19, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 546 del 1992, riferita ad "ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie", fermo restando, peraltro, che il corrispondente giudizio tributario non può avere per oggetto il solo vizio di legittimità del provvedimento sospensivo, essendo invece necessario che il contribuente alleggi anche i fatti costitutivi del proprio diritto di credito, che spiegano l'effettiva incidenza della sospensione del rimborso sulla sua posizione giuridica soggettiva, e che l'Amministrazione convenuta dimostri le ragioni ostative al rimborso. Ne consegue che, in tale evenienza, il giudice tributario è tenuto ad esaminare, preliminarmente, i vizi di legittimità del provvedimento di sospensione, e solo se ne riconosca la fondatezza, può procedere all'accertamento del diritto di credito vantato dal contribuente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. I, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 23, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis

Massime precedenti Conformi: N. 19755 del 2013 Rv. 628496 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 22947 del 26/09/2018 (Rv. 650509 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: PAOLO CATALLOZZI. Relatore: PAOLO CATALLOZZI. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)
E. (MARCHETTI FABIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/11/2010

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Accise - Alcol denaturato - Esenzione ex art. 27, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995 - Presupposti - Conseguenze.

In tema di accise, l'esenzione per l'alcol etilico prevista dall'art. 27, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995 presuppone, oltre all'iniziativa del contribuente, una verifica dell'ufficio finanziario circa la conformità del processo di trasformazione del prodotto ai requisiti tecnici di cui all'art. 7 del D.M. n. 524 del 1996, nel rispetto sia delle ragioni del fisco che di quelle di tutela della salute nonché della sicurezza delle lavorazioni, con la conseguenza che il provvedimento con cui l'amministrazione accerta, all'esito di una ponderata istruttoria sulla ricorrenza di dette condizioni, il diritto all'esenzione ha natura costitutiva e, pertanto, è privo di efficacia retroattiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 27 com. 3, DM Finanze 09/07/1996 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 255 del 2012 Rv. 621170 - 01, N. 8621 del 2012 Rv. 622730 - 01

Annotata

Sez. 5 - , Sentenza n. 22942 del 26/09/2018 (Rv. 650234 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. Relatore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (VOLINO EDOARDO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 26/04/2010

178509 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - ATTIVITA' OCCASIONALI Contratti derivati - Imponibilità ex art. 103 bis TUIR - Presupposti.

I contratti derivati su valuta, rientranti tra le operazioni "fuori bilancio", poste in essere da soggetti diversi dagli enti creditizi o finanziari, concorrono alla determinazione del reddito ai sensi dell'art. 103 bis, comma 2 bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 (applicabile "ratione temporis") solo se sono stati oggetto di valutazione nei conti annuali secondo la disciplina civilistica, mentre ove siano stati iscritti in conti d'ordine, la correlata valutazione dei componenti reddituali conseguiti dal rapporto va operata in conformità all'art. 76 del detto decreto (nel testo "ratione temporis" vigente).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 103 bis, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 87, Decreto Legisl. 21/11/2000 num. 342 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 8257 del 2008 Rv. 602517 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 22940 del 26/09/2018 (Rv. 650686 - 02)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. Relatore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

D. (DAMASCELLI ANTONIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 12/11/2009

178467 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE Detrazione - Fattura - Contenuto della stessa - Possibilità di ricavare elementi "aliunde" - Sussistenza - Onere probatorio.

In tema di IVA, sebbene l'irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti prescritti dall'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, faccia venir meno la presunzione di veridicità di quanto rappresentato nella stessa, ai fini della verifica del diritto alla detrazione del relativo costo l'Amministrazione finanziaria deve tenere conto anche di eventuali altri documenti, messaggi o informazioni complementari fornite dal soggetto passivo.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 39, Direttive del Consiglio CEE 26/11/2006 num. 112 art. 219

Massime precedenti Vedi: N. 21446 del 2014 Rv. 632508 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 22940 del 26/09/2018 (Rv. 650686 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. Relatore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

D. (DAMASCELLI ANTONIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 12/11/2009

279451 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA IVA - Variazione di imponibile - Accordo risolutorio - Onere della prova - A carico del contribuente - Modalità di attuazione.

In tema di IVA, nell'ipotesi di variazione dell'imponibile, il contribuente è tenuto a fornire la prova della corrispondenza tra l'operazione originaria e quella sopravvenuta, dimostrando l'identità di oggetto tra le fatture, ferma la possibilità, qualora la corrispondenza tra detti documenti contabili non emerga inequivocabilmente, di ricorrere ad altri mezzi di prova, nel rispetto dei principi generali in materia.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 23, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 24, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704

Massime precedenti Vedi: N. 20445 del 2011 Rv. 619290 - 01, N. 8535 del 2014 Rv. 630118 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22966 del 26/09/2018 (Rv. 650338 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: PAOLO CATALLOZZI. Relatore: PAOLO CATALLOZZI. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)
S. (TESAURO FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 24/05/2010

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Istanza di definizione agevolata - Natura - Conseguenze.

In tema di condono fiscale, la dichiarazione di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata integra un atto volontario, con la conseguenza che, una volta presentata, la stessa è irrevocabile e, pertanto, non può essere modificata dall'ufficio, né contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 20790 del 2016 Rv. 641471 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22932 del 26/09/2018 (Rv. 650685 - 02)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: LUIGI GIORDANO. Relatore: LUIGI GIORDANO. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (ODESCALCHI ANGELA MARIA)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/11/2011

178475 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI Terreni destinati ad attività di autolavaggio - Beni ammortizzabili - Esclusione - Fondamento.

In tema di determinazione del reddito di impresa, i terreni destinati ad attività di autolavaggio non rientrano nella nozione fiscale di beni strumentali ammortizzabili, in quanto l'utilizzo degli stessi non ha una "vita utile" limitata nel tempo,

Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/07/2006 num. 223 art. 36 com. 7 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 2, DM Finanze 31/12/1988, Cod. Civ. art. 2426

Massime precedenti Vedi: N. 9068 del 2015 Rv. 635491 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 22944 del 26/09/2018** (Rv. **650178 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **PAOLO CATALLOZZI**. Relatore: **PAOLO CATALLOZZI**. P.M. **MASTROBERARDINO** **PAOLA**. (Conf.)

F. (RUSSO ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/05/2010

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Evento interruttivo - Verificazione in appello dopo la notifica e prima della costituzione in giudizio - Art. 299 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.

Nel processo tributario, l'evento con valenza interruttiva che si sia verificato dopo la notifica dell'atto di appello ma prima della scadenza del termine per la costituzione in giudizio, determina l'automatica interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 299 c.p.c., norma applicabile nel processo tributario in virtù del richiamo generale operato dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 40, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 43, Legge Falliment. art. 43 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18351 del 2013 Rv. 627363 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 22932 del 26/09/2018** (Rv. **650685 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO** **LUIGI**. Estensore: **LUIGI GIORDANO**. Relatore: **LUIGI GIORDANO**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (ODESCALCHI ANGELA MARIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/11/2011

178486 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - IN GENERE Principio di continuità dei valori di bilancio - Applicabilità - Conseguenze - Potere dell'Amministrazione di rideterminare il valore delle rimanenze - Sussistenza.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, trova applicazione il principio della cd. continuità di bilancio sancito dall'art. 92 del d.P.R. n. 917 del 1986, con la conseguenza che le rimanenze finali di un esercizio costituiscono esistenze iniziali di quello successivo, fermo restando, peraltro, il potere dell'Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, di rideterminare il valore delle rimanenze medesime.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 92 CORTE COST., Decreto Legge 29/06/1994 num. 416 art. 1 com. 1, Legge 08/08/1994 num. 503

Massime precedenti Vedi: N. 17298 del 2014 Rv. 632348 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 22931 del 26/09/2018** (Rv. **650334 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO** **LUIGI**. Estensore: **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO** **DI NOCERA**. Relatore: **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO**

DI **NOCERA. P.M. VITIELLO** **MAURO. (Conf.)**
B. (GEROSA PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 07/10/2010

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Prelevamenti da parte del lavoratore autonomo o professionista su conto corrente bancario - Applicabilità - Esclusione - Versamenti - Sussistenza.

In tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2728, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7951 del 2018 Rv. 647721 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 23041 del 2015 Rv. 637174 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 22938 del 26/09/2018** (Rv. **650335 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA**. Relatore: **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. P.M. VITIELLO** **MAURO. (Conf.)**
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (PISELLI MARIO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 16/12/2009

178517 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE Costi - Deducibilità - Condizioni - Inerenza all'attività di impresa - Nozione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di redditi di impresa, la deducibilità dei costi inerenti all'attività di impresa va apprezzata secondo un giudizio di tipo qualitativo, con la conseguenza non rilevano valutazioni in termini di utilità o di vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo, e neppure in termini di congruità del costo. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto deducibile, in quanto inerente all'attività esercitata, la percentuale aggiuntiva di fatturato che la contribuente era tenuta contrattualmente a corrispondere alla società controllante in caso di mancato raggiungimento di un certo numero annuale di acquisti, a copertura dei costi fissi sostenuti dalla fornitrice).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 450 del 2018 Rv. 646804 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 13596 del 2018 Rv. 648673 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22918 del 26/09/2018 (Rv. 650333 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: GIACOMO MARIA NONNO. Relatore: GIACOMO MARIA NONNO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (VIGGIANI MICHELE)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 20/01/2010

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Imposta assoluta sugli acquisti di carburante - Deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e detraibilità dell'iva - Condizioni - Completezza e sottoscrizione delle schede carburanti di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 444 del 1997 - Necessità.

In tema di tributi erariali diretti e di IVA, la possibilità di dedurre le spese per i consumi di carburante per autotrazione e di detrarre dall'imposta dovuta quella assoluta per il suo acquisto è subordinata al fatto che le cosiddette "schede carburanti", che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l'adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall'avvenuta contabilizzazione dell'operazione nelle scritture dell'impresa.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 10/11/1997 num. 444 art. 2, Legge 21/02/1977 num. 31 art. 2

Massime precedenti Conformi: N. 26862 del 2014 Rv. 633704 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 22939 del 26/09/2018 (Rv. 650791 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: PAOLO CATALLOZZI. Relatore: PAOLO CATALLOZZI. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (ORAZI FABRIZIO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 19/02/2014

178523 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE IRES - Enti non commerciali - Qualificazione - Elementi rilevanti - Conseguenze - Indici di assenza della "decommercializzazione" - Fattispecie.

In tema di IRES, ai fini della qualifica di ente non commerciale rileva l'esercizio, in via prevalente, di attività rese in conformità ai fini statutari non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 2195 c.c., svolte in mancanza di specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, con la conseguenza che va disconosciuto il regime di favore previsto dall'art. 143 (già 108) del d.P.R. n. 917 del 1986, per carenza di detti requisiti di "decommercializzazione", in caso di distribuzione degli utili, omessa compilazione del libro dei soci e mancata partecipazione degli associati alla vita dell'ente. (Fattispecie relativa ad associazione sportiva dilettantistica iscritta al Coni).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 111 bis, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 143, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 148 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 149, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 90 com. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15474 del 2018 Rv. 649187 - 01

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 22836 del 26/09/2018** (Rv. **650813 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **LUCIO NAPOLITANO**. Relatore: **LUCIO NAPOLITANO**.

D. (DANZA ANNA RITA) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 18/11/2016

177380 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - APPELLO INCIDENTALI Processo tributario - Appello incidentale tardivo - Art. 334 c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze.

Nel processo tributario, l'appello incidentale tardivo è disciplinato, stante il rinvio operato dall'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, dall'art. 334 c.p.c., con la conseguenza che la verifica della tempestività è limitata al rispetto delle condizioni e dei termini derivanti dal combinato disposto degli artt. 23 e 54 del detto decreto

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 54

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 22851 del 26/09/2018** (Rv. **650814 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **LUCIO LUCIOTTI**. Relatore: **LUCIO LUCIOTTI**.
C. (DI PORTO MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. ROMA, 02/12/2016

100286 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE Revocazione per dolo - Requisiti - Attività fraudolenta e positiva di una parte nei confronti dell'altra determinante l'errore del giudice - Necessità - Mendacio o silenzio su fatti decisivi della causa - Rilevanza - Esclusione.

Il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395, n. 1, c.p.c., in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale, sicché tale fattispecie non è integrata dalla semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, dal silenzio su fatti decisivi della controversia o dalla mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12875 del 2014 Rv. 631268 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 23129 del 26/09/2018** (Rv. **650817 - 01**)
Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO**. Estensore: **MARIA ENZA LA TORRE**. Relatore: **MARIA ENZA LA TORRE**.
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 23/02/2017

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Revisione parziale del classamento - Motivazione - Contenuto - Fondamento.

In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004, nell'ambito di una revisione parziale dei parametri della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetti parametri di legge ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, esigendosi che detto obbligo motivazionale sia assolto in maniera rigorosa in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento, avente carattere "diffuso".

Riferimenti normativi: Legge 30/12/2004 num. 311 art. 11 com. 335, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., DPR 23/03/1998 num. 138 art. 9

Massime precedenti Conformi: N. 16378 del 2018 Rv. 649373 - 01, N. 3156 del 2015 Rv. 634632 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22859 del 26/09/2018 (Rv. 650815 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUCIO LUCIOTTI. Relatore: LUCIO LUCIOTTI. E. (VACCARI GIOIA) contro 1.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 02/12/2016

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Mancato superamento della "soglia" per l'iscrizione ipotecaria - Natura - Conseguenze - Fattispecie.

Nel processo tributario, il mancato superamento della soglia "legale" per l'iscrizione ipotecaria a garanzia dei crediti erariali costituisce un vizio dell'atto di riscossione, con la conseguenza che la relativa eccezione, non essendo rilevabile d'ufficio, deve essere sollevata tempestivamente con il ricorso introduttivo. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato, per vizio di ultrapetizione, la sentenza impugnata che aveva accolto l'eccezione proposta dal contribuente per la prima volta nelle controdeduzioni di secondo grado).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 76, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 12699 del 2017 Rv. 644259 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13126 del 2016 Rv. 640141 - 01, N. 20055 del 2015 Rv. 636662 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 22956 del 26/09/2018 (Rv. 650395 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **PIERPAOLO GORI**. Relatore: **PIERPAOLO GORI**. P.M. **SORRENTINO** **FEDERICO**. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (LUCCHETTI GIAN LUCA)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 20/04/2010

279495 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI "Stands" fieristici - Montaggio e smontaggio in altro Stato membro - Rapporto tra soggetti italiani - Territorialità dell'imposta - Configurabilità - Fondamento.

In materia di IVA, si considerano eseguiti in Italia lo smontaggio e il montaggio di "stands" fieristici per esposizioni tenute all'estero, quando il rapporto intercorre tra soggetti italiani, tenuto conto che, sebbene l'art. 7, comma 4, lett. b), del d.P.R. n. 633 del 1972 preveda che le prestazioni di servizi relative a beni mobili materiali si considerano effettuate nel territorio dello Stato nel quale sono eseguite, tuttavia l'art. 40, comma 4 bis, del d.l. n. 331 del 1993, conv., con modif., in l. n. 427 del 1993 (vigente "ratione temporis"), stabilisce che si considerano effettuate in Italia le prestazioni, anche se eseguite all'estero, in virtù di un rapporto intercorrente tra soggetti italiani, quando i beni siano spediti o trasportati al di fuori dello Stato membro in cui le prestazioni sono state eseguite.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7 com. 4 lett. B), Legge 29/10/1993 num. 427 art. 1, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 40 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 8291 del 2014 Rv. 630737 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 22345 del 13/09/2018** (Rv. **650232 - 01**)

Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE**. Estensore: **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI**. Relatore: **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI**. P.M. **SORRENTINO** **FEDERICO**. (Conf.)
C. (ZAMPINI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 17/08/2011

154210 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI Istanza di rimborso fondata su decisione della Corte di Giustizia - Termine - Decorrenza - Data del versamento - Operatività dei principi in tema di "overruling" - Esclusione - Fondamento.

In tema di rimborso delle imposte sui redditi, qualora un'imposta sia stata dichiarata, in epoca successiva al pagamento, incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di Giustizia, il termine di decadenza del diritto al rimborso, previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorre dalla data del versamento (quanto ai versamenti diretti) o della ritenuta (quanto alle somme assoggettate a ritenuta alla fonte), e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la contrarietà all'ordinamento comunitario, senza che possano invocarsi, in senso contrario, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di "overruling" per giustificare la decorrenza del suddetto termine dalla data della decisione della Corte di Giustizia, in quanto, per un verso, non vengono in rilievo regole processuali e, per un altro, vi è un'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente in materia tributaria, che sarebbe compromessa dalla sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38

Massime precedenti Vedi: N. 12269 del 2017 Rv. 644136 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22336 del 13/09/2018 (Rv. 650684 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: PAOLO CATALLOZZI. Relatore: PAOLO CATALLOZZI. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (GAFFURI ALBERTO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 04/07/2013

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Atto impositivo - Annullamento in sede giurisdizionale - Emanazione di altro provvedimento in autotutela - Necessità - Fondamento e limiti.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, dalla pronuncia di una sentenza che dichiara la nullità dell'atto impositivo per motivi di forma, sia o meno passata in giudicato, deriva l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di emettere un nuovo avviso il quale autoannullerà, se necessario, il precedente, purché siano rispettati i termini di cui ai primi due commi dell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e ciò in quanto, se ancora in tempo, l'Amministrazione non ha il potere di rinunciare, con l'inerzia, all'azione di recupero del credito fiscale.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10376 del 2011 Rv. 617925 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22337 del 13/09/2018 (Rv. 650508 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: PAOLO CATALLOZZI. Relatore: PAOLO CATALLOZZI. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)

F. (GAFFURI ALBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 06/05/2013

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Raddoppio dei termini - Assetto anteriore al d.lgs. n. 128 del 2015 - Presupposti - Sussistenza di seri indizi di reato - Sufficienza - Conseguenze.

In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA consegue, nell'assetto anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 128 del 2015, alla ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione della stessa, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nel processo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 24, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 25, Legge 04/08/2006 num. 248, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 130, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 131, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 132, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43

Massime precedenti Vedi: N. 26037 del 2016 Rv. 641949 - 01, N. 11171 del 2016 Rv. 639877 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22302 del 13/09/2018 (Rv. 650109 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUCIO NAPOLITANO. Relatore: LUCIO NAPOLITANO.

Z. (ALLODI VARRIALE GAETANO) contro C. (ROMANO EDUARDO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 04/11/2016

052028 CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI Obbligazione di pagamento - Comproprietari debitori - Solidarietà passiva - Insussistenza - Fondamento.

In tema di contributi consortili di bonifica, la natura di onere reale dell'obbligazione di pagamento non implica che, nel caso di più comproprietari debitori, ciascuno debba considerarsi obbligato per l'intero, ipotesi non prevista dall'art. 21 del r.d. n. 215 del 1933 né desumibile dai principi generali, dovendosi ripartire la prestazione contributiva in proporzione alle rispettive quote di titolarità del diritto dominicale sugli immobili compresi nel perimetro consortile, nel rispetto del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., che implica che il tributo non debba superare l'indice di ricchezza che ne costituisce il presupposto.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 10, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 21, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1316, Cod. Civ. art. 1317, Cod. Civ. art. 860, Costituzione art. 53

Massime precedenti Vedi: N. 23815 del 2015 Rv. 637770 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22333 del 13/09/2018 (Rv. 650507 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: PAOLO CATALLOZZI. Relatore: PAOLO CATALLOZZI. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (MASIANI ROBERTO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 15/02/2010

279494 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI Cessioni intracomunitarie - Esenzioni IVA - Condizioni - Buona fede del contribuente - Rilevanza - Presupposti.

In tema di cessioni intracomunitarie, nell'ipotesi in cui l'acquirente benefici del potere di disporre del bene e non abbia assolto all'obbligo, previsto dall'art. 41 del d.l. n. 331 del 1993, conv. nella l. n. 427 del 1993, di trasportare lo stesso al di fuori dello Stato membro di cessione, ai fini del riconoscimento della esenzione dall'IVA a favore del fornitore è necessario – in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 21 febbraio 2018, Kreuzmayr) – che lo stesso abbia agito in buona fede, impiegando la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, valutata secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, rispetto alle circostanze del caso concreto, al fine di assicurarsi di non essere coinvolto in un'operazione finalizzata ad un'evasione delle imposte.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/09/1993 num. 331 art. 41, Legge 29/10/1993 num. 427, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 4408 del 2018 Rv. 647161 - 01, N. 23761 del 2015 Rv. 637563 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22347 del 13/09/2018 (Rv. 650233 - 01)

Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** Estensore: **VALERIA PICCONE.** Relatore: **VALERIA PICCONE.** P.M. **DI LEO GIOVANNI.** (Conf.)
D. (GIOIOSO RAFFAELLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 08/02/2011

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Contabilità regolare - Accertamento induttivo - Difformità abnorme dalla percentuale di ricarico - Legittimità - Fattispecie.

In tema di accertamento dei redditi d'impresa, è legittimo il ricorso al metodo induttivo, anche in presenza di contabilità regolarmente tenuta, ove la difformità tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza raggiungano livelli di abnormità ed irragionevolezza tali da rendere complessivamente inattendibile la documentazione contabile. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittimo l'accertamento dei maggiori ricavi con metodo induttivo a fronte di una percentuale di ricarico applicata dal contribuente pari all'84,24 per cento rispetto alla media di settore del 263 per cento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 27488 del 2013 Rv. 629459 - 01, N. 20201 del 2010 Rv. 614464 - 01, N. 5870 del 2003 Rv. 562127 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 22326 del 13/09/2018** (Rv. **650683 - 01**)

Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** Estensore: **FRANCESCO FEDERICI.** Relatore: **FRANCESCO FEDERICI.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Diff.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (MAIONE FRANCESCO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 11/01/2010

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Inammissibilità per violazione dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c. - Configurabilità - Esclusione.

Nell'ipotesi in cui mediante il ricorso per cassazione venga dedotto anche il vizio di motivazione della pronuncia impugnata non può trovare applicazione l'art. 360-bis n. 1 c.p.c., in presenza dei presupposti del quale è ammessa la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando vengano in rilievo solo questioni di diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 bis, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 7558 del 2012 Rv. 622523 - 01

Annotata

Sez. 5 - , **Sentenza n. 22330 del 13/09/2018** (Rv. **650394 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **GIACOMO MARIA NONNO.** Relatore: **GIACOMO MARIA NONNO.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Conf.)
F. (LUPI RAFFAELLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 15/11/2010

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Ravvedimento operoso ex

art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 - Ravvedimento operoso parziale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell'obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali, salvo il differimento di trenta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguita dall'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/11/1997 num. 472 art. 13 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 19017 del 2015 Rv. 636561 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 22329 del 13/09/2018 (Rv. 650506 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: GIACOMO MARIA NONNO. Relatore: GIACOMO MARIA NONNO. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (RAMADORI GIUSEPPE)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 30/06/2011

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative in materia tributaria - Presunzione di colpa a carico del contribuente - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai fini dell'affermazione di responsabilità del contribuente, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra, da parte dell'Amministrazione finanziaria, la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che, ritenendo necessaria, per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 304 del d.P.R. n. 43 del 1973, in materia doganale, la prova da parte dell'Amministrazione del comportamento doloso della contribuente, aveva ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicazione della sanzione stante la difficoltà nella classificazione merceologica della merce da esportare).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 304, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4171 del 2009 Rv. 606925 - 01, N. 13068 del 2011 Rv. 618420 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22222 del 12/09/2018 (Rv. 650108 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUCIO NAPOLITANO. Relatore: LUCIO NAPOLITANO.
C. (VAGNOZZI DANIELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 29/09/2015

052028 CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI Obbligo di contribuzione - Art.10 del r.d. n. 215 del 1933 - Beni di pertinenza degli enti pubblici territoriali - Beni demaniali - Inclusione - Art. 823 cod. civ. - Irrilevanza - Fondamento - Inclusione del fondo nel perimetro consortile e vantaggio diretto e specifico dalla bonifica - Necessità.

In tema di contributi di bonifica, il riferimento omnicomprensivo ai beni "di pertinenza" degli enti pubblici, contenuto nell'art. 10 del r.d. n. 215 del 1933, consente di ritenere anche i beni demaniali assoggettabili, in linea di principio, al potere impositivo di un consorzio di bonifica, non ostandovi il loro regime giuridico rinvenibile nelle disposizioni del sopravvenuto codice civile, il cui art. 823 ne stabilisce semplicemente l'impossibilità di essere oggetto di negozi giuridici privatistici e la loro incommerciabilità, occorrendo, tuttavia, concretamente accertare se gli stessi, qualora inclusi nel perimetro consortile, traggano un vantaggio diretto e specifico dalle opere di bonifica, funzionale ad un loro incremento di valore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 823, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 10

Massime precedenti Conformi: N. 11466 del 2014 Rv. 630979 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8770 del 2009 Rv. 608020 - 01, N. 4671 del 2012 Rv. 621748 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22103 del 11/09/2018 (Rv. 650112 - 01)

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO. Estensore: MAURO MOCCI. Relatore: MAURO MOCCI.

I. (D'ARRIGO DOMENICO) contro A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/11/2016

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Rendita catastale - Riconducibilità a categoria speciale - Caratteristiche strutturali del bene - Rilevanza - Attività in concreto svolta - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di rendita catastale, nell'ipotesi in cui l'immobile per le proprie caratteristiche strutturali rientri in una categoria speciale, non assume rilevanza la corrispondenza rispetto all'attività in concreto svolta all'interno dello stesso che può costituire, ove ricorrente, mero elemento rafforzativo della valutazione oggettiva operata. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto legittima, in difetto di prova di trasformazioni tali da dimostrare il mutamento di destinazione, la modifica di classamento di un immobile con caratteristiche oggettive e strutturali proprie della categoria speciale D/4, in quanto costruito e adibito a speciali esigenze di un'attività commerciale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 61, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 62

Massime precedenti Vedi: N. 12025 del 2015 Rv. 635776 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22095 del 11/09/2018 (Rv. 650066 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUCA SOLAINI. Relatore: LUCA SOLAINI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (POLARA GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 22/06/2016

100094 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI "Nullità della sentenza" ex art. 372 c.p.c. - Nozione - Attestazioni postume della cancelleria presso il giudice d'appello - Rilevanza.

La nozione di nullità della sentenza che consente la produzione nel giudizio di legittimità di nuovi documenti, ex art 372 c.p.c., va interpretata in senso ampio, comprendendo nella stessa non solo le nullità derivanti dalla mancanza di requisiti formali della pronuncia, ma anche quelle

correlate a vizi del procedimento che influiscono direttamente sulla decisione medesima: ne deriva che assumono rilievo anche le certificazioni "postume" rilasciate dalla cancelleria del giudice d'appello in ordine al rispetto degli adempimenti processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2443 del 2016 Rv. 638775 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 21809 del 07/09/2018** (Rv. **650176 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **GIANCARLO TRISCARI**. Relatore: **GIANCARLO TRISCARI**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)
E. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 04/12/2009

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE Alimenti e bevande - Somministrazione mediante distributori automatici - Aliquota agevolata - Applicabilità - Condizioni.

In tema di IVA, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata di cui alla voce 38, Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 - nella formulazione applicabile "ratione temporis" - i distributori automatici di somministrazione di alimenti e bevande devono essere collocati in luoghi destinati alla collettività (quali, ad esempio, ospedali, case di cura, scuole e uffici), utilizzati da un numero indeterminato di individui, in quanto la "ratio" dell'agevolazione è la funzione sociale che caratterizza la somministrazione di tali beni in detti edifici.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38, DPR 29/01/1979 num. 24 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 21070 del 2011 Rv. 619658 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 21770 del 07/09/2018** (Rv. **650104 - 01**)

Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO**. Estensore: **ANTONIO GRECO**. Relatore: **ANTONIO GRECO**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)
A. (IMPERATO ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 15/11/2010

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Istanza di rimborso IRPEF per incentivi all'esodo - Onere della prova a carico del contribuente - Sussistenza ed oggetto.

Il lavoratore, ove proponga istanza di rimborso dell'IRPEF calcolata dal datore di lavoro sulla quota integrativa del TFR, assumendo di aver percepito l'indennità come incentivo all'esodo volontario, è tenuto a dimostrare, mediante idonea documentazione, che l'erogazione del contributo è avvenuta a tale titolo.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 com. 4, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 19 com. 4, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38

Massime precedenti Vedi: N. 21197 del 2014 Rv. 632495 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 21791 del 07/09/2018** (Rv. **650105 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **ANTONIO GRECO**. Relatore: **ANTONIO GRECO**. P.M. **DE AUGUSTINIS** **UMBERTO**. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (ELEFANTE FABIO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 27/09/2012

178481 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - INTERESSI PASSIVI Interessi passivi - Limiti di deducibilità ex art. 98 TUIR - Deroga - Volume di ricavi - Parametro di riferimento.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai fini dell'operatività, quanto ai limiti di deducibilità degli interessi passivi previsti dall'art. 98 del d.P.R. n. 917 del 1986, della deroga di cui al comma 7, il valore-soglia per l'applicazione degli studi di settore è costituito dal "volume dei ricavi", che deve essere riferito alla voce A)1) del conto economico, ossia ai "ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui all'art. 2425 c.c.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 98, Cod. Civ. art. 2425, DM Finanze 06/03/2003

Massime precedenti Vedi: N. 10501 del 2014 Rv. 630816 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 21806 del 07/09/2018** (Rv. **650329 - 01**)
Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO**. Estensore: **ANTONIETTA SCRIMA**. Relatore: **ANTONIETTA SCRIMA**.
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (VINCENZI ANTONIO)
Dichiara estinto il processo, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE BOLOGNA, 23/06/2010

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione delle controversie pendenti ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, lett. a), d.l. n. 40 del 2010 - Presupposti e modalità.

In tema di condono fiscale, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, lett. a), del d.l. n. 40 del 2010, conv. in l. n. 73 del 2010 (nel testo applicabile "ratione temporis") le controversie pendenti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione di detto decreto (26 maggio 2010), da oltre dieci anni, sono definibili automaticamente con decreto presidenziale dinanzi alla commissione tributaria centrale, nell'ipotesi di soccombenza, anche parziale, dell'Amministrazione finanziaria nei primi due gradi di giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 com. 2, Legge 22/05/2010 num. 73, Decreto Legge 29/09/2011 num. 216 art. 29 com. 16, Legge 24/02/2012 num. 14, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 16944 del 2015 Rv. 636362 - 01, N. 13926 del 2012 Rv. 623687 - 01

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 21760 del 07/09/2018** (Rv. **650111 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **LUCIO NAPOLITANO**. Relatore: **LUCIO NAPOLITANO**.
R. (ROSSI DOMENICO) contro A.
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. ROMA, 24/05/2016

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Procedura DOCFA - Modifica della rendita catastale - Decorrenza dell'efficacia - Art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Applicabilità - Fondamento.

In tema di imposta comunale sugli immobili, la disciplina dettata dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 - in base alla quale le risultanze delle variazioni catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali - si applica anche quando il contribuente, ai fini della determinazione della rendita catastale, si avvalga della procedura DOCFA, poiché il termine di efficacia delle rendite stabilito dal detto art. 5, comma 2, è ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti e costituisce espressione del principio di uguaglianza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 3168 del 2015 Rv. 634648 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21867 del 07/09/2018 (Rv. 650682 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: ORONZO DE MASI. Relatore: ORONZO DE MASI. P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 11/10/2010

279001 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e ossidi di azoto (NOX) - Applicazione - Regolamento attuativo - Efficacia retroattiva - Esclusione - Fondamento.

La tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOX), istituita con l. n. 449 del 1997, si applica a decorrere dalla data prevista dalla legge istitutiva (1° gennaio 1998), in quanto contiene una compiuta predeterminazione degli elementi costitutivi della fattispecie impositiva, ed il regolamento attuativo da essa previsto, emesso a distanza di tre anni (d.P.R. n. 416 del 2001), non ha efficacia retroattiva, neanche in relazione ai criteri di quantificazione delle somme dovute, sia perché la legge qualifica come meramente "applicative" le emanande norme regolamentari, sia perché a queste ultime non può attribuirsi esplicazione di effetti in violazione del principio di irretroattività degli atti normativi, di cui all'art. 11 disp. prel. c.c.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 17 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., DPR 26/10/2001 num. 416

Massime precedenti Conformi: N. 2850 del 2012 Rv. 621417 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21851 del 07/09/2018 (Rv. 650331 - 01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: PAOLO CATALLOZZI. Relatore: PAOLO CATALLOZZI. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (SALVINI LIVIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 15/12/2010

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE Cartella fondata su sentenza passata in giudicato - Crediti richiesti per la prima volta - Motivazione - Necessità.

La cartella esattoriale fondata su una sentenza passata in giudicato deve essere motivata nella parte in cui mediante la stessa venga anche richiesto per la prima volta il pagamento di crediti diversi da quelli oggetto dell'atto impositivo oggetto del giudizio, come quelli afferenti gli interessi per i quali deve essere indicato, pertanto, il criterio di calcolo seguito.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 15554 del 2017 Rv. 644721 - 01, N. 28276 del 2013 Rv. 629561 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 21863 del 07/09/2018** (Rv. **650332 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **ANDREA VENEGONI**. Relatore: **ANDREA VENEGONI**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (QUERCIA LUIGI)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 01/03/2010

177512 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE (DELIMITAZIONE TERRITORIALE) - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE Agevolazione ex art. 105 del d.P.R. n. 218 del 1978 - Condizioni - Conseguenze.

In tema di agevolazioni tributarie, i requisiti richiesti dall'art. 105 del d.P.R. n. 218 del 1978 per il riconoscimento dell'esenzione decennale dall'IRPEG sono costituiti dall'incremento occupazionale e dal miglioramento delle condizioni economiche in tali territori mediante la realizzazione di una nuova iniziativa produttiva in forma societaria, sicché rientra in tale categoria ogni nuova attività di impresa idonea a creare posti di lavoro ed opportunità di sviluppo economico.

Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5347 del 2006 Rv. 587601 - 01

Annotata

Sez. 5 - , **Sentenza n. 21824 del 07/09/2018** (Rv. **650505 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**. Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Parz. Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (ZIZZO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 06/11/2014

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Giudizio tributario - Imposte periodiche - Efficacia espansiva del giudicato - Limiti.

In materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicché è esclusa l'efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie "tendenzialmente permanenti" in quanto suscettibili di variazione annuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4832 del 2015 Rv. 635058 - 01

Annotata

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 21865 del 07/09/2018** (Rv. **650681 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA. Estensore: ORONZO DE MASI. Relatore: ORONZO DE MASI. P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro W. (CACCIATO GIUSEPPE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 22/03/2010

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Redditi percepiti da artisti all'estero - Disciplina dettata dall'art. 17 Modello OCSE - Fondamento.

In tema di redditi percepiti dagli artisti all'estero, il diverso trattamento impositivo previsto dal § 1 dell'art. 17 del Modello OCSE rispetto all'attività degli altri lavoratori autonomi trova giustificazione nell'esigenza di sottoporre a tassazione le prestazioni artistiche nello Stato nel quale sono realizzate, poiché per loro natura le stesse consentono di conseguire notevoli redditi in un breve lasso temporale; peraltro, per prevenire possibili condotte elusive, il § 2 della stessa disposizione stabilisce che, quando il reddito derivante dalle attività dell'artista è attribuito ad un altro soggetto ("star company"), questo può comunque essere tassato nello Stato nel cui territorio è realizzata la prestazione e nel quale trae origine.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 23 com. 1 lett. D CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 943 art. 7, Legge 23/12/1978 num. 943 art. 14

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 21788 del 07/09/2018** (Rv. **650062 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO. Estensore: ANTONIO GRECO. Relatore: ANTONIO GRECO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (LUCISANO CLAUDIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI, 02/10/2009

154210 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI Credito d'imposta - Indicazione nella dichiarazione dei redditi - Istanza di rimborso - Necessità - Esclusione - Decadenza ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Esclusione - Prescrizione ordinaria - Applicabilità.

In tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, bensì l'ordinario termine di prescrizione decennale, non occorrendo la presentazione di un'apposita istanza, in quanto l'Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38

Massime precedenti Conformi: N. 6940 del 2006 Rv. 588556 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2687 del 2007 Rv. 594805 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 21813 del 07/09/2018** (Rv. **650330 - 01**)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: ANNA MARIA FASANO. Relatore: ANNA MARIA FASANO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.)
D. (COCCONI GIOVANNI) contro A.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 14/10/2010

279123 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE Avviso di liquidazione fondato esclusivamente sulla differenza con i valori OMI - Legittimità - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione non può essere fondato esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita ed il valore del bene risultante dalle quotazioni OMI pubblicate sul sito web dell'Agenzia delle entrate, atteso che queste non costituiscono fonte di prova del valore venale in comune commercio, il quale può variare in funzione di molteplici parametri (quali l'ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico), limitandosi a fornire indicazioni di massima e dovendo, invece, l'accertamento essere fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25707 del 2015 Rv. 638079 - 01, N. 9474 del 2017 Rv. 643928 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 5 - , Sentenza n. 21815 del 07/09/2018 (Rv. 650177 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: ANNA MARIA FASANO. Relatore: ANNA MARIA FASANO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N. (TALA' LUIGI)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 03/01/2011

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento - Emissione prima del termine dilatorio - Urgenza - Necessità - Fattispecie.

In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'emissione dell'avviso di accertamento prima dello spirare del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, ne determina l'illegittimità, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, riferite al contribuente ed al rapporto controverso, la cui sussistenza deve essere dimostrata dall'amministrazione finanziaria. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata ritenendo valida ragione d'urgenza per l'emanazione dell'atto impositivo prima del decorso del termine in questione l'ipotizzato conseguimento da parte del contribuente di un rimborso IVA nell'ambito di una frode ai danni dell'Erario).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7

Massime precedenti Conformi: N. 2587 del 2014 Rv. 629354 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18184 del 2013 Rv. 627474 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21828 del 07/09/2018 (Rv. 650101 - 01)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** Estensore: **GIACOMO MARIA NONNO.** Relatore: **GIACOMO MARIA NONNO.** P.M. **CUOMO LUIGI.** (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 29/07/2010

279477 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE Omessa fatturazione - Determinazione della base imponibile - Costi di produzione - Incidenza - Esclusione - Fondamento.

In tema di IVA, ove l'Amministrazione finanziaria, nell'ipotesi di omessa fatturazione, abbia proceduto ad accertamento induttivo "puro" ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, la base imponibile deve essere determinata ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, con la conseguenza che non assumono alcuna incidenza i costi di produzione dei beni o servizi ceduti.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 22868 del 2017 Rv. 645900 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 21809 del 07/09/2018** (Rv. **650176 - 02**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **GIANCARLO TRISCARI.** Relatore: **GIANCARLO TRISCARI.** P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** (Conf.)
E. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 04/12/2009

178448 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SEGRETO DI UFFICIO Rimanenze - Criteri di valutazione - Fattispecie.

In tema di determinazione del reddito di impresa, il mutamento dei criteri di valutazione delle rimanenze rispetto a quelli adottati negli esercizi precedenti deve essere indicato in sede di redazione del bilancio e della nota integrativa, in quanto solo le risultanze del bilancio approvato e regolarmente tenuto assumono rilevanza ai fini fiscali. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inidoneo all'indicato scopo l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui all'art. 110, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110, Cod. Civ. art. 2426

Massime precedenti Vedi: N. 17983 del 2013 Rv. 628987 - 01

Annotata

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 21870 del 07/09/2018** (Rv. **650231 - 01**)

Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA.** Estensore: **LUCA VARRONE.** Relatore: **LUCA VARRONE.** P.M. **GIACALONE GIOVANNI.** (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (RUSSO ANDREA)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 13/12/2010

279462 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE Insorgenza dell'obbligo di fatturazione - Prestazione di servizi - Tempo di esecuzione di tale prestazione - Corrispondenza con la data di percezione del corrispettivo - Presunzione assoluta ex art. 6, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 - Sussistenza.

In tema di IVA, l'art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, disponendo che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, pone una presunzione assoluta di corrispondenza tra la data della sua percezione e la data di esecuzione della prestazione, cui il corrispettivo si riferisce: ne deriva che, ogni qual volta si debba individuare quando una determinata prestazione di servizi è stata effettuata, non rileva accertare la data nella quale storicamente la medesima sia stata eseguita, bensì (salvo il caso di precedente emissione di fattura) quella di percezione del relativo corrispettivo.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 3976 del 2009 Rv. 606704 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13209 del 2009 Rv. 608594 - 01, N. 6120 del 2009 Rv. 607328 - 01


Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8059 del 2016 Rv. 639482 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

questioni processuali e comuni alle sezioni



QUESTIONI PROCESSUALI

1. COMPETENZA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 22711 del 25/09/2018** (Rv. **650371 - 01**)

Presidente: MATERA LINA. Estensore: SERGIO GORJAN. Relatore: SERGIO GORJAN. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

G. (TEDESCHINI FEDERICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 09/05/2014

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa - Determinazione del valore della causa - Pluralità di domande proposte in un unico processo, ma in via subordinata o alternativa - Criterio - Prevalenza della domanda di maggior valore - Fattispecie.

Ai sensi dell'art. 10 c.p.c., richiamato dall'art. 5 d.m. n. 140 del 2012 "ratione temporis" applicabile, le domande proposte, in via gradata tra loro, verso la stessa parte non si sommano ai fini della determinazione del valore della causa, con riguardo alla liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa, dovendo esser utilizzato a tal fine l'ammontare richiesto nella domanda di valore maggiore. (Nella specie, la S.C. ha escluso il cumulo delle domande proposte dalla società attrice, in via principale, per ottenere la residua parte di un contributo concesso originariamente e, in via subordinata all'ipotesi di rigetto della pretesa svolta in via principale, per trattenere la somma già ricevuta).

Riferimenti
normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 10

CORTE
COST.

Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE
COST.

Cod. Proc. Civ. art. 104

Legge 24/11/1990 num. 392
art. 5

Legge 05/10/1994 num. 585
art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 11150 del 2003 Rv. 565157 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 22810 del 26/09/2018** (Rv. **650598 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

W. (ANNESE PIETRO) contro C. (CAZZETTA PIETRO LUIGI)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/02/2016

058135 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Foro del consumatore - Individuazione - Criteri - Contratto del "professionista" - Nozione - Fattispecie.

Ai fini dell'applicazione della disciplina del foro del consumatore, di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del d. lgs. n. 206 del 2005, non può essere qualificato tale - e deve invece essere considerato "professionista" - l'avvocato che abbia stipulato un contratto per l'attivazione di una linea telefonica per il proprio studio professionale.

Riferimenti
normativi:

Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 3

Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com.
2 lett. U

Massime precedenti Conformi: N. 11933 del 2006 Rv. 589986 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17466 del 2014 Rv. 631788 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 22810 del 26/09/2018** (Rv. **650598 - 02**)

Presidente: **SESTINI DANILO**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

W. (ANNESE PIETRO) contro C. (CAZZETTA PIETRO LUIGI)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/02/2016

100159 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO Erronea affermazione della propria competenza per territorio da parte del giudice di primo grado e del giudice di appello - Conseguenze - Cassazione ai sensi dell'art. 382 c.p.c.

Nell'ipotesi in cui sia il giudice di primo grado sia quello di secondo grado abbiano erroneamente ritenuto sussistere la propria competenza per territorio, della quale

invece erano privi, alla cassazione della sentenza d'appello deve seguire - ai sensi dell'art. 382 c.p.c. - l'indicazione, da parte della Corte di cassazione, del giudice competente in primo grado, dinanzi al quale sarà onere della parte più diligente riassumere il giudizio ex art. 50 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22958 del 2010 Rv. 615803 - 01, N. 10566 del 2003 Rv. 564793 - 01

Sez. **6 - 3, Ordinanza n. 21944 del 10/09/2018** (Rv. **650614 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA** **ADELAIDE.** Estensore: **DANILO SESTINI.** Relatore: **DANILO SESTINI.**

contro

Regola competenza

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Elevazione dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione.

È inammissibile il conflitto di competenza elevato dal giudice dopo la prima udienza di trattazione, quando egli ha già concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 47
Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23106 del 2015 Rv. 637630 - 01

Sez. **6 - L, Ordinanza n. 23602 del 26/09/2018** (Rv. **650901 - 01**)

Presidente: **DORONZO** **ADRIANA.** Estensore: **LUCIA ESPOSITO.** Relatore: **LUCIA ESPOSITO.**

I. (ROSSI ANDREA) contro G.

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE ROMA, 20/09/2017

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Giudice di pace - Provvedimento decisorio sulla competenza - Impugnabilità

col regolamento di competenza - Esclusione - Conseguente appellabilità ai sensi e nei limiti dell'art. 339 c. p. c. - Sussistenza.

100007 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE In genere.

La decisione con la quale il giudice di pace statuisca sulla propria competenza, ove non abbia natura meramente interlocutoria, ma costituisca una vera e propria sentenza, non è impugnabile col regolamento di competenza, ma può essere soltanto appellata, nei limiti e secondo le previsioni di cui all'art. 339 c. p. c.

Riferimenti normativi:	Cod. Proc. Civ. art. 46	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 339	CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14185 del 2008 Rv. 603771 - 01

2. REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE

Sez. U - , **Ordinanza n. 22433 del 21/09/2018** (Rv. **650459 - 02**)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** Estensore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.** Relatore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.**

G. (USAI ROBERTO) contro R.

Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Arbitrato internazionale - Convenuto in via monitoria residente in Italia - Ammissibilità del regolamento di giurisdizione - Condizioni - Fattispecie.

Nel vigente sistema di diritto internazionale privato disciplinato dalla l. n. 218 del 1995, l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione proposta dal convenuto residente o domiciliato in Italia è sempre ammissibile, purché l'istante dimostri l'esistenza di uno specifico interesse a ricorrere a questo specifico strumento al fine di escludere la giurisdizione nazionale davanti al quale sia stato convenuto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il regolamento proposto da una società avente sede in Italia, che invocava il patto teso a devolvere ad un arbitrato straniero la lite promossa in via monitoria nei suoi confronti davanti al giudice italiano).

Riferimenti normativi:	Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3
	Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4
	Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11
	Legge 31/05/1995 num. 218 art. 73
	Cod. Proc. Civ. art. 4

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4807 del 2005 Rv. 579448 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 22433 del 21/09/2018** (Rv. **650459 - 01**)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO**. Estensore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE**. Relatore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE**.

G. (USAI ROBERTO) contro R.

Regola giurisdizione

092074 GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI Opposizione a decreto ingiuntivo - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Sussiste - Fondamento.

Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché l'adozione del provvedimento monitorio non costituisce decisione nel merito ai sensi dell'art. 41 c.p.c.

Riferimenti normativi:	Cod. Proc. Civ. art. 41	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 633	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 641	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 645	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 653	CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 2982 del 1984 Rv. 435022 - 01

3. AUSILIARI DEL GIUDICE

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22030 del 11/09/2018** (Rv. **650072 - 01**)

Presidente: **MATERA LINA**. Estensore: **LORENZO ORILIA**. Relatore: **LORENZO ORILIA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Diff.)

G. (TURCO MARIA) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE LOCRI, 24/01/2014

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Momento di espletamento dell'incarico - Deposito relazione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di spese di giustizia, l'incarico conferito agli ausiliari del magistrato (nella specie, un consulente nominato dal P.M. nell'ambito di un procedimento penale) deve intendersi espletato, in considerazione della funzione della consulenza tecnica e della lettera della legge, con il deposito della relazione, con essa avendo il consulente risposto, con la tempistica richiesta dal magistrato, ai quesiti formulati. Dalla data di tale deposito, pertanto, decorre il termine di cento giorni entro cui i detti ausiliari devono presentare, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 115 del

2002, la domanda di liquidazione del compenso loro spettante e delle spese sostenute.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 71

Massime precedenti Conformi: N. 28952 del 2011 Rv. 621002 - 01

4. PROCURA ALLE LITI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22772 del 25/09/2018** (Rv. **650921 - 01**)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO**. Estensore: **PAOLO DI MARZIO**. Relatore: **PAOLO DI MARZIO**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

F. (TRANI SALVATORE) contro S. (PASSALQUA MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/10/2013

133070 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore - Conflitto di interessi - Inammissibilità della costituzione - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento - Fattispecie.

Nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore, al quale sia stato peraltro conferito mandato con un unico atto, e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio. (Nel caso di specie la S.C., in materia di azione di responsabilità promossa da un socio nei confronti degli amministratori di una s.r.l., ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva ritenuto inammissibile la costituzione in giudizio della società e degli amministratori con il medesimo difensore ravvisando, fra le posizioni da questi assistite, un conflitto di interessi, perché il socio aveva agito per far valere il danno arrecato dagli amministratori alla società).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.

Costituzione art. 24

Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 7363 del 2018 Rv. 648113 - 01, N. 15884 del 2013 Rv.

626953 - 01, N. 21350 del 2005 Rv. 584805 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 21557 del 03/09/2018** (Rv. **650174 - 01**)

Presidente: **MATERA LINA**. Estensore: **UBALDO BELLINI**. Relatore: **UBALDO BELLINI**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

A. (PALUMBO FRANCESCO) contro E.

Rigetta, TRIBUNALE BOLZANO, 30/09/2014

027006 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI Rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici - Mandato - Necessità - Esclusione.

In tema di rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici da parte dell'Avvocatura dello Stato, non è necessario che, in ordine ai singoli giudizi, l'ente rilasci uno specifico mandato all'Avvocatura medesima, né che questa produca il provvedimento del competente organo dell'ente recante l'autorizzazione del legale rappresentante ad agire od a resistere in causa, escludendo gli artt. 1 e 45 r.d. n. 1611 del 1933 che l'Avvocatura necessiti di alcuna forma di mandato ed essendo eventuali divergenze tra organi sulla opportunità di promuovere la lite o di resistere a lite da altri proposta, impedita o composta "intra moenia" dalla previsione dell'art. 12 l.n. 103 del 1979. Ne consegue che la stessa assunzione di iniziativa giudiziaria, pure nella forma dell'impugnazione, ad opera dell'Avvocatura dello Stato con riguardo a tali organi od enti, comporta la presunzione "iuris ed de iure" di esistenza di un valido consenso e di piena validità dell'atto processuale compiuto e lascia nell'ambito del rapporto interno le questioni attinenti alla inosservanza di regole di formazione del consenso medesimo.

Riferimenti normativi:

Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1

Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43

Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 45

Legge 03/04/1979 num. 103 art. 12

Massime precedenti Conformi: N. 6228 del 2013 Rv. 625592 - 01

5. SPESE PROCESSUALI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 22257 del 13/09/2018** (Rv. **650593 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **FRANCESCA FIECCONI**. Relatore: **FRANCESCA FIECCONI**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (SCOGNAMIGLIO PASQUALE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/05/2016

162014 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE Ragioni di carattere processuale anziché di merito - Sufficienza - Giudizio di appello - Remissione della causa al primo giudice per ragioni di giurisdizione - Condanna alle spese del soccombente sulla questione di giurisdizione - Legittimità.

Agli effetti del regolamento delle spese processuali, la soccombenza può essere determinata non soltanto da ragioni di merito, ma anche da ragioni di ordine processuale, non richiedendo l'art. 91 c.p.c., per la statuizione sulle spese, una decisione che attenga al merito, bensì una pronuncia che chiuda il processo davanti al giudice adito, tale dovendosi considerare anche la pronuncia con cui il giudice d'appello rimette le parti davanti al primo giudice per ragioni di giurisdizione ai sensi dell'art. 353 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 583 del 1999 Rv. 529254 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22014 del 11/09/2018** (Rv. **650175 - 01**)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO**. Estensore: **LUIGI ABETE**. Relatore: **LUIGI ABETE**. P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

C. (ROMANO ANTONIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 29/12/2012

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Rimborso delle spese a favore di amministrazione statale - Spese vive - Limitazione alle sole spese prenotate a debito.

La condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un'amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
DPR 26/09/1972 num. 642 art. 17
Legge 21/02/1989 num. 99 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 5859 del 2002 Rv. 553931 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22017 del 11/09/2018** (Rv. **650319 - 01**)

Presidente: **MATERA** **LINA.** Estensore: **CHIARA** **BESSO**
MARCHEIS. Relatore: **CHIARA** **BESSO** **MARCHEIS.** P.M. **PATRONE**
IGNAZIO. (Conf.)

C. (CARTEI ROBERTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE LIVORNO, 14/10/2014

218012 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE Giudizio civile - Equivalenza tra spese liquidate a carico dello Stato in favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e spese liquidate a carico del soccombente - Esclusione - Fondamento.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiante, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiante sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 130
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 133

Massime precedenti Vedi: N. 18167 del 2016 Rv. 641094 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 21997 del 11/09/2018** (Rv. **650354 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **ALDO CARRATO.** Relatore: **ALDO CARRATO.**

M. (MENNITI PIETRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE CATANZARO, 17/05/2017

218006 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - IN GENERE Rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile - Revoca di tale ammissione - Impugnazione dei relativi decreti - Legittimazione del difensore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

218021 PATROCINIO STATALE - CONDIZIONI - REVOCA - RICORSO AL GIUDICE - IN GENERE In genere.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del difensore contro la decisione del tribunale che aveva ritenuto inammissibile l'opposizione dal medesimo presentata in via diretta ed esclusiva avverso il decreto di revoca, confermandone la carenza di legittimazione ad agire).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 113
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 93
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 97
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 1539 del 2015 Rv. 634148 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21610 del 04/09/2018 (Rv. 650471 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: ANTONIO VALITUTTI. Relatore: ANTONIO VALITUTTI.

D. (VITALE GIANLUCA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/07/2017

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Revoca dell'ammissione per dolo o colpa grave nell'agire o nel resistere in giudizio - Presupposti - Collegamento con l'infondatezza dell'azione di merito - Esclusione.

In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la valutazione della sussistenza dei presupposti per la revoca, per avere la parte agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, deve essere basata esclusivamente sulla valutazione di tali presupposti, indipendentemente dalla valutazione della fondatezza dell'azione di merito.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 19016 del 2011 Rv. 619753 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21613 del 04/09/2018 (Rv. 650472 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **MASSIMO FALABELLA.** Relatore: **MASSIMO FALABELLA.**

F. (FIORESTA RAFFAELE) contro G. (PAPPALARDO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/05/2017

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Giudizio di appello - Determinazione del valore della controversia - Impugnazione relativa solo ad una questione processuale - Valore indeterminabile - Fondamento - Fattispecie.

In tema di liquidazione delle spese del giudizio di appello, ai fini della determinazione del valore della controversia, quando la sentenza di primo grado sia impugnata solo in ordine ad una questione processuale, il cui ipotetico accoglimento comporterebbe la necessità da parte del giudice del gravame di rimettere la causa al giudice di primo grado, il valore della causa deve considerarsi indeterminabile, poiché l'esame di tale unica questione non comporta la necessità di esaminare il merito della causa. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva considerato di valore indeterminabile la causa relativa all'impugnazione di una sentenza per violazione del contraddittorio determinata dalla nullità della notificazione dell'atto introduttivo).

Riferimenti
normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 10

CORTE
COST.

DM Grazia e Giustizia
10/03/2014 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 18233 del 2009 Rv. 609418 - 01, N. 27871 del 2017 Rv.

646647 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22016 del 11/09/2018** (Rv. **650318 - 02**)

Presidente: **MATERA LINA.** Estensore: **CHIARA BESSO**
MARCHEIS. Relatore: **CHIARA BESSO MARCHEIS.** P.M. **PATRONE IGNAZIO.** (Conf.)

L. (D'AMBROSIO VINCENZO) contro S. (STABILE GIUSEPPE)

Rigetta, TRIBUNALE SALERNO, 08/10/2014

026036 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Causa di divisione - Determinazione del valore - Criterio della massa attiva - Irrilevanza - Criterio della quota contestata - Fondamento - Rilevanza del "donatum" - Condizioni - Richiesta di collazione.

Nei giudizi di divisione, il valore della causa, ai fini della liquidazione del compenso dell'avvocato, è stabilito ai sensi del codice di procedura civile, avendo riguardo non a quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma alla quota o ai supplementi di quota in contestazione. In particolare, quando l'attore abbia richiesto la collazione, nella massa ereditaria, dei beni donati al convenuto, l'interesse perseguito si incentra proprio sul "donatum" che, pertanto, va considerato nella determinazione del valore della

controversia, a prescindere dal fatto che il suddetto attore abbia proposto azione di riduzione.

*Riferimenti
normativi:*

Cod. Proc. Civ. art. 12

Cod. Proc. Civ. art. 737

CORTE
COST.

Cod. Civ. art. 553

Decr. Minist. Grazia e Giustizia
08/04/2004 num. 127 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 10939 del 2006 Rv. 590125 - 01, N. 8839 del 1999 Rv. 529408 - 01, N. 2605 del 1999 Rv. 524360 - 01, N. 6765 del 2012 Rv. 622338 - 01

5. 1. COMPENSAZIONE

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23059 del 26/09/2018 (Rv. 650923 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: LUCIA ESPOSITO. Relatore: LUCIA ESPOSITO.

C. (COSI SAVERIO) contro I. (TRIOLO VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/05/2016

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009 - Gravi ed eccezionali ragioni - Non illogicità od erroneità - Sindacabilità in cassazione - Fattispecie.

In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni" richieste per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", non sono determinabili "a priori" ma devono essere specificate in via interpretativa dal giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illogica, erronea e non conforme al principio di lealtà ex art. 88 c.p.c. la compensazione delle spese processuali giustificata con il pagamento pressoché integrale degli importi dovuti dall'ingiunto, effettuato in esito all'emissione del provvedimento monitorio e prima della pronuncia di primo grado sul giudizio di opposizione, trattandosi di comportamento non caratterizzato da spontaneità ed inidoneo ad esonerare la parte opposta dall'onere di impugnazione della eventuale pronuncia di accoglimento dell'opposizione proposta).

*Riferimenti
normativi:*

Costituzione art. 24

Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2

CORTE
COST.

Legge 18/06/2009 num. 69
art. 45

Massime precedenti Vedi: N. 2883 del 2014 Rv. 629612 - 01, N. 6059 del 2017 Rv. 643329 - 01

5. 2. DISTRAZIONE

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 22279 del 13/09/2018** (Rv. **650597 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **PAOLO PORRECA.** Relatore: **PAOLO PORRECA.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

S. (GIGANTE VINCENZO) contro L. (CELLAMARE ANGELO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TARANTO, 31/07/2015

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Difensore distrattario - Obbligazione di pagamento dell'IVA a carico del soccombente - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

L'avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l'importo dell'IVA che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla. Invero, in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti posto nella condizione di conseguire due volte la medesima somma di denaro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza, emessa in sede di opposizione a precetto, con la quale era stata disattesa la pretesa di non debenza dell'IVA, sebbene l'imposta fosse pacificamente deducibile dalla parte vittoriosa dell'originaria controversia quale committente della prestazione professionale liquidata).

Riferimenti normativi:	Cod. Proc. Civ. art. 91	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 92	CORTE COST.
	DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18	CORTE COST.
	DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19	CORTE COST.
	DPR 26/10/1972 num. 644 art. 21	

Massime precedenti Conformi: N. 2474 del 2012 Rv. 621951 - 01

6. LITISCONSORZIO NECESSARIO

Sez. **6 - 2**, **Ordinanza n. 21995 del 11/09/2018** (Rv. **650082 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **MILENA FALASCHI**. Relatore: **MILENA FALASCHI**.

T. (VALENTINI ALBERTO) contro I. (GENTILESCHI NUNZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/07/2016

113077 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE Controversia tra ceduto e cessionario - Litisconsorzio necessario nei confronti del cedente - Esclusione - Limiti.

Nella controversia tra il cessionario di un credito ed il debitore ceduto non sono litisconsorti necessari né il creditore cedente né, in caso di più cessioni consecutive del medesimo credito, i cessionari intermedi, a meno che la parte che vi abbia interesse non abbia domandato l'accertamento con efficacia vincolante dell'esistenza del credito o dell'efficacia delle cessioni anche nei loro confronti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 105

Massime precedenti Conformi: N. 8980 del 2012 Rv. 622757 - 01

Sez. **2 -**, **Ordinanza n. 23634 del 28/09/2018** (Rv. 650383 - 01)

Presidente: **MATERA LINA**. Estensore: **GUIDO FEDERICO**. Relatore: **GUIDO FEDERICO**. P.M. **DEL CORE SERGIO**. (Conf.)

2. (GIACOBBE GIOVANNI) contro A. (SGADARI STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/06/2013

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 142 NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO Litisconsorzio necessario -

Omessa integrazione nel giudizio di merito - Censurabilità per la prima volta in sede di legittimità - Ammissibilità - Condizioni.

L'eccezione di difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, a condizione che l'esistenza del litisconsorzio risulti dagli atti e dai documenti del giudizio di merito e la parte che la deduca ottemperi all'onere di indicare nominativamente le persone che devono partecipare al giudizio, di provare la loro esistenza e i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'integrazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11415 del 2003 Rv. 565346 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 593 del 2001 Rv. 543222 - 01

7. CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22050 del 11/09/2018** (Rv. **650074 - 02**)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO**. Estensore: **GIUSEPPE TEDESCO**. Relatore: **GIUSEPPE TEDESCO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

T. (PANZARINO VITO) contro G. (IMPERATO ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 09/12/2013

133166 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE Terzo chiamato in causa dal convenuto - Estensione automatica della domanda dell'attore nei suoi confronti - Configurabilità - Limiti - Vizio di extrapetizione - Esclusione.

Qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo indicandolo come il vero legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, con la conseguenza che il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 27525 del 2009 Rv. 610830 - 01, N. 8411 del 2016 Rv. 639737 - 01, N. 5580 del 2018 Rv. 647752 - 01

8. PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22784 del 25/09/2018** (Rv. 650929 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **EDUARDO CAMPESE**. Relatore: **EDUARDO CAMPESE**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

G. (ALESI ROBERTA) contro F.

Rigetta, TRIBUNALE PESARO, 31/07/2013

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Domanda inammissibile - Omessa pronuncia - Motivo di ricorso per cassazione - Esclusione.

L'omessa pronuncia, qualora abbia ad oggetto una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, alla proposizione di una tale domanda, non consegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 24445 del 2010 Rv. 615091 - 01

9. NOTIFICHE A MEZZO PEC

Sez. U - , **Sentenza n. 23620 del 28/09/2018** (Rv. 650466 - 02)

Presidente: **RORDORF RENATO**. Estensore: **PIETRO CAMPANILE**. Relatore: **PIETRO CAMPANILE**. P.M. **IACOVIELLO FRANCESCO MAURO**. (Conf.)

A. (VITALE ANTONIO FRANCESCO) contro D. (PANTANO MASSIMILIANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 12/02/2015

133209 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA
Notificazione della sentenza ad indirizzo tratto da pubblici elenchi - Omissioni del codice fiscale e della dizione "notificazione ai sensi della l. n. 53 del 1994" - Raggiungimento dello scopo - Fattispecie.

L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisca una mera irregolarità la mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" e l'inserimento del codice fiscale del soggetto notificante, essendo pacifico tra le parti l'avvenuto perfezionamento della notifica).

Riferimenti
normativi:

Legge 21/01/1994 num. 53
art. 1

Cod. Proc. Civ. art. 156 com.
3

Cod. Proc. Civ. art. 160

Cod. Proc. Civ. art. 370

CORTE
COST.

Cod. Proc. Civ. art. 160

Legge 12/11/2011 num. 183
art. 25

Massime precedenti Conformi: N. 20625 del 2017 Rv. 645225 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7665 del 2016 Rv. 639285 - 01

Sez. **U** - , **Sentenza n. 23620 del 28/09/2018** (Rv. 650466 - 01)

Presidente: RORDORF RENATO. Estensore: PIETRO CAMPANILE. Relatore: PIETRO CAMPANILE. P.M. IACOVIELLO FRANCESCO MAURO. (Conf.)

A. (VITALE ANTONIO FRANCESCO) contro D. (PANTANO MASSIMILIANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 12/02/2015

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Notificazione della sentenza a mezzo PEC - Indirizzo del destinatario risultante dai pubblici elenchi tra cui l'albo avvocati - Validità - Fondamento.

In materia di notificazioni al difensore, in seguito all'introduzione del "domicilio digitale", previsto dall'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'art. 6 bis del d.lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al

proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGIndE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies
Legge 17/12/2012 num. 221
Decreto Legge 24/06/2014 num. 90
Legge 11/08/2014 num. 114
Cod. Proc. Civ. art. 326
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44
Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 bis

Massime precedenti Vedi: N. 13224 del 2018 Rv. 648685 - 01, N. 17048 del 2017 Rv. 644961 - 01, N. 20946 del 2018 Rv. 650226 - 01

10. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE. FASE INTRODUTTIVA.

Sez. 3 - , Sentenza n. 23167 del 27/09/2018 (Rv. 650600 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: ANTONELLA DI FLORIO. Relatore: ANTONELLA DI FLORIO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

D. (TORRICELLI ANDREA) contro U. (DE BONIS MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/04/2016

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Mero concorso di norme, anche convenzionali - Domanda nuova - Esclusione - Fondamento.

La questione relativa alla novità, o meno, di una domanda giudiziale è correlata all'individuazione del bene della vita in relazione al quale la tutela è richiesta, per cui non può esservi mutamento della domanda ove si sia in presenza di un ipotetico concorso di norme, anche solo convenzionali, a presidio dell'unico diritto azionato, presupponendo il cambiamento della domanda la mutazione del corrispondente diritto, non già della sua qualificazione giuridica. Ne consegue che se l'attore invoca, a sostegno della propria pretesa, un presidio normativo ulteriore rispetto a quello originariamente richiamato, fermi i fatti che ne costituiscono il fondamento, ciò non determina alcuna "mutatio libelli", restando invariato il diritto soggettivo del quale è richiesta la tutela.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9333 del 2016 Rv. 639621 - 01

Sez. **U** - , **Sentenza n. 22404 del 13/09/2018** (Rv. 650451-01)

Presidente: **RORDORF RENATO**. Estensore: **ANTONIETTA SCRIMA**. Relatore: **ANTONIETTA SCRIMA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

F. (ANGELETTI CARLO) contro C. (PAPA STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/04/2012

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Modifica della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Possibilità - Oggetto - Limiti - Sostituzione della domanda di adempimento di obbligazione contrattuale con quella di ingiustificato arricchimento - Ammissibilità - Condizioni.

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere.

Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6
Cod. Civ. art. 2041

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26128 del 2010 Rv. 615487 - 01

Sez. **3** - , **Ordinanza n. 22540 del 25/09/2018** (Rv. 650853 - 01)

Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA**. Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**.

F. (CEPPARULO UGO) contro U. (FABRIZIO LUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/12/2014

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

La modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. è consentita sempre che rimangano immutate le parti del giudizio nonché la vicenda sostanziale oggetto dello stesso. (Nella specie, in un giudizio per risarcimento danni da sinistro stradale, la S.C. ha ritenuto ammissibile la sostituzione dell'originaria domanda del terzo trasportato,

tesa a far valere la responsabilità del proprietario del veicolo fondata sul contratto di trasporto concluso tra le parti, con un'altra basata sulla presunzione di responsabilità del proprietario medesimo, ex art. 2054 c.c.).

<i>Riferimenti normativi:</i>	Cod. Proc. Civ. art. 183	CORTE COST.
	Cod. Civ. art. 2054 com. 1	CORTE COST.
	Costituzione art. 24	
	Costituzione art. 111	

Massime precedenti Vedi: N. 13091 del 2018 Rv. 649542 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22404 del 2018 Rv. 650451 - 01

11. ISTRUTTORIA

Sez. 1 - , Sentenza n. 23314 del 27/09/2018 (Rv. 650758 - 02)

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: MAURO DI MARZIO. Relatore: MAURO DI MARZIO.

F. (ROSSANO CLAUDIO) contro L. (GIACOBBE GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/06/2014

133005 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - IN GENERE Omessa assegnazione del termine ex art. 184 c.p.c. nella formulazione precedente alle modifiche introdotte con la legge n. 80 del 2005 applicabile "ratione temporis" - Conseguenze - Nullità della sentenza - Fondamento.

E' nulla la sentenza che abbia deciso la domanda nel merito, senza che sia stata concessa alla parte la possibilità di formulare le proprie richieste istruttorie, in conseguenza dell'omesso riconoscimento del termine per la produzione di documenti e l'indicazione di nuovi mezzi di prova, di cui all'art. 184 c.p.c., nella formulazione introdotta con la l. n. 534 del 1995, trattandosi di un termine non rimesso alla discrezionalità del giudice, ma conseguente automaticamente alla rituale richiesta della parte.

<i>Riferimenti normativi:</i>	Cod. Proc. Civ. art. 184	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 159	CORTE COST.
	Legge 20/12/1995 num. 534	CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13946 del 2014 Rv. 631827 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 22376 del 13/09/2018** (Rv. **650367 - 01**)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO**. Estensore: **UBALDO BELLINI**. Relatore: **UBALDO BELLINI**. P.M. **SERVELLO GIANFRANCO**. (Conf.)

C. (GRANARA DANIELE) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 15/09/2011

133245 PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PRIMA UDIENZA Termine di cui all'art. 184 c.p.c. - Concessione - Natura discrezionale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Causa documentale - Diniego del termine - Rigetto della domanda per mancanza della prova documentale - Illegittimità.

La concessione del termine di cui all'art. 184 c.p.c. - nel testo modificato dall'art. 18 della l. n. 353 del 1990, applicabile "ratione temporis" - non è rimessa alla discrezionalità del giudice, ma consegue automaticamente alla richiesta proveniente dalla parte, ove funzionale alla corretta estrinsecazione del diritto di difesa; ne consegue che il giudice di merito non può negare il termine per le istanze e produzioni istruttorie sul rilievo che la causa è di natura documentale e, nel contempo, rigettare la domanda per carenza delle prove documentali che la parte avrebbe potuto produrre nel termine ingiustamente negato.

Riferimenti normativi:	Cod. Proc. Civ. art. 183	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 184	CORTE COST.
	Legge 26/11/1990 num. 353 art. 18	

Massime precedenti Conformi: N. 4497 del 2011 Rv. 616845 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26538 del 2017 Rv. 646837 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 23634 del 28/09/2018** (Rv. **650383 - 02**)

Presidente: **MATERA LINA**. Estensore: **GUIDO FEDERICO**. Relatore: **GUIDO FEDERICO**. P.M. **DEL CORE SERGIO**. (Conf.)

2. (GIACOBBE GIOVANNI) contro A. (SGADARI STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/06/2013

138016 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE Ammissioni del procuratore contenute negli atti difensivi - Valore indiziario - Valore confessorio - Condizioni - Fattispecie.

Le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento. Esse, tuttavia, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., qualora l'atto sia stato sottoscritto dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva negato valore confessorio alle dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta di una parte, sottoscritta dal solo difensore e depositata in diverso giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730
Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 228
Cod. Proc. Civ. art. 229

Massime precedenti Vedi: N. 20701 del 2007 Rv. 599675 - 01, N. 26686 del 2005 Rv. 585896 - 01, N. 15760 del 2001 Rv. 551112 - 01

11.1. PRESUNZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 23153 del 26/09/2018** (Rv. **650931-02**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **MASSIMO FALABELLA.** Relatore: **MASSIMO FALABELLA.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Conf.)

C. (TANGANELLI FEDERICO) contro C. (BIANCHI ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/10/2012

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI - Unico elemento indiziario - Efficacia probatoria - Condizioni.

In tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più d'uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento purché grave e preciso, dovendo il requisito della "concordanza" ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727
Cod. Civ. art. 2729

12. Seque. FASE DECISORIA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 22519 del 24/09/2018** (Rv. **650369 - 01**)

Presidente: **ORICCHIO
FEDERICO.** Relatore: **GUIDO
GIANFRANCO.** (Conf.)

ANTONIO. Estensore: **GUIDO
FEDERICO.** P.M. **SERVELLO**

D. (IACOPINO GIUSEPPE MARIA PASQUALE) contro R. (LEONI LUCIO)

Rigetta, TRIBUNALE VELLETRI, 28/06/2011

140010 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - Lettura e sottoscrizione della sentenza e del verbale da parte del giudice - Omissione del deposito, della data e della firma del cancelliere immediatamente dopo l'udienza - Nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, deve ritenersi pubblicata e non può essere dichiarata nulla nel caso in cui il cancelliere non abbia dato atto del deposito in cancelleria e non vi abbia apposto la data e la firma immediatamente dopo l'udienza. Invero, la previsione normativa dell'immediato deposito in cancelleria del provvedimento è finalizzata a consentire, da un lato, al cancelliere il suo inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, con l'attribuzione del relativo numero identificativo, e, dall'altro, alle parti di chiederne il rilascio di copia, eventualmente, in forma esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la sentenza letta e sottoscritta dal giudice in udienza, unitamente al relativo verbale, nonostante il cancelliere avesse ommesso di sottoscriverla contestualmente e avesse provveduto ad apporre il visto a distanza di quindici giorni dall'udienza).

Riferimenti
normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 133

CORTE
COST.

Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies

Legge 02/12/1991 num. 399

Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans.
art. 35

Decr. Minist. Grazia e Giustizia
27/03/2000 num. 264 art. 13

Massime precedenti Conformi: N. 11176 del 2015 Rv. 635565 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5689 del 2016 Rv. 639292 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22251 del 24/09/2018 (Rv. 650492 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO.

M. (CASSIANI MARCO) contro U. (BIASIOTTI MOGLIAZZA MASSIMO)

Rigetta, TRIBUNALE PESARO, 24/11/2016

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - Facoltà della parte di chiedere il differimento dell'udienza di discussione - Fondamento - Fissazione officiosa di apposita udienza - Equipollenza - Diritto della parte ad un ulteriore rinvio - Esclusione - Mancata acquisizione delle conclusioni delle parti - Rilevanza - Limiti.

In caso di decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la facoltà della parte di richiedere un differimento dell'udienza di discussione, che trova fondamento nella tutela del diritto di difesa, è parimenti soddisfatta dalla fissazione officiosa di apposita udienza per la trattazione orale, in esito alla quale la parte non ha diritto ad un ulteriore rinvio, a nulla rilevando la mancata acquisizione, all'udienza precedente, delle conclusioni rassegnate, in quanto l'omissione di tale attività processuale (che si compendia nella mera sintesi delle domande, delle difese e delle eccezioni proposte) può dar luogo ad una nullità processuale solamente qualora la parte interessata deduca la specifica lesione di un interesse sostanziale.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 161

CORTE
COST.

Cod. Proc. Civ. art. 281
sexies

Cod. Proc. Civ. art. 157

Massime precedenti Vedi: N. 7104 del 2015 Rv. 635107 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21978 del 11/09/2018 (Rv. 650253 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: LUCIA ESPOSITO. Relatore: LUCIA ESPOSITO.

A. (PESCOLLA GIANLUCA) contro U. (LOTTI MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 25/07/2017

14021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO -
MOTIVAZIONE - IN GENERE Sentenza di appello - Motivazione "per relationem" -
Riferimento alla sentenza di primo grado - Legittimità - Limiti - Fattispecie

La motivazione della sentenza "per relationem" è ammissibile, purché il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell'identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio. (Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la sentenza di appello che non aveva neppure sinteticamente, risposto alle censure proposte con l'atto di appello).

Riferimenti
normativi:

Costituzione art. 111 com. 6

Cod. Proc. Civ. art. 132

CORTE
COST.

Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e
Trans. art. 118

Massime precedenti Conformi: N. 7347 del 2012 Rv. 622892 - 01

13. VICENDE ANOMALE

Sez. 6 – 1, **Ordinanza n. 21856 del 03/09/2018** (Rv. **650344 - 01**)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MASSIMO FALABELLA. Relatore: MASSIMO FALABELLA.

S. (VIGNALI ROSA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 30/08/2017

133121 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO
DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE Mancata comparizione delle parti nel giudizio di
primo grado - Giudice monocratico - Ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo
- Valore di sentenza impugnabile - Conseguenze - Fattispecie.

L'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, pronunciata ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. dal giudice monocratico di primo grado, per la mancata comparizione di entrambe le parti alla prima udienza, produce, "ex lege", l'estinzione del giudizio anche nel caso in cui l'estinzione non sia stata formalmente dichiarata e, conseguentemente, la relativa ordinanza - che ha carattere decisorio, e, quindi, natura sostanziale di sentenza - deve ritenersi appellabile. (Nella specie è stata cassata la pronuncia d'appello che aveva ritenuto inammissibile il gravame proposto

ritenendo non decisivo il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, assunto in prima udienza in assenza della comparizione delle parti, ed aveva ritenuto inammissibile l'impugnazione per mancanza di difese di merito, essendo, al contrario, applicabile, come conseguenza dell'estinzione, l'art. 354, secondo comma cod. proc. civ.).

<i>Riferimenti normativi:</i>	Cod. Proc. Civ. art. 181 com. 1	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 307	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 339	CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2837 del 2016 Rv. 638931 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21977 del 11/09/2018 (Rv. 650303 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: LUCIA ESPOSITO. Relatore: LUCIA ESPOSITO.

L. (FALASCA GIAMPIERO) contro A. (GIUSTI ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/01/2017

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Ordinanza di estinzione del giudizio - Interesse del convenuto ad impugnare - Esclusione - Ragioni.

Non sussiste l'interesse del convenuto ad impugnare un'ordinanza di estinzione del giudizio, trattandosi di statuizione meramente processuale inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte ed a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi l'efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

<i>Riferimenti normativi:</i>	Cod. Proc. Civ. art. 100	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 306	
	Cod. Proc. Civ. art. 308	
	Cod. Civ. art. 2909	CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1695 del 2018 Rv. 646920 - 01, N. 16016 del 2014 Rv. 632248 - 01

14. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

14.1. LEGITTIMAZIONE

Sez. U - , **Sentenza n. 22439 del 24/09/2018** (Rv. **650463 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **ALBERTO GIUSTI.** Relatore: **ALBERTO GIUSTI.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

K. (ANTONUCCI VINCENZO) contro R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 29/07/2016

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Attore soccombente nel merito - Impugnazione per difetto di giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento.

L'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 88

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21260 del 2016 Rv. 641347 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 23189 del 27/09/2018** (Rv. **650601 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **ANNA MOSCARINI.** Relatore: **ANNA MOSCARINI.** P.M. **PATRONE IGNAZIO.** (Conf.)

G. (CAPUTO FRANCESCO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 16/01/2014

133032 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE Minorenne - Raggiungimento della maggiore età nel corso del processo - Impugnazione - Instaurazione da e contro i soggetti effettivamente legittimati - Necessità.

Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (nella specie, il raggiungimento della maggiore età da parte di minore costituitosi in giudizio a mezzo dei suoi legali rappresentanti) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione (ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito

delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi del nuovo testo dell'art. 190 c.p.c.), e non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 c.p.c., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati, e ciò alla luce dell'art. 328 c.p.c., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato. Un'esigenza di tutela della parte incolpevole non si pone, in ogni caso, rispetto all'ipotesi del raggiungimento della maggiore età nel corso del processo, che non costituisce un evento imprevedibile, ma, al contrario, un accadimento inevitabile nell'"an" - essendo lo stato di incapacità per minore età "naturaliter" temporaneo - ed agevolmente riscontrabile nel "quando".

Riferimenti normativi:	Cod. Proc. Civ. art. 75	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 300	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 328	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 330	CORTE COST.
	Costituzione art. 24	

Massime precedenti Conformi: N. 8194 del 2013 Rv. 625669 - 01

14. 2. EFFETTO ESPANSIVO ESTERNO

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22776 del 25/09/2018** (Rv. **650903 - 01**)

Presidente: SCHIRO' STEFANO. Estensore: GIULIA IOFRIDA. Relatore: GIULIA IOFRIDA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

M. (VASSALLE ROBERTO) contro B. (MORERA UMBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 17/01/2014

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Contratti bancari - Riforma o cassazione parziale della sentenza - Effetti sui capi della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassati - Estensione ai capi non oggetto di impugnazione autonoma ma necessariamente collegati - Giudicato - Esclusione - Fattispecie.

Il principio dettato dall'art. 336 c.p.c., secondo cui la riforma o la cassazione parziale della sentenza ha effetto anche sui capi della stessa dipendenti dalla parte riformata o cassata, trova applicazione rispetto ai capi non impugnati autonomamente, ma necessariamente collegati ad altro che sia stato impugnato. Ne consegue che, in tema di contratti bancari, la riforma o la cassazione della sentenza che abbia dichiarato la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta e contenga l'espressa statuizione della non debenza di interessi e spese, impedisce il passaggio in giudicato

della parte di sentenza relativa alla non debenza degli accessori, trattandosi di statuizione necessariamente collegata al capo impugnato e riformato o cassato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Vedi: N. 3129 del 2011 Rv. 615905 - 01

14.3. CONDANNA AD UN ULTERIORE IMPORTO A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22726 del 25/09/2018** (Rv. **650373 - 01**)

Presidente: **MATERA LINA**. Estensore: **MAURO CRISCUOLO**. Relatore: **MAURO CRISCUOLO**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

S. (PETRAROTA VITO) contro G. (CICALA GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 25/02/2014

100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE Raddoppio del contributo unificato in appello - Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto con la legge n. 228 del 2012 - Procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 - Data di introduzione del giudizio di impugnazione e non della causa in primo grado - Fattispecie.

L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1

Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17

Massime precedenti Vedi: N. 14515 del 2015 Rv. 636018 - 01, N. 6280 del 2015 Rv. 634897 - 01

15. APPELLO

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 22256 del 13/09/2018** (Rv. **650592 - 01**)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: FRANCESCA FIECCONI. Relatore: FRANCESCA FIECCONI. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

I. (IRACI SARERI GIACOMO) contro P.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA

100251 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE Appello erroneamente proposto nelle forme del ricorso anziché della citazione - Ammissibilità - Sanatoria - Condizioni - Limiti.

L'appello erroneamente proposto con ricorso, anziché con atto di citazione, è ammissibile ove sia notificato entro il termine di impugnazione; né rileva, in senso ostativo alla maturazione della decadenza dalla facoltà di proporre gravame, la circostanza che il decreto di fissazione dell'udienza sia stato emesso e comunicato dopo lo spirare di tale termine, poiché il tempestivo deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla potenziale sanatoria dell'errore nella scelta del rito, non potendo la parte, relativamente agli altri elementi che non sono nella propria disponibilità, pretendere che l'ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria, né, tantomeno, invocare il diritto alla rimessione in termini, giacché l'errore sulla forma dell'atto di appello non è sussumibile nella causa non imputabile.

Riferimenti
normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 327

CORTE
COST.

Cod. Proc. Civ. art. 153 com.
2

Cod. Proc. Civ. art. 342

Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Conformi: N. 12413 del 2017 Rv. 644082 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 23415 del 27/09/2018** (Rv. **650924 - 01**)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: LUCIA ESPOSITO. Relatore: LUCIA ESPOSITO.

G. (TOSI GIAN ANGELO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/06/2016

100025 IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" Modifica degli elementi di fatto - Mutamento della domanda - Configurabilità - Fattispecie.

Costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello, quella che, alterando anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introduca una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, inserendo nel processo un nuovo tema di indagine, sul quale non si sia formato in

precedenza il contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che le questioni sollevate dall'ente impositore, a fronte dell'eccezione di prescrizione formulate dal contribuente, comportassero la modifica della domanda così come originariamente prospettata nella cartella di pagamento prodromica all'impugnata ingiunzione).

Riferimenti
normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 345

Cod. Proc. Civ. art. 437

CORTE
COST.

Decreto Legisl. 26/02/1999 num.
46 art. 24

CORTE
COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8842 del 2013 Rv. 626148 - 01

16. RICORSO PER CASSAZIONE

16. 1. MOTIVI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018** (Rv. **650919 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **ALBERTO PAZZI**. Relatore: **ALBERTO PAZZI**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

C. (PECCHIOLI PAOLO) contro D. (VITALE CONCETTA ROSARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/04/2013

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Motivi di ricorso - Mera riproposizione delle tesi difensive svolte nelle fasi di merito - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Nella specie, i comuni associati avevano riproposto la censura di nullità, per contrarietà all'ordine pubblico, della determinazione arbitrale del prezzo di cessione della partecipazione del privato nella società "in house" per la gestione del servizio di refezione scolastica, aumentato con l'adeguamento Istat dei prezzi dei pasti ex art. 6 l. n. 537 del 1993, senza spiegare perché il detto meccanismo imperativo di revisione contrattuale potesse incidere sulla qualità del servizio fino a compromettere i diritti sociali ad esso collegati).

Riferimenti
normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 360
com. 1

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 366
com. 1 lett. 4

Cod. Proc. Civ. art. 829
com. 3

CORTE
COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 829
com. 4 lett. 2

Decreto Legisl.
02/02/2006 num. 40 art.
24

CORTE
COST. PENDENTE

Cod. Civ. art. 1339

Cod. Civ. art. 1419 com. 2

Legge 24/12/1993 num.
537 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 11098 del 2000 Rv. 539750 - 01, N. 17330 del
2015 Rv. 636872 - 01

Sez. **1** - , Ordinanza n. **23320** del **27/09/2018** (Rv. **650760 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **GUIDO MERCOLINO**. Relatore:
GUIDO MERCOLINO. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

L. (MASTRANGELO PIETRO) contro G. (CATUCCI MARIA)

Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 01/06/2016

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E
CONTENUTO - IN GENERE Declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter
c.p.c. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - Vizi deducibili -
Proposizione di nuove questioni giuridiche - Ammissibilità - Limiti.

Nel caso in cui l'appello sia stato dichiarato inammissibile ex art. 348-ter c.p.c., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado può essere proposto entro i limiti delle questioni già sollevate con l'atto di appello e di quelle riproposte ex art. 346 c.p.c., senza che possa assumere rilievo la diversa formulazione dei motivi, che trova giustificazione nella natura del ricorso per cassazione, quale mezzo di impugnazione a critica vincolata, proponibile esclusivamente per i vizi previsti dall'art. 360, comma 1, c.p.c., non comportando la dichiarazione di inammissibilità dell'appello sostanziali modificazioni nel giudizio di legittimità, fatta eccezione per la necessità che l'impugnazione sia rivolta direttamente contro la sentenza di primo grado e per l'esclusione della deducibilità del vizio di motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis

Cod. Proc. Civ. art. 348

Cod. Proc. Civ. art. 346

Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2784 del 2015 Rv. 634388 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 23151 del 26/09/2018** (Rv. **650821 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO.** Estensore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** Relatore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE. P.M. SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

B. (DE ANGELIS LUCIO) contro F. (MANCONI FRANCESCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/05/2014

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. - Inammissibilità - Eccezioni - Fondamento.

L'ordinanza della corte di appello dichiarativa dell'inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza nel merito non è impugnabile con ricorso per cassazione, neanche ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., a meno che il provvedimento non sia censurato, per "error in procedendo", nei casi in cui il relativo modello procedimentale sia stato utilizzato al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge. (La S.C., ribadendo la natura non definitiva dell'ordinanza della corte di appello resa ex artt. 348 bis, comma 1, e 348 ter c.p.c., perché il ricorso per cassazione può sempre essere proposto contro la sentenza di primo grado, ne ha escluso l'autonoma impugnabilità in una fattispecie in cui il giudice di appello, nel pronunciarla, aveva confermato l'inammissibilità per tardività delle produzioni documentali effettuate in primo grado dal ricorrente.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis

Cod. Proc. Civ. art. 348 ter

Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 15776 del 2016 Rv. 641291 - 01, N. 5655 del 2018 Rv.

648291 - 01, N. 2351 del 2017 Rv. 642719 - 01, N. 3023 del 2018 Rv. 647940 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1914 del 2016 Rv. 638369 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 22326 del 13/09/2018** (Rv. **650683 - 01**)

Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** Estensore: **FRANCESCO FEDERICI.** Relatore: **FRANCESCO FEDERICI. P.M. SANLORENZO RITA.** (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (MAIONE FRANCESCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 11/01/2010

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Inammissibilità per violazione dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c. - Configurabilità - Esclusione.

Nell'ipotesi in cui mediante il ricorso per cassazione venga dedotto anche il vizio di motivazione della pronuncia impugnata non può trovare applicazione l'art. 360-bis n. 1 c.p.c., in presenza dei presupposti del quale è ammessa la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando vengano in rilievo solo questioni di diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 bis
Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 7558 del 2012 Rv. 622523 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 22430 del 21/09/2018** (Rv. **650458 - 01**)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** Estensore: **ANTONELLO COSENTINO. P.M. MATERA MARCELLO.** Relatore: **ANTONELLO MARCELLO.** (Conf.)

C. (MANTOVANI FRANCESCO) contro C. (IZZO RAFFAELE)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 30/07/2016

001087 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - COMPETENZA IN GRADO D'APPELLO - PROCEDIMENTO Sentenze pronunciate in grado di appello dal TSAP - Regola della cd. doppia conforme - Applicabilità - Conseguenze - Fondamento.

Al ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse in grado di appello dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche si applica la regola, emergente dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'articolo 348 ter c.p.c., secondo la quale la sentenza di appello che risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme) non è censurabile con il mezzo di cui all'articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. Il ricorso alle Sezioni Unite proposto avverso tali sentenze è, infatti, disciplinato dalle norme processuali vigenti del codice di procedura civile regolative dell'ordinario ricorso per cassazione, atteso che il rinvio operato dall'art. 202 del r.d. n. 1775 del 1933 alla disciplina del codice processuale del 1865 non deve intendersi come recettizio, ma come formale, con conseguente applicazione delle norme come mutate nel tempo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis
Cod. Proc. Civ. art. 348 ter
Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26127 del 2016 Rv. 641796 - 01, N. 31113 del 2017 Rv. 646742 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018 (Rv. 650880 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO.

G. (MONTAGNI ENRICO) contro P. (TALARICO MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/04/2016

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. come riformulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 - Censura di insufficienza della motivazione - Inammissibilità - Vizi deducibili - Individuazione.

In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Costituzione art. 111 com. 6

Massime precedenti Conformi: N. 23940 del 2017 Rv. 645828 - 01

16.2. RICORSO CD. STRAORDINARIO PER CASSAZIONE

Sez. 1 - , **Sentenza n. 22122 del 11/09/2018** (Rv. **650401 - 01**)

Presidente: IOFRIDA NAZZICONE. **Relatore: LOREDANA UMBERTO.** (Conf.) **GIULIA.** **Estensore: LOREDANA NAZZICONE.** **P.M. DE AUGUSTINIS**

S. (TARANTO VINCENZO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANIA, 28/12/2012

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE Concordato preventivo omologato - Istanza di svincolo delle somme accantonate per i creditori irreperibili - Decreto di rigetto del giudice delegato - Reclamo al collegio - Rigetto - Ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. - Inammissibilità - Fondamento.

È inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. avverso il decreto con cui il tribunale, in sede di reclamo, abbia confermato il decreto del giudice delegato di rigetto della domanda di restituzione delle somme accantonate per il soddisfacimento dei creditori irreperibili, trattandosi di atto giudiziale privo dei connotati della decisorietà e della definitività, potendo essere, su richiesta della stessa parte istante o d'ufficio, modificato e revocato in ogni tempo.

Riferimenti
normativi:

Costituzione art. 111 com.
7

Legge Falliment. art. 26

CORTE
COST.

Legge Falliment. art. 164

Legge Falliment. art. 180

Legge Falliment. art. 182

Massime precedenti Conformi: N. 12265 del 2016 Rv. 640038 - 01

16.3. SOTTOSCRIZIONE DEL RICORSO

Sez. U - , **Sentenza n. 22438 del 24/09/2018** (Rv. **650462 - 03**)

Presidente: MAMMONE VINCENZI. **Relatore: ENZO RENATO.** (Conf.) **GIOVANNI.** **Estensore: ENZO VINCENZI.** **P.M. FINOCCHI GHERSI**

G. (VACCARELLA ROMANO) contro E. (CLARIZIA ANGELO)

Dichiara estinto il processo, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 12/01/2017

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO
- NOTIFICAZIONE Ricorso in forma di documento informatico - Notifica a mezzo PEC
- Sottoscrizione digitale dell'atto notificato in originale telematico - Necessità.

In tema di giudizio per cassazione, in caso di ricorso predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato in via telematica, l'atto nativo digitale notificato deve essere ritualmente sottoscritto con firma digitale, potendo la mancata sottoscrizione determinare la nullità dell'atto stesso, fatta salva la possibilità di ascriverne comunque la paternità certa, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo.

Riferimenti
normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 365

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1

Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 com.
2

Massime precedenti Vedi: N. 7443 del 2017 Rv. 643817 - 01

16.4. DEPOSITO DI COPIA DELLA DECISIONE IMPUGNATA E DI ATTI E DOCUMENTI

Sez. U - , **Sentenza n. 22438 del 24/09/2018** (Rv. **650462 - 01**)

Presidente: **MAMMONE**

GIOVANNI. Estensore: **ENZO**

VINCENTI. Relatore: **ENZO**

VINCENTI. P.M. **FINOCCHI**

GHERSI

RENATO. (Conf.)

G. (VACCARELLA ROMANO) contro E. (CLARIZIA ANGELO)

Dichiara estinto il processo, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 12/01/2017

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI
- DEL RICORSO Deposito di copia non autenticata di ricorso telematico - Conseguenze
- Improcedibilità del ricorso - Limiti.

Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità

all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3	
Cod. Proc. Civ. art. 369	CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 372	CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 379	CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 380 bis	
Cod. Proc. Civ. art. 380 ter	
Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis	
Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1	
Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1	
Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 2	

Massime precedenti Difformi: N. 30918 del 2017 Rv. 647031 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 30765 del 2017 Rv. 647029 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10266 del 2018 Rv. 648132 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 22438 del 24/09/2018 (Rv. 650462 - 02)

Presidente: MAMMONE **GIOVANNI.** *Estensore:* **ENZO VINCENTI.** *Relatore:* **ENZO VINCENTI.** *P.M.* **FINOCCHI** **GHERSI RENATO.** *(Conf.)*

G. (VACCARELLA ROMANO) contro E. (CLARIZIA ANGELO)

Dichiara estinto il processo, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 12/01/2017

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE Ricorso in originale digitale e notificato telematicamente - Prova del perfezionamento della notifica - Deposito di copie analogiche del messaggio PEC e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna non autenticate - Onere di disconoscimento del controricorrente - Necessità.

In tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso predisposto in originale digitale e sottoscritto con firma digitale sia notificato in via telematica, ai fini della prova della tempestività della notificazione del ricorso, è onere del controricorrente disconoscere, ai sensi della disciplina di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, la conformità agli originali dei messaggi di PEC e della relata di notificazione depositati

in copia analogica non autenticata dal ricorrente. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi:

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1

Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 7900 del 2018 Rv. 648310 - 01, N. 19078 del 2018 Rv. 649947 - 01, N. 12605 del 2018 Rv. 648878 - 01, N. 16496 del 2018 Rv. 649498 -

01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22757 del 25/09/2018 (Rv. 650936 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MAURO DI MARZIO. Relatore: MAURO DI MARZIO.

E. (TANZI ANGELO) contro P. (PANSOLLI UGO)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/07/2016

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Sentenza notificata con modalità telematica - Deposito telematico della sentenza notificata - Inammissibilità - Deposito di copia analogica - Completa di attestazione di conformità - Necessità.

In tema di ricorso per cassazione redatto in forma analogica ma notificato via PEC, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per ritenere soddisfatto l'onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente non può procedere al deposito telematico della sentenza, della quale deve invece estrarre e depositare copia analogica, unitamente alla relazione di notifica, attestandone la conformità agli originali digitali, ai sensi dell'art 9, commi 1 bis e 1 ter, l. n. 53 del 1994.

Riferimenti normativi:

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 1 bis

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 1 ter

Massime precedenti Vedi: N. 30765 del 2017 Rv. 647029 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10266 del 2018 Rv. 648132 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22095 del 11/09/2018 (Rv. 650066 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUCA SOLAINI. Relatore: LUCA SOLAINI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (POLARA GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 22/06/2016

100094 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI "Nullità della sentenza" ex art. 372 c.p.c. - Nozione - Attestazioni postume della cancelleria presso il giudice d'appello - Rilevanza.

La nozione di nullità della sentenza che consente la produzione nel giudizio di legittimità di nuovi documenti, ex art 372 c.p.c., va interpretata in senso ampio, comprendendo nella stessa non solo le nullità derivanti dalla mancanza di requisiti formali della pronunzia, ma anche quelle correlate a vizi del procedimento che influiscono direttamente sulla decisione medesima: ne deriva che assumono rilievo anche le certificazioni "postume" rilasciate dalla cancelleria del giudice d'appello in ordine al rispetto degli adempimenti processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2443 del 2016 Rv. 638775 - 01

16.5. ORDINE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22783 del 25/09/2018** (Rv. **650587 - 01**)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. Relatore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

F. (FICI ALDO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/04/2011

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Ordine di integrazione del contraddittorio - Inadempimento - Inammissibilità del ricorso - Istanza di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso - Irrilevanza.

Nel caso in cui, nel giudizio di legittimità, la parte non adempia all'ordine di integrazione del contraddittorio emesso dalla S.C., il ricorso va dichiarato inammissibile, sebbene sia stata presentata istanza di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 bis

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 6107 del 2012 Rv. 622254 - 01

16.6. DECISIONE E "IUS SUPERVENIENS"

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 23518 del 28/09/2018** (Rv. 650516 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** Estensore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** Relatore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA.** (Conf.)

O. (BERLIRI CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 09/06/2011

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE "Ius superveniens" relativo a motivi di ricorso inammissibili - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di legittimità non è ammessa l'applicazione d'ufficio dello "ius superveniens" ove i motivi di ricorso cui lo stesso attiene debbano essere dichiarati inammissibili, atteso che, in detta ipotesi, la disciplina sopravvenuta non potrebbe comunque determinare l'accoglimento del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 19617 del 2018 Rv. 649858 - 01, N. 6101 del 2014 Rv.

630449 - 01

16.7. REVOCAZIONE

Sez. 5 - , **Sentenza n. 23502 del 28/09/2018** (Rv. **650515 - 01**)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: FRANCESCO FEDERICI. Relatore: FRANCESCO FEDERICI. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)

A. (TESAURO FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 10/06/2015

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Decisioni della Corte di cassazione - Omessa rilievo di questioni ritenute assorbite - Configurabilità dell'errore percettivo - Fattispecie.

In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'omessa percezione di questioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite configura un errore di fatto denunciabile ex art. 395, n. 4, c.p.c., senza che rilevi, ai fini della sua decisività, l'eventuale omessa riproposizione in sede di legittimità della questione assorbita, su cui non si forma giudicato implicito, atteso che può essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto sussistente l'invocato errore revocatorio in una decisione della stessa Corte di cassazione che aveva accolto il ricorso dell'Agenzia fondato su una questione preliminare e deciso la causa nel merito rigettando la domanda del contribuente, senza avvedersi che quest'ultimo aveva riproposto in appello motivi di ricorso che erano stati assorbiti, come già in primo grado).

Riferimenti
normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 391 bis

CORTE
COST.

Cod. Proc. Civ. art. 395 com.
1 lett. 4)

Massime precedenti Conformi: N. 7988 del 2018 Rv. 648262 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 23608 del 28/09/2018** (Rv. **650625 - 01**)

Presidente: MANNA MAROTTA. Relatore: CATERINA GIUSEPPE. (Conf.)

ANTONIO. Estensore: CATERINA MAROTTA. P.M. CORASANITI

B. (SCARPANTONI CARLO) contro P. (DE ANGELIS UGO)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 27/06/2017

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Qualificazione del provvedimento impugnato - Errore revocatorio - Esclusione - Fondamento.

È inammissibile la revocazione proposta avverso una sentenza della Corte di cassazione per pretesa erronea qualificazione giuridica del provvedimento impugnato come sentenza, piuttosto che come ordinanza, trattandosi non già di errore percettivo bensì di valutazione in diritto.

Riferimenti
normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 391 bis

CORTE
COST.

Cod. Proc. Civ. art. 395
lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 25654 del 2013 Rv. 628355 - 01, N. 14937 del 2017 Rv. 644594 - 01, N. 15346 del 2017 Rv. 644739 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8984 del 2018 Rv. 648127 - 02

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22851 del 26/09/2018 (Rv. 650814 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUCIO LUCIOTTI. Relatore: LUCIO LUCIOTTI.

C. (DI PORTO MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. ROMA, 02/12/2016

100286 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE Revocazione per dolo - Requisiti - Attività fraudolenta e positiva di una parte nei confronti dell'altra determinante l'errore del giudice - Necessità - Mendacio o silenzio su fatti decisivi della causa - Rilevanza - Esclusione.

Il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395, n. 1, c.p.c., in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale, sicché tale fattispecie non è integrata dalla semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, dal silenzio su fatti decisivi della controversia o dalla mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità.

Riferimenti
normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 395
com. 1

CORTE
COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12875 del 2014 Rv. 631268 - 01

17. GIUDIZIO DI RINVIO

Sez. 1 - , **Sentenza n. 23314 del 27/09/2018** (Rv. **650758 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO.** Estensore: **MAURO DI MARZIO.** Relatore: **MAURO DI MARZIO.**

F. (ROSSANO CLAUDIO) contro L. (GIACOBBE GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/06/2014

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Cassazione con rinvio al giudice d'appello - Rinvio c.d. restitutorio e rinvio c.d. restitutorio - Attribuzioni del giudice del rinvio.

Nell'ipotesi di rinvio c.d. improprio o restitutorio alla corte d'appello - che si verifica quando la sentenza impugnata, senza entrare nel merito, si sia limitata ad una pronuncia meramente processuale - la corte territoriale, diversamente da quanto accade nel caso di rinvio c.d. prosecutorio, conserva tutti i poteri connaturati alla funzione di giudice dell'impugnazione avverso la sentenza del tribunale, e deve pertanto esaminare tutte le questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte.

Riferimenti normativi:	Cod. Proc. Civ. art. 383	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 384	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 394	

Massime precedenti Conformi: N. 4290 del 2015 Rv. 634729 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11844 del 2016 Rv. 639945 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 22989 del 26/09/2018** (Rv. **650379 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **RAFFAELE SABATO.** Relatore: **RAFFAELE SABATO.** P.M. **PATRONE IGNAZIO.** (Conf.)

V. (RIGHETTI ELENA) contro V. (SELLA ANTONIO DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/01/2014

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE Cassazione per violazione di legge e per vizi di motivazione - Poteri del giudice di rinvio - Accertamento di nuovi fatti - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

In tema di giudizio di rinvio, l'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio opera solo con riferimento ai fatti che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. In caso diverso,

quando la cassazione avvenga sia per vizi di violazione di legge che per vizi di motivazione, essa non incide sul potere del giudice di rinvio non solo di riesaminare i fatti, oggetto di discussione nelle precedenti fasi, non presupposti dal principio di diritto, ma anche, nei limiti in cui non si siano già verificate preclusioni processuali o decadenze, di accertarne di nuovi da apprezzare in concorso con quelli già oggetto di prova. (Nella specie, S.C. ha ritenuto che non avesse esorbitato dai limiti del giudizio di rinvio la corte di appello che, in applicazione del principio di diritto espresso dalla sentenza di cassazione, aveva rigettato la domanda del ricorrente sulla base dell'accertamento di nuovi fatti rispetto a quelli presi in considerazione nella sentenza cassata.)

Riferimenti
normativi:

Legge 28/02/1985 num. 47 art.
40

Decreto Legisl. 06/06/2001
num. 380 art. 30

Cod. Proc. Civ. art. 383

CORTE
COST.

Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Vedi: N. 16660 del 2017 Rv. 644821 - 01, N. 7379 del 2001 Rv.
547141 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 21969 del 10/09/2018** (Rv. **650529 - 01**)

Presidente: **BRONZINI
CINQUE.** Relatore: **GUGLIELMO
GIUSEPPE.** (Conf.)

GIUSEPPE. Estensore: **GUGLIELMO
CINQUE.** P.M. **CORASANITI**

A. (PESSI ROBERTO) contro T. (GENTILI LUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 20/06/2016

100107 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA Cassazione con rinvio - Domanda di restituzione proposta nel giudizio di rinvio - Ammissibilità - Sussistenza - Fondamento.

In caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di appello cassata non costituisce domanda nuova, in quanto la ripetizione - che non è inquadrabile nell'istituto della "condictio indebiti" - è diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, nel caducare il titolo del pagamento rendendolo indebito sin dall'origine, determina il sorgere dell'obbligazione e della pretesa restitutoria che non poteva essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 389

Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Conformi: N. 7978 del 2013 Rv. 625773 - 01

18. ESECUZIONE FORZATA

Sez. **6 - 3**, **Ordinanza n. 23631 del 28/09/2018** (Rv. **650882 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA** **ADELAIDE.** Estensore: **AUGUSTO TATANGELO.** Relatore: **AUGUSTO TATANGELO.**

F. (DI PIERRO NICOLA) contro R. (IURI DANIELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 18/10/2016

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Indicazione dell'esistenza di un vincolo di destinazione - Carattere positivo della dichiarazione - Sussistenza - Conseguenze.

Nell'espropriazione presso terzi, l'indicazione dell'esistenza di un vincolo di destinazione che può determinare l'impignorabilità del credito aggredito in via esecutiva, non fa venir meno il carattere di positività della dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c., e comunque il terzo debitore dell'esecutato non è legittimato a far valere la predetta impignorabilità, neanche sotto il profilo dell'esistenza di vincoli di destinazione, essendo tale questione relativa al rapporto tra creditore esecutante e debitore esecutato, al quale soltanto spettano gli appositi rimedi oppositivi previsti dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 547

Massime precedenti Conformi: N. 387 del 2007 Rv. 595611 - 01

18.1. CUSTODE GIUDIZIALE

Sez. **2 -**, **Sentenza n. 22029 del 11/09/2018** (Rv. **650071 - 01**)

Presidente: **ORILIA** **LORENZO.** Estensore: **GIUSEPPE GRASSO.** Relatore: **GIUSEPPE GRASSO.** P.M. **SERVELLO GIANFRANCO.** (Diff.)

C. (LENTINI GIUSEPPE) contro P. (GALLO ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 13/03/2012

133016 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CUSTODE - IN GENERE Custode giudiziale - Compiti - Rapporto con il proprietario debitore del bene - Successione del secondo al primo al momento della cessazione dell'incarico - Esclusione - Legittimazione ad esercitare diritti nascenti dal contratto - Spettanza - Fattispecie.

che l'elemento essenziale dell'autenticazione è l'attestazione della conformità all'originale, deve ritenersi raggiunto lo scopo qualora non sia in discussione che la copia sia conforme all'originale e che l'originale contenga la sottoscrizione autografa del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 643 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 156
Cod. Proc. Civ. art. 58
Cod. Civ. art. 2714
Legge 04/01/1968 num. 15 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 5628 del 1999 Rv. 527187 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22465 del 24/09/2018** (Rv. 650583 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **ROSARIO CAIAZZO.** Relatore: **ROSARIO CAIAZZO.** P.M. **DE RENZIS LUISA.** (Conf.)

V. (VETRO ANTONIA) contro D. (GULLO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/06/2014

131011 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA' - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITA' DELL'OPPONENTE Decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo - Conseguenze - Formazione del giudicato - Ambito oggettivo - Estensione al titolo che ne costituisce il fondamento - Sussistenza - Ulteriore azione su medesimo titolo - Preclusione - Fattispecie.

Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. (Nella specie la S.C. ha ritenuto preclusa dal giudicato, formatosi a seguito dell'estinzione della causa di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una banca in relazione al saldo passivo di un conto corrente, la successiva domanda, proposta dal correntista, tesa ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente trattenute dall'istituto di credito in forza di clausole negoziali invalide).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 647	CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 653	CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 307	CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28318 del 2017 Rv. 646711 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 22433 del 21/09/2018 (Rv. 650459 - 03)

Presidente: SCHIRO' STEFANO. Estensore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. Relatore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

G. (USAI ROBERTO) contro R.

Regola giurisdizione

131026 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA Opposizione fondata sull'esistenza di una clausola di arbitrato internazionale - Regolamento preventivo di giurisdizione - Esclusione della giurisdizione italiana - Effetti - Nullità del decreto ingiuntivo.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, quando all'esito del regolamento preventivo di giurisdizione sia stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale, si determina una improseguibilità del giudizio di merito, in quanto il giudice italiano, pure avendo avuto il potere di adottare il provvedimento poi opposto, non ha più quello di decidere la relativa controversia, se non limitandosi a dichiarare la nullità del ridetto decreto monitorio.

*Riferimenti
normativi:*

Cod. Proc. Civ. art. 41	CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 633	CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 641	CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 645	CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 653	CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 806	CORTE COST.
Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3	

Massime precedenti Conformi: N. 8166 del 1999 Rv. 529041 - 01

20. ARBITRATO

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22490 del 24/09/2018** (Rv. **650368 - 01**)

Presidente: **MATERA LINA.** Estensore: **CHIARA BESSO MARCHEIS.** Relatore: **CHIARA BESSO MARCHEIS.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Diff.)

C. (CIERI PAOLO) contro P. (CANTALUPO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/04/2014

013015 ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE Devoluzione della controversia ad arbitri - art. 808 quater c.p.c. - Interpretazione della clausola - Dubbio sulla scelta arbitrale compiuta dalle parti - "Quantificazione" della materia devoluta agli arbitri - Fattispecie.

In tema di arbitrato, il "favor" per la competenza arbitrale contenuto nella disposizione di cui all'art. 808 quater c.p.c. si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla "quantificazione" della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la clausola contrattuale, pur facendo richiamo al collegio arbitrale per "ogni e qualsiasi controversia", avesse anche stabilito che restava inteso il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria "necessariamente", rendendo così incerta la volontà delle parti sulla stessa scelta della compromissione in arbitri e non consentendo perciò l'applicazione dell'art. 808 quater c.p.c.).

Riferimenti
normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE
COST.

Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE
COST.

Cod. Proc. Civ. art. 808
quater

Cod. Civ. art. 1362

Cod. Civ. art. 1367

Massime precedenti Vedi: N. 23675 del 2013 Rv. 627976 - 01, N. 12684 del 2007 Rv.

596871 - 01, N. 11857 del 2006 Rv. 590823 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 23325 del 27/09/2018** (Rv. **650762 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **MARINA CIRESE**. Relatore: **MARINA CIRESE**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

R. (CLARIZIA ANGELO) contro C. (POZZI FRANCESCO MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/04/2014

013047 ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI Decisione arbitrale fondata su questione rilevata d'ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti - Violazione del contraddittorio - Conseguenze - Nullità del lodo - Fattispecie.

E' nullo, per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa, il lodo arbitrale nel quale sia posta a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, in sede di impugnazione del lodo arbitrale, aveva omesso di valutare la dedotta violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, nonostante la decisione fosse stata fondata sull'inefficacia del contratto per difetto di un progetto preliminare, questione mai discussa dalle parti, che nel giudizio arbitrale avevano chiesto, reciprocamente, la risoluzione del contratto per inadempimento, con ciò presupponendo la validità del titolo originario).

Riferimenti
normativi:

Cod. Proc. Civ.
art. 101

Cod. Proc. Civ.
art. 816

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ.
art. 829

CORTE
COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 28660 del 2013 Rv. 629222 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22994 del 26/09/2018** (Rv. **650380 - 02**)

Presidente: **MATERA LINA**. Estensore: **MAURO CRISCUOLO**. Relatore: **MAURO CRISCUOLO**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

H. (CECCHHELLA CLAUDIO) contro M. (GIULIANI NICOLETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 09/01/2013

013004 ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE Arbitrato libero - Regole del procedimento - Rispetto del principio del contraddittorio - Fissazione dei termini perentori per allegazioni ed istanze istruttorie - Condizioni - Fattispecie.

In tema di arbitrato libero, così come nell'ambito dell'arbitrato rituale, gli arbitri incorrono nella violazione del principio del contraddittorio qualora abbiano stabilito la natura perentoria dei termini da loro fissati alle parti per le allegazioni e istanze istruttorie e, in relazione a tale determinazione, abbiano dichiarato decaduta una parte per il tardivo esercizio delle facoltà di proporre quesiti e istanze istruttorie,

senza che la convenzione d'arbitrato, o un atto scritto separato o il regolamento processuale dagli arbitri stessi predisposto, prevedesse la possibilità di fissare termini perentori per lo svolgimento delle attività difensive e senza una specifica avvertenza circa il carattere perentorio dei termini al momento della loro assegnazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso fondato sulla circostanza che gli arbitri, dopo aver fissato termini perentori per le richieste istruttorie, avevano successivamente consentito a una parte, risultata poi vittoriosa, di produrre la documentazione e le prove a sostegno delle sue pretese, rispetto alle quali tuttavia la controparte era stata messa in grado di interloquire e controdedurre).

Riferimenti
normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 808
ter

CORTE
COST.

Cod. Proc. Civ. art. 101

Massime precedenti Vedi: N. 1099 del 2016 Rv. 638613 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22994 del 26/09/2018 (Rv. 650380 - 01)

Presidente: MATERA LINA. Estensore: MAURO CRISCUOLO. Relatore: MAURO CRISCUOLO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

H. (CECHELLA CLAUDIO) contro M. (GIULIANI NICOLETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 09/01/2013

013004 ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE Scadenza del termine per l'emissione del lodo - Effetti - Proroga - Volontà delle parti - Difensori muniti di procura speciale comprensiva dei più ampi poteri - Ammissibilità - Difensori privi di procura speciale - Consenso delle parti alla proroga - Necessità - Fattispecie.

In tema di arbitrato libero, la proroga del termine fissato per la pronuncia del lodo può essere concordata sia dai difensori muniti di procura speciale, comprensiva della facoltà di transigere e dei più ampi poteri, che necessariamente includono anche la possibilità di concedere un termine per l'emissione del lodo, sia dai difensori privi di procura speciale, purché le parti non abbiano negato il proprio consenso alla proroga medesima, e l'accertamento dell'intervenuto accordo, risolvendosi nella ricostruzione della volontà delle parti, è rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, che, se congruamente e correttamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non censurabile la sentenza della corte di appello che, sulla base di una richiesta di rinvio ai fini dell'escussione dei testi fatta dall'avvocato della società ricorrente, aveva ritenuto implicitamente raggiunto tra le parti, che non avevano manifestato alcun dissenso al riguardo, un accordo per la proroga del termine per la pronuncia del lodo.)

Riferimenti
normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 808
ter

CORTE
COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24562 del 2011 Rv. 619787 - 01

QUESTIONI COMUNI ALLE DIVERSE SEZIONI

1. PRESCRIZIONE

Sez. 3 - , **Sentenza n. 22794 del 26/09/2018** (Rv. **650447 - 01**)

Presidente: **OLIVIERI FANTICINI**. Relatore: **GIOVANNI CORRADO**. (Conf.)

STEFANO. Estensore: **GIOVANNI FANTICINI**. P.M. **MISTRI**

V. (PETRUCCI LUCA) contro G. (PREVITI STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/09/2015

127041 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Sentenza penale di annullamento ai soli effetti civili delle statuizioni assolutorie del giudice penale - Prescrizione del diritto al risarcimento - Decorrenza - Dalla data in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile - Configurabilità - Fondamento.

In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito considerato dalla legge come reato, ove sia intervenuta sentenza penale di annullamento, ai soli effetti civili, della statuizione assolutoria del giudice penale, il "dies a quo" per il computo del termine va individuato, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, secondo periodo, c.c., nella data in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile, tale dovendosi considerare la pronuncia emessa dalla Corte di cassazione ex art. 622 c.p.p.

Riferimenti
normativi:

Cod. Civ. art. 2947 com. 3

CORTE
COST.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art.
622

Massime precedenti Vedi: N. 11775 del 2013 Rv. 626762 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 22072 del 11/09/2018** (Rv. **650555 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI**. Relatore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

S. (TAVERNITI BRUNO) contro B. (CHIELLO ANGELO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 09/11/2015

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Impedimenti soggettivi e ostacoli di fatto - Idoneità ad impedire la decorrenza della prescrizione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche

e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante, ai fini del decorso della prescrizione per l'azione di annullamento del licenziamento illegittimo, la dedotta impossibilità per il lavoratore di acquisire la documentazione a tal fine necessaria, se non all'esito del procedimento penale promosso nei suoi confronti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10828 del 2015 Rv. 635661 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21371 del 2018 Rv. 650209 - 01, N. 24366 del 2010 Rv.

615869 - 01